

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

123^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 APRILE 1964

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI *Pag.* 6577

CORTE COSTITUZIONALE

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità 6578

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 6577

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 6578

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 6578

Presentazione 6627

Presentazione di relazione 6578

Ritiro 6578

Trasmissione 6577

Discussione e approvazione:

« Disposizioni per ridurre le disparità nella
concorrenza all'esportazione » (275), d'ini-
ziativa del senatore Spagnoli e di altri
senatori, e: « Restituzione dei diritti do-
ganali e delle imposizioni indirette interne

diverse dall'imposta generale sull'entrata
per taluni prodotti industriali esportati »
(340), unificati nel disegno di legge: « Re-
stituzione dei diritti doganali e delle im-
posizioni indirette interne diverse dalla
imposta generale sull'entrata per taluni
prodotti industriali esportati » (275-340):

D'ANGELOSANTE *Pag.* 6582

PASQUATO 6617

RODA 6618

ROSELLI, *relatore* 6586

RUBINACCI 6584

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le
finanze* 6588

Discussione e approvazione:

« Rateizzazione dei contributi per l'assicu-
razione di invalidità e vecchiaia ai colti-
vatori diretti » (491), d'iniziativa del de-
putato De Marzi Fernando e di altri depu-
tati (*Approvato dalla Camera dei depu-
tati*):

BERMANI, *relatore* 6625

Bosco, *Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale* 6627

123^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAPHICO

30 APRILE 1964

CAPONI	Pag. 6620, 6630, 6631
MACAGGI	6630
PASQUATO	6631
ZANE	6623

Seguito della discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio » (279), d'iniziativa dei senatori Schietroma e Viglianesi. (*Nuovo titolo: « Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio »*):

ALBERTI	6632
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	6649 e <i>passim</i>
CARELLI, <i>relatore</i>	6647 e <i>passim</i>
CATALDO, <i>relatore di minoranza</i>	6644
COMPAGNONI	6640 e <i>passim</i>
DI ROCCO	6655
GRIMALDI	6636
MONNI	6653 e <i>passim</i>
SCHIETROMA	6638 e <i>passim</i>
TOMASSINI	6633

Votazione finale e approvazione:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al fondo monetario internazio-

nale » (431) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*):

BERMANI	Pag. 6579
COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>	6579
MARTINELLI, <i>f.f. relatore</i>	6579
PESENTI	6580

INTERPELLANZE

Annunzio 6659

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	6659
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	6659
* DE LUCA Luca	6659

INTERROGAZIONI

Annunzio 6659

Annunzio di risposte scritte 6579

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte

scritte ad interrogazioni 6663

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

CARELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Lussu per giorni 30.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (558);

« Rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 » (559).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

Donati e Moneti:

« Istituzione di un ruolo soprannumerario per gli insegnanti laureati e abilitati nella scuola media unica » (560);

Indelli, Criscuoli, Focaccia e Ferrari Francesco:

« Istituzione dell'Albo speciale dei farmacisti rurali » (561);

« Concorso straordinario per nuove sedi di farmacia e norme per il trasferimento delle farmacie in esercizio » (562);

Palermo, Gianquinto e Carucci:

« Modifica dell'articolo 43, comma terzo, della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (563);

Nencioni, Barbaro, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Franza, Fiorentino, Gray, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi:

« Estensione al personale delle Ambasciate italiane all'estero dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1961, n. 130, recante riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico » (564);

Barbaro, Nencioni, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Franza, Fiorentino, Gray, Grimaldi, Latanza, Lessona, Pace, Picardo, Pinna, Ponte e Turchi:

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565);

Terracini, Secchia, Kuntze, Caruso, Maris, Fabiani, Aimoni, Adamoli, Orlandi, De Luca Luca, Petrone, Spano, Gramegna, Palermo, Perna, Gaiani, Farneti Ariella, Montagnani

123ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 APRILE 1964

Marelli, Valenzi, Salati, Samaritani, Bitossi, Pajetta Giuliano, Cipolla, Maccarrone, Francavilla, Brambilla, Trebbi, Moretti, Vidali, Roasio, Di Paolantonio, Santarelli e Carubia:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede deliberante**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private » (292-B) (previo parere della 5ª Commissione);

« Modifica dell'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, relativo alla composizione della Commissione consultiva in materia di revisione prezzi » (552) (previo parere della 10ª Commissione).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 » (553);

alle Commissioni riunite 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e *9ª* (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (558), (previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª e della 10ª Commissione).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Barbaro, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge:

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (253).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Cataldo e Grassi hanno presentato una relazione di minoranza sul disegno di legge:

SCHIETROMA e VIGLIANESI. — « Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio » (279).

**Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità
della Corte costituzionale**

P R E S I D E N T E . Comunico che nel mese di aprile sono pervenute ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni**

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Votazione finale e approvazione del disegno
di legge: « Aumento della quota di partecipazione
dell'Italia al fondo monetario internazionale » (431) (Approvato dalla
6ª Commissione permanente della Camera
dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale », già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente. Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MARTINELLI, f.f. relatore. Sostituisco il senatore Braccesi, che si trova a Strasburgo. Mi rimetto alla relazione scritta, che è molto esauriente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del tesoro ha qualche dichiarazione da fare?

COLOMBO, Ministro del tesoro. Aderisco alle conclusioni della Commissione.

BERMANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERMANI. Con il disegno di legge proposto all'approvazione del Senato si vuole poter portare la nostra quota di partecipazione al Fondo monetario internazionale da quella che fu la prima quota di 180 milioni di dollari, aumentata a 270 con la legge 26 giugno 1960, n. 618, fino ad un massimo di 550 milioni di dollari. Per una valutazione concreta del disegno di legge che ci occupa sarà qui opportuno ricordare quanto previsto dall'accordo istitutivo del Fondo ed in special modo l'intento di promuovere la stabilità dei cambi, di evitare svalutazioni monetarie per fatti concorrenziali, di mettere le risorse del Fondo a disposizione degli Stati membri in maniera, se necessario di abbreviare la durata e ridurre l'intensità dei possibili squilibri della bilancia internazionale dei pagamenti. Come è facile comprendere, e perciò molte parole non sono necessarie in proposito, il disegno di legge trova la sua origine nella situazione generale del nostro Paese sia per quanto riguarda la situazione valutaria sia per quanto riguarda la situazione dei pagamenti internazionali.

Non ritengo sia il caso di indugiare nello esame degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge che riguardano le modalità tecniche ed esecutive dell'aumento che si propone della quota di partecipazione nostra al Fondo.

Per quanto riguarda invece l'articolo 1 del disegno di legge, sarà bene dire che la nostra maggiore partecipazione al Fondo non riduce le nostre riserve in oro e divise sia perchè, per l'articolo 3 — sezione terza — delle norme regolanti il Fondo, la quota viene sottoscritta per il 25 per cento in oro ed il 75 per cento a saldo con valuta nostra; sia perchè la quota aurea stessa non subisce trapassi di sorta, ma viene solo vincolata e per quanto riguarda il 75 per cento, se richiesto il relativo versamento, verrà provveduto con una apertura di credito in conto corrente dalla Banca d'Italia, a mezzo dell'Ufficio italiano dei cambi.

Il proposto aumento della quota al Fondo ci consente di adeguare la nostra partecipazione a quella degli altri Paesi che hanno rilievo maggiore nell'organismo in parola e nella sua direzione, secondo le modalità previste all'articolo 12, riportanti le norme di

organizzazione e di direzione del Fondo, che potrà consentire all'Italia di prelevare sulle disponibilità del Fondo fino al 25 per cento in oro e divise della propria quota e, addirittura, in possibili casi di necessità per la nostra bilancia dei pagamenti, di prelevare, fino al 200, o addirittura al 300 per cento della propria quota, come è stato fatto, per superare certe situazioni, da altri Paesi aderenti al Fondo.

Mi pare superfluo, per concludere, aggiungere a questo punto che il disegno di legge che il Senato sta per votare ha la sua ragione prima proprio in quelle che potranno essere nel prossimo futuro le esigenze della bilancia dei pagamenti che ha toccato negli ultimi tempi un livello passivo preoccupante.

È per questo che il Gruppo del Partito socialista italiano voterà a favore del disegno di legge.

P E S E N T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E S E N T I. Onorevoli colleghi, questo provvedimento può essere considerato in sè e per sè di non rilevante importanza, nel quadro dell'istituto costituito dal Fondo monetario internazionale. Sotto questo aspetto è chiaro che si tratta di un provvedimento che può anche essere approvato, in quanto non fa altro che aumentare la quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario, con tutte le conseguenze che derivano dal fatto di avere presso tale Fondo una maggiore disponibilità, sia agli effetti del voto, sia agli effetti di potervi ricorrere in caso di difficoltà della bilancia dei pagamenti. Da questo punto di vista il Fondo monetario internazionale agisce come una banca centrale e dai depositi ricevuti dai singoli istituti finanziari creditizi possono essere tratti, in determinate circostanze, le somme necessarie per regolare la liquidità del mercato. Posso perciò convenire con quanto ha scritto il relatore e cioè che la quota italiana era piuttosto bassa e quindi era opportuno rialzarla.

Questo provvedimento, però, potrebbe essere considerato molto più ampiamente per le questioni di fondo che solleva. Non penso che oggi sia il momento di affrontare le questioni di fondo della nostra politica monetaria nei confronti dell'organizzazione del Fondo monetario internazionale, ma credo che tale questione non possa essere lasciata in disparte, ma debba essere affrontata, quando si tratterà in modo particolare della politica monetaria e creditizia del Governo italiano. Tale politica offre una certa possibilità di autonomia, molto maggiore certamente di quella che danno, per esempio, gli accordi del MEC. Quindi è vero che il Fondo ammette diverse politiche monetarie ed ha anche una certa elasticità nel determinare le decisioni perfino per quanto riguarda i rapporti nelle parità internazionali, pur tuttavia è chiaro che si tratta di una politica monetaria fortemente dominata dai maggiori partecipanti al Fondo; e come è noto il maggiore partecipante sono gli Stati Uniti, che hanno una quota relevantissima. Direi quasi che anche la resistenza ad accettare l'aumento della quota italiana può essere un segno della volontà di mantenere gli attuali rapporti di forza, che non sono certo convenienti per una politica che sia veramente monetaria internazionale e che permetta di scegliere strade nuove e diverse. In fondo si tratta ancora di un *gold standard* elastico, basato sul prezzo fisso dell'oro in dollari e dominato veramente dai Paesi che hanno maggiore importanza economica nel campo occidentale e che nel Fondo monetario hanno la maggiore partecipazione.

Naturalmente tutti sappiamo quante discussioni sono state sollevate anche negli incontri internazionali, ultimamente anche a Vienna, sulle caratteristiche di questo sistema monetario instaurato con gli accordi di Bretton Woods ed anche sulle difficoltà e sulle critiche che incontra. Sono cose che oggi non discutiamo, ma sulle quali sarà bene ritornare per affermare che, se è giusto e logico che ci sia questa solidarietà internazionale ed un organismo internazionale che faccia da *clearing* e, se vogliamo, da istituto centrale al quale possano ricorrere i vari istituti nazionali in caso di difficoltà nel-

la bilancia dei pagamenti, sarà da vedere se questo Fondo monetario internazionale, o qualsiasi altro istituto che possa sostituirlo, permetta però ai singoli Paesi una maggiore libertà di azione e non si trasformi in una politica monetaria internazionale dettata dai Paesi più forti.

Queste erano le osservazioni che volevo fare. Quindi di fronte al disegno di legge il nostro Gruppo non ha particolari obiezioni, ma, in considerazione del problema relativo a tutta la politica monetaria, credo che sia cosa saggia astenersi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, si dia lettura del testo del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 5ª Commissione permanente.

CARELLI, Segretario:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni di dollari.

Art. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio

italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge: « Disposizioni per ridurre le disparità nella concorrenza all'esportazione » (275), d'iniziativa del senatore Spagnolli e di altri senatori, e: « Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'Imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati » (340). Approvazione del disegno di legge: « Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'Imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati » (275-340) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 275 e 340)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni per ridurre le disparità nella concorrenza all'esportazione », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Rubinacci, Conti, De Luca Angelo, Braccesi, Pignatelli, Bussi, Ajroldi Restagno, Limoni, Lombardi, Rosati e Turani, e: « Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Angelo-sante. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è superfluo, mi pare, richiamarsi, nel breve esame che seguirà, ai problemi generali e di fondo dell'interscambio, con particolare riferimento a quelli dell'esportazione. Infatti, pur ravvisando nelle norme delle quali si propone la approvazione un congegno prevalentemente tecnico, volto a porre ordine nella cosiddetta « disarmonia fiscale », il relatore più volte si riferisce alle questioni generali del commercio con l'estero. D'altra parte, non potrebbe fare diversamente, dal momento che, a fronte della grave incidenza sulla congiuntura del *deficit* della bilancia commerciale dei pagamenti, fino a questo momento, queste sono le sole proposte volte ad incentivare le esportazioni. In tale contesto il meno che si può dire del proposto provvedimento è che si tratta di un intervento tardivo ed insufficiente, innanzitutto perchè l'importo della restituzione prevista dalla legge n. 340 viene ad essere contabilizzato in circa 6 miliardi; in secondo luogo perchè la situazione, ormai, è modificata dall'epoca in cui fu considerato sufficiente il provvedimento originario, la legge n. 130 del 1955, e la nuova situazione rende del tutto insufficiente e superato quel provvedimento. Basta, onorevoli colleghi, ricordare che l'attuale relatore, senatore Roselli, allorchè fu relatore in sede della prima proroga della legge n. 103 del 1955, che è la capostipite per così dire, delle norme che stiamo esaminando, presso la Camera dei deputati, così si esprime quando dovette fare il bilancio degli aspetti positivi di quel provvedimento: « La nostra esportazione in questo settore (cioè nel settore meccanico) per il 1957 prevede un aumento, eccetera, eccetera... Questo blocco di vendite fu cominciato ad essere sostenuto soltanto dal 1955 con efficacia. Esaminando il suo andamento, vediamo che dopo il 1955 c'è stato un salto. Infatti, dal 1950 in poi, come valori di esportazione in questo settore, abbiamo avuto le seguenti cifre in miliardi di lire: 137, 185, 199, 192, 202. E con ciò sono arrivato al 1955. Poi ecco il salto: dopo il 1955, 255, 317 e quest'anno 350 miliardi ». Quest'ultima cifra si riferisce al 1958.

« Gli incrementi per l'anno in atto sono raddoppiati. Ancora più interessante è il confronto tra questo andamento e l'altro delle importazioni: 108, 122, 192, 222 e 226 ».

Con ciò, l'onorevole senatore Roselli intendeva dire che la legge n. 103 del 1955 era una legge giusta, utile e sufficiente, perchè dopo la sua entrata in vigore le importazioni erano aumentate in modo tumultuoso, mentre le esportazioni erano state contenute. Se questo argomento era valido allora, indubbiamente oggi è valido l'argomento uguale e contrario che, siccome la bilancia commerciale dei pagamenti è nella condizione che tutti sanno, poichè esiste una congiuntura del tutto opposta a quella di allora, poichè le esportazioni aumentano in misura di gran lunga inferiore all'incremento delle importazioni, questa legge non è più sufficiente, non basta più a risolvere i problemi.

A questo proposito, mi si potrebbe dire che si preannunciano nuovi provvedimenti di sostegno alle esportazioni. Certo non è questa la sede per parlare di quei provvedimenti: di essi si parlerà a tempo più opportuno. Vogliamo però osservare ora che la loro sopravvenienza, il loro annuncio, innanzi tutto convalida il giudizio negativo già espresso sulla politica del Governo caotica e timida, volta in questa materia più a sistemare la tumultuosa realtà negli schemi rigidi dei principi ai quali si richiama, che a modificare la realtà stessa, cioè più, come vedremo, a difendere, proteggere, sostenere ed incrementare i criteri comunitari del passato e del presente che a risolvere i gravi problemi della nostra congiuntura. In secondo luogo la sopravvenienza e il preannuncio di quei provvedimenti conferma l'insufficienza del provvedimento in esame, poichè è chiaro che, se questo provvedimento fosse sufficiente ad incentivare le esportazioni, non sarebbe necessario presentarne altri. così come è chiaro che se gli altri bastassero da sè, non si parlerebbe più di questo.

Noi crediamo che, contrariamente a quanto si pensa, due misure inadeguate non concorrono a costituire una soluzione completa, sufficiente e giusta, ma rimangono due misure inadeguate e insufficienti.

La realtà impone non provvedimenti frammentari, caotici, inadeguati e timidi, ma una soluzione o un corpo di soluzioni organiche basate sull'esatto giudizio dell'intera situazione economica del Paese e sulla capacità di affrontarla e modificarla senza tentennamenti e senza compromessi.

I motivi addotti per spiegare e sostenere la proposta, più che fondati sulla gravità della congiuntura che il Paese attraversa, appaiono suggeriti dalla necessità di giustificarla verso i Paesi associati.

Quanto all'onere delle assicurazioni sociali, delle quali si parla per giustificare l'alto costo della produzione italiana rispetto a quello degli altri Paesi associati alla Comunità, e quanto alla sua incidenza sui costi e sui prezzi, non si può non rilevare che nella relazione si finisce per accettare la impostazione data a questo problema dalla Confindustria il che, come è noto, implica ulteriori giudizi sul rapporto prezzi-salari e su quello salari-produttività e, in definitiva, su quello salari-profitto che non so quanto siano congeniali e graditi all'attuale maggioranza.

La nostra parte ha più volte denunciato l'inadeguatezza e l'insufficienza dell'attuale sistema di sicurezza sociale del quale abbiamo chiesto la riforma. Ciò però non toglie che le contrapposte critiche di parte padronale muovano da presupposti che per noi sono illegittimi e inaccettabili.

Parimenti, per quanto riguarda l'IGE e l'imposizione indiretta in genere, non abbiamo mai cessato di denunciarne la profonda iniquità e il carattere reazionario: è un sistema sostanzialmente volto a favorire l'industria monopolistica a ciclo integrato, a danno delle medie e piccole imprese, ed è di ostacolo perciò alla da tutti reclamata competitività dei prodotti dell'industria, e non solo meccanica.

Qui però si fa cenno all'ingiustizia di questa tassazione, non per denunciarla o chiederne la modifica, ma come un dato di fatto insuperabile, almeno finora, del quale, come una calamità irreparabile, non ci resta che chiedere perdono agli altri Paesi della Comunità economica europea. È strana, nella grave situazione che il Paese attraversa,

questa ostinazione a voler sopportare qualunque conseguenza pur di mantenersi leali o fedeli, a seconda dei diversi punti di vista, alla politica economica dei grossi monopoli tedeschi e francesi; una fedeltà che al superamento dei profondi squilibri della nostra economia fa preferire la scelta di accelerare il processo comunitario, con lo stesso atteggiamento di primo della classe che a qualunque costo il Governo ha sempre voluto tenere.

Di ciò troviamo chiara traccia nel provvedimento in esame. È noto, onorevoli colleghi, che la Commissione, nell'esaminare il progetto di legge n. 340, ha ritenuto di modificare solo l'articolo 2 che riduceva la misura della restituzione al 60 per cento nel caso che si trattasse di prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea. Con il nuovo articolo 2 si è aggravata questa discriminazione a danno delle esportazioni verso i Paesi della Comunità stabilendosi che la misura del 60 per cento vale fino al 30 giugno di quest'anno, per poi salire al 65 per cento fino al 31 dicembre 1964, al 75 per cento fino al 31 dicembre 1965, all'80 per cento dal 1° gennaio 1966.

Questa discriminazione, secondo noi, ha una particolare gravità perchè rende ancora più insufficiente e incompleto questo provvedimento. Se è vero, come è vero, che la esportazione verso i Paesi della Comunità è stata lo scorso anno pari a circa il 35,3 per cento del totale, se è vero che questa esportazione non si riferisce solo ai prodotti dell'industria, ma anche ad altri prodotti, è da ritenere che questo trattamento differenziale negativo, cioè questo trattamento di abolizione dell'incentivo, colpirà oltre il 40 per cento della nostra esportazione e non si capisce perchè, in un momento come l'attuale nel quale, come dicevo prima, si preannunciano altri provvedimenti, nel quale i giornali fiancheggiatori del Governo sostengono che è ormai giunto il momento di affrontare la congiuntura per quanto attiene alla bilancia dei pagamenti e alla bilancia commerciale, proprio in questo momento si ritenga invece di dover fare questo tratta-

mento preferenziale, che finisce praticamente per escludere ogni incentivo.

Perchè accade questo? Si teme forse l'accusa di *dumping* da parte degli altri Paesi della Comunità? Analoga preoccupazione non si è avuta quando le manovre dumpistiche le facevano altri, a nostro danno, forse per evitare che si deteriorassero gli ideali dell'Europa carolingia tanto cari alla maggioranza. Già l'anno scorso uno dei più eminenti nostri economisti agrari, Albertario, denunciò che la Francia spendeva circa 500 miliardi per il sostegno dei suoi prezzi alla esportazione, e ciò specialmente per i prodotti del settore agricolo e alimentare. Questa manovra non vulnerava solo astratti principi comunitari, non si ribellava soltanto alla politica della CEE, ma danneggiava noi direttamente, se è vero (come è vero) che, per quei prodotti, la nostra importazione è in continuo aumento, secondo i dati esposti avant'ieri dall'onorevole Ministro del bilancio.

Cosa si è fatto contro il *dumping* francese e con quali risultati? Ci fu un nostro ricorso, ma pare che da quel ricorso non siano derivati grandi vantaggi. È certo però che, a fronte di quella manovra vistosa (500 miliardi spesi per sostenere l'esportazione francese) suscita una certa tenerezza l'umiltà con la quale l'Italia teme le altrui reazioni ad un'iniziativa di dimensioni tanto esigue, e per altro imposte da una congiuntura che nessuno può contestare.

Questa riduzione della misura delle restituzioni rende ancora più evidente l'insufficienza del provvedimento, non solo, ma costituisce anche un attentato ulteriore alla solidità della nostra bilancia dei pagamenti. Dai dati offerti dallo stesso relatore, senatore Roselli nella sua relazione, emerge che l'intercambio dei prodotti dell'industria meccanica con i Paesi della Comunità e con i Paesi terzi, ha avuto i seguenti saldi nel 1963: con i Paesi della Comunità, saldo passivo di 153.656 milioni; saldo degli stessi prodotti con i Paesi terzi: 141.616 milioni di attivo. Ora, mentre per i Paesi della CEE, con i quali, almeno per quanto riguarda i prodotti dell'industria meccanica, il saldo è passivo, manteniamo ferma la liberalizza-

zione delle importazioni che ci viene imposta dal Trattato di Roma e dagli Atti successivi, e non incentiviamo le esportazioni, ed anzi, con i provvedimenti che si propongono, finiamo per ridurle gravemente, invece pretendiamo di incentivare le esportazioni verso i Paesi terzi, con i quali la situazione è già positiva. Però, nello stesso tempo in cui proponiamo tale politica, ci sforziamo di ridurre le importazioni da quei Paesi, come abbiamo visto in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge che applica gravi, onerosi e pesanti dazi alla importazione della ghisa da fonderia precisamente dai Paesi terzi.

Ci troviamo dunque di fronte ad un provvedimento che per i motivi che ho rapidamente esposto, è insufficiente, tardivo e contraddittorio; non risolve alcuno dei problemi seri della nostra esportazione, non è un incentivo sufficiente, anzi è assolutamente nullo per quanto riguarda le esportazioni verso i Paesi della CEE; serve solo per accentuare le costrizioni di quella politica comunitaria che stanno finendo per togliere ogni libertà di movimento all'economia nazionale, che oggi pone problemi la cui soluzione esige grande coraggio.

Per questi motivi, il nostro Gruppo voterà contro il progetto di legge n. 340. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rubinacci. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, farò soltanto qualche breve dichiarazione, anche per la responsabilità che ho come presentatore del disegno di legge n. 275 abbinato al disegno di legge governativo n. 340.

Queste brevi dichiarazioni tendono soprattutto a lumeggiare l'assoluta, inderogabile necessità di pervenire all'approvazione del disegno di legge così come proposto dalla Commissione parlamentare al fine di non peggiorare il regime tributario tendente a facilitare le nostre esportazioni. Il problema che si pone davanti al Parlamento è questo: la legge n. 103, la quale prevedeva il rimborso di tributi per alcuni prodotti alla

esportazione, è scaduta il 31 dicembre 1963; col disegno di legge oggi in esame non si concedono nuovi incentivi e nuovi vantaggi all'esportazione, ma ci si limita a conservare le misure precedentemente in atto.

Da parte del precedente oratore è stato sostenuto che questo disegno di legge è insufficiente. Ma, onorevoli colleghi, questo provvedimento fa lo sforzo consentito dalle nostre possibilità economiche, e fa ciò che ci è consentito nel quadro dei nostri rapporti internazionali. E a questo proposito, onorevoli colleghi, io vorrei rilevare che, mentre noi ci accingiamo a confermare le disposizioni di favore per quanto riguarda l'esportazione, viene annunciato da parte del Governo un insieme di altri provvedimenti che tendono allo stesso fine. Quindi l'appoggio all'esportazione non va considerato soltanto nel quadro, sia pure limitato, di questa legge, ma va considerato in un quadro più vasto, cioè nel quadro delle misure annunziate dal Governo.

Vi è una situazione particolare che si esprime nelle modifiche proposte dalla Commissione finanze e tesoro per quanto riguarda i Paesi della Comunità economica europea; su queste si sono appuntati gli strali critici del collega dell'opposizione. Con il disegno di legge n. 275 io avevo proposto una proroga pura e semplice, ma bisogna tener conto del fatto che noi abbiamo rapporti particolari con la Comunità economica europea, la quale è fondata sulla libertà di concorrenza, sulla eliminazione di tutti gli ostacoli alla concorrenza e di tutte le distorsioni che possano intervenire.

In questo quadro le norme della Comunità economica europea tendono ad eliminare anche gli appoggi che sono concessi dai singoli Paesi all'esportazione. E vorrei far rilevare all'onorevole collega che ha ricordato gli appoggi ed i sostegni dati da altri Paesi alle esportazioni agricole, che si tratta di misure superate ed in via di superamento a seguito degli accordi di Bruxelles, del 1962 e del 1963, che tendono alla creazione anche nel settore agricolo di un mercato comune.

Per quanto riguarda la Comunità economica europea, la quale si è opposta per lun-

ghi anni (e ha minacciato ricorsi alla Corte di giustizia della Comunità) alle misure adottate dal Governo italiano, io credo che valga soprattutto questo argomento: che è stato assegnato al nostro Paese un termine per realizzare la trasformazione dell'Imposta generale sull'entrata e di altre imposte indirette in imposte sul valore aggiunto, la forma più moderna di imposizione sulla produzione che è in vigore negli altri Paesi della Comunità. Ora io penso e credo che il Senato sarà d'accordo che, intanto si può richiamare il nostro Paese all'osservanza delle norme comunitarie in quanto sia spirato quel termine e nel frattempo sia attuata la trasformazione del nostro regime tributario.

D'altra parte il Governo opportunamente ha ritenuto di dare, con le proposte che ha fatto in Commissione, a queste misure un carattere transitorio, un carattere ponte. E a questo proposito è stato adottato il *décalage* che noi vediamo nell'articolo 2 che dovrebbe favorire l'accoglimento, sia pure implicito e tacito, di queste misure da parte della CEE.

Io vorrei richiamarmi a questo proposito ai principi, che sono stati affermati recentemente nella riunione dei Ministri della Comunità che hanno esaminato il problema della stabilità economica, dai quali traspare una presa in considerazione della situazione delicata dell'economia italiana e vorrei auspicare che in questo spirito siano accettate le misure che noi stiamo per adottare. E vorrei rilevare che la posizione della CEE è effettivamente diversa dalla posizione dei Paesi terzi. Per la CEE noi ci troviamo di fronte a Paesi altamente sviluppati, in cui effettivamente la penetrazione dei nostri prodotti dell'industria metalmeccanica si scontra con una concorrenza direi ad alto livello, mentre delle possibilità indubbiamente maggiori sono offerte nel complesso del Terzo mondo in cui vi è certamente qualche colosso dal punto di vista industriale, ma vi è anche tutta una serie di Paesi che hanno delle possibilità industriali inferiori a quelle dell'Italia.

Onorevoli colleghi, io penso che questa misura, così come proposta dalla Commissione e dal Governo, vada accolta e vorrei esprimere l'auspicio che essa possa servire

non soltanto dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista psicologico a dare una spinta ai nostri operatori economici perchè si volgano con il massimo impegno verso l'esportazione. Abbiamo ascoltato qualche giorno fa la esposizione economica e finanziaria da parte del Governo e noi sappiamo come questo dell'esportazione sia un punto cruciale della nostra politica economica con il voto che questa misura possa inquadrarsi in un insieme di provvedimenti che riescano ad aumentare il volume e a dare maggiore respiro alle nostre esportazioni, io mi dichiaro favorevole, anche a nome del Gruppo democratico-cristiano, all'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R O S E L L I, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mentre accetto alcune osservazioni critiche che sono state esposte dalla minoranza e non sotto l'aspetto politico ma strutturale della economia dell'industria italiana, aderisco *toto corde* alle considerazioni del collega del mio partito che mi ha fatto l'onore, anzi ha fatto l'onore a tutti noi di intervenire con la sua saggezza, il senatore Rubinacci, espertissimo in questa materia. Ma appunto per agevolare rapidissimamente il problema che stiamo esaminando, vorrei, come ho già detto pochi giorni or sono parlando sulla questione molto grave dei cantieri navali, ricordare alcuni numeri che per sè, senza un particolare e lungo commento da parte mia, rapidamente possono presentare esattamente la gravità della nostra situazione. Per quanto riguarda il rapporto tra le esportazioni e le importazioni noi siamo passivi in tutte le seguenti partite che globalmente comprendono, per il primo semestre del 1963, 2.662 miliardi di importazione contro 1.788 miliardi di esportazione: animali vivi, fortemente passivi; generi alimentari, materie prime e loro produzioni, fortemente passivi; prodotti naturali residui, prodotti di prima lavorazione, prodotti

di più complessa lavorazione, fortemente passivi; prodotti delle industrie non alimentari e materie prime per la loro fabbricazione, fortemente passivi; il rapporto è attivo solo nella partita dei prodotti di più complessa lavorazione e trasformazione con i seguenti indici per il 1963: 954 miliardi di importazioni contro 1.189 di esportazioni. È proprio il settore che noi stiamo toccando ed è talmente importante per noi, se a questa positività del settore si aggiungono le altre voci negative che ora ricorderò; materie ausiliarie, prodotti naturali e residui, passivi e non lievemente; mentre per i prodotti di prima lavorazione e per trasformazione, si ripete una leggera prevalenza delle esportazioni sulle importazioni, che è quasi complementare all'attività sopra ricordata.

Basta questa tabella per farci considerare con la dovuta attenzione e preoccupazione il presente provvedimento, non soltanto per la sua positività, ma anche per la sua transitorietà. Non è un intervento indefinito, bisogna fare presto. Occorre giungere entro un certo numero di anni alla soluzione intrinseca del problema di cui si tratta. Ciò mediante l'omogeneizzazione fiscale che è assolutamente indispensabile, sia per le imposte dirette che per le imposte indirette, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta sul valore aggiunto; sia e soprattutto per l'intensificazione della produttività, della capacità di organizzazione, cooperazione, invenzione. La condensazione e l'omogeneizzazione delle imposte è il primo passo. Circa l'IGE condensata, l'inserimento della nuova imposta sul valore aggiunto è il secondo passo; terzo passo è la parificazione dei contributi sociali in incidenza sul rapporto dei salari e l'equilibrio tra il valore dei salari e il livello del costo della vita.

Per continuare rapidissimamente e riasuntivamente sull'importanza del provvedimento basterà ricordare quanto segue. Per quanto riguarda l'Europa tra esportazioni ed importazioni siamo passivi; così per quanto riguarda l'Africa, l'Asia, l'Oceania. E quando dico passivi significa che importiamo due ed esportiamo uno: in questo occorre vedere un angoscioso significato umano, oltre che economico e sociale.

Per quanto riguarda altre provenienze e destinazioni siamo attivi, cioè paesi non accertati, punti e depositi franchi, quelle voci che nella bilancia dei pagamenti troviamo sotto la dizione « noli e partite diverse ».

Brevissime considerazioni ancora che servono a rendere seria e grave, meditata, ragionevole la nostra approvazione del provvedimento e direi ragionevole e persuasiva la nostra discussione, leale, non occultatrice, con la Comunità economica europea. (*Interruzione del senatore Franza*).

Dopo discussioni che si sono svolte a livello di Governo, a livello di uffici, il Senato, mi pare molto giustamente, intende approvare questo disegno di legge d'intervento per serie ragioni che, mi sembra, possono essere condivise. Con ciò diamo un appoggio moralmente, oltre che giuridicamente e costituzionalmente valido, al Governo perchè possa presentarsi alla Comunità economica europea con il conforto parlamentare. È vero, siamo in fine di seduta, siamo in pochi, ma rappresentiamo una profonda volontà anzitutto per la preoccupazione che nutriamo relativamente alla situazione interna, a questi effetti, e poi per l'intento di intervenire a sollevare questa situazione che non è transitoria o soltanto di questi anni, ma è, come ho detto altra volta per gli armamenti, piuttosto cronica e a lungo termine in casa nostra. Tuttavia vogliamo intervenire lealmente discutendo di queste cose insieme con le autorità della Comunità economica europea appunto perchè esse hanno implicazioni non soltanto industriali, produttivistiche, aziendali, ma fiscali, contributive, sociali, e si collegano con il libero movimento dei lavoratori e dei capitali e così via, tutte materie sulle quali purtroppo, non posso intrattenermi dato che siamo in fine di seduta, ma che rapidamente sono state accennate negli interventi critici, nell'interruzione del senatore Franza e negli apporti positivi degli amici del mio Gruppo, per cui credo si possa, sia pure rapidissimamente e sinteticamente rammentare la profonda gravità del problema e dare al Governo un aiuto credo non indifferente, perchè tale problema non è certo risolvibile rapidamente, ma deve essere affrontato e presentato come uno dei proble-

mi più seri della collaborazione industriale che l'Italia deve proporre nell'ambito della Comunità economica europea.

Con ciò mi riferisco soltanto ai seguenti pochi valori per indicarne il significato: totale delle esportazioni, movimento dei valori; posto al 1960 un indice uguale a 100 passiamo dal valore 70 nel 1957 al valore 150 nel 1963. In cifra tonda moltiplichiamo quasi per 2, nel corso di sette anni, i valori della nostra esportazione globale. Per quanto riguarda i beni di investimento passiamo dal valore 59 (1957) al valore 155 (1963). L'incremento non è sufficientemente elevato in indici pur essendo il più elevato tra i settori del consumo e delle materie ausiliarie. Altre nazioni ci superano e la nostra particolare attenzione deve essere veramente rivolta verso questo settore. Qui è il segreto dello sviluppo dell'economia italiana: la produzione e l'esportazione di beni di investimento, la competitività nei beni di investimento. Come dicevo altra volta, a produrre biscotti son tutti capaci o a produrre degli oggetti artigianali di cui l'Italia è maestra al mondo, ma il segreto dell'avvenire dell'industria moderna sta nel settore dei beni di investimento, e vorrei ripetere la frase di Lenin ripresa da Krusciov: meccanizzazione più socialismo uguale comunismo. L'altro giorno Krusciov ha detto: meccanizzazione più agricoltura più socialismo uguale comunismo. Noi dovremmo dire: meccanizzazione intensificata e produzione dei beni di investimento più agricoltura uguale trionfo della democrazia sociale in Italia, uguale trionfo anche dell'economia italiana nel mondo libero, nel mondo occidentale nel quale siamo inseriti.

Vediamo ora gli indici dei prezzi nel settore *export-investimenti*. Siamo passati da 98 (1954) a 108 (1963), cioè abbiamo prodotto a prezzi lievemente cresciuti, tenuto conto del parametro 100 che misura i prezzi del 1960. L'indice dei valori dell'*export* dei beni d'investimento si muove da 59 a 155 (1957-1960), come ho ricordato. Il rapporto dei prezzi non avrebbe senso se non vi fosse inserito il rapporto delle quantità, sempre sugli stessi beni di investimenti esportati. L'indice di quantità dei beni di investimento esportati si muove dal valore 60 a valore 144.

Questo significa che l'indice dei valori delle esportazioni si muove con lieve maggiorazione rispetto gli indici delle quantità. Gli indici dei prezzi restano lievemente crescenti. Ossia, ed è grandemente importante, la produttività non è aumentata in misura sufficiente e necessaria, come sarebbe stato opportuno, per incrementare e forzare queste produzioni. È evidente che se gli indici dei valori e gli indici delle quantità si muovono più o meno parallelamente, non vi è un sufficiente incremento di produttività e che, a parità di valore, corrispondono pari incentivi di quantità.

Queste, e molte altre considerazioni che sulla base dei modesti, ma preziosissimi dati forniti si possono svolgere su tale materia, devono persuaderci, onorevoli colleghi, come mi sono permesso di osservare qualche giorno addietro, pur non avendone sufficiente autorità, che queste materie dovrebbero essere considerate dimenticando, se possibile, che siamo dell'una o dell'altra parte politica. Dovremmo trattare questa materia con molta serietà ed umanità, con obiettività perchè, come ho fatto osservare nell'allegato alla relazione, vi sono molti milioni di lavoratori che attendono da provvedimenti transitori di questo genere e comunque dalla concorrenzialità e competitività della loro produzione, che questo lavoro sia adeguatamente remunerato. E adeguatamente remunerato non può essere e non sarà in un regime autarchico, ma può esserlo e lo sarà in un regime aperto, libero nel quale gli scambi presentino veramente la possibilità di un paragone di valori, soprattutto nell'ambito della Comunità europea. Aggiungendo a questa nostra preoccupazione sociale la preoccupazione economica che tende ad incentivare, le esportazioni, soprattutto in questo momento di una certa difficoltà economica, soprattutto in relazione ai decreti-legge che sono stati recentemente approvati riguardanti l'IGE, i valori doganali ed altro (la « Gazzetta Ufficiale » due giorni or sono li riportava uno dopo l'altro) mi pare che, per le ragioni che molto modestamente, in modo certo insufficiente, ma molto seriamente ho ricordato, gli onorevoli colleghi dovrebbero dare la loro approvazione a questo disegno di legge.

Essi dovrebbero anche meditare su questo problema veramente grave, della carente competitività dell'industria italiana, poichè non è un problema che si chiude con l'approvazione, che io spero sarà unanime, di questo provvedimento, ma resta aperto di fronte alle nostre responsabilità, di fronte alle responsabilità del Paese, per il bene del Paese stesso, per il bene dei lavoratori dell'industria, della nostra esportazione, della presenza dell'Italia nel mondo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio anzitutto gli intervenuti nella discussione e l'onorevole relatore per l'apporto di conoscenza e di critica da loro dato al disegno di legge. In modo particolare il relatore si è preoccupato di inserire nel più vasto quadro dell'interscambio nazionale la posizione che, in modo del tutto caratteristico, assume il provvedimento in discussione.

Non avrei che qualche osservazione da aggiungere. Si considera, giustamente, che la legge n. 103, la cui validità è spirata, come è stato già ricordato, il 31 dicembre scorso, dopo essere stata prorogata, ha costituito negli anni passati un efficace strumento per l'incentivazione dell'esportazione dei prodotti metalmeccanici. Un efficace strumento, però, le cui dimensioni, ove si tenga presente l'ammontare delle esportazioni nel settore, sono facilmente ravvisabili nella lettura dell'articolo del disegno di legge che stabilisce l'onere di sei miliardi, costo del provvedimento stesso. Quindi una incentivazione modesta, ancorchè sufficiente, insieme alle altre provvidenze, a sollecitare e mantenere vitale il settore.

Noi riteniamo che le condizioni, che sono state tipiche fino al 31 dicembre dello scorso anno, debbano essere ancora mantenute in vita, tanto per quanto riguarda il commercio verso i Paesi terzi, quanto, con le limitazioni apportate dall'articolo 2, nei riguardi dei Paesi comunitari.

Le tabelle che il relatore ha presentato alla vostra meditazione nella sua relazione vi dicono poi come è più importante il commercio di questi prodotti verso i Paesi terzi, che non verso i Paesi dell'area comunitaria: per le ragioni sottolineate anche dal senatore Rubinacci e cioè che la penetrazione di prodotti del genere è molto più facile su un mercato non industrializzato che non su un mercato che, appunto per essere industrializzato, oppone una grossa barriera competitiva.

Qui sono state ricordate alcune osservazioni fatte dalla Comunità europea circa la legittimità del provvedimento, e si potrebbe aprire una discussione che, in termini di diritto, può andare molto lontano; e può anche portarci molto lontano nell'esame concreto dei fatti che vengono presi a base per la determinazione delle aliquote forfetarie del rimborso dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata, che sono appunto il contenuto sostanziale del provvedimento.

Ma noi dobbiamo ricordare a noi stessi, anche per le condizioni del mercato italiano dell'esportazione, anche per la particolare congiuntura che il Paese sta attraversando e di cui parecchie volte si è discusso questa mattina in quest'Aula, che un passaggio troppo brusco e violento da un regime quale quello che si è chiuso al 31 dicembre 1963 a quello che dovrebbe sorgere se non avessimo più la continuità di una legge del genere, rappresenterebbe un motivo di aggravio notevole nel settore che è, in definitiva, il più attivo dell'interscambio internazionale.

Perciò io credo che dobbiamo ricordare (e in Commissione fu ricordato) che lo stesso trattato di Roma si realizza in modo graduale, il che vuol dire che, se è relativamente facile, dinanzi a prescrizioni precise fare riferimento ad un singolo articolo del trattato o a più articoli del trattato che consentono o non consentono l'effettuazione di ben determinate operazioni, d'altro canto riesce difficile isolare un determinato comportamento dal contesto di tutte le altre armonizzazioni che dovrebbero essere pure perseguite.

Se noi andiamo a fare un'analisi delle componenti dei costi dei prodotti industriali rileviamo, ad esempio, che i nostri costi sono aggravati dall'incidenza della parafiscalità sociale che non trova riscontro negli altri Paesi. Dovremmo allora dire che questo elemento è così discriminante in sé, per il fatto che in un Paese esiste, in un altro Paese non esiste, da dover impostare un discorso relativo a tutte le componenti dei costi non sottostanti al mercato, in particolare a quelle che si riferiscono alla volontà imperativa del legislatore, vuoi in tema rigidamente fiscale, vuoi in tema di parafiscalità.

È tutto un discorso aperto: non per niente la realizzazione del trattato è graduale, perchè deve dare modo e tempo di confrontare ed armonizzare le varie componenti della concorrenza e non c'è, a questo riguardo, che da invocare la reciproca comprensione delle particolari condizioni dei vari Stati, per consentire di fare un passo in avanti, ma di farlo in maniera tale da non rompere improvvisamente equilibri faticosamente raggiunti, nella speranza di poterne raggiungere altri, nel comune accordo. A dimostrare questa buona volontà è intervenuta la variazione all'impostazione generale del disegno di legge, quale è stata introdotta nell'articolo 2. Mentre la restituzione dei diritti doganali per i prodotti esportati verso i Paesi con i quali non siamo legati da particolari trattati si effettua in modo pieno, in adesione agli obiettivi comunitari, invece, per i Paesi della CEE l'ammontare della restituzione viene progressivamente ridotto, come specifica l'articolo 2: e cioè del 60 per cento fino al 30 giugno 1964, del 65 per cento fino al 31 dicembre 1964, del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965 e dell'80 per cento dal 1° gennaio 1966. Ciò significa che, in definitiva, ci attesteremo su un'aliquota pari ad un quinto, a partire dal 1° gennaio 1966.

Il provvedimento dunque, nei riguardi dell'area comunitaria, ha un respiro di un anno e mezzo; quanto all'aliquota del 20 per cento che resterà in vigore, essa sarà certamente consentita, in base ai diritti incontestabili che ci vengono dal Trattato.

Entrare nell'esame delle aliquote forfetarie e delle varie voci con cui si perviene alla

formulazione delle aliquote stesse non è tecnicamente agevole. Questo articolo 2 dimostra comunque che il Governo è perfettamente consapevole degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla CEE, ma altresì del dovere di adempierli, specie nel frangente attuale, con le minori scosse possibili. Si dà quindi prova di responsabilità nell'approvare questo provvedimento, sia per quanto riguarda le particolari esigenze del settore delle esportazioni dei prodotti di cui ci occupiamo, sia per quanto riguarda i nostri doveri nei confronti della Comunità.

Ha ragione il senatore Roselli quando dice che, al di là di queste valutazioni estremamente concrete, esiste un fatto umano sul quale noi non possiamo chiudere gli occhi; ed è appunto in considerazione di questo fatto umano che ci siamo sforzati di attenerci ad una linea mediana fra l'adesione stretta a principi, peraltro non ancora sufficientemente chiari nella loro portata pratica, e le esigenze di un settore, che pure debbono essere tenute presenti non soltanto da noi ma da tutti i Paesi, proprio ai fini di quell'armonizzazione che noi vogliamo raggiungere il più rapidamente possibile e senza brusche scosse, ma che, bisogna riconoscerlo, difficilmente può essere raggiunta subito.

Per queste ragioni, il Senato può votare con perfetta coscienza il disegno di legge che il Governo ha sottoposto alla sua approvazione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli e della allegata tabella, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 1.

I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.

La restituzione è corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea l'ammontare della restituzione di cui al precedente articolo viene progressivamente ridotto nelle misure seguenti:

del 60 per cento fino al 30 giugno 1964;

del 65 per cento fino al 31 dicembre 1964;

del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965;

dell'80 per cento dal 1° gennaio 1966.

(*È approvato*).

Art. 3.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri in temporanea importazione, dall'ammontare delle restituzioni è detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

Nella ipotesi di cui al precedente comma, la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti modello A-55 deve indicare, oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nel precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 4.

La restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 6.

Ai fini della restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese, per quanto riguarda i limiti per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, le disposizioni contenute nella legge 16 aprile 1962, n. 187.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 277 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

(È approvato).

TABELLA

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Ossature per ombrelli e ombrellini, montate (con o senza manico o bastone: bastoni per ombrelli e ombrellini anche se forniti di puntale, di ghiera o di molle (con detrazione del peso delle parti fatte di materiale diverso dal ferro e dall'acciaio):	
bacchette, stecche e controstecche fatte di ferro o di acciaio . . .	30
Guarniture per ombrelli e ombrellini (anelli, puntali, ghiera, molle e simili), fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	30
Lamiere di ferro o di acciaio perforate di forma quadrata o rettangolare	20
Lamiere di ferro o di acciaio tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate	20
Tubi di acciaio per condotte forzate, anche blindati, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, compresi i gomiti e gli accessori di raccordo	20
Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.) non nominati, nè compresi altrove	15
Costruzioni metalliche di ferro e acciaio e loro parti o elementi lavorati (esclusa la bullonatura e la viteria non montate), come pezzi per ponti, carpenterie, serrande, piloni, intelaiature, cancellate, grate, tettoie e simili, anche con accessori di altre materie, zincati . . .	18
non zincati	15
Serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti analoghi, della capacità superiore a 500 litri, di ghisa, di ferro o di acciaio: greggi o lucidati a superficie specolare, o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altre materie:	
1) di acciaio legato inossidabile	100
2) altri	15
Fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole e recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove	15
Bombole o recipienti di ferro o di acciaio, per gas compressi o liquefatti	20
Cavi, corde, trecce e simili, di filo di ferro o di acciaio, con o senza anima di altre materie, esclusi quelli isolati per l'elettricità . . .	20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Fili e corde spinosi, fatti di filo o di nastro di qualsiasi diametro o spessore, di ferro o di acciaio, anche lavorati alla superficie . . .	20
Tele, griglie e reti, di filo di ferro o di acciaio	20
Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere incise e stirate	20
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominate nè comprese altrove, comprese le parti terminali e di congiunzione, i ganci, i rulli, i perni e le piastrine	15
Ancore ed ancorotti, di ferro o di acciaio	15
Ferri per ferrare gli animali	15
Punte, chiodi, arpioni, occhielli a punta, ganci, di ferro o di acciaio	15
Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, non filettata (bulloni, dadi, pernotti, ribadini, coppiglie, spine o chiavette e simili): rondelle, comprese quelle elastiche o a molla, di ferro o di acciaio	15
Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, filettata (viti, cerchioni, ganci, dadi, bulloni, ribadini e simili)	15
Aghi da cucire a mano, da uncinetti, punteruoli, aghi da ricamo, passanastro, spolette per reti e simili, articoli per eseguire a mano lavori di cucitura, di ricamo, di rete, di tappezzeria, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:	
diritti, lisci, senza cruna, per lavori di maglieria, ricami e simili, compresi i ferri da calze; torti, da uncinetti e simili, anche con manico di altre materie	50
da cucire o da ricamare a mano, della lunghezza:	
1) di centimetri 5 o più	150
2) inferiore a centimetri 5	200
Altri	100
Spilli, esclusi quelli da ornamento personale, compresi quelli per ondulazione, di ferro o di acciaio, anche con parti di altre materie	50
Molle di ogni sorta, di ferro o di acciaio	20
Stufe, caloriferi, cucine, fornelli ed apparecchi simili da riscaldamento di ogni sistema, esclusi quelli elettrici e gli apparecchi per riscaldamento centrale, e loro parti staccate, di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario od igienico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove:	
1) di acciaio inossidabile	220
2) altri	15

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Paglia e lana, di ferro o di acciaio, spugne, grattabugie, strofinacci, guanti e simili, altri oggetti per strofinare, pulire, ecc. di ferro o di acciaio	15
Lavori in ghisa, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di ghisa malleabile	15
Lavori di filo di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove .	20
Lavori di lamiere, di nastri o di tubi, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove	20
Lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile, non nominati nè compresi altrove:	
1) di acciaio legato	30
2) altri	15
Utensili e strumenti per l'agricoltura, l'orticoltura e la lavorazione del suolo:	
vanghe, pale, zappe, picconi, marre, zappette, bidenti, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi	15
ascie, accette, scuri, roncole, cunei ed altri simili utensili taglienti	20
falci e falcioline, coltelli da fieno e da paglia	20
altri, non nominati nè compresi altrove (seminatoi, sbrucatoi, coglifrutta e simili)	20
Utensili ed apparecchi, a mano per uso domestico, del peso per pezzo di chilogrammi 10 o meno (ferri da stiro non elettrici, macinini per caffè, tritacarne, tritatutto, pressa patate, macchinette per fare la pasta, per gratuggiare e simili) non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Altri utensili e strumenti a mano:	
utensili speciali per orologeria	40
seghe a mano montate e montature metalliche senza lame . .	20
martelli e incudini di ogni specie	15
tenaglie, pinze, anche taglienti, e pinzette di ogni specie . .	15
cesoie per metalli, forbici senza perno	20
chiavi per dadi e simili	20
lime di acciaio:	
1) sbozzate	90
2) finite	100
Raspe di acciaio	40
sergenti da falegname, morse e loro parti staccate	20
girabecchini, trapani, trivelle a mano, licciaiuole, e loro parti staccate, esclusi i mandrini porta utensili	40

123ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 APRILE 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI		Aliquota in lire per chilogrammo
lampade per saldare, per brasare e per la pulitura dei metalli, fatte prevalentemente di ferro o acciaio		20
non nominati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio		40
Utensili per macchine e per strumenti a mano, per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure (imbutitori, stampi, filiere, maschi, alesatori, frese, punzoni, strumenti per tornire e simili):		
Con parte operante di acciaio:	di acciaio rapido	altro
1) alesatori ed allargatori	500	150
2) punte per forare	700	230
3) frese e creatori	700	230
4) utensili per filettare (maschi, filiere e pettini)	500	170
5) coltelli e pettini per dentare ingranaggi	500	170
6) broccie, stampi e punzoni	700	230
7) altri utensili (per torni, per limatrici e simili)	200	
con tagliente in diamante o conglomerato diamantifero; con ta- gliante in lega dura (carburi metallici di molibdeno, di tungsteno, di vanadio e simili) o di altre materie		40
(Si considerano di acciai rapidi, ai fini della applicazione delle maggiori aliquote, gli utensili il cui prezzo di fattura superi le L. 4.000 al chilogrammo).		
Lame da seghe:		
fino a L. 200 del valore di fattura al Kg.		15
da L. 201 a L. 400 del valore di fattura al Kg.		20
da L. 401 a L. 600 del valore di fattura al Kg.		30
da L. 601 a L. 1.000 del valore di fattura al Kg.		50
da L. 1.001 a L. 2.000 del valore di fattura al Kg.		100
da L. 2.001 a L. 3.000 del valore di fattura al Kg.		200
da L. 3.001 a L. 4.000 del valore di fattura al Kg.		300
superiore a L. 4.000 del valore di fattura al Kg.		600
(Nella dichiarazione di esportazione deve essere indicata la composi- zione del metallo di cui il prodotto è costituito).		
Coltelli e lame taglienti per macchine e per utensileria a mano		40
Coltelli a lama fissa, esclusi i coltelli per macchine:		
1) interamente o con lame di acciaio inossidabile		100
2) altri con lama di ferro o acciaio comune		20

123ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 APRILE 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Coltelli chiudibili e temperini:	
1) con lama di acciaio inossidabile	50
2) altri di ferro o acciaio comune	20
Lame da coltelli, anche non finite e anche dorate o argentate:	
1) di acciaio inossidabile	100
2) altri (di ferro o acciaio comune)	20
Rasoi e loro lame, esclusi quelli elettrici:	
rasoi di sicurezza:	
1) rasoi completi e pezzi staccati, escluse le lame	20
2) lame, anche non finite, compresi gli abbozzi in nastri	40
altri	40
Forbici a due branche, pieghevoli o no, e loro lame, anche non finite e anche se dorate o argentate:	
1) di acciaio inossidabile	100
2) altre (di ferro o acciaio comune)	20
Altri oggetti di coltelleria, non nominati nè compresi altrove:	
svettatoi ad una sola mano	20
tosatrici (forbici a pettine) e loro parti staccate, escluse quelle elettriche	30
utensili ed assortimento di utensili per manicure, pedicure e simili, comprese le lime da unghie o le pinze da depilare; coltelleria da scrittoio	20
Altri oggetti di coltelleria non nominati nè compresi altrove, altri, compresi le scuri, mannaie ed altri oggetti simili da macellaio e da cucina:	
1) di acciaio inossidabile	100
2) di ferro o acciaio comune	20
Cucchiai, forchette ed oggetti simili: di un sol pezzo, anche non finiti, ed altri, non dorati, nè argentati:	
1) di ferro e di acciaio comune	25
2) di acciaio inossidabile	145
Pezzi staccati di oggetti di coltelleria, di cucchiai, di forchette, e di articoli simili di metallo comune, non nominati nè compresi altrove (ghiere, manichi, abbozzati o no, e simili), fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza; loro parti e loro chiavi fatti prevalentemente di ferro o di acciaio:	
Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza, presentati con o senza le relative chiavi:	

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
1) serrature di veicoli automobili, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
2) altri, anche dorati, argentati, nichelati e simili:	
di sicurezza:	
— di ferro o di acciaio	40
non nominati:	
— di ferro o di acciaio	30
chiavi e parti di serrature, di catenacci e di lucchetti, anche di si- curezza, fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, persiane, per car- rozzeria, selleria, valigeria, ed altri lavori della specie, non nomi- nati nè compresi altrove, come reggitende, attaccapanni, attacca cappelli, mensole ed angoliere e simili:	
congegni automatici per chiudere le porte e loro parti staccate:	
— di ferro o di acciaio	30
guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili:	
— greggi, di ghisa, di ferro o di acciaio	15
guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili, lavorati, fatti pre- valentemente di ferro od acciaio:	
a) dorati o argentati	15
b) altri	15
Casseforti di ogni specie, porte e scompartimenti corazzati per camere di sicurezza di banche, cofanetti e cassette di sicurezza, di qual- siasi metallo comune:	
casseforti, cassette e cofani di sicurezza	30
porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza di banche	40
Mobili metallici per gabinetti medico-chirurgici, escluse le sedie, parti metalliche di detti mobili, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Mobili e materiale per ufficio, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Statuette, oggetti di fantasia o di ornamento, non nominati nè compresi altrove, anche con accessori o parti di altre materie:	
non dorati nè argentati:	
di ghisa, ferro od acciaio	15
Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari, candelabri, e loro parti non nominati nè compresi altrove anche con accessori e parti di altre materie fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Tubi flessibili, di metalli comuni, anche commisti con altre materie:	
di ferro e di acciaio	20

123^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 APRILE 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhiali, rivetti tubolari o a gambo bipartito, ed oggetti simili (esclusi quelli per ornamento personale), per vestiti, guanti, tende, copertoni, articoli di bardatura, di selleria, pelletteria e da viaggio o per qualsiasi confezione od equipaggiamento (esclusi i bottoni a pressione e le chiusure a strappo) fatti prevalentemente di ferro o acciaio	35
Oggetti metallici da cartoleria, come macchinette per la legatura di fogli volanti e per classificatori, punte per disegno, attacchi, angolari per lettere, unghiette di segnalazione per registri, ed articoli simili fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Campane e campanelle; campanelli, anche a scatto od a molla, esclusi quelli elettrici e quelli per velocipedi; sonagli e simili; e loro parti fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Cornici metalliche per fotografie, per stampe, incisioni e simili; specchi metallici fatti prevalentemente di ferro o acciaio	15
Tappi metallici, anche a vite, compresi i cocchiumi filettati a vite; capsule a strappo e tappi versatori, fatti anche con parti od accessori di altre materie:	
Tappi corona, nonchè altri tappi di ferro o di acciaio	20
Accessori metallici per imballaggio, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Cartelli indicatori per insegne, richiamo, indirizzo, ed altri cartelli simili; numeri, lettere e insegne diverse:	
di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette, tubi o verghe forate a tubo, rivestiti o riempiti di materie coibenti, saldanti o disossidanti per saldature o per il riporto di metalli, anche con avvolgimento a spirale di fili di amianto o di fili metallici, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Caldaie a vapore (generatori di vapore) e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Apparecchi ausiliari e accessori di caldaie, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Gassogeni e loro parti, limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Macchine alternative a vapore, con o senza riduttore di velocità	30
Turbine, con o senza riduttore di velocità	40
Motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli	45

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli:	
1) fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
2) fatte prevalentemente di ghisa	15
Motori a pistone per l'aviazione	90
Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, per motori a pistone per aviazione fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	90
Altri motori a pistone, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini)	35
Propulsori a reazione:	
a) turboreattori, turbopropulsori, razzi a reazione chimica e si- mili e loro parti staccate, limitatamente per le parti, a quelle fatte pre- valentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	900
b) generatori a pistoncini liberi e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Macchine motrici idrauliche:	
turbine a ruote idrauliche, con o senza regolatore di velocità ed asse	35
regolatori di velocità per turbine idrauliche	30
ruote motrici di turbine idrauliche	40
Motori meccanici (a carica senza scappamento), con o senza chiavi o manovella	40
Altre macchine motrici, non nominate nè comprese altrove:	
macchine e apparecchi a vento	20
motori ad aria compressa (alternativi e rotativi)	40
altri	30
Elevatori per liquidi (a cucchiaini, a cassette, a nastri flessibili, e simili)	20
Pompe a mano, non nominate nè comprese altrove fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Pompe per liquidi azionate meccanicamente	25
Motopompe per liquidi	35
Compressori di aria o di gas (compresi i compressori per apparecchi frigoriferi presentati separatamente); pompe a vuoto a comando meccanico	35
Gruppi moto-compressori e moto pompe a vuoto	35
Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di macchine a vapore, di turbine, di pompe, di motori e di compressori:	
pale, palette e rotorii:	
se di acciaio inossidabile	80

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
altri, fatti prevalentemente di ferro, di ghisa e acciaio	40
aghi e ugelli di turbine idrauliche:	
se di acciaio inossidabile	80
altri	40
cilindri e testate di cilindri	20
blocchi-cilindri, carter, fondi, corpi di pompe e di compressori:	
di ghisa o di acciaio	15
pistoni fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	20
camicia di cilindri	15
bielle	30
alberi a gomito a eccentrici; assi di pompe	30
segmenti di pistoni	15
carbulatori ed altri organi simili:	
1) completi	20
2) parti staccate, se prevalentemente di ferro o acciaio	20
pompe ad olio, pompe a turbine ad acqua, pompe di alimentazione	20
elevatori di benzina, economizzatori, epuratori di olio, filtri d'olio	
e per carburanti e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa di ferro o	
di acciaio	20
iniettori, portainiettori, pompe da iniezione e loro parti, limitata-	
mente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o	
di acciaio	70
regolatori di pressione	40
dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici, ad aria	
compressa, e simili)	30
guarnizioni anche presentate in buste o imballaggi analoghi fatte	
prevalentemente di ferro o acciaio	20
altre parti non nominate nè comprese altrove, fatte prevalente-	
mente di ferro o acciaio	20
Ventilatori mossi meccanicamente o a mano	30
Apparecchi metallici di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento,	
cappelli per ciminiera e simili)	30
Parti di ventilatori e di apparecchi di tiraggio, fatti prevalentemente	
di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Filtri per aria o per gas, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di	
acciaio, del peso:	
di più di 5 Kg:	
1) ad organi filtranti	20
di Kg. 5 o meno	20
parti staccate di filtri per aria o per gas	20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Gruppi aerotermici, aereorefrigeranti, umidificatori e apparecchi simili, costituiti (in unico complesso) da un ventilatore con motore, uno scambiatore di temperatura, con o senza filtri, apparecchi di regolazione, bruciatori, dispositivi di umidificazione, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Bruciatori	40
Para-focolari, focolari, automatici o no, griglie meccaniche ed apparecchi simili per l'alimentazione dei focolari	15
Forni industriali, con o senza rivestimento refrattario, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa di ferro o di acciaio	20
Carbonizzatori	20
Apparecchi e dispositivi, non nominati nè compresi altrove, per riscaldare, cuocere, tostare, distillare, rettificare, raffinare, sterilizzare, evaporare, vaporizzare, condensare, raffreddare e per altre operazioni analoghe che richiedono una variazione di temperatura, e loro parti staccate:	
1) inossidabili	80
2) altri, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Scaldabagni e scaldacqua, non elettrici, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Apparecchi di riscaldamento centrale, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte, prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
caloriferi ad aria calda:	
1) di ghisa	15
2) di acciaio	20
caldaie, a combustibili solidi, liquidi o gassosi:	
1) di ghisa	15
2) di acciaio	20
radiatori ed elementi di radiatori:	
1) di ghisa	15
2) di acciaio	20
Frigoriferi completi (armadi, serbatoi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate e simili)	45
Mobili frigoriferi isolati (non attrezzati), mobili isotermici, sorbettiere e simili	20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Attrezzature frigorifere ed elementi costitutivi fissati su un basamento comune	45
Motocoltivatori :	
con cilindrata fino a 1000 cmc.	40
altri	30
Macchine agricole per la lavorazione, la preparazione ed il drenaggio del suolo, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Seminatrici meccaniche, spandiconcime, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Macchine agricole per la trebbiatura e per pressare e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Apparecchi e strumenti per la cura e la protezione dei vegetali e strumenti simili (polverizzatori, irroratori, ecc.) e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura, non nominati nè compresi altrove e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine per trinciare, frantumare e tritare prodotti agricoli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine selezionatrici e cernitrici per uova, frutta, tuberi ed altri prodotti agricoli, non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura non nominate nè comprese altrove e loro parti, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine per l'industria enologica e per la fabbricazione del sidro . . .	20
Macchine ed apparecchi per l'industria casearia, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali e dei legumi secchi, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, la fabbricazione di paste alimentari e simili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta e del cartone e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per lavori complementari alla fabbricazione della carta e del cartone, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per la cucitura e la rilegatura dei libri e simili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della carta e del cartone (per foggare, tagliare, rifinire, mettere gli occhielli, aggraffare, ecc.) non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine per la stampa, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	25
Macchine ed apparecchi, accessori, per la stampa; caratteri ed altro materiale, per la stampa:	
mettiefogli ed altri dispositivi per la sistemazione dei fogli	20
macchine per comporre e fondere caratteri, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
materiali ed apparecchi per la riproduzione con sistemi diversi da quello tipografico o litografico	20
Macchine per montare le placche e i nastri di carde	15
Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili, e loro parti:	
macchine ed apparecchi per la preparazione della cardatura:	
1) con vasche e simili organi:	
di acciaio inossidabile	110
di ghisa, ferro o acciaio comune	15
2) altre	15
carde	20
macchine per la preparazione alla filatura propriamente detta	20

123ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 APRILE 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine per filare e ritorcere, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	20
Macchine ed apparecchi per le operazioni complementari della filatura, per la preparazione alla tessitura, e loro parti:	
bobinatori	20
macchine ed apparecchi per orditura	15
imbozzimatrici	20
parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Telai per tessitura	20
Macchine e telai per maglieria	50
Macchine per intrecciare e simili, telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e reti	35
Macchine e apparecchi accessori di telai per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e reti	20
Accessori e parti staccate di telai e macchine per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie, reti e dei loro meccanismi complementari:	
navette, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	20
lame, barrette, licci e maglioni	30
aghi, platine, articoli simili per telai e macchine per maglieria, passamaneria e per meccanismi jacquard e simili:	
1) montati sul fondo metallico	40
2) altri:	
aghi articolati del peso per 1000 pezzi:	
I) fino a 500 grammi	600
II) più di 500, fino a 1000 grammi	400
III) più di 1000 grammi	200
aghi a becco	600
punzoni e passette ed altri articoli in filo tondo o piatto . . .	400
platine e simili, tranciate	200
Altri:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	40
fatti prevalentemente di ghisa	15
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione del feltro e loro parti:	
macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei cappelli:	
1) per la preparazione del pelo e della lana per formare i feltri per cappelli (campane)	20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
2) per la formazione e rifinitura dei cappelli	20
altri	20
Accessori e parti staccate:	
1) forme e matrici di metallo:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
fatti prevalentemente di ghisa	15
2) altri:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
fatti prevalentemente di ghisa	15
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove, per le lavorazioni complementari delle materie tessili e dei prodotti tessili, e loro parti:	
macchine ed apparecchi per lavare, purgare, sbazzimare, candeggiare, tingere e pulire:	
1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile	110
2) altri	20
macchine per la stampa dei prodotti tessili	25
macchine per asciugare	20
calandre ad uno o più cilindri per tessuti	20
tagliatine per tessuto e tagliacampioni	20
altri:	
1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile	110
2) non nominati	20
parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine da cucire di ogni specie, e loro parti: complete di sostegni o mobili	
	15
Teste di macchine	
	20
Sostegni, trasmissioni accessori e parti staccate:	
1) sostegni e trasmissioni di ghisa o di altri materiali ferrosi	15
2) tavole, cofani, mobili e parti di mobili, di sostegni e di trasmissioni, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
3) parti staccate di teste di macchine da cucire e apparecchi speciali applicabili sulle teste di macchine da cucire, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
4) aghi	200

123ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 APRILE 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine e apparecchi per concherie, per la lavorazione del cuoio, delle pelli e per la fabbricazione degli oggetti di cuoio e di pelle e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Apparecchi per misurare, le pelli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Torni	25
Fresatrici e fresatrici-pialle	25
Macchine per tagliare ingranaggi	25
Piallatrici, stozzatrici, limatrici	20
Alesatrici	20
Foratrici e maschiatrici	20
Rettificatrici, smerigliatrici, levigatrici, lucidatrici, affilatrici, lappatrici	25
Presse, magli, macchine per la lavorazione delle lamiere, dei profilati, dei tubi, nastri e fili	20
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli	20
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, del vetro e della ceramica	20
Macchine utensili per la lavorazione del legno, delle materie plastiche, della ebanite e di altre simili materie	20
Macchine utensili portatili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o acciaio	30
Accessori e parti staccate di macchine utensili non nominate nè compresi, altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Apparecchi per tagliare, saldare, metalizzare, riscaldare a mezzo della fiamma ossiacetilenica (o con gas simili), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi destinati all'imballaggio o al condizionamento di merci, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, etichettare, incapsulare i recipienti (bottiglie, scatole, sacchi, ecc.), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine ed apparecchi per pulire, lavare, risciacquare, spazzolare, asciugare, recipienti compreso il vasellame, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Apparecchi per pesare (escluse le bilance di precisione)	20
Macchine da scrivere e loro parti, anche con battuta elettrica:	
macchine complete	40
parti di macchine da scrivere compresi i caratteri, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
Macchine calcolatrici, macchine contabili, registratori di cassa ed altre simili macchine contabili, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	40
Macchine ed apparecchi per ufficio, non nominate nè comprese altrove e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Distributori automatici e apparecchi simili e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Montacarichi, ascensori e discensori, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Argani e verricelli e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
a mano	15
elettrici; altri; e le parti staccate	20
Gru	15
Portali	15
Benne caricatrici, griffe articolate, ganci per sollevamento e organi simili	15
Binde e martinetti	15
Taglie e paranchi	20
Trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi	20
Cabine per il trasporto di persone per ascensori e teleferiche fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Ponti scorrevoli, ponti girevoli per locomotive, trasbordatori di vagoni, informatrici, sfornatrici, estrattori di lingottiere, monorotaie e birottaie per trasporti interni	15
Comandi meccanici per paratie idrauliche	20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Altri apparecchi di sollevamento, non nominati nè compresi altrove . . .	20
Macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno:	
macchinario per trivellazioni e sondaggi	30
rulli compressori	20
spazzaneve	30
altre	30
Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per rompere, frantumare e polverizzare, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	20
Macchine e apparecchi per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative, compresi gli apparecchi ausiliari e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per il vaglio, la cernita, la classificazione, il lavaggio, la separazione della polvere, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Mescolatrici e impastatrici, non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine e apparecchi per formare, modellare, agglomerare, gettare, per fare amalgame (di combustibili solidi, di paste ceramiche, di gesso, di calcestruzzo) e per formare i modelli di fonderia in sabbia	20
Presse, non nominate nè comprese altrove	20
Filtri-presse, con o senza pompe, non nominati nè compresi altrove . . .	20
Macchine e apparecchi centrifughi, non nominati nè compresi altrove . .	25
Laminatoi e calandre e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine e apparecchi per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine e apparecchi per la preparazione del calcestruzzo, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine per decapare metalli, vetro, pietra e altre materie dure, con sabbia o graniglia	15
Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali	20
Macchine per l'industria vetraria non nominate nè comprese altrove . .	20

123ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 APRILE 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine per la fabbricazione di lampade elettriche e di valvole termoioniche	20
Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per la siderurgia, fonderia, acciaieria e metallurgia, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti staccate, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi altrove	20
Forme e conchiglie per metalli, vetro, gomma elastica e materie plastiche	15
Rubinetteria organi e apparecchi per la regolazione del flusso dei liquidi e dei gas, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Cuscinetti di ogni specie, a sfere, a rulli, a rullini e ad aghi, cilindrici, o conici e loro parti	110
Alberi, ruote dentate e barre scanalate, volani, pulegge e altri organi e pezzi meccanici, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
alberi di trasmissione	20
ruote dentate, barre scanalate, ingranaggi	20
volani e pulegge	15
innesti o accoppiamenti diversi dagli ingranaggi (a griffe, a frizione guarniti o non, elastici) esclusi quelli elettromagnetici	20
supporti e cuscinetti	15
cilindri per macchine (di ghisa, ferro, acciaio, di altri metalli comuni o di altre materie, anche incisi o ricoperti di materie tessili, carta, cuoio, gomma e simili)	15
riduttori e moltiplicatori di velocità, variatori e cambi di velocità per macchine	20
ingrassatori e oliatori automatici	15
altri organi di trasmissione o di comando, per macchine, non nominati nè compresi altrove; parti staccate di organi di trasmissione	15
Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominate nè comprese altrove, greggie o semplicemente sbavate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominate nè comprese altrove, di ghisa, di ferro, di acciaio	20
Generatori e motori elettrici, convertitori rotanti e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Trasformatori, autotrasformatori e bobine di reattanza, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	45
Convertitori statici; mutatori e raddrizzatori e loro parti:	
ad arco o a vapore metallici:	
1) con recipienti di ferro	35
2) con recipienti di vetro	25
altri	35
Parti staccate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Calamite, magnetizzate o no	15
Apparecchi per installazione di impianti elettrici (apparecchi di interruzione e di sezionamento, come interruttori, sezionatori, commutatori e simili), e loro parti:	
altri, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Apparecchi di regolazione, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	
Condensatori elettrici fissi, se con cassa di ferro o acciaio	
Tubi isolanti, di carta, cartapesta o cartone, anche imbevuti, di sostanze bituminose, per condutture elettriche, e relativi raccordi e scatole di collegamento o di derivazione:	
con rivestimento di ferro o di acciaio, anche ottonato, piombato, zincato, stagnato, laccato e simili	15
Piccoli utensili e apparecchi, elettromeccanici, per uso domestico, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio: per uso domestico:	
1) aspiratori di polvere, lucidatori per pavimenti o per scarpe	35
2) per lavare e sciugare la biancheria, macchine per lavare le stoviglie, il vasellame, con o senza dispositivo di riscaldamento	45
rasoi, tosatrici, e loro parti	40
ventilatori fino a 600 Watts	35
altri, di peso non superiore a Kg. 15	35
Apparecchi di accensione elettrica per motori ad esplosione; candele di accensione e di riscaldamento:	
magneti di qualsiasi sistema, compreso la dinamo-magnete	40
altri apparecchi di accensione (distributori di accensione, bobine di accensione, volani-magneti, eccetera)	40
parti staccate di apparecchi di accensione	40
candele di accensione e di riscaldamento e loro parti:	
1) candele complete	40

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
2) parti staccate:	
metalliche	40
ruttori e loro parti	40
Apparecchiature elettriche per auto, moto, velocipedi, aeromezzi, imbarcazioni ed altri veicoli, non nominate nè comprese altrove, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Apparecchi elettrotermici, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
fornelli, cucine, scaldavivande, forni per uso domestico, ferri da stiro, scalda acqua a serbatoio, stufe	20
macchine a pressione di vapore per il caffè e simili, per uso di bar	40
tostapane automatici	30
non nominati	20
parti staccate di apparecchi elettrotermici non nominati ed elementi di riscaldamento	20
Apparecchi radiologici, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
per uso medico, esclusi i tubi Röntgen	40
Apparecchi elettrici per la telegrafia e telefonia, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
per la commutazione telegrafica	100
per la telegrafia e telefonia su filo a grande distanza, comprese le apparecchiature ad alta frequenza	100
Apparecchi elettrici di segnalazione e di protezione, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Apparecchi elettrici per saldare, scaldare i metalli (compresi quelli a mano), esclusi quelli basati sul principio del trasformatore, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
rotativi (motore dinamo)	35
altri	15
Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Amplificatori di correnti elettriche (a bassa frequenza); microfoni e altoparlanti, per qualsiasi impiego, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Apparecchi emittenti di radiotelegrafia, di radiotelefonica e di televisione, compresi gli apparecchi rice-trasmettitori	40

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Apparecchi radioriceventi, anche per televisione, o con fonografo . . .	40
Apparecchi radioelettrici, non nominati nè compresi altrove . . .	40
Parti staccate e accessori non nominati nè compresi altrove, di apparec- chi radioelettrici di qualsiasi specie:	
custodie, anche in forma di mobili; fatte prevalentemente di ghi- sa, ferro o acciaio	20
Locomotive a vapore, comprese le locomotive tender	35
Locomotive elettriche:	
a presa di corrente	35
ad accumulatori	20
altre	35
Locomotive azionate diversamente che a vapore o ad elettricità . . .	35
Automotrici:	
elettriche:	
1) a presa di corrente	35
2) ad accumulatori	20
3) altri	35
altrimenti azionate	35
Tender per locomotive	20
Carrozze per viaggiatori:	
1) con cassa in acciaio inossidabile	60
2) altre	25
Carrozze e carri di servizio; bagagliai	25
Carri e vagoncini per il trasporto di merci	25
Parti staccate di veicoli da strade ferrate, non nominate nè comprese altrove:	
carrelli:	
1) motori, compreso il motore	30
2) portanti	20
boccole e loro parti:	
1) con cuscinetti a sfere o a rulli	40
2) altri	15
freni	20
non nominate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di ac- ciaio	20
Materiale fisso da strade ferrate, non nominato nè compreso altrove e apparecchi di segnalazione, non elettrici, per vie di comunicazione	15

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Trattori	35
Autoveicoli completi:	
azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
1) per il trasporto di merci e di persone con almeno 10 posti a sedere, comprese le vetture miste e le autoambulanze	35
2) altre	45
3) autoveicoli speciali, anche con dispositivi di sollevamento (au- topompe, scale, spazzatrici, innaffiatrici, spazzaneve, eccetera) .	35
azionati da motori d'altra specie	35
(Ai fini della restituzione non sono da comprendere nelle voci suindi- cate le vetturette da bambini azionate da motore di qualsiasi specie)	
Autocarri per operazioni di manutenzione, da qualsiasi motore azionati, anche con dispositivo di sollevamento	35
Carrelli elettrici	35
Telai con motore, per autoveicoli	35
Carrozzerie di autoveicoli fatte prevalentemente di ferro o di acciaio .	45
Parti staccate di carrozzeria per autoveicoli, non nominate nè comprese altrove:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	15
2) di acciaio legato	40
Parti staccate e accessori degli organi di trasmissione e di direzione di autoveicoli:	
greggi:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	15
2) di acciaio legato	30
lavorati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . .	35
Altre parti staccate ed accessori per autoveicoli, escluse quelle per motori:	
greggi:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	15
2) di acciaio legato	30
lavorati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . .	35
Motocicli, motocarrozzette e loro parti, esclusi i motori, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di ac- ciaio	45
Velocipedi:	
con motore ausiliario	45
altri	30

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Parti staccate ed accessori di velocipedi, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
cerchi, parafanghi e copricatena	25
raggi con relativi tira-raggi (nipples)	25
raggi senza tira-raggi (nipples)	25
tira-raggi (nipples)	25
non nominati	25
Poltrone e veicoli simili per invalidi con meccanismi di propulsione, loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
a motore	40
altri	30
Veicoli per strade comuni, non automobili, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	15
Parti staccate di vetture non automobili, non nominate né comprese altrove, incluse le ruote, anche munite di pneumatici, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	15
Carrozzelle per bambini e loro parti staccate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Rimorchi per veicoli, autoveicoli, motocicli o velocipedi	20
Aeroplani ed altri apparecchi più pesanti dell'aria:	
funzionanti con motore a pistone:	
1) con motore	60
2) senza motore	50
funzionanti a turbo reattore od a turbo elica:	
1) con motore	300
2) senza motore	80
Apparecchi ausiliari per aviazione ed aerostatica non nominati nè compresi altrove (catapulte ed altri meccanismi di lancio ecc.) . . .	20
Parti staccate di aeroplani, esclusi i motori:	
ali, scafi, fusoliere ed impennaggi completi, ruote e treni di atterraggio, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	50
eliche fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	50
altre:	
a) fatte prevalentemente di acciaio inossidabile	800
b) fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	50
Navi non nominate né comprese altrove:	
per la Marina Militare	35

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Strumenti per la navigazione marittima e fluviale (limitatamente alle bussole giroscopiche, escluso il girapilota)	35
Apparecchi da proiezioni cinematografiche con o senza obiettivi per ci- nematografia sonora o muta, e loro parti escluse quelle ottiche .	40
Apparecchi di fotogrammetria	25
Bilance di precisione: pesi per bilance di precisione, fatte prevalentemen- te di ferro o acciaio	40
Misure di capacità, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	20
Apparecchi e strumenti per medicina e chirurgia umana e veterinaria, non nominati né compresi altrove e loro parti:	
1) di acciaio legato	40
2) di acciaio inossidabile	100
Aghi per chirurgia e medicina, e loro parti	100
Apparecchi di ortopedia fatti prevalentemente di ferro o acciaio . . .	50
Strumenti di precisione per misure, per verifica e controllo, ad uso dei meccanici, non nominati né compresi altrove e loro parti:	
1) di acciaio legato	40
2) di acciaio inossidabile	100
Contatori per qualsiasi gas, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	40
Contatori per elettricità e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Contagiri ed altri contatori (totalizzatori del cammino percorso, curvi- metri, controllori di marcia, tassametri, contatori di produzione, con- tacolpi, pedometri, e simili), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	40
Indicatori di velocità (tachimetri) per qualsiasi uso, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Distributori misuratori di liquidi, e loro parti, limitatamente, per le parti a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	40
Altri apparecchi, non elettrici, di misura, di controllo, di regolazione e di analisi, per gas, per liquidi e per temperatura, e loro parti, limi- tatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, limitata- mente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, esclusi quelli a pellicola impressionata con processo fotoelettrico, combinati o non con apparecchi di telegrafia senza fili	40
Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluse le pellicole ottenute con processo fotoelettrico: giradischi a motore meccanico o elettrico con o senza lettore del suono	40
Armi bianche e loro parti staccate, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio .	20
Armi da guerra, materiali di artiglieria, e loro parti staccate, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
carri armati e autoblindate	50
altri	100
Armi da fuoco, da caccia, da tiro, da difesa o altre, e loro parti, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio	100
Pistole e rivoltelle del calibro 9 o superiore, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	100
Armi non impieganti carica esplosiva, non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Proiettili e munizioni per armi da guerra, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Vetture e veicoli per trastullo dei fanciulli, velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
(sono da comprendere in questa voce le vetturette da bambini azionate da motore di qualsiasi specie)	
Armi di ogni specie, aeroplani e alianti atti al volo, aventi carattere di giocattoli, e loro accessori, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Apparecchi da proiezione, aventi carattere di giocattoli (cinematografi, lanterne magiche e simili), fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Strumenti musicali, aventi carattere di giocattoli fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Giocattoli non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Oggetti ed attrezzi da ginnastica e da sport, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Attrezzi ed accessori per la caccia e per la pesca con la lenza, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Giostre, altalene, montagne russe, ed altri simili attrazioni da fiera, presentate complete; loro parti e pezzi staccati, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Bottoni a pressione di ferro o di acciaio	40

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P A S Q U A T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S Q U A T O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho scelto di parlare in sede di dichiarazione di voto perchè sono dell'avviso che l'esame pacato e profondo di tutti gli elementi componenti del costo di produzione, e quindi degli elementi che influiscono sulla competitività delle nostre esportazioni, vada fatto in altra sede più appropriata, e mi limiterò, in questa sede, soltanto ad esaminare il provvedimento che il Governo ha presentato.

Questo disegno di legge, che dispone la restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati (metalmeccanici), viene sottoposto all'Assemblea in un momento in cui l'attenzione di tutto il Paese, (come è stato autorevolmente osservato dal relatore, da altri eminenti oratori e dal rappresentante del Governo) è richiamata dalla gravità della situazione del nostro commercio con l'estero originata da una flessione che si è manifestata in quasi tutti i settori dell'economia nazionale.

Purtroppo, mentre la percentuale d'aumento delle nostre esportazioni non risulta più, come negli anni scorsi, tra le più elevate, l'incremento percentuale delle importazioni in Italia è di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro Paese industriale. Tale situazione appare ancora più grave qualora si consideri l'evoluzione del fattore prezzi, che già il relatore vi ha ampiamente accennato. Nel 1962, sia all'importazione sia all'esportazione, l'indice dei prezzi aveva conservato una certa stabilità; lievi erano le variazioni rispetto al 1961. Ma nel 1963, contro una relativa stabilità nell'indice dei prezzi delle merci importate, vi è stato viceversa un notevole forte aumento dell'indice dei prezzi delle merci esportate, con conseguente contrazione delle esportazioni e con aumento di difficoltà per il collocamento dei prodotti italiani all'estero.

Per questa complessa situazione, indubbiamente il disegno di legge, sottoposto all'approvazione del Senato, acquista una particolare importanza perchè vuole costituire un elemento inteso a compensare almeno parzialmente quella competitività che la nostra esportazione ha perduto. Non mi nascondo che i problemi, accennati anche dal relatore e da altri colleghi, dell'armonizzazione fiscale, e soprattutto parafiscale e sociale, debbano essere affrontati rapidamente, senza di che non vi sarà possibilità, con questi pochi provvedimenti parziali ed insufficienti, di dare quell'impulso alle esportazioni che è nelle

necessità del nostro Paese e che è certamente negli intendimenti del Governo e di tutto il Parlamento. Tuttavia l'espansione delle esportazioni metalmeccaniche non va ritardata perchè queste sono sempre state, uno degli elementi più fattivi della ripresa economica del nostro Paese, in quanto le esportazioni metalmeccaniche rappresentano il 35 per cento del totale delle nostre esportazioni e attraversano oggi una fase di recessione, che è indispensabile correggere prontamente.

È stato accennato dal relatore, dal senatore Rubinacci, dal Sottosegretario alle obiezioni che la Comunità economica europea ha sollevate su questo sistema di rimborsi, avendo ravvisato in qualche aspetto di esso una incompatibilità con i doveri del Trattato di Roma. Io aderisco alle riserve a questo riguardo espresse dagli onorevoli colleghi, dal relatore e dal Governo, perchè evidentemente vi sono molte considerazioni di carattere formale e giuridico che sostengono la validità di questo nostro procedimento, ed altre ve ne sono di carattere sostanziale.

Valga per tutte, a mio avviso, la considerazione che il Governo italiano ha chiaramente ed a più riprese manifestato l'intendimento di voler procedere alla graduale riduzione delle aliquote di rimborso, intendimento che si traduce nell'articolo 2, con le sue disposizioni, che sono già state approvate dal Senato. Conseguentemente ne deriva che a partire dal 1° gennaio 1965 i rimborsi saranno contenuti in limiti talmente ristretti da far prevedere e temere (tenuto conto dell'entità dell'imposizione indiretta applicata in Italia) che l'entità dei rimborsi sarà di gran lunga inferiore alla reale incidenza fiscale sui prodotti esportati. Certo non si può attardarsi e riposare sul convincimento di aver fatto tutto per sanare la sfavorevole congiuntura del nostro commercio con l'estero anche a voler osservare i provvedimenti in discussione, nel quadro generale delle molteplici misure adottate nell'ultima riunione di Palazzo Chigi. La causa prima, a mio modesto avviso, dell'attuale malessere congiunturale non risiede semplicemente in una carenza di norme in favore dell'esportazione, ma ri-

siede piuttosto in tutti gli effetti più generali e negativi della politica, preannunciata dal centro-sinistra, come si riconosce ormai da uomini che sono protagonisti responsabili della nostra direzione politica. Tuttavia i liberali, a nome dei quali ho l'onore di parlare, considerano questo provvedimento presentato dal Governo come un primo passo necessario, utile, improrogabile e positivo per dare vigore e slancio alla esportazione italiana nel fondamentale settore dei prodotti metalmeccanici.

Per questi motivi e per le ragioni che già anche recentemente ho ricordato in quest'Aula, e cioè che al di sotto di questo provvedimento per l'esportazione, come ben ha ricordato lo stesso relatore Roselli, sta il lavoro dei nostri lavoratori, cioè il fattore umano e sociale, sta l'economia italiana, e che tutto il sistema economico italiano ha bisogno di essere rinvigorito, per queste ragioni, noi liberali daremo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal centro-destra*).

R O D A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . A nome del Gruppo socialista di unità proletaria, esprimiamo parere negativo a questo provvedimento di legge; e non già perchè non ci si renda conto della gravità eccezionale dell'andamento della bilancia commerciale e conseguentemente della bilancia dei pagamenti del nostro Paese. Anzi, ad integrazione della brillante relazione del collega Roselli, basterebbe aggiungere un dato fresco, di qualche giorno fa: il saldo commerciale. Qui si è parlato, per giustificare la necessità di questo provvedimento, largamente e giustamente, anche dell'andamento del nostro commercio internazionale. Basterebbe — ripeto per renderci conto della pesantezza della situazione — citare il dato di gennaio 1964 che esprime un disavanzo, nella parte commerciale, di 175 miliardi che in confronto al gennaio 1963 rappresenta una plusvalenza del 60 per cento circa.

Ma il nostro è un no di stimolo, che vuol finalmente porre il Governo sulla strada

giusta ed evitargli quindi di elargire dei pannicelli caldi che non risolvono per niente il problema. E del resto la giustificazione del nostro no si evince dalla lettura della stessa relazione governativa nonché da quella del relatore. Basterebbe, signori del Governo, dirvi, per dimostrare come voi siate così poco sensibili, di fatto, al nostro commercio con l'estero, che questo provvedimento, il quale trae la sua origine dall'analoga legge del marzo 1955 (e quindi è anteriore alla stessa istituzione del Mercato comune) ha già subito diverse proroghe. Si tratta quindi un provvedimento che, come una cambiale, ogni tre anni viene regolarmente a scadenza. Istituito, dicevo, con la legge 10 marzo 1955, fu prorogato per la prima volta nel marzo 1958 ed è scaduto il 31 dicembre 1963. Quando si sa che questi impegni di carattere internazionale hanno una scadenza, perchè non porre il Parlamento nelle condizioni di discutere per tempo l'eventuale proroga? Ciò anche per mettere gli esportatori in condizione di valutare i rischi che corrono. Gli esportatori dei prodotti metalmeccanici, ad esempio, sono oggi nella condizione di operare con una legge scaduta col finire del 1963. Teoricamente oggi l'esportazione di questi prodotti non sa se potrà beneficiare di questi ristorni ed in quale misura. In queste condizioni, che dimostrano ancora una volta la negligenza del Governo nell'adottare tempestivamente anche provvedimenti di tipo transitorio, gli esportatori si troveranno in uno stato d'animo particolarmente delicato, poichè operano nell'assoluta carenza di una legge che riconosca ad essi i giusti ristorni.

Sfrondando la parte polemica e venendo al merito, dalla stessa lettura delle relazioni del Governo e della Commissione si rileva che la questione di fondo è quella di porre in condizione di competitività i nostri prodotti industriali all'esportazione. La mancanza di competitività è costituita dalla presenza di un sistema parafiscale di oneri assicurativi e sociali che è di dimensione largamente maggiore a quello degli altri Paesi del Mercato comune. Sono anni che noi indichiamo al Governo la via giusta: adeguare i

nostri oneri sociali a quelli degli altri Paesi della comunità.

Tutti sanno che tali oneri, escludendo la Francia, in Germania e nel Benelux sono di gran lunga inferiori che nel nostro Paese. In alcuni casi da noi raggiungono il 70 per cento dei salari e degli stipendi e nella fattispecie ammontano al 50 per cento. È chiaro che tali oneri debbono essere riveduti ed unificati. È una questione di fondo che va esaminata con decisione, se vogliamo seriamente rendere maggiormente competitivi i nostri prodotti industriali all'esportazione.

Inoltre, perchè non porre il Parlamento in condizioni di giudicare questi bilanci, che investono entrate e spese per centinaia e centinaia di miliardi all'anno? Perchè il Parlamento è completamente all'oscuro di quelle che sono le entrate e le spese degli enti assicurativi nel nostro Paese, e di essi bilanci mai si discute pubblicamente? Noi sappiamo quale differenza esiste fra il costo ed il rendimento di questi oneri sociali, almeno nei tre maggiori istituti previdenziali, l'INPS, l'INAIL e l'INAM. Si tratta di costi sociali assai onerosi, cui non fa riscontro un'adeguata contropartita assistenziale e assicurativa. Negli altri Paesi del MEC le cose stano assai diversamente a favore dei lavoratori. È questa una questione di fondo: perchè i bilanci dei tre grandi organismi sociali del nostro Paese non vengono portati alla luce del sole, in Parlamento, non vengono discussi dal Parlamento, non sono soggetti ad un'analisi critica? Signori del Governo, anche da un punto di vista sociale non vi dice niente il fatto che la competitività dei prodotti della Germania occidentale e della Francia dipende anche, se non esclusivamente, dal fatto che là i lavoratori sono chiamati attraverso i Consigli di gestione a dare quanto meno dei consigli ai loro imprenditori? Questo avviene anche in un Paese che è al di fuori della Comunità economica europea, ma che è tuttavia un Paese europeo, il Regno Unito, dove esiste, se non vado errato, il *Labour Council*, che è una specie di consiglio di gestione. Questo avviene nella stessa Francia gollista dove i lavoratori sono chiamati quanto meno a discutere dei problemi aziendali, e

tra i problemi aziendali ci sono anche i problemi dell'esportazione dei prodotti, attraverso i *Comités d'entreprise*. E perchè la politica, a ben vedere, del nostro Governo ha sempre osteggiato, e permanentemente osteggiato, l'ingresso dei lavoratori non dico nella direzione delle loro imprese, perchè questo non lo pretendiamo, ma quanto meno l'ingresso dei lavoratori nell'anticamera dei suggerimenti tecnici e dei consigli all'imprenditore, nello stabilire anche una certa politica di produzione nel settore? Guardate quali vantaggi sono derivati alla stessa Francia!

P R E S I D E N T E . Senatore Roda...

R O D A . Signor Presidente, le chiedo scusa, lei ha mille ragioni...

P R E S I D E N T E . La prego di concludere.

R O D A . Concludo, però le ricordo, signor Presidente, che in altre circostanze dichiarazioni di voto sono andate avanti delle buone mezz'ore.

P R E S I D E N T E . Abbiamo altri due argomenti da riscutare.

R O D A . Comunque, per accedere alla richiesta del Presidente, concludo dicendo che la nostra motivazione contraria ha soprattutto lo scopo di porvi sulla strada giusta, di risolvere i grossi problemi dell'esportazione non attraverso questi pannicelli caldi, che sono anche e soprattutto discutibili e contestabili nei consessi del MEC, ma attraverso profonde e radicali soluzioni che vi abbiamo indicato e che qui ho brevemente accennato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo rimane così formulato nel testo proposto dalla Commissione:

« Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dal-

l'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti » (491), d'iniziativa del deputato De Marzi Fernando e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti », d'iniziativa del deputato De Marzi Fernando e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Caponi. Ne ha facoltà.

C A P O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, c'è stato, innanzitutto, un motivo pregiudiziale che sottolineo all'attenzione della Presidenza del Senato, che ha spinto il Gruppo comunista a chiedere il rinvio in Aula del disegno di legge in discussione. Nell'articolo unico del disegno di legge si stabiliscono le date del 10 aprile e del 10 agosto per mettere in riscossione esattoriale, con le rispettive rate di normale pagamento, l'aumento dei contributi non pagati dai coltivatori diretti con la data dello scorso dicembre. Ma oggi è il 30 aprile. È possibile, in linea giuridica e pratica stabilire, in una legge che dobbiamo ancora approvare, il pagamento di contributi arretrati ad una data trascorsa, il 10 aprile, e per una rata le cui operazioni di riscossione esattoriale si presuppongono esaurite? Spetta a lei, onorevole Presidente, di sciogliere il dubbio che ci è sorto e di pronunciarsi sul quesito che ci sembra abbia un fondamento giuridico e di pratica attuazione della legge. Spetta al Senato di comprendere la fondatezza della pregiudiziale che ci ha indotto a chiedere la rimessione

in Assemblea del disegno di legge, e della proposta di modifica delle date di rateizzazione che in Commissione non fu presa nella dovuta considerazione e che il Gruppo comunista ripresenta sotto forma di emendamento.

Ma il rinvio in Aula è stato chiesto anche per il convincimento che il disegno di legge non soddisfa l'aspettativa creata tra i coltivatori diretti dalla decisione che adottammo all'unanimità in quest'Aula di impegnare l'allora Ministro del lavoro a sospendere il pagamento degli aumenti dei contributi per il 1962-63, messi in riscossione esattoriale con la rata del 10 dicembre scorso. La discussione degli aspetti generali del problema contributivo, mutualistico e previdenziale, che si connettono al disegno di legge in esame, non poteva restare, a nostro parere, chiusa nella decima Commissione. Era giusto investire ancora una volta la responsabilità di tutto il Senato, e richiamare la attenzione dell'opinione pubblica e delle categorie interessate.

La sospensione del pagamento dell'aumento dei contributi non partì solo dalla constatazione delle precarie condizioni economiche in cui si erano venuti a trovare milioni di coltivatori diretti a causa del cattivo andamento stagionale e degli scarsi raccolti. Il nostro Gruppo pose l'accento sull'eccessivo onere contributivo a carico delle categorie contadine e sulle prospettive di un ulteriore inasprimento, per la facoltà offerta al Ministro del lavoro dalla legge 9 gennaio 1963 di aumentare annualmente i contributi previdenziali fino al 30 per cento. Noi comunisti, e con noi milioni di coltivatori diretti, interpretammo la decisione di sospendere il pagamento degli aumenti come la volontà di mettere il Governo e il Parlamento nella condizione di svolgere un approfondito riesame di tutta la materia contributiva, anche in base alle raccomandazioni espresse dalla Conferenza nazionale del mondo rurale dell'agricoltura italiana. Ma, a sei mesi di distanza, ci troviamo, invece, in questa stessa Aula, a discutere un disegno di legge che ristabilisce quell'obbligo per i coltivatori diretti di pagare i contributi che noi avevamo inteso sospen-

dere. Per il riordinamento generale del carico contributivo del sistema mutualistico e previdenziale, come ha detto il Ministro del lavoro Bosco nella discussione già avvenuta sul disegno di legge alla Camera dei deputati, i coltivatori diretti dovrebbero pazientare, attendere i tempi migliori, quando le disponibilità di bilancio permetteranno un intervento dello Stato. Ma ci rendiamo conto dei rischi che comporta tale rinvio? Nelle campagne la situazione è allarmante; nelle masse contadine serpeggia uno stato di profondo avvilito e di esasperato malessere. È vero che, nella discussione avvenuta nella 10ª Commissione, il senatore Angelini, interrompendomi, disse che non dobbiamo preoccuparci dell'esodo dalle campagne perchè è bene che altri due milioni di contadini abbandonino la terra. Ma un simile discorso sarebbe opportuno farlo nelle assemblee dei coltivatori diretti o di fronte agli operai che tornano a ingrossare le file dei disoccupati; sarebbe anche bene farlo davanti alle massaie quando vedono scarseggiare al mercato certi prodotti agricoli e crescere di prezzo.

Indubbiamente, la crisi della nostra agricoltura può risolversi solo con una profonda riforma, accompagnata da massicci impegni finanziari, per creare moderne e redditizie aziende contadine liberamente associate, per realizzare nuovi indirizzi culturali, nuovi indirizzi per l'allevamento selezionato del bestiame e per una larga diffusione della meccanizzazione.

Ma a questi risultati non ci si arriva spopolando le campagne ed esasperando lo stato d'animo dei contadini. Le nuove tecniche nell'agricoltura possono essere introdotte attraverso le nuove generazioni che hanno una visione nuova della vita e dell'avvenire; ma i giovani scappano!

Noi sappiamo che i provvedimenti che urgono all'agricoltura sono di altra natura, ma non trascuriamo, onorevoli colleghi, l'importanza che ha per risollevare il morale dei contadini e per incoraggiarli a continuare la battaglia per una moderna agricoltura, anche il miglioramento delle prestazioni mutualistiche previdenziali. Lo sgravio contributivo del 50 per cento proposto dalla Con-

ferenza del mondo rurale e dell'agricoltura italiana non si concilia indubbiamente col miglioramento delle prestazioni mutualistiche previdenziali, rivendicate dalle categorie contadine, ma è necessario conciliare i due termini opposti. Le difficoltà congiunturali non debbono servire a coprire la volontà di non chiamare i ceti benestanti a pagare per i coltivatori diretti.

I 280 miliardi di disavanzo del fondo dei contadini, i venti miliardi di disavanzo delle mutue dei coltivatori diretti non possono pesare sui lavoratori. Nel 1961, quando ancora i coltivatori diretti pagavano complessivamente 31 miliardi, la Conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura si pronunciò all'unanimità per uno sgravio del 50 per cento dell'onere contributivo. Da allora, l'onere è stato fortemente accresciuto; i provvedimenti presi dal Governo e dal Parlamento si sono mossi in direzione opposta, ed in questa direzione opposta si muove anche il disegno di legge che stiamo discutendo.

Il contributo per l'assistenza di malattia è passato, a carico dei coltivatori diretti italiani, dagli 8 miliardi e 500 milioni del 1955 ai 17 miliardi nel 1961. Inoltre è previsto un aumento di 15 miliardi per l'aumento delle aliquote deciso dai dirigenti bonomiani della Federmutue con applicazione retroattiva dal 1961, e un aumento di circa 12 miliardi per effetto dell'aumento delle giornate tassabili previsto con decorrenza dal 1962. Quindi, complessivamente, ad agosto, per la sola assistenza di malattia, i coltivatori diretti dovrebbero pagare, compresi gli arretrati, circa 44 miliardi di lire.

Il contributo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia a carico dei coltivatori diretti, nel 1961, era di 11 miliardi. Tale contributo venne elevato per legge a 21 miliardi a decorrere dal 1962, ed è prevedibile un ulteriore aumento del 30 per cento per l'anno in corso e per gli anni futuri.

Così ad agosto i coltivatori diretti, anche per i contributi previdenziali, dovrebbero pagare all'incirca 28 miliardi. Avremo così, nel prossimo agosto, che i coltivatori diretti dovrebbero pagare, per malattia e pensioni, circa 72 miliardi.

C'è, altresì, da considerare che il Ministro del lavoro si appresta ad aumentare anche i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni agricoli, con decorrenza retroattiva dal 1960.

Infine, i coltivatori diretti, il cui reddito è generalmente un reddito di puro lavoro, sono gravati di 30 miliardi di imposte e sovrimeposte fondiari applicate in modo iniquo su redditi in realtà inesistenti. Tutti questi balzelli eccessivi e ingiusti accelerano il processo di disgregazione dell'economia contadina in atto in vaste zone del Paese, e che si ripercuote su tutto l'andamento economico congiunturale.

Ci sembra pertanto opportuno, in base alle rapide considerazioni di carattere generale esposte, proporre all'onorevole ministro Bosco di convocare con urgenza tutte le associazioni sindacali interessate per discutere insieme la linea da adottare, e l'approntamento dei provvedimenti necessari a un riordino di tutto il sistema contributivo mutualistico e previdenziale delle categorie contadine. Intanto proponiamo, per quanto si riferisce al disegno di legge in discussione, di spostare la data di pagamento della prima rata degli arretrati. Lasciare la data del 10 aprile significa disporre che siano riaperte le operazioni di riscossione esattoriale già esaurite; d'altra parte, nell'autunno scorso, quando decidemmo la sospensione degli aumenti, ognuno di noi era convinto che i raccolti fossero andati male. Da allora, nuovi raccolti non ci sono stati; le condizioni economiche dei coltivatori diretti non sono migliorate: i mesi invernali le avranno, anzi, sotto certi aspetti, aggravate.

Allora, onorevoli colleghi, è opportuno dare respiro per il pagamento della prima rata di arretrati almeno fino al 10 agosto, quando i coltivatori diretti potranno contare sul raccolto dei cereali. La seconda rata si potrebbe portare al 10 ottobre, quando i coltivatori diretti avranno realizzato altri raccolti autunnali.

A questo punto sorge il grosso problema del rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento. La cosa può destare una certa preoccupazione, perchè ci troviamo di fron-

te a circa 85.000 pratiche di pensione che restano inevase, per il mancato accredito dei contributi. Ma dal momento che la data del 10 aprile è ormai superata, a noi sembra indispensabile uno spostamento del termine, e quindi anche un rinvio all'altro ramo del Parlamento. Se è necessario questo rinvio, è, d'altronde, proprio convinto l'onorevole Ministro del lavoro che esistano tassative disposizioni di legge che impediscano di disporre la liquidazione delle pratiche di pensione in attesa degli accrediti contributivi? L'impedimento nasce proprio dai controlli della Corte dei conti? Una disposizione amministrativa, a nostro modo di vedere, potrebbe essere data subito, per far sì che non vi sia alcun ritardo nella liquidazione delle pensioni, anche se il disegno di legge dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento. Tanto più che le pratiche di pensione non sono arrivate allo sportello per il pagamento, ma sono ferme in fase istruttoria, di accertamento dei contributi unificati. E allora, nell'attesa del perfezionamento del disegno di legge, l'onorevole Ministro disponga in via amministrativa che siano istruite le pratiche e si proceda al regolare accredito dei contributi unificati. Si può agire come se la copertura finanziaria esistesse già. E non voglio qui aggiungere l'argomento portato già alla Camera dei deputati, e che mi sembra di dover ricordare, e cioè che nel 1958-59, quando ci trovammo di fronte alla prima applicazione della legge, furono liquidate 610.000 pensioni senza il previsto accredito dei contributi. E aggiungo che esisteva allora la stessa norma di legge che prescrive la necessità dell'accredito di contributi per la liquidazione della pensione.

Ma io vorrei porre anche una domanda precisa. Per i coltivatori diretti si dice che le pratiche di pensione restano ferme perchè non vi sarebbe stato il versamento dei contributi e quindi l'accredito. Ma, onorevole Ministro, la maggior parte delle pratiche ferme in provincia di Perugia e nelle zone mezzadrili è costituita da pratiche di pensione di mezzadri. I concendenti erano in obbligo di versare ed hanno versato regolarmente i contributi; perchè non sono stati fatti gli

accrediti e perchè non si è proceduto alla liquidazione di queste pratiche di pensione?

Se ci fossero stati dei concendenti inadempienti, la previdenza sociale avrebbe avuto ugualmente, per legge, l'obbligo di liquidare le pensioni e di procedere al recupero dei contributi.

Con questa osservazione particolare ho concluso, e mi auguro che i colleghi vogliano riconsiderare attentamente la proposta relativa alla modifica delle date di rateizzazione dei contributi arretrati a carico dei coltivatori diretti e all'impegno di un riordinamento generale del sistema contributivo, mutualistico e previdenziale a favore dei lavoratori della terra. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Zane. Ne ha facoltà.

Z A N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il disegno di legge n. 491, d'iniziativa dei deputati De Marzi ed altri, concernente la rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, già affidato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante alla 10ª Commissione, viene in Aula per la discussione a seguito dell'iniziativa dei senatori comunisti che, a termini regolamentari, nella seduta del 16 aprile ultimo scorso, hanno chiesto la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

Il senatore Bitossi, nell'appoggiare la richiesta avanzata su iniziativa dell'onorevole Caponi, dai senatori del suo Gruppo dichiarava in Commissione che la rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 491 non doveva significare opposizione al disegno di legge, bensì volontà di portarne la discussione in un ambito di maggiore risonanza, affinché gli interessati potessero conoscere le posizioni delle varie parti politiche in ordine ai problemi dei coltivatori diretti.

Il senatore Caponi tenta invece di rimettere in discussione tutta la materia relativa al trattamento previdenziale ed assistenziale riservato ai coltivatori diretti che versano oggi — e non da oggi, diciamo noi — in stato di grave disagio economico. A sostegno

della sua tesi il senatore Caponi vorrebbe ora riportare, con dovizia di particolari, qui in quest'Aula argomenti già toccati in Commissione ed ampiamente illustrati, se non erro, dal senatore Cipolla nella seduta del 29 ottobre 1963 in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro. Il senatore Caponi, se ho ben capito, vorrebbe ora che si sospendesse e si rinviasse ulteriormente la riscossione dei contributi previdenziali previsti dalla legge 9 gennaio 1963, in attesa anche, mi è parso di capire, che si possa ridiscutere tutta la materia sollecitando nel tempo stesso il Ministro a convocare gli interessati e le stesse organizzazioni sindacali.

Giova ricordare che la discussione della legge 9 gennaio 1963 fu molto laboriosa: il Senato tenne ben sei sedute nelle quali tutti gli argomenti furono sviscerati ampiamente da oratori dell'opposizione e da colleghi della maggioranza, e la discussione si concluse con l'approvazione della citata legge n. 9 che deve essere ora sostanzialmente osservata. Non penso che a distanza di un anno si possa rimettere in discussione tutta la materia. Ad ogni modo il senatore Caponi tenderebbe per ora a modificare solo il disegno di legge n. 491 relativo alla rateizzazione dei contributi.

C A P O N I . Ho fatto una proposta precisa al Ministro.

Z A N E . Stavo per dirlo: la sua è una proposta molto chiara e precisa che, modificando il disegno di legge in esame, dovrebbe, se viene approvata la sua tesi, riportarlo all'altro ramo del Parlamento, non so con quali vantaggi per quei coltivatori diretti che attendono da tempo la pensione.

Pare opportuno rifarci, a questo punto, per una chiara notizia dei precedenti, all'ordine del giorno approvato il 29 ottobre 1963 dal Senato all'unanimità, ordine del giorno concordato da tutti i Gruppi dopo una sospensione della seduta. Con tale ordine del giorno il Governo veniva invitato dal Senato a sospendere la riscossione della rata di conguaglio 1961-62 che scadeva in dicembre e a esaminare i ricorsi avverso gli accertamenti

relativa alla data di conguaglio 1961-62 presentati entro la data del 31 dicembre 1963 e a sospendere correlativamente fino alla stessa data gli atti esecutivi.

Dall'approvazione del succitato ordine del giorno ad oggi sono passati sei mesi; dobbiamo dare atto che il Governo ha raccolto l'invito del Parlamento, ed ha mantenuto l'impegno assunto dal ministro Delle Fave nella seduta del 29 ottobre 1963; ha sospeso la riscossione della rata di conguaglio relativa all'anno 1961-62 che veniva a maturazione in dicembre. Il Ministro aveva assicurato inoltre che si sarebbe cercato di riesaminare i ricorsi pervenuti al Ministero, vuoi che già fossero stati presentati, vuoi che fossero presentati entro il 31 dicembre del 1963. Il che voleva dire in pratica togliere da una situazione penosa coloro che non avevano avuto la possibilità di presentare i ricorsi e per i quali per le assicurazioni del Ministro, si verificava una riapertura dei termini sino al 31 dicembre 1963.

Ora se è vero che il Senato deve convenire che gli impegni assunti dal Governo sono stati rispettati, è anche vero che non si può pretendere che il Governo sia dispensato addirittura dall'applicare la legge 9 gennaio 1963, n. 9, legge che — ripeto — ha avuto qui in Parlamento un'ampia ed esauriente discussione. La nostra parte che è stata sempre sensibile ai problemi dei coltivatori diretti e consapevole delle difficoltà in cui si dibatteva la categoria in questi ultimi tempi, ha preso l'iniziativa, con il disegno di legge De Marzi, di una ulteriore dilazione nel pagamento dei contributi per la assicurazione di invalidità e vecchiaia, accordando una rateizzazione che va fino al 1º agosto 1964.

Il relatore Bermani, nella sua chiara e concisa relazione al presente disegno di legge, richiama opportunamente il Senato sui limiti ben ristretti del presente disegno di legge, che, aggiungo, il Senato vorrà approvare seduta stante, senza apportarvi alcuna modifica. Sarà possibile in tal modo poter sbloccare le numerose pratiche di pensione che da tempo attendono di essere perfezionate per la parte relativa all'accredito dei contributi. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che i senatori Samaritani, Caponi, Trebbi, Bera, Brambilla e Gomez D'Ayala, hanno presentato il seguente ordine del giorno, che deve intendersi già svolto dal senatore Caponi nel corso del suo intervento in sede di discussione generale:

« Il Senato,

considerato il gravoso onere contributivo a carico dei coltivatori diretti in dipendenza dell'attuale sistema mutualistico e previdenziale;

considerato che i prossimi aumenti dei contributi incideranno notevolmente, decurtandoli, sui redditi dei contadini, e specie su quelli economicamente più deboli;

considerato che già la Conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura propose la riduzione del 50 per cento dei contributi pagati dai coltivatori diretti nel 1961 per le prestazioni previdenziali che li concernono;

ritenuto che occorre dare pratica attuazione a questa proposta,

impegna il Governo, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, a predisporre i relativi urgenti provvedimenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R M A N I, *relatore*. Ho ascoltato con attenzione sia l'intervento del senatore Caponi, sia quello del senatore Zane. Rispondo al senatore Caponi che io credo di essere uno di quelli cui stanno particolarmente a cuore i problemi dei coltivatori diretti, se non altro perchè nella mia provincia di Novara sono stato per tanti anni legale della Camera del lavoro e dell'Associazione coltivatori diretti, ad essa facente capo, ed ho quindi combattuto molte battaglie per i coltivatori diretti. Per questo motivo tutto quanto egli ha detto, soprattutto per quel che concerne il problema generale, mi lascia tutt'altro che insensibile. Ma, come ha già rilevato l'onorevole Zane, qui ci muoviamo su un terreno molto limitato.

Penso che, nell'accingerci a votare il disegno di legge, sia opportuno un riferimento ai

suoi precedenti « storici ». Non posso dimenticare che nell'ottobre scorso sono stato firmatario assieme ai colleghi Cipolla, Bernardi, Tortora, Di Prisco, Milillo ed altri, di un ordine del giorno in sede di discussione del bilancio del Lavoro e della previdenza sociale. In detto ordine del giorno chiedevamo, considerato l'enorme aumento degli oneri contributivi a carico dei coltivatori diretti, che il Governo si impegnasse a sospendere la riscossione dei maggiori contributi previdenziali a seguito dell'approvazione della legge 9 gennaio 1963. Durante la stessa discussione l'allora ministro Delle Fave ricordava a noi tutti come l'articolo 9 della citata legge ponesse un esplicito divieto alla sospensione dell'erogazione dei contributi. Si dichiarava comunque personalmente favorevole ad una interpretazione della legge (che egli stesso definiva però « stiracchiata ») secondo la quale il divieto riguardava soltanto il regime ordinario di riscossione e non quindi il regime di conguaglio, cioè straordinario. Aggiungeva, anche, che a quella data la riscossione era già avvenuta per il 75 per cento, di modo che la sospensione avrebbe finito per premiare in definitiva i ritardatari nei pagamenti. Gli rispose, insistendo per la sospensione dei contributi, il senatore Cipolla, facendo presente che a suo parere doveva considerarsi molto più elevata del 25 per cento la quota residua di coloro che dovevano ancora pagare, ma che comunque proprio perchè si trattava di contribuenti più poveri era opportuno ugualmente sospendere i pagamenti. Di tale sospensione il senatore Cipolla parlava in linea generica, senza precisarne i termini. Anche i senatori Ferretti e Battaglia sostenevano che i coltivatori diretti non erano in grado di sostenere l'onere dei contributi previsti dalla legge e cumulatisi. L'onorevole Rubinacci dal suo canto osservò invece che non si poteva contemporaneamente chiedere da una parte l'aumento delle pensioni in una gestione che presentava allora 300 miliardi di *deficit*, e dall'altra parte la sospensione dei contributi: non si poteva avere, insomma, diceva l'onorevole Rubinacci, la botte piena e la moglie ubriaca. Il senatore Mariotti chiuse gli interventi in-

sistendo per l'accoglimento dell'ordine del giorno ed il ministro Delle Fave rispondendo ribadì ancora il divieto di cui all'articolo 9 della legge del 1963. Fu qui che, definendo l'interpretazione di cui ho prima parlato « stiracchiata », si dichiarò però disposto, in via eccezionale, a rinviare nel tempo le rate di pagamento. A questo punto che cosa avvenne? Ritirammo l'ordine del giorno che fu sostituito da un altro ordine del giorno a firma dei senatori Militerni e Milillo. A conclusione della battaglia verbale dunque l'ordine del giorno Militerni-Milillo invitava il Governo a fare due cose; a sospendere la riscossione delle rate di conguaglio 1961-62 scadenti nel dicembre 1963 e ad esaminare i ricorsi avverso gli accertamenti relativi alle rate di conguaglio degli anni 1961-62 presentati entro la data del 31 dicembre 1962, sospendendo correlativamente fino alla stessa data gli atti esecutivi. E oggi infatti il senatore Zane ha ricordato che il Governo (bisogna dargliene atto) ha sospeso effettivamente i contributi riguardanti la rata del 1963. Frattanto però, con lo scopo di regolare meglio la materia era intervenuta la presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge De Marzi ed altri con il quale si chiedeva che la riscossione della rata del dicembre 1963 dei contributi dovuti per gli anni 1962-63 fosse ripartita in ulteriori 8 rate scadenti il 31 dicembre 1964, rimanendo salvo il diritto in via straordinaria per coloro che andavano in pensione di ottenerne il pagamento all'atto della presentazione della documentazione dell'iscrizione a ruolo. La Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1964, modificando detta proposta votò la legge ora in discussione con cui si rateizzavano i contributi in due rate scadenti il 10 aprile ed il 10 agosto 1964. La legge veniva trasmessa al Senato e il Presidente (questo lo dico per rispondere all'appunto fatto alla Commissione di aver discusso il disegno di legge quando era già passata la data del 10 aprile) l'ha affidata alla 10ª Commissione il 9 aprile 1964. Nella stessa data veniva nominato il relatore. La Commissione finanze e tesoro diede il parere favorevole il 16 aprile e nello stesso giorno il disegno di legge è stato di-

scusso in Commissione. Più celeri di così davvero non si poteva essere. Sottolineo il tutto sia per far presente che la Commissione non ha perso tempo, sia per giustificare la presenza nella legge della scadenza della prima rata al 10 aprile mentre questa data era ormai passata da 20 giorni.

Ma nella legge non è tanto importante la data di riscossione della prima rata quanto il fatto, già da me rilevato nella relazione scritta, che, ai fini dell'acquisizione del diritto di pensione, l'INPS, è autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle due rate di contribuzione, purchè abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963. Questo è il punto importante del provvedimento. Poichè, approvandosi oggi il provvedimento al Senato e superando l'incongruenza della data già scaduta, l'INPS potrà provvedere subito, o comunque più celermente (mi riferisco al rilievo del senatore Caponi per cui le pratiche sarebbero ancora in istruttoria) ad accreditare i contributi ai coltivatori diretti in regola con la rata scaduta il 10 ottobre 1963, mettendoli nella condizioni di percepire la pensione. Già alla Camera si è fatto rilevare che questi lavoratori sono decine e decine di migliaia, e il senatore Caponi ha parlato oggi di un numero anche molto superiore. Senza contare poi che la legge allarga comunque il limite di scadenza della riscossione dei contributi al di là di quello per cui il Ministro del lavoro aveva preso impegno nell'ottobre scorso al Senato.

Per concludere: quello che interessa soprattutto nella legge è la possibilità di pagamento più celere delle pensioni. Anche il Ministro Bosco lo ha fatto rilevare alla Camera dove ha detto testualmente: « Il provvedimento, pur nella sua limitatezza, ha una rilevanza importante; basti pensare che le pensioni possono essere pagate senza che siano versati tutti i relativi contributi ».

Il rilievo è ineccepibile. Per quanto riguarda la proposta di emendamento con mutamento delle date di scadenza delle riscossioni io ripeto ancora qui quanto ho avuto occasione di dire ieri in via privata a chi

me ne parlava, e cioè che il rimedio sarebbe in ogni caso peggiore del presunto male. Infatti qualsiasi emendamento, anche quello concernente la data di scadenza della prima rata, (che pure apparirebbe logico essendo il 10 aprile già decorso) comporterebbe sempre la conseguenza del ritorno del disegno di legge all'esame della Camera dei deputati con grave perdita di tempo e con danno dei coltivatori diretti che attendono i pagamenti delle pensioni. Proprio per questo ho espresso nella mia relazione, e torno ad esprimerla qui, la convinzione che sia, tutto sommato, più utile approvare senz'altro il disegno di legge nel testo a noi sottoposto. Così verranno pagate le pensioni. Sono altre le battaglie che dobbiamo combattere per i coltivatori diretti! Noi, onorevole senatore Caponi, abbiamo firmato insieme un disegno di legge teso all'elevazione di queste pensioni, che ora sono di troppo scarsa entità; ma proprio perchè le pensioni sono esigue facciamole almeno pagare al più presto possibile, in base al vecchio adagio dei nostri padri che « con poco si vive, ma con niente si muore ». (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Presentazione di disegno di legge

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A nome del Ministro della difesa, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Estensione al personale militare della esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato » (567).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 491.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare i senatori Caponi, Zane e Bermani per il contributo che essi hanno dato all'interpretazione del disegno di legge che ci proviene dall'altro ramo del Parlamento. Come ha osservato testè il relatore, questo disegno di legge trae la sua origine dalla sospensione disposta in via amministrativa dal Governo su invito del Parlamento, della rata di contributi scaduta il 10 dicembre 1963.

Senonchè, come ebbe a rilevare il mio predecessore, nel momento in cui Senato e Camera chiedevano questa sospensione in via amministrativa, si aprirono dei problemi di carattere giuridico. Innanzi tutto se il Governo ha potuto sospendere, in base ad una interpretazione che il mio predecessore dichiarò, come ha detto il senatore Bermani, « molto stiracchiata », la riscossione del contributo, ma non ha avuto potere per imporre all'Istituto nazionale della previdenza sociale di pagare le pensioni indipendentemente della riscossione dei contributi.

Questo è un punto essenziale della questione per cui, nell'altro ramo del Parlamento, fu presentata dall'onorevole De Marzi una proposta di legge per rateizzare la rata scaduta a dicembre, di cui si era disposta la sospensione in via amministrativa, e per autorizzare (ecco il punto essenziale della legge) l'INPS a corrispondere le pensioni indipendentemente dall'accreditamento sui conti dei rispettivi assicurati della rata di dicembre. Quindi il significato vero della legge consiste soprattutto nel secondo comma nel quale si legge che « ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purchè i medesimi ab-

biano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963 ».

Quando il senatore Caponi invita il Governo a disporre che l'INPS paghi le pensioni indipendentemente dall'approvazione di questa norma di legge, io debbo dirgli che non posso seguirlo su questa strada.

C A P O N I . Io ho detto che bisogna istruire le pratiche.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lei ha detto due cose: istruire le pratiche, ed in questo le do ragione, ma poi ha detto anche che era dubbia l'interpretazione dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, perchè, secondo il suo avviso, si poteva pagare la pensione indipendentemente dagli accreditamenti, e con questo ha detto anche che il Ministro avrebbe potuto, e potrebbe tuttora, disporre il pagamento delle pensioni indipendentemente dall'accREDITAMENTO.

Le rispondo su questi due argomenti. L'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 è testuale al riguardo, non consente la possibilità di corrispondere le pensioni se preventivamente non siano stati accreditati i contributi sui rispettivi conti, e quindi pagati i contributi. Sarebbe poi un atto che tanto meno si può fare oggi quando l'altro ramo del Parlamento, all'unanimità, ha sancito in una norma di legge che solo « in via eccezionale » l'INPS è autorizzato a fare i pagamenti indipendentemente dagli accrediti.

Quindi c'è stata una convalida dell'interpretazione esatta dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, da parte dell'altro ramo del Parlamento, quando ha ritenuto necessario di approvare una norma di legge per modificare, solo in via eccezionale, l'articolo 11 della ricordata legge 9 gennaio 1963. Ecco perchè il Governo si trova nell'assoluta impossibilità di disporre il pagamento delle pensioni se non si approva questa legge che consente appunto la corresponsione delle pensioni indipendentemente dall'accREDITO dei rispettivi contributi.

Per quanto riguarda invece l'altra raccomandazione, posso assicurare il senatore Caponi che, immediatamente dopo l'unanime

approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento del disegno di legge ho dato disposizioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale perchè iniziasse l'istruzione delle pratiche di modo che, non appena scatterà il meccanismo previsto nel secondo comma della legge che andiamo ad approvare potranno essere corrisposte tutte le pensioni che sono state nel frattempo istruite ai fini di un sollecito pagamento. Ecco dunque l'interesse, senatore Caponi, ad approvare subito la legge. Qualsiasi ritardo non gioverebbe ai coltivatori diretti, anzi li danneggerebbe. Lei stesso ha ricordato che decine di migliaia di pensioni attendono di essere corrisposte. Noi non vogliamo dei ritardi nella riscossione, in seguito ad un rinvio che non ha alcuno scopo pratico, come dimostrerò.

Il senatore Caponi propone di rateizzare i contributi in due soluzioni al 10 agosto e al 10 ottobre. Egli parte dal presupposto che il raccolto si fa una volta l'anno, ma è un presupposto esatto fino a un certo punto. Senza entrare nel merito della questione si potrebbe osservare che nelle aziende bene organizzate si alternano le colture, in modo da assicurare introiti a periodi variati. (*Interruzione del senatore Caponi*). Comunque anche la data di scadenza al 10 ottobre prevista dalla proposta comunista può dar luogo a critiche e a riserve perchè in ottobre siamo alla vigilia dell'inverno.

Sul piano pratico, posso dire, come ha già ricordato l'onorevole relatore, che il 75 per cento dei contributi è stato già regolarmente pagato alla data del 10 dicembre 1963. Resta un altro 25 per cento; ora, posso assicurare il Senato che molti interessati hanno già assolto all'impegno del pagamento della mezza rata il 10 aprile scorso.

A ciò sono stati autorizzati tempestivamente per accelerare le operazioni di corresponsione delle pensioni. Il Governo, come ha il potere di sospendere il contributo, così può anche stabilire la ripresa dei pagamenti.

C A P O N I . Allora avete deciso senza sentire il Parlamento.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Parlamento è stato sentito. Se è bastato infatti un ordine del giorno per far sospendere il pagamento, una volta che uno dei due rami del Parlamento ha raccomandato al Governo di far in modo che, non appena approvata la legge, fosse fatto scattare il meccanismo per il pagamento delle pensioni, il Governo aveva la possibilità di assumere responsabilmente i provvedimenti necessari per adempiere allo specifico voto parlamentare, del resto riconfermato oggi in quest'Aula, quando si è chiesta l'immediata corresponsione delle pensioni agli aventi diritto.

G O M E Z D ' A Y A L A . Il Parlamento è composto di due Camere!

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'altro ramo del Parlamento ha approvato all'unanimità un disegno di legge che dà una precisa direttiva al Governo. Il senatore Caponi avrebbe voluto addirittura che con una semplice circolare il Ministero derogasse alla legge vigente; a maggior ragione era in potere del Ministero di regolare le modalità del pagamento...

C A P O N I . Il Senato non conta niente?

G O M E Z D ' A Y A L A . Il Senato aveva approvato con un ordine del giorno la sospensione del pagamento. L'approvazione di un solo ramo del Parlamento di un disegno di legge non ha alcun valore.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Un ordine del giorno non può modificare la legge. Il Governo ha disciplinatamente raccolto l'invito che era contenuto nell'ordine del giorno del Senato...

G O M E Z D ' A Y A L A . Invito che doveva essere rispettato fino all'approvazione di questa legge.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Comunque si è trattato di un pagamento in acconto, e lei che è giu-

rista, senatore Gomez D'Ayala, sa che il nostro Codice civile consente l'accettazione di pagamenti in acconto; quanto a coloro che non hanno pagato (si trattava di un pagamento volontario) il pagamento sarà ammesso senza alcun interesse di mora. Ciò significa che la legge può essere approvata tranquillamente, perchè noi non danneggiamo in alcun modo i coltivatori: infatti, anche a chi eccezionalmente, non ha potuto effettuare il pagamento della mezza rata del 10 aprile, sarà consentito di pagare la mezza rata entro limiti ragionevoli senza aggravii di interessi di mora.

Credo, con queste assicurazioni, di poter invitare il Senato a votare la proposta di legge che ci è pervenuta dall'altro ramo del Parlamento.

Però debbo dire ancora una parola sulla situazione generale delle pensioni dei coltivatori diretti che il senatore Caponi ha voluto sollevare anche attraverso un ordine del giorno. In realtà il Senato deve portare la sua attenzione sulla gestione delle pensioni dei coltivatori diretti che, come è noto, è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Orbene, come disse il senatore Rubinacci nella discussione generale del bilancio, nello scorso anno, quando si tratta di pensioni previdenziali bisogna commisurare l'ammontare della pensione a quello che è il contributo percepito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o dagli interessati medesimi oppure da altra fonte, cioè dallo Stato.

Qual è la situazione delle pensioni dei coltivatori diretti? Al 31 dicembre 1963 è stato accertato, nel bilancio consuntivo, un *deficit* di 280 miliardi. Onorevoli colleghi, è inutile continuare a dire che bisogna diminuire i contributi previdenziali se nel contempo non si indica la fonte per poter provvedere a colmare questo immenso *deficit* che si è formato.

S A N T A R E L L I . 171 miliardi in più di quello della Difesa... (*Commenti*).

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo è il solito argo-

mento che portate. Comunque, di fronte ad un bilancio approvato è chiaro che non si possono prelevare i fondi di altri Ministeri. Questi sono argomenti polemici che non rispondono alla domanda accorata che il Ministro rivolge al Parlamento.

Ogni anno per le pensioni ai coltivatori diretti si pagano circa 170 miliardi. Di questi, 50 circa li pagano i coltivatori diretti e lo Stato; lo Stato interviene con un contributo di circa 30 miliardi, la parte a carico degli interessati è di circa 20 miliardi. È il solo settore nel quale lo Stato interviene non già con una modica contribuzione integrativa, come negli altri settori, ma con un contributo che è di una volta e mezzo superiore a quello che gli interessati medesimi corrispondono. Gli altri 120 miliardi sono pagati attraverso debiti che la gestione accende su altre gestioni attive dello stesso Istituto nazionale della previdenza sociale. Donde il carico debitorio che al 31 dicembre ascendeva a 280 miliardi. Non è che vi sia un *deficit* annuale di 280 miliardi, ma nel tempo si è accumulato questo enorme disavanzo.

Ora, come credo i colleghi ricordino, quando noi abbiamo ridiscusso il problema della Federazione delle mutue in quest'Aula ed abbiamo affrontato anche in quella sede lo scottante ed importantissimo problema degli oneri previdenziali, io ho fatto un appello alla solidarietà delle categorie perchè questo è un problema che non si può risolvere se non guardando nel loro insieme tutte le gestioni della Previdenza sociale. Non si può invitare il Governo a fare un esame isolato, settoriale dei problemi che riguardano i coltivatori diretti se non collegando il problema all'insieme delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed io accolgo sotto questo riguardo l'invito che mi viene dall'ordine del giorno, che peraltro non posso accettare nella sua integrità perchè, tra l'altro, attraverso la critica dell'eccesso dei contributi, che furono disposti con una legge del Parlamento, in realtà si fa una critica non al Governo ma al Parlamento. Assicuro comunque il Parlamento che sono già in corso degli studi per vedere se, racco-

gliendo le forze della solidarietà generale di tutti i lavoratori con un integrazione opportuna anche da parte dello Stato, non si possa finalmente arrivare ad un riordinamento di questo settore previdenziale che indubbiamente merita, non soltanto l'attenzione del Parlamento e del Governo, ma dei provvedimenti, secondo me urgenti, perchè non si può continuare ad andare avanti con delle gestioni che presentino *deficit* così vistosi e così imponenti.

Abbiamo, di fronte alla gestione attiva degli assegni familiari e del Fondo adeguamento pensioni per gli operai dipendenti, un passivo di circa 400 miliardi che riguarda principalmente la gestione per le pensioni dei coltivatori diretti e l'INAM che ha presentato per la prima volta nel '63 un *deficit* di 40 miliardi. È un problema per il quale il Governo chiede la collaborazione del Parlamento perchè esso non può essere risolto settorialmente ma va considerato in una visione di insieme che tenga conto degli interessi di tutti e quindi anche degli interessi della benemerita categoria degli agricoltori che merita la riconoscenza del Governo, del Parlamento e del Paese. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'ordine del giorno dei senatori Samaritani, Caponi, Trebbi e altri senatori, sul quale l'onorevole Ministro ha già espresso l'avviso del Governo.

M A C A G G I . Anche la Commissione può accettarlo come un invito al Governo di un esame complessivo del problema.

P R E S I D E N T E . Senatore Caponi, mantiene l'ordine del giorno?

C A P O N I . Non insisto, a seguito delle dichiarazioni della Commissione e del Governo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Articolo unico.

La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, è effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964.

Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purchè i medesimi abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963.

P R E S I D E N T E . I senatori Caponi, Samaritani ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, in fine al primo comma, le parole: « scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964 » con le altre: « scadenti rispettivamente il 10 agosto ed il 10 ottobre 1964 ». Il senatore Caponi ha facoltà di svolgerlo.

C A P O N I . Nell'articolo unico del disegno di legge, torno a ripeterlo, è stabilita la data del 10 aprile per il pagamento della prima rata. Oggi siamo al 30 aprile: possiamo stabilire per il pagamento della prima rata il 10 aprile, quando siamo al 30 aprile? Per il resto ci sarebbe molto da aggiungere, sulla dichiarazione che mi sembra abbastanza grave fatta dal Ministro che è già stato disposto il pagamento dei contributi nonostante ci fosse un voto del Senato che invitava alla sospensione ma non aggiungo altro. Solo insisto sulla questione della data del 10 aprile. Non sono un giurista, però i giuristi dovrebbero dirmi e convincermi se è giusto che noi votiamo una legge in cui stabiliamo che una rata di contributi deve es-

sere pagata il 10 aprile, quando già ci troviamo al 30 aprile. (*Commenti e interruzioni*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, sul quale la Commissione ed il Governo hanno già espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.

C A P O N I . Chiediamo che l'articolo sia votato per parti separate per dare modo al nostro Gruppo di votare contro il primo comma e a favore del secondo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo il senatore Pasquato. Ne ha facoltà.

P A S Q U A T O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la mia parte non è certamente meno sensibile delle altre che siedono in Senato nel considerare con la maggiore simpatia e con affetto i coltivatori diretti, i quali esplicano una funzione preziosa per l'economia del Paese. Però noi ci preoccupiamo soprattutto di non arrecare danno ai coltivatori diretti, e perciò, dopo avere ascoltato le dichiarazioni del Governo, siamo convinti che non si possa ritardare la messa in applicazione della riscossione della rata di contributi così come proposto. Pertanto noi daremo voto favorevole.

Prendo inoltre atto con compiacimento della dichiarata volontà del Governo di studiare a fondo e con urgenza la sistemazione del problema della previdenza. Le categorie saranno pronte a collaborare con il Governo

per raggiungere la migliore soluzione. Infatti la previdenza sociale rischia di costituire un *deficit* tale da trascinare l'economia del Paese verso un baratro, se non viene sanato.

Non è possibile che si tollerino gestioni che presentano disavanzi, in due o tre anni, di 285 miliardi. Se un settore non ha la capacità contributiva ed ha la necessità, che molti riconoscono all'agricoltura, di essere aiutata, lo si faccia; ma non a spese di un'altra categoria, bensì con concetto di solidarietà nazionale, cioè con un intervento a spese della intera collettività.

Con queste dichiarazioni noi liberali daremo il nostro consenso al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a migl'ioria in uso nelle provincie del Lazio » (279), d'iniziativa dei senatori Schietroma e Viglianesi, e approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a migl'ioria in uso nelle provincie del Lazio ».

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a migl'ioria in uso nelle provincie del Lazio », d'iniziativa dei senatori Schietroma e Viglianesi. Faccio presente che l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto di essere esonerato dal presenziare alla discussione, alla quale parteciperà il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Ricordo che la Commissione ha presentato un nuovo testo del disegno di legge n. 279.

È iscritto a parlare il senatore Alberti. Ne ha facoltà.

A L B E R T I . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, già dalle dichiarazioni che ho avuto occasione di rendere ieri in sede interlocutoria, preliminare, ho fatto presente l'importanza anche sociale di questo provvedimento che è destinato a portare chiarezza nell'applicazione di un indirizzo legislativo congeniale — mi si permetta l'espressione — con la temperie politico-sociale del momento, ed in ordine anche alle grandi direttive che emergono dalla nostra Costituzione.

Si tratta di un passo verso una maggiore sicurezza sociale nelle campagne dove il diritto tradizionale si estrinseca in un atteggiamento quasi jugulatorio da parte del concedente tipico, classico, rispetto al lavoratore della terra, che ha, attraverso i secoli, in questo immenso serbatoio di lavoro, come diceva Carlo Cattaneo, consacrato tante energie che oggi possono essere veramente di beneficio alla ripresa, specialmente nell'opera di riconversione agricola e nelle colture specializzate, a vantaggio della collettività italiana. È un elemento questo che credo debba essere considerato affinché la legge abbia l'*iter* più rapido possibile. Trattandosi di interpretazione autentica è possibile che si lascerà ancora qualche zona d'ombra che potrà dare luogo a quella litigiosità che è conaturata nei nostri contadini che hanno una mentalità individualistica per definizione. Ma oggi è da fare ogni sforzo perchè una chiarezza legislativa si applichi a un comprensorio che da tempo attende pratica attuazione della giustizia sociale. Basterebbe negli archivi dei nostri comuni compulsare i carteggi polverosi per vedere che gli usi civici e tutte le complicazioni ad essi inerenti (si trascinano ormai, da tempo remoto, talora, in cause ultrasecolari (faccio allusione alle università agrarie che ci sono anche nel basso Lazio) e sono questioni che a beneficio e a giustizia del lavoratore, oggi debbono essere chiarite.

Quindi a nome del mio Gruppo mi dichiaro favorevole sia all'iniziativa dei senatori Schietroma e Viglianesi che agli emendamenti che ci verranno presentati e che già sono stati concordati tra le diverse parti.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . La legge del 1963, n. 327 in realtà ha dato una regolamentazione, nel quadro delle categorie giuridiche, dei contratti agrari, in particolare per quanto riguarda le colonie miglioratarie, molto in uso nel Lazio e che erano lasciate soprattutto alla consuetudine e all'uso locale. Ora il disegno di legge in discussione trae origine, secondo i proponenti, da alcuni dubbi di interpretazione cui avrebbe dato luogo la legge n. 327 del 1963. Di qui, per una esigenza di chiarezza e di certezza, la necessità di una nuova legge che interpreti in modo autentico le norme non chiare o di dubbio significato. Ora è vero: uno dei canoni fondamentali della tecnica legislativa è quello di rendere il più possibile manifesto il pensiero del legislatore tradotto o racchiuso nelle proposizioni normative, giacché il linguaggio giuridico, al pari di ogni altro linguaggio, deve esplicitare il materiale mentale che lo mette in moto e che lo rende possibile come strumento di comunicazione e di indagine.

Per meglio rispondere al criterio della rappresentatività della situazione giuridica è necessario evitare ogni indeterminatezza o ambiguità nell'uso delle parole e dei termini che sono entrati a far parte del linguaggio tecnico, assumendo un doppio significato. Certo è che il primo imperativo è quello di far bene le leggi, e ciò si può ottenere se si tiene presente che, essendo esse una enunciazione non già narrativa di un fatto, ma normativa, cioè dover essere, sintesi tra situazioni ipotizzate e rapporti che ad esse si ricollegano, è necessario descrivere, determinare, e delimitare con la maggiore precisione possibile, i tipi o schemi di situazioni positive. La funzione del processo interpretativo è, come è noto, essenzialmente ricognitiva e dichiarativa del significato della

norma. Orbene, il disegno di legge in discussione si propone di chiarire il contenuto di alcune disposizioni della legge n. 327 del 1963, e precisamente quelle di cui agli articoli 1 e 8 e quelle dell'articolo 4. Il dubbio fondamentale espresso dai proponenti il disegno di legge è quello concernente l'applicabilità a contratti di colonia perpetua, disciplinati ora dalla legge n. 327, delle norme riguardanti l'enfiteusi.

Ritengo che il dubbio non sussista, o non dovrebbe sussistere, anche se nell'applicazione pratica si sono verificate delle perplessità interpretative, e che un'ulteriore precisazione sia dovuta più ad uno scrupolo che ad una obiettiva esigenza logica di esegesi delle norme. Infatti, l'articolo 1 del disegno di legge, non interpreta, ma ribadisce, a mio avviso, il contenuto dell'articolo 1 della legge n. 327.

A me sembra che esso costituisca una superfetazione: è indubbiamente tautologico. Infatti, dice l'articolo 1: « La legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applica ai rapporti di cui agli articoli 1 e 8 della legge stessa, anche se di natura perpetua e qualunque sia il modo di costituzione degli stessi ». Orbene, l'articolo 1 della legge è esplicito in proposito, sia nella previsione delle categorie dei rapporti, sia nella estensione ed applicazione ad essi delle norme sull'enfiteusi. Invero, i rapporti a migliororia in uso nelle provincie del Lazio, comunque denominati e costituiti, sono dichiarati perpetui, e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel Titolo quarto del libro terzo del Codice civile e nelle leggi 11 giugno 1925, n. 998 e successive modificazioni e integrazioni, che è quanto dire che alle colonie perpetue in uso nelle provincie del Lazio sono applicabili le norme sull'enfiteusi. Il che significa assoggettare alla disciplina dei rapporti enfiteutici i rapporti di colonia migliorataria o *ad meliorandum* o perpetui.

È quindi evidente che nessuna interpretazione autentica si renderebbe necessaria, e che il pensiero del legislatore è reso chiaro e manifesto dalla formulazione letterale del precetto legislativo. Si tratterebbe di ripeterlo, il che giova, ma non d'interpretarlo. Si-

milmente può dirsi dell'articolo 2, con il quale ci si prefigge di ricercare e di chiarire in modo esplicito la *mens* dell'articolo 4 della legge. Qual'è il dubbio che scaturirebbe dall'articolo 4? È detto nella relazione che accompagna il disegno di legge: « I concedenti, avvalendosi della poco felice formulazione dell'articolo 4 della legge, sostengono che le anzidette determinazioni delle Commissioni valgono solo per le ipotesi di affrancazione. I coloni, dal canto loro, sostengono invece che esse si applicano anche nel caso che il rapporto continui ». Il dubbio quindi si esprimerebbe nel seguente interrogativo: la determinazione del canone è fatta soltanto per stabilire il *quantum* che il colono deve corrispondere, pendente il rapporto, oppure anche per stabilire quale deve essere il prezzo di affrancazione?

Ora, è vero che contestazioni in questo senso si sono verificate. Potrei citare l'episodio di un avvocato che si trovava, mi pare, dinanzi al Tribunale di Viterbo, a difendere, in due cause diverse, in una il concedente e nell'altra il colono. Là dove sosteneva le ragioni del colono, egli sosteneva l'interpretazione autentica della legge, così come la vuole oggi questa Assemblea. Là dove difendeva il proprietario, sosteneva ovviamente la tesi contraria.

Questo avvocato mi diceva che, per sostenere la tesi del miglioratario aveva addirittura presentato al magistrato il disegno di legge oggi in discussione per avvalorare l'interpretazione che egli dava a questa norma. A me interessa indicare il fenomeno, come fenomeno che scaturisce da una interessata interpretazione di quella norma che, a mio parere, non lascia dubbi.

Di qui naturalmente l'opportunità, la necessità, della interpretazione autentica, per chiarire meglio il pensiero del legislatore. Il dubbio non trova giustificazione, a mio avviso, e può sorgere soltanto se non si usano, come si dovrebbe, gli strumenti della ermeneutica giuridica. La norma si divide infatti in due parti, la prima regola il caso della determinazione dei canoni nella misura minima e massima, la seconda, e cioè il capoverso, adotta la predetta determinazione,

come base del prezzo di affrancazione, a norma dell'articolo 971 del Codice civile.

È ovvio che il legislatore ha inteso riferirsi a due situazioni distinte. Certo avrebbe potuto esprimere meglio il concetto se nella stesura del capoverso avesse aggiunto un « anche » e avesse detto: « la quota dei prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante saranno presi a base anche per la determinazione eccetera ».

Tuttavia l'omissione, se nuoce ad una migliore esplicitazione del pensiero non incide sul reale ed autentico contenuto di esso, che agevolmente si enuclea, per cui l'esattezza sintattica agevola anche la semantica della norma.

Mi lasciano, invece, perplesso il primo e il secondo capoverso dell'articolo 2. Non per quel che dicono e che vogliono, ma come lo vogliono.

Una prima osservazione attiene alla loro collocazione formale dato il loro contenuto o almeno il loro contenuto apparente. Sembrerebbe, se non vado errato, che l'oggetto delle due disposizioni sia nuovo rispetto alla legge n. 327 del 1963.

Il disegno di legge in discussione se ha il fine e quindi il limite, di interpretare la legge precedente, non può recare nuove disposizioni, che non siano esplicative e ricognitive o dichiarative di quelle già esistenti.

In caso diverso, si verrebbe a creare davvero un disagio in sede di interpretazione, giacchè dati gli effetti, e la loro decorrenza nel tempo, di una legge interpretativa e di una legge innovativa, sorgerebbe una disputa sulla distinzione della natura delle norme contenute nello stesso testo legislativo.

Perciò se si vuole innovare è necessario non definire o qualificare il disegno di legge come: « interpretazione autentica eccetera... », ma come: « modificazioni alla legge ecc. ».

E non è questo un mero formalismo, dal momento che sappiamo come molto spesso il contrasto fra il titolo di una legge e il contenuto di essa dia origine a gravi problemi di interpretazione e di inquadramento delle norme. Sarà poi necessaria la interpretazione delle interpretazioni?

Il titolo (o come suol dirsi l'epigrafe) di una legge deve esprimere il segno che caratterizza, in sintesi, la materia disciplinata con rispondenza e non con divergenza.

Se si vuole lasciar il disegno di legge come interpretazione autentica della legge n. 327, del 1963 (intesa questa come esplicazione di un concetto esistente quando non sia chiaramente espresso) occorre dire che il primo capoverso è, sotto un certo aspetto, pleonastico, dal momento che quando la legge dice: « determineranno le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi », con ciò stesso riconosce la facoltà della determinazione dell'una o degli altri, facoltà espressa dall'uso della « o » disgiuntiva. Il secondo capoverso invece è utile, anzi necessario. Non si comprende infatti con chiarezza, dalla semplice lettura del testo legislativo che cosa può o deve fare il miglioratario, obbligato alla prestazione, dopo la determinazione dell'oggetto della prestazione medesima. Pur essendo in un certo senso, intuitivo che egli abbia la facoltà di scelta del modo di esecuzione, tuttavia tale facoltà non è esplicitamente riconosciuta dalla norma dell'articolo 4 così come risulta formulata.

In conclusione, il disegno di legge non trova opposizione da parte dei senatori del PSIUP, anzi adesione piena, giacchè dettato dalla finalità di evitare distorsioni interpretative ed esplicative, come nel caso dell'avvocato che ho ricordato, elimina la possibilità che la apparente oscurità della legge n. 327 del 1963 dia adito a liti e a contestazioni, con soluzioni talvolta contrarie alla reale volontà del legislatore.

In relazione agli emendamenti presentati, la mia attenzione si è soffermata sull'articolo 4 del testo della Commissione, il quale stabilisce che « ove, nella regolamentazione dei rapporti contemplati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, intervenga contestazione giudiziaria sull'ammontare del canone o sulle sue modalità di conferimento, o su ogni altra questione relativa ai rapporti stessi, le sezioni specializzate agrarie sono competenti anche per la decisione della richiesta di affrancazione o di devoluzione che sia avanzata nel corso del giudizio di primo grado ».

Ora vi è la possibilità di qualche dubbio interpretativo. Si tratta certamente di uno spostamento di competenza che per i giudizi di affrancazione e di devoluzione, viene trasferita dal giudice ordinario alle sezioni specializzate. Ma questo spostamento di competenza è limitato solo ai casi in cui sorga contestazione sull'ammontare del canone o sulle sue modalità di conferimento? Potrebbe sembrare che siano competenti a decidere due autorità giurisdizionali: in assenza di contestazioni sulla determinazione del canone, il giudice ordinario; in caso di contestazione sull'ammontare del canone, la sezione specializzata.

Orbene, sarebbe opportuno che il Governo o il relatore chiarissero il quesito se la competenza delle sezioni specializzate sia funzionale e permanentemente attribuita alle stesse, per ogni giudizio di devoluzione o di affrancazione, ovvero se sia una competenza ad esse attribuita solo per i casi previsti dalla legge; per cui, se fra miglioratario e concedente non sorgano contestazioni, la competenza resti dell'autorità giudiziaria. È un chiarimento necessario per prevenire lungaggini. È noto che in sede di liti si mettono in atto tutti i mezzi defatigatori, ricorrendo a tutti i sofismi e a tutti i cavilli. Se, innanzi al magistrato ordinario viene richiesta la devoluzione, e il concedente contesta l'ammontare del canone base come prezzo di affrancazione, cosa deve essere fatto? Tutta la causa deve essere trasferita alla sezione specializzata, anche per quanto concerne la devoluzione e l'affrancazione? Se così è, sarebbe necessario un chiarimento in sede di relazione per evitare un altro rinvio alla Camera.

Come anche è necessario precisare nella detta sede che l'autorità giudiziaria, secondo le norme della procedura civile, è competente per ogni altro caso di devoluzione e affrancazione; cioè per tutti i casi in cui il canone come base del prezzo di affrancazione sia pacifico.

Con le predette riserve e perplessità in ordine all'articolo 4 del testo della Commissione, derivanti proprio dal desiderio della maggiore chiarezza (che è poi la ragion d'essere della discussione), nel chiedere che, per non ritardare ancora l'approvazione della legge

che è urgente e necessaria, il relatore fornisca nella sua esposizione dei chiarimenti che, in caso di dubbi interpretativi a venire, possano essere direttivi, noi del PSIUP ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 279, nel testo rielaborato dall'8ª Commissione permanente, è ben lontano nella forma e nella sostanza da quello che fu presentato dai senatori Schietroma e Viglianesi e che il Senato, nella seduta del 4 aprile, su proposta del Sottosegretario per l'agricoltura, onorevole Antoniozzi, rinviò alla predetta Commissione per un più approfondito esame.

Tale più approfondito esame ha spostato nello spirito e nella lettera il testo originale, tanto che non si parla più di interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, ma di norme interpretative e integrative, e più propriamente di norme innovative.

In sede di lavori di Commissione e di Sottocommissione sono stati presentati alcuni emendamenti, disattesi non perchè contrari ad equità, ma per la sollecitazione esercitata dall'estrema sinistra la quale, nella trattazione di tutti i problemi, e di quelli riguardanti l'agricoltura in particolare, ha una visione settoriale degli stessi, incurante se ciò determina situazioni tecnicamente ed economicamente insostenibili, anzi avendo cura che tali situazioni si creino perchè, attraverso l'espandersi del sentimento di sfiducia e la mortificazione dei diritti che la Costituzione tutela, sperano di pervenire a determinate conclusioni.

Ritenevo che la discussione in Aula avrebbe consentito un più ampio dibattito, un più ponderato esame e un augurabile più sereno giudizio affinché, se fossero stati superati i rilievi preliminari che stiamo per muovere di illegittimità costituzionale, la legge potesse avere non la funzione espoliativa che pare abbia in atto a danno dei proprietari della terra, ma un valore sociale che non

può ispirarsi che a criteri di equità nel rispetto delle leggi.

Confortato anche dall'orientamento della Magistratura, che ha ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni mosse sulla illegittimità costituzionale di numerosi articoli della legge 25 febbraio 1963, n. 327, che si vuole interpretare ed integrare, in sintesi alquanto rapida, accenno alle preoccupazioni di ordine costituzionale, rilevando quanto segue.

L'articolo 1 della legge n. 327 e l'articolo 1 del disegno di legge in esame appaiono in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione perchè portano ad un livellamento della disciplina di tutti indistintamente i fondi a migliororia, livellamento nel quale potrebbe ravvisarsi un trattamento uguale per situazioni diverse non ammissibile secondo l'interpretazione costantemente data dalla Corte costituzionale al predetto articolo 3. Anche la parificazione delle posizioni dei miglioratori e degli enfiteuti non sembra conciliabile con tali principi, così come appaiono le disposizioni con le quali, in deroga a quelle dettate dal libro terzo, titolo quarto, del Codice civile, viene disposta l'affrancabilità immediata mediante il pagamento di un capitale di affranco calcolato su un canone determinato discrezionalmente dalla Commissione provinciale.

Lo stesso articolo 1 appare anche in contrasto con l'articolo 41 perchè, trasformando in enfiteutici tutti i rapporti di colonia miglioratoria, pone nel nulla quelli associativi (così come si sta cercando di fare con altro disegno di legge sui patti agrari), nei quali la direzione dell'impresa spetta ai concedenti, con evidente violazione del principio che vuole tutelata la iniziativa economica privata.

Quali rimedi pone il nuovo disegno di legge a tali validi motivi di incostituzionalità? Nessuno.

L'articolo 2 del disegno di legge accorda alle Commissioni tecniche provinciali la facoltà di determinare la corresponsione del canone, a suo discrezionale parere, sia in natura che in denaro. Ciò significa che le Commissioni tecniche, nel redigere le tabelle dei massimi e dei minimi, hanno anche il pote-

re di immutare rispetto al canone di spettanza del concedente, trasformandolo da canone quotativo in canone in denaro o viceversa. Codesta disposizione urta con le norme costituzionali già richiamate sia perchè limita l'iniziativa economica privata, sia perchè ancora una volta si viene a determinare disparità di trattamento per situazioni uguali. Poniamo, per un esempio, che in due province del Lazio sussistano uguali situazioni e cioè che in tutte e due le province il canone venga corrisposto in natura e che in una provincia una Commissione fissi il pagamento del canone in denaro e nell'altra, invece, e più logicamente, nel rispetto degli usi locali, lasci invariato il sistema di pagamento del canone. La stessa disposizione è in contrasto con gli articoli 70 e 76 perchè i deliberati amministrativi delle Commissioni tecniche (quali sono le tabelle per la determinazione dei canoni) inserendosi nel contratto verrebbero ad avere valore di norme legislative la cui emanazione spetta solo al Parlamento.

L'articolo 3 (ex articolo 2-bis) incontrò anche le critiche della Commissione di giustizia che ne propose la soppressione con chiare motivazioni che testualmente leggo: « il parere sul testo dell'articolo 2 è pure favorevole: si tratta in sostanza di introdurre un criterio legale di revisione del canone enfiteutico in deroga al disposto generale dell'articolo 962 del Codice civile che lo ammette con limitazioni di tempo e di valore. Le ragioni economiche e sociali di detto provvedimento saranno opportunamente vagliate dalla competente Commissione e contro di esse non pare sussistano ostacoli di ordine giuridico, trattandosi, in sostanza, di una estensione della disciplina generale, prevista per i rapporti di affittanza dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, dettata dalle stesse ragioni di adeguamento della situazione economica attuale di rapporti giuridici di origine antica che talvolta si perde nella notte dei tempi.

Tali considerazioni valgono per esprimere il parere che non convenga mutare i criteri di valutazione del canone specificati nell'articolo 3 di detta legge che appaiono più ampi e più equi di quello della classifi-

cazione catastale per cui si opina per la soppressione dell'articolo 2-bis.

Così come è formulato tale articolo 3, non vi è dubbio che esso ha conferito alle Commissioni provinciali ulteriori poteri. Difatti, fissando queste misure minima e massima dell'equa corresponsione, riferendo la massima agli appezzamenti di prima classe catastale e la minima all'ultima ed avendo prescritto la formula per l'applicazione alle classi intermedie, esse hanno avuto conferito un potere già spettante alla Magistratura, non potendosi nè dovendosi ritenere l'alta funzione del giudice ridotta o mortificata al punto di essere esecutore di una semplice operazione aritmetica nel dirimere una eventuale contestazione sull'ammontare del canone.

Ma altre considerazioni emergono dall'esame del citato articolo 3. Una di esse dimostra come non si sia tenuto conto che i fabbricati rurali non sono allibrati in catasto. Stante il dettato della norma in esame si verificherebbe che per due fondi rustici aventi la stessa classifica catastale, ma uno fornito di un fabbricato rurale e l'altro no, il valore dei due fondi, per il combinato disposto dall'articolo 3 che prevede uguale canone per la stessa classe catastale, diverrebbe uguale all'atto di affranco.

Ritiene il Senato che tale norma sia rispondente a criteri di equità oltre che a quelli costituzionali? Certamente no ed allora necessiterà, nel momento in cui si passerà all'esame dei singoli articoli, seguire il parere della seconda Commissione che ne suggeriva la soppressione in quanto il richiamo fatto dall'articolo 4 della legge 327 e dall'articolo 3 della legge 567 del 1962 sull'equo fitto impone alle Commissioni di valutare tutti gli elementi che concorrono a determinare la classe catastale, la produttività dei fondi, l'esistenza e le condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico del proprietario, dei costi di produzione, degli apporti dell'affittuario al fine di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi.

Ciò non significa che l'articolo 4 della legge 327 è immune da critiche, urtando contro

gli articoli 3 e 42 della Costituzione sia per ciò che concerne i criteri preposti alla determinazione del canone nel contratto di affitto, al fine di stabilire il canone da considerarsi equo come base della determinazione del capitale di affranco nei rapporti di miglioria, che rappresentano una realtà economico-sociale ben diversa, sia per il diritto di affranco da parte dei miglioratori anche di fondi suscettibili di utilizzazione edilizia o industriale, assumendo essi un fine speculativo e non di coltura.

Infine vi è incostituzionalità per ciò che concerne gli organi (Commissioni provinciali): dato che viene trasferito il potere decisivo dai giudici, cui spetta, alle Commissioni tecniche provinciali, si ha la violazione degli articoli 101 e 104, e in ogni caso dell'articolo 108, perchè la legge non prevede alcuna garanzia di indipendenza per i componenti della Commissione stessa.

Concludendo questo intervento sulla discussione generale, non può non mettersi in evidenza e definire ingiusto il criterio fissato dall'articolo 6 (ex articolo 2 *quinquies*) laddove si statuisce che, qualora il valore del fondo risulti, al momento della richiesta dell'affrancazione, aumentato in misura superiore al quintuplo del capitale di affranco, perchè suscettibile di destinazione diversa da quella agricola, il concedente ha diritto oltre che al capitale di affrancazione al 50 per cento del plusvalore.

La definizione di « ingiusto » a tale criterio non l'ho coniata io per amore di polemica; è scaturita dai numeri i quali, si diceva una volta, nella loro aridità sono eloquenti.

Se la legge 25 febbraio 1963, n. 327, che il disegno di legge 279 si propone di interpretare o di innovare, ha causato, si afferma dai proponenti e dal relatore, tanti gravami e se i magistrati hanno ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale mosse dai proprietari delle terre, non si dovrebbe, sotto lo specioso motivo di una interpretazione autentica della legge 327, creare nuovi, maggiori, evidenti e validi motivi di contenzioso. Gli scopi che il disegno di legge in esame vuole conseguire vanno al di là di ogni interpretazione autentica e giungono fino alla vera e pro-

pria espropriazione della proprietà privata, fatta non con le garanzie che la legge prevede a tutela dei diritti e dei doveri delle parti, ma con una procedura sbrigativa che ha tutto il sapore di un giudizio sommario.

E con leggi come queste che si chiede agli agricoltori di aver fiducia nell'opera del Governo?

L'onorevole Moro ritiene che gli operatori economici possano accordargli quella fiducia che ha postulato e che il mondo agricolo possa essere veramente indotto solamente a credere nelle promesse del Governo, quando questo presenta tre provvedimenti di legge che daranno, con freddo calcolo, il colpo di grazia all'agricoltura?

Non si tiene conto che la ripresa dell'economia agricola non gioverebbe solamente a chi possiede o chi lavora la terra ma costituirebbe un motivo di sicurezza sociale e benessere per tutto il popolo italiano. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Schietroma. Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò qualche minuto soltanto, perchè sono già intervenuto una volta sul disegno di legge. Questa mattina intervengo ancora una volta perchè mi trovo di fronte ad una relazione di minoranza, che debbo definire senz'altro una opposizione di fondo, anche se allega motivi di critica che sono facilmente oppugnabili e contestabili.

È ovvio che il disegno di legge al nostro esame prende le mosse da una legge poco chiara, ma dire che praticamente la legge dà la possibilità ai miglioratori di offrire dei compensi del tutto irrisori mi pare che sia in contrasto con la realtà; nell'esercizio della mia professione, ad esempio, assisto un concedente il quale si è visto offrire per affrancare un ettaro di terreno 600 mila lire, il che non è poco; è vero che c'è un massimo...

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non è nemmeno un massimo, c'è anche di più.

SCHIETROMA. Non si tratta quindi di un prezzo del tutto irrisorio, come pure non è esatto dire che il colono diventando utilista diventi in pratica proprietario senza dover sopportare gli oneri di carattere fiscale, perchè ho sostenuto, proprio nell'interpretazione della legge, che il canone come determinato dalle Commissioni deve essere attuato anche per il caso che il contratto continui, proprio perchè *ope legis* tutti gli oneri fiscali si sono trasferiti a carico del miglioratario.

Si parla addirittura di una pretesa illegittimità costituzionale delle sezioni specializzate, quando nel 1961 è intercorsa una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato perfettamente legittima la loro istituzione presso i tribunali, affermando espressamente che si tratta di sezioni speciali del giudice ordinario.

Quindi ci troviamo di fronte ad una opposizione di fondo che vuole incidere sullo spirito della legge originaria; e si ha quasi la sensazione che qualcuno si sia accorto soltanto oggi dell'esistenza di questi rapporti atipici, che la legge originaria ha cercato di collocare ed ha collocato nel campo tipico dell'enfiteusi. Non è facile comprendere le ragioni di questa opposizione di fondo alla legge che questo provvedimento intende interpretare, tanto più che i liberali, in occasione della discussione in Commissione di quella legge, per bocca del senatore Dardanelli ebbero soltanto delle riserve sulla formulazione tecnica della legge, non anche sul suo indirizzo e sul suo contenuto. Il senatore Dardanelli disse in quella occasione: « Sono lontano le mille miglia dal voler conservare delle forme di contratto feudali. Mi preoccupo soltanto della questione legale e giuridica ». Avremmo quindi dovuto attenderci, non già un'opposizione di fondo inconcepibile in sede di interpretazione e di integrazione di una legge, ma piuttosto una collaborazione tecnico-giuridica, perchè di questo si tratta, quando ci si propone, come in questo caso, soltanto di migliorare dal punto di vista della chiarezza una legge già in vigore e che è già legge dello Stato. Nè si può pensare che il Parlamento, a meno di un anno dall'emanazione di

una legge, possa abrogarla più o meno larvamente, tanto più che questa legge si muove nell'ambito di una politica agraria generale, che la maggioranza parlamentare intende ancora proseguire ed attuare addirittura con maggiore incisività che non per il passato.

Anche se non ho fatto parte della Commissione che approvò quella legge ed anche se la nostra opera è limitata a migliorarla nella formulazione, posso affermare, proprio per lo studio approfondito che tutti insieme, nel corso dei lavori parlamentari, abbiamo fatto di questa materia, che sono perfettamente tranquillo con la mia coscienza di parlamentare ed anche di cristiano. È bene che si dica anche questo, se da un'altissima cattedra l'altro ieri è stato affermato che « in occasione delle riforme agrarie è necessario che si rispettino la giustizia e la carità quando si tratta di introdurre possibili riforme nelle strutture agricole. Lo sguardo materno della Chiesa — ha continuato il Pontefice — si è rivolto alle multiformi e in molti casi drammatiche evoluzioni del mondo rurale, proponendo una linea orientatrice secondo la quale ricomporre la convivenza in un ambiente più giusto e più umano ».

Mi pare che non vi siano dubbi al riguardo. La perfezione non è di questo mondo, ma io credo che questo disegno di legge di interpretazione della volontà già espressa dal legislatore nella scorsa legislatura, possa essere senz'altro approvato dal Senato. Inizialmente si componeva di due articoli che sono rimasti identici; man mano è andato poi accrescendosi di altri articoli, anche con la collaborazione del rappresentante del Governo, perchè man mano si concretavano sempre più nel campo giudiziario obiezioni, incertezze e opposte tendenze interpretative. Le difficoltà sono naturali nell'interpretazione di una legge, ma in questo caso sono state ancora più gravi, proprio perchè la legge ha dato la possibilità sia ai concedenti che ai miglioratari di andare troppo oltre nelle loro opposte tesi, per cui forse oggi si rischia di scontentare gli uni e gli altri.

E dico « forse » dal momento che le norme contenute in questo disegno di legge sono giuste, non snaturano il pensiero del legisla-

tore, e pertanto mi pare che si debba riconoscere al Senato il merito di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per dirimere le controversie a cui la legge originaria ha dato luogo. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Compagnoni. Ne ha facoltà.

C O M P A G N O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io potrei dichiararmi d'accordo con il testo del disegno di legge nel suo complesso e con la relazione del collega Carelli, se non avessi da fare delle serie riserve su un punto, che ritengo fondamentale, di questo provvedimento.

Tralascio pertanto un esame analitico dei vari articoli, per dichiarare la netta opposizione del mio Gruppo all'articolo 6 del provvedimento, perchè attraverso questo articolo non soltanto si rischia di svuotare del suo contenuto questo disegno di legge interpretativo, ma si porta un'insidia nuova anche alla precedente legge n. 327.

Lo scopo di questo provvedimento interpretativo, come è stato ribadito ancora questa mattina, era e deve rimanere quello di eliminare tutte le incertezze, per evitare che una legge sociale tanto attesa nelle nostre campagne si trasformi in un numero indefinito di giudizi dispendiosi per i contadini e rovinosi per la nostra agricoltura in zone già tanto provate. L'interpretazione che dava il senatore Schietroma con il primitivo testo del provvedimento, e che rimane confermata con tutti gli altri articoli della legge al nostro esame, è l'unica interpretazione logica che si poteva dare della legge numero 327, fatta eccezione, ripeto, dell'articolo sulle aree fabbricabili (articolo 6) perchè esso non concerne l'interpretazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'interpretazione della legge n. 327, si ribadisce praticamente che la legge si applica in tutti i casi in cui il contadino, il concessionario, il miglioratario abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni. E non mi pare che vi possano essere dubbi, perchè come ha ricordato il collega To-

massini, la legge n. 327 è chiarissima in proposito.

L'altra condizione di fondo perchè la legge trovi applicazione è la presenza dei miglioramenti, cioè il colono miglioratario deve aver migliorato il fondo con impianti di colture arboree o arbustive, con o senza la casa colonica. Ora, in tutti i casi in cui ci troviamo di fronte ad un rapporto di questo genere, la legge deve trovare piena applicazione. Non vi possono essere dubbi, perchè questa è l'unica volontà del legislatore. D'altra parte, per quanto riguarda le contestazioni, le divergenze sull'articolo 4 della legge, mi pare che anche qui non possano sorgere dubbi, perchè l'articolo 4 dice che le Commissioni tecniche provinciali debbono determinare, in misura massima e minima, le quote di prodotto o i canoni da ritenersi equi. Quindi è evidente che le Commissioni tecniche provinciali avevano ed hanno la facoltà di scegliere o l'una o l'altra forma di corresponsione per raggiungere un unico obiettivo, cioè a dire l'equità della prestazione, della corresponsione.

Se volete avere una conferma che l'obiettivo di questa determinazione di minimi e di massimi e di questa possibilità di scelta sia appunto l'equa prestazione, andatevi a rivedere, non solo i lavori preparatori della legge n. 327 del 1963, ma anche i lavori preparatori della legge n. 567 del 1962 alla quale questa legge per la trasformazione dei rapporti miglioratari, ai fini dell'equità della prestazione, si riporta in pieno.

Si tratta quindi di ribadire che quel canone o quella prestazione equa determinata dalle Commissioni tecniche provinciali deve valere, sia nel caso di affrancazione, sia nel caso della continuazione del rapporto, quale prezzo d'uso della terra, nè potrebbe essere diversamente, perchè non vi è alcun precedente, in materia di enfiteusi, di un canone che vale per l'affrancazione e di un canone diverso che deve regolare la continuazione del rapporto fino a quando la parte interessata non ritenga necessario chiedere l'affrancazione. La cosa è tanto ovvia che sembrerebbe superfluo doverne parlare ancora.

Ma le divergenze, le difficoltà, le interpretazioni diverse purtroppo ci sono; esse ven-

gono dalle forze che hanno interesse, non solo a limitare la portata di questa legge, ma ad annullarla; sono quelle forze dei concedenti assenteisti i quali hanno scritto, su un loro giornale, un invito aperto a sabotare la legge, a non rispettarla. Queste cose, del resto, ce le ha confermate anche il rappresentante del Governo durante la discussione in sede di Commissione.

A queste forze che si oppongono alla legge voi, colleghi della maggioranza, con l'articolo 6 sulle aree fabbricabili, fate il più grande regalo possibile, perchè quando voi avete detto che, per quanto riguarda le aree suscettibili di diversa destinazione da quella agricola, si deve seguire una diversa procedura, voi praticamente avete aperto un varco attraverso il quale possono passare tutti i sabotaggi alla legge n. 327, perchè, per i concedenti che vogliono fare opposizione a questa legge, per scoraggiare i contadini, per impedire che i contadini diventino finalmente liberi proprietari dei fondi che hanno migliorato col lavoro e il sacrificio di tante generazioni, l'unica possibilità che si offre è quella di dire che il fondo è suscettibile di diversa destinazione e che pertanto non deve essere accolta la richiesta del colono miglioratario, così come era stata formulata. Ed è singolare che, proprio con questo provvedimento di legge con cui volevate ridurre le incertezze ed eliminare i giudizi, voi, lasciando questa porta aperta, non solo non eliminate i giudizi, ma addirittura li moltiplicate all'infinito.

Precedente assurdo, questo delle aree fabbricabili. Per chi lo volete, per quali interessi? La cosiddetta colonia ad *meliorandum*, che la legge n. 327 ha seppellito, che i contadini ritengono seppellita per sempre, è uno dei rapporti agrari tra i più iniqui tra quelli che ancora purtroppo esistono nel nostro Paese. Si tratta di un rapporto che prevede degli obblighi vergognosi per il contadino: l'obbligo di migliorare il terreno, di impiantare uliveti e vigneti, di fare i muri a secco, di bonificare il fondo, di fare lavori di spietramento, di mantenere i confini, di dare le uova, di coltivare secondo una cosiddetta arte agraria, di dare polli e capponi, di trasformare i prodotti, di fare perfino il buca-

to per il signor concedente: l'obbligo, insomma, per il concessionario di chinare sempre la testa e di dire sempre di sì a un concedente assenteista e parassitario.

Onorevoli colleghi, voi a queste forze volete offrire la possibilità di derogare ancora una volta a una precisa norma di legge. Questi rapporti, che cominciano tutti (come sa l'onorevole relatore, al quale ho fornito una abbondante ed interessante documentazione) con l'intestazione « nel nome di Dio, così sia, sotto il pontificato di nostro Signore Papa » eccetera, risalgono all'epoca dello Stato pontificio. Ma la cosa assurda, onorevoli colleghi, è che questi rapporti erano più favorevoli per i miglioratari all'epoca dello Stato pontificio. Infatti, quando in seguito avrebbero dovuto essere eliminati, furono semplicemente resi peggiori per i contadini interessati.

Intanto inizialmente si trattava di rapporti a tempo indeterminato, cioè senza limiti di durata. Quando poi le terre della Chiesa, con la fine dello Stato pontificio e con l'unità d'Italia, furono « demanializzate » e il Regno d'Italia le mise all'asta, le acquistaronono non i contadini — che ebbero paura della scomunica e che non avevano nemmeno i mezzi per acquistarle — ma coloro che tale possibilità avevano, cioè i ricchi che non ebbero paura della scomunica. Si trattava, d'altra parte, di grandi lotti che venivano ceduti a un prezzo di 50 lire per ettaro (quando nello stesso periodo il valore del migliorato veniva valutato intorno alle 450-500 lire per ettaro).

Dopo questa modifica del primitivo rapporto, dopo che il contadino che aveva migliorato il fondo... (*Interruzioni dall'estrema destra. Repliche dall'estrema sinistra*). Dopo questo trasferimento delle terre dalla Chiesa al demanio e quindi dal demanio alla nuova borghesia agraria, vennero fuori le nuove condizioni: si impose la durata limitata nel tempo, si imposero contratti di 29 anni. E questo perchè il codice civile del 1865, come un magistrato del Tribunale di Frosinone, in una onesta sentenza che approfondisce la materia, ha ricostruito, stabiliva che per concessione perpetua doveva ritenersi ogni concessione di cui non fosse

espressa la durata. Il concedente, per dimostrare che venne delimitata la durata stessa, non può rifarsi a prove testimoniali, bensì deve esibire l'atto scritto, da cui chiaramente risulti che la concessione fu fatta a tempo determinato.

Ecco perchè c'è stata una modifica nei rapporti, questa vera e propria degenerazione del primitivo rapporto, per cui, quando dovevano andare avanti, i contadini furono invece respinti indietro. Noi sappiamo che questi rapporti, malgrado tutte queste degenerazioni, in molti casi sono stati dichiarati già affrancabili dalla Magistratura anche prima della legge n. 327, perchè questo dell'affrancazione è un diritto acquisito, giacchè il rapporto di colonia migliorataria ha le stesse caratteristiche dell'enfiteusi, cioè è rapporto a lunga durata, in cui si tratta di sottostare ad obblighi precisi per i miglioramenti.

Senza un lungo discorso sulle analogie, voglio citare solo qualche caso. In Puglia, per esempio, i rapporti a miglioria, così come è risultato in sede di Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, sono stati dichiarati sostitutivi dell'enfiteusi e pertanto preferibili, specie dopo che l'enfiteusi stessa divenne affrancabile. D'altra parte non ci possono essere dubbi sulla necessità di equiparare ad un livello superiore questi antichi rapporti che sono sempre rapporti atipici o, se volete, abnormi, come è di moda chiamarli da qualche tempo a questa parte. Ma, come abbiamo visto, ci sono delle forze che si oppongono e operano anche all'interno del Partito della Democrazia cristiana, ma soprattutto sono schierate sui banchi del Partito liberale italiano. Con la relazione di minoranza che hanno presentato, i colleghi liberali che cosa sostengono (a parte la questione che il concedente dovrebbe continuare a pagare le imposte, perchè questo non è vero; la legge n. 327, all'articolo 4, prevede il trasferimento degli oneri fiscali a carico del concessionario)? Essi dicono che la legge dovrebbe avere valore soltanto per quanto riguarda i diritti reali.

Ma, onorevoli colleghi, vi pare che c'era bisogno di scomodare il Parlamento della Repubblica per dire che i diritti reali deb-

bono essere dichiarati affrancabili? Tutte le leggi che regolano l'enfiteusi dichiarano e ritengono affrancabili i diritti reali, quindi è evidente che, se si è ritenuta necessaria una legge come la n. 327, è stato solo per estendere questo diritto di affrancazione anche a quei rapporti nei quali il diritto reale era dubbio o addirittura era escluso in partenza.

Ma io voglio invitare i colleghi del Partito liberale italiano, questi nuovi alfieri dei ceti precapitalistici delle nostre campagne, a riflettere un tantino sull'atteggiamento dei loro predecessori dell'Ottocento. Se essi facessero questa riflessione, dovrebbero semplicemente arrossire; tale è il contrasto della loro posizione di oggi, in difesa di questi residui feudali, con quella dei liberali dell'Ottocento, che non c'è bisogno veramente di fare un lungo discorso per dimostrarlo.

Ma la tesi dei liberali di oggi non è nuova perchè da qualche tempo le forze conservatrici liberali la vanno sostenendo. Io voglio citarvi una pubblicazione del 1915, che riguarda questi rapporti, dove si afferma, per esempio (*interruzioni e proteste dal centro-destra*) che i poveri concedenti sarebbero rimasti vittime allora di lunghe agitazioni socialisto-cattoliche. Ogni volta che le masse contadine hanno reclamato i loro diritti facendosi sostenere o dalle leghe bianche o dalle leghe rosse o dai sindacati di parte democristiana, come oggi, o dalle organizzazioni della CGIL e dell'Alleanza contadina, i concedenti hanno sempre gridato a questo scandaloso accordo delle masse contadine che rivendicano i loro diritti.

Io vi vorrei invitare, onorevoli colleghi — non lo posso fare per non portar via troppo tempo — a veder quali sono le posizioni anche di forze che possono essere ben catalogate fra quelle appartenenti allo schieramento liberale, che si sono dimostrate avanzatissime su tali questioni in passato. Un elemento comune, ha detto uno scrittore, il Rinaldi, in una pubblicazione del 1878, è la divisione dei dominî, in questi rapporti nei quali manca la possibilità di caratterizzarli e di definirli. Dunque, elemento comune è la divisione dei dominî. E quali erano le condizioni in base alle quali il concessionario poteva acquisire il diritto al domi-

nio utile, che è come dire enfiteusi, o comunque diritto reale, cioè affrancabile? Abbiamo visto che fino al Codice civile del 1865 erano sufficienti dieci anni per acquisire questo diritto. Tutto il diritto dello Stato pontificio prevedeva che con dieci anni si aveva un rapporto di lunga durata che si trasformava in rapporto perpetuo. Del resto, durante il Regno delle due Sicilie erano moltissime le norme con le quali, già alla fine del 1700, si dichiarava acquisito il diritto di perpetuità, sempre dopo un decennio.

Qualche giorno fa c'è stata una specie di crisi nell'Assemblea regionale siciliana dove si discuteva la proposta di ridurre da trenta a dieci anni il periodo di tempo richiesto per dichiarare trasformato il rapporto miglioratorio. Dunque, si è rischiato di far cadere un Governo su questa proposta, che era nè più nè meno uguale a quella che già era stata ammessa come possibile e come giusta durante il Regno delle due Sicilie!

Dunque le forze che oggi governano l'Assemblea regionale siciliana si ritengono più arretrate dei Borboni? È una cosa assurda, onorevoli colleghi, venire a sostenere posizioni di questo genere. Ecco perchè noi vogliamo insistere nel dirvi che non si debbono e non si possono accettare tutte queste limitazioni ad una legge così umana, così giusta, così sociale qual è la legge n. 327. È inutile che voi, onorevoli colleghi di parte democristiana, continuate a strapparvi i capelli ed a commuovervi quando si parla di questi problemi umani, quando poi permettete alle forze reazionarie di dire che la legge non deve trovare applicazione perchè sarebbe anticristiana.

Ecco che cosa hanno scritto i concedenti, con una lettera circolare che hanno inviato a migliaia di copie ai contadini per dire che la legge non si può applicare perchè, oltre ad essere anticostituzionale, è anticristiana. Ancora una volta, la tesi della scomunica viene fuori.

C A R E L L I . Anche nel campo spirituale ci sono i miopi. È una miopia che piano piano si correggerà.

C O M P A G N O N I . Leggo una parte di una delle tante lettere inviate ai contadini, e mi avvio rapidamente alla conclusione. Essa dice: « La legge del 25 febbraio 1963, n. 327, a parte la sua incostituzionalità e inapplicabilità, nel caso vostro non autorizza la diretta ed automatica commutazione. Pertanto voi mi dovete quello che mi davate prima per patto. In più, per la rimanenza, ho sempre accettato quello che di comune accordo avevamo pattuito, cioè l'apporto di polli, uova, e capponi; per Pasqua le uova, per Ferragosto i polli, per il Santo Natale i capponi ».

Evidentemente i concedenti non possono nemmeno immaginare l'idea di passare un Santo Natale senza i capponi allevati dai contadini. Ma, onorevoli colleghi, voi che avete avuto modo di prendere posizione su queste questioni credo che non potrete lasciare in piedi nemmeno una virgola che consenta a queste forze assenteiste e parassitarie di salvare ancora privilegi tanto scandalosi nelle nostre campagne.

Per finire, voglio dire che non è vero ciò che ci hanno detto i colleghi del Partito liberale, con la relazione di minoranza, e ciò che ha ripetuto l'onorevole Grimaldi poco fa, quando ha detto che anche la Magistratura avrebbe dichiarato fondata l'eccezione di incostituzionalità. Ecco una sentenza del Tribunale di Cassino, recentissima, di quest'anno, la quale dichiara manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità della legge n. 327, eccezione sollevata dal concedente in opposizione alla richiesta di affrancazione del colono miglioratorio.

Ma la stessa Corte costituzionale che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della legge che regola un rapporto analogo, cioè la legge per l'affrancazione dei livelli veneti, che è molto più avanzata di questa nostra modestissima legge per i coloni miglioratori, ha respinto le tesi dei concedenti che avevano sollevato l'eccezione di incostituzionalità, dicendo che: « codeste indagini porterebbero a giudicare non se la legge sia conforme alla Costituzione ma se la legge sia giusta, equa, opportuna, completa, tecnicamente ben fatta, eccetera, campo questo — dice la Corte costituzionale — riser-

vato all'esclusivo apprezzamento del legislatore che ne assume piena ed intera responsabilità politica». Le forze di destra tentano di far credere che si tratterebbe di un esproprio senza indennizzo! Onorevoli colleghi, una legge del 1873 prevedeva per l'affrancamento un canone pari al doppio del reddito dominicale del fondo. Se noi dovessimo attenerci a quella legge di quasi 100 anni fa, dovremmo stabilire un canone che in questo caso non supererebbe le mille lire per ettaro; il che significherebbe 20 mila lire per affrancare il fondo; mentre qui il prezzo di affrancamento, in alcuni casi, arriva a 720 mila lire. E voi avete la faccia, scusate l'espressione, il coraggio di venire a sostenere che si tratta di un esproprio senza indennizzo. La verità è che qui si tratta di assumere una vera responsabilità politica. I colleghi di parte liberale vogliono andare più indietro di tutte le rivoluzioni borghesi? Facciano pure. Ma voi, onorevoli colleghi che vi richiamate alle istanze sociali delle classi contadine, dovete assumere qui precisi impegni per fare in modo che l'aspirazione di questi contadini, i quali, nel momento in cui avviene un esodo pauroso, vogliono affrancare le loro terre a prezzo di sacrifici enormi, per poterle liberamente coltivare, non vada ancora una volta delusa. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

C A T A L D O , relatore di minoranza. Signor Presidente, signor Sottosegretario, sarebbe stato forse più opportuno che io avessi preso la parola prima per portare a conoscenza degli onorevoli colleghi anche la relazione di minoranza, che essi non conoscono poichè è uscita non più un quarto d'ora fa. Io sono pertanto costretto a leggerla affinchè gli onorevoli senatori ne apprendano la sostanza, il significato e lo scopo, che è quello di invitare il Governo a soprassedere alla discussione di questo disegno di legge, in attesa che venga fuori una

legge più consona, più vera, più capace, più socialmente avanzata.

Dopo la foga oratoria, giustificata e che ammiro, dei miei colleghi della parte spintissima della società, coloro che vanno avanti, mentre noi siamo arretratissimi — ma anche la retroguardia ha un significato, quello di riparare le spalle a chi va troppo avanti — io sono dunque costretto a rileggere la nostra relazione di minoranza.

La presentazione del disegno di legge numero 279-A-Bis recante norme interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio, di per sè denota quanto sia difettosa e carente la citata legge n. 327, del 1963.

Sono ben conosciuti i contrasti e le opposizioni vivissime sulla legittimità cui la legge ha dato luogo quando — al termine della precedente legislatura — fu portata all'esame del Senato e della Camera. Obiezioni e contrasti che — giova subito rilevare — non furono dettati da motivi del tutto ingiustificati se oggi con varie ordinanze le Magistrature di merito della provincia di Frosinone hanno ritenuto « non manifestamente infondata » l'eccezione di incostituzionalità sollevata in giudizi in corso avverso la legge n. 327 e hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perchè sottoponga al suo sindacato di legittimità tutte le norme contenute nella legge sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio.

Superfluo quindi appare ribadire le riserve e i rilievi critici che già erano stati proposti in occasione dell'approvazione di questa legge e che in un prossimo domani saranno esaminati nella loro fondatezza dal massimo organo di giurisdizione costituzionale. A questo proposito sarebbe opportuno, anche per il rispetto che ogni potere dello Stato deve nei confronti degli altri, soprassedere all'esame di questo disegno in attesa che la Corte costituzionale si sia pronunciata e che abbia resi noti i criteri più idonei per una legittima normativa in una materia tanto complessa e difficile.

Si rileva comunque che il fatto che, solo pochi mesi dopo la pubblicazione

della legge n. 327 del 1963, alcuni settori del Senato ritengano assolutamente necessario ed urgente interpretare autenticamente ed integrare codesta legge, denota ampiamente la insufficienza, non solo di legittimità costituzionale, ma anche di tecnica legislativa.

Ciò è comprovato dall'articolo 1 che, partendo dall'articolo 1 della legge n. 327 del 1963, vuole estendere la prevista disciplina anche ai rapporti di natura perpetua. Se la dizione dell'articolo 1 della legge fosse chiara ed univoca, non ci sarebbe stato alcun bisogno di un chiarimento del genere, dal momento che quando si parla di « possesso » ultratrentennale dovrebbe essere chiaramente manifesta l'intenzione del legislatore di aver proprio voluto sottoporre alla nuova disciplina quei rapporti di natura perpetua di cui si fa menzione oggi nell'articolo 1 del disegno; perchè il possesso implica un chiaro diritto reale da parte del coltivatore del fondo, come in pratica avviene per tutte le colonie miglioratarie di natura perpetua.

Il problema invece sorgeva — ed era stato rilevato a suo tempo in occasione della discussione avanti la Commissione dell'agricoltura del Senato durante la precedente legislatura — per tutti quei rapporti in cui la loro natura meramente obbligatoria non comporta affatto la presenza di un diritto reale.

L'articolo 1 della legge n. 327 quindi, se mai, avrebbe richiesto una modifica di tutt'altro tenore se si fosse voluto procedere secondo criteri di una certa legittimità giuridica: quella di estendere le norme della legge n. 327 ai rapporti miglioratari di natura obbligatoria in cui il colono non può avere il possesso del fondo.

Superfetazione, quindi, quella dell'articolo 1 di questo disegno di legge, imposta da una difettosa redazione dell'articolo 1 della legge n. 327 del 1963.

Anche recentemente con una importante decisione in tema di espropriazione pubblica la Corte costituzionale ha affermato che non si può corrispondere al proprietario sottoposto ad una forma ablativa della sua proprietà, un indennizzo del tutto irrisorio e lontano da quelli che sono i criteri di una

valutazione del valore venale del bene. Tale principio dovrebbe essere attentamente esaminato da chi si appresta a dare il suo assenso ad una norma, quale quella contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, la quale, adottando una dizione che si potrebbe dire simulata, si rivela una vera e propria forma di espropriazione della proprietà privata dietro un compenso od un indennizzo del tutto irrisori. Che altro significa infatti che la quota di prodotti o il canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 327, sono applicabili anche quando non si faccia luogo ad affrancazione, se non che il colono diventi in pratica proprietario senza dover sopportare gli oneri di carattere fiscale, le spese di un giudizio di affrancazione, corrispondendo soltanto un canone del tutto irrisorio?

Bisogna rammentare che nelle provincie dove ha avuto luogo l'applicazione della legge n. 327, o meglio là dove le Commissioni tecniche provinciali hanno proceduto alle determinazioni dei canoni, tali determinazioni sono state contenute entro limiti così bassi che gli stessi beneficiari della legge in molti casi hanno ritenuto necessario chiedere l'affrancazione offrendo un capitale di gran lunga superiore a quello che avrebbero corrisposto adottando le ripartizioni dei prodotti e i canoni fissati dalle Commissioni stesse.

Da un punto di vista di logica giuridica l'articolo 4 della legge n. 327 avrebbe un suo fondamento ove le determinazioni delle quote di prodotti o di canoni dovessero applicarsi per l'affrancazione del fondo.

Non si intuisce infatti la ragione per la quale in rapporti, molto spesso di natura obbligatoria, del tutto simili a quelli contemplati dalla legge n. 567 del 1962, i canoni dovrebbero essere, si ripete, solo in relazione alla disciplina di specifici rapporti sensibilmente inferiori.

Tra l'altro si verrebbe a creare una situazione di differenza e di squilibrio tra i componenti di una stessa categoria economica, vale a dire tra i proprietari di fondi affittati.

Per ciò l'integrazione predisposta dall'articolo 2 del disegno di legge accentua vie-

più quelle molteplici perplessità sulla legittimità costituzionale della legge n. 327, del 1963, nè può fugarle l'aggiunta contenuta nell'articolo 3, che, anzi, dettando criteri del tutto diversi da quelli contemplati dall'articolo 3 della legge n. 567 del 1962, viene ad accentuare le differenziazioni e gli squilibri tra i proprietari di fondi affittati e viola il criterio della unicità e della certezza del diritto, che deve essere osservato soprattutto quando si tratti, come per le Commissioni tecniche per l'equo canone, di organismi di natura amministrativa che interferiscono profondamente nei rapporti tra privati cittadini.

Analoghe considerazioni sulla deviazione da codesti principi possono formularsi per l'articolo 4 che — estendendo la competenza delle sezioni specializzate, nettamente definita dalla legge 2 marzo 1963, n. 320 — può provocare una serie di pericoli derivanti dall'attribuzione di compiti che vanno ben oltre a quelli istituzionalmente affidati ad un giudice specializzato e cioè alle sezioni speciali per le controversie agrarie.

Non bisogna dimenticare a questo proposito che l'articolo 102 della Costituzione ammette sì l'istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari ma solo « per determinate materie ». Quando di queste sezioni specializzate si finisce per ampliarne sempre più la competenza per materia, si rischia di snaturare la funzione particolare e necessariamente limitata del giudice specializzato.

Forse la fattispecie prevista dall'articolo 5, che in pratica contempla il possibile contrasto tra soggetti entrambi miglioratari, avrebbe richiesto — data la delicatezza della materia — una più diffusa ed ampia disciplina.

La norma però che più lascia perplessi è quella prevista dall'articolo 6 che dovrebbe disciplinare — nel rispetto dell'equità — un problema quanto mai attuale: quello di cui ha fatto ampiamente menzione il relatore di maggioranza di questo disegno di legge, senatore Carelli, quando nella prima formulazione della relazione ha affermato: « Può peraltro verificarsi il caso che nel momento della richiesta di affrancazione o di revisione del rapporto economico il fondo o parte di

esso venga a trovarsi incluso in una zona avente possibilità immediate di sviluppo edificatorio o di potenziamento industriale o comunque utilizzabile per iniziative diverse da quelle dell'operatività agricola.

La norma legislativa limita il suo intervento al riconoscimento di diritti con finalità di miglioramento agricolo e di continuità lavorativa nel medesimo settore; pertanto, qualora dovessero sorgere situazioni diverse, verrebbero a cessare i caratteri propri del rapporto iniziale enfiteutico rientrando l'esame e la regolazione del nuovo ordine di cose nel quadro del diritto comune: l'indirizzo è implicitamente evidente nella legge ».

Le affermazioni del senatore Carelli sono quanto mai esatte e avrebbero richiesto una formulazione della norma di tutt'altro tenore nel senso cioè di escludere dall'affrancazione tutti quei terreni che possano essere destinati ad utilizzazione diversa da quella agricola, vale a dire a utilizzazione edilizia industriale o turistica anche in base ai piani regolatori.

Tanto più opportuna sarebbe apparsa una integrazione del genere dal momento che la complessa regolamentazione della materia urbanistica, l'elaborazione di piani regolatori, i limiti ed i vincoli che si vengono imponendo alla proprietà privata avrebbero richiesto — per tutti quei terreni che possono ricevere una destinazione non agricola — una disciplina legislativa diversa o per lo meno una disciplina legislativa adeguata a quelle che sono le leggi che regolano oggi la materia urbanistica.

In conclusione questo disegno di legge n. 279 aggrava tutti gli inconvenienti che — in appena un anno di applicazione — ha provocato la legge n. 327 del 1963. Anche in relazione all'esame di legittimità costituzionale al quale codesta legge — quanto prima — sarà sottoposta da parte del massimo Organo giurisdizionale, sembra indispensabile soprassedere alla sua approvazione.

Questa è la relazione di minoranza che era dovere, da parte mia, portare a conoscenza degli onorevoli senatori che non potevano avere avuto il tempo di leggerla. Essa infatti è stata distribuita pochi minuti fa, bisogna riconoscerlo onestamente. Io

non credo che nessuno l'abbia ricevuta in mattinata o ieri. Essa infatti è arrivata molto tardi, per nostra sfortuna. Noi vogliamo d'altra parte che il popolo italiano progredisca in qualsiasi settore, ma che il progresso, questo anelito sociale, sia dosato da leggi eque, che siano eque per tutti, e non soltanto per qualcuno, o imposte da minacce. Noi siamo per la legalità, sempre, qualunque sia l'argomento che dobbiamo votare, e la nostra opposizione è chiara, evidente e logica. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C A R E L L I, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, conviene a me essere brevissimo, per economia di tempo ed anche perchè sull'argomento è stato detto tutto, sia per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dall'Assemblea, sia per la risposta a particolari quesiti.

Naturalmente questo voler acquistar fede a cosa da alcuni considerata dubbia pone in evidenza una situazione anomala che riguarda il quadro patologico dell'assestamento agricolo italiano. È quella presente la fase curativa e conviene essere decisi. I turbativi residui feudali di un passato, ormai storia, debbono cessare.

D ' A N D R E A. Piantatela!

C A R E L L I, *relatore*. Lei che è studioso di cose storiche ed economiche, sa benissimo che certe situazioni, anche racchiuse in compartimenti stagno, possono determinare turbamenti economici notevoli. Mi rivolgo alla sua competenza, alla sua obiettività, alla sua serenità. Quindi il dire: piantatela, equivale all'invito: fermatevi, non camminate! Ma il mondo è in fase dinamica, onorevole D'Andrea, e progredisce verso la civiltà, verso quell'umana solidarietà che vogliamo raggiungere. È un processo evolutivo normale e logico, naturale e inarrestabile: se lo volete capire, è affar vostro, altrimenti saranno i fatti a farvelo capire. (*Interruzione del senatore Veronesi*). Se è af-

fare di tutti dobbiamo concordare una linea comune, per cercare di non essere travolti o di determinare situazioni che potrebbero risultare esiziali al proseguimento del cammino verso la civiltà; ciò vuol dire non argomentare *reductio ad absurdum*, ma semplicemente la verità.

V E R O N E S I. Senza mitizzare l'irreversibilità.

C A R E L L I, *relatore*. Altro argomento, onorevole Veronesi, che in questa sede non ci riguarda.

È stato detto tutto. Debbo solo rispondere ad alcune domande. È inutile che vi faccia la storia del perchè degli emendamenti Schietroma in quanto il presentatore ha già esposto con chiarezza il perchè del progetto di legge e della interpretazione autentica. Vi dirò anche che quest'ultima è stata allargata e perchè da una legge interpretativa siamo arrivati ad una legge integrativa, sempre per la migliore interpretazione della legge n. 327 del febbraio 1963.

Accolgo l'obiezione giuridica del senatore Tomassini, il quale ha rivolto al relatore una specifica domanda circa le competenze della magistratura ordinaria e della sezione specializzata, rispondendo che ciò avviene in base al principio giuridico-processuale della « competenza per connessione » e dell'economia del processo; per detto principio gli argomenti vengono globalmente esaminati dalla sezione specializzata.

Dirò agli amici del settore liberale (perchè tutti gli uomini debbono essere amici) ed anche all'amico Grimaldi che l'incostituzionalità adombrata in questa sede sulla applicabilità della legge n. 327 deve ritenersi annullata dalle considerazioni scaturite dal settore giuridico. La Corte costituzionale con sentenza del 21 dicembre 1961, n. 76, ha dichiarato valida e legittima la sezione specializzata. Leggiamo insieme le sue considerazioni:

« La sezione specializzata per le controversie agrarie presso il Tribunale di Sassari, con sua ordinanza in data 7 febbraio 1961, ha rimesso a questa Corte gli atti del giudizio promosso avanti ad essa dai coniugi

Demartini, affittuari di un fondo di proprietà di Santoru Giuliano, sospendendo l'ulteriore corso del giudizio stesso, e ciò per aver ritenuto rilevante per la propria decisione, e non manifestamente infondata, una delle questioni di incostituzionalità sollevata dal convenuto Santoru nei confronti dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 (istitutiva della Sezione specializzata di tribunale per la decisione delle controversie in materia di proroga dei contratti di affitto dei fondi rustici), in relazione agli articoli 102 e 108 della Costituzione in quanto la prevalenza numerica dei componenti estranei alla magistratura disposta dalla citata legge può far pensare che sia stata sottratta ai magistrati ordinari la funzione giurisdizionale, voluta loro assicurare dalla Costituzione ».

Ora ci troviamo sempre di fronte a sezioni che debbono trattare patti agrari; e siccome la relazione di minoranza e l'onorevole Cataldo hanno accennato alla legge 567 del 12 giugno 1962, debbo dire che tale legge si riferisce alla nomina delle sezioni specializzate, seguendo altre procedure, senza variazioni di competenza.

L'amico Compagnoni ha fatto un'osservazione di carattere di opportunità sociale; rilevo che bisogna riconoscere anche il diritto di coloro che attualmente possono esser dall'altra parte della barricata. Dobbiamo ammettere che ci sono dei diritti che vanno riconosciuti. (*Commenti*). La situazione è veramente particolare; il fondo infatti può trovarsi in zona dove è possibile intervenire per dar corso ad opere di carattere edificatorio, di carattere industriale o residenziale. In questo caso il valore della proprietà aumenta indipendentemente dai meriti dell'utilista enfiteuta e del direttario. Si può anche affermare che il plusvalore andrebbe devoluto allo Stato che quei miglioramenti ha stimolato mettendo gli operatori economici in condizioni di agire, di prendere delle iniziative (quelle iniziative che i nostri avversari non vogliono apprezzare sufficientemente).

Tuttavia questo plusvalore non poteva essere che diviso salomonicamente, a metà cioè fra direttario e utilista. Ecco perchè,

al di sopra del valore agrario della terra, che abbiamo stabilito muoversi in un arco compreso tra uno e cinque, possiamo considerare eccezionale il valore determinato dalle particolari condizioni che possono verificarsi; ho voluto pertanto proporre l'applicazione anche di una semplice formula aritmetica per stabilire il valore del fondo; essa non contrasta con la reale situazione catastale essendo questa rilevata per zone omogenee come la determinazione dei minimi e dei massimi.

Intendiamoci bene: il valore del fondo è determinato dalle Commissioni speciali presso le Prefetture, e non bisogna intendere che il valore del fondo sia in funzione del valore che va dato alla terra di prima classe. Noi abbiamo un valore del fondo stabilito dalle sue particolari condizioni, quindi un valore globale, unitario, s'intende, determinato dalle caratteristiche intrinseche del fondo stesso. Possiamo rilevare l'esistenza della casa, dell'acqua, dell'irrigazione, delle strade, e al fondo che si trova in quelle condizioni diamo un valore, e agganciamo a questo la prima classe tenendo debito conto della qualificazione: seminativo, seminativo arborato, vigneto, oliveto, eccetera. In questa qualificazione si sviluppa l'arco della classificazione, e si rileva il valore delle classi intermedie.

Ecco che con quella formula è possibile progressivamente e proporzionalmente stabilire i valori intermedi; non ci possono essere errori perchè è un calcolo matematico che facilita il compito del magistrato che ha bisogno dell'ausilio tecnico. Tutto quanto considerato ad evitare la inapplicabilità della norma legislativa il cui valore sociale deve essere obiettivamente riconosciuto.

L'onorevole Compagnoni ha posto inoltre alla considerazione del relatore altre due domande:

1) Se la facoltà per il concedente di richiedere la restituzione del fondo ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, s'intenda valida limitatamente ai casi in cui il concedente stesso risulti proprietario coltivatore diretto alla data della pub-

blicazione della predetta legge 327 nella *Gazzetta Ufficiale*.

2) Se la durata del possesso dell'attuale miglioratario si cumuli con quella dei miglioratori precedenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, anche nel caso che il valore della miglione sia stato pagato direttamente al concedente.

Non posso, a tali quesiti, che rispondere in senso positivo: la validità di una legge decorre dalla sua promulgazione; la posizione sistematica di un miglioramento non è influenzata dalle modalità della sua realizzazione, nè dalla particolare impostazione amministrativa che lo riguarda.

Questo volevo dire, onorevoli colleghi. Aggiungerò qualche altra precisazione. L'articolo 5 della legge dice: « Nei rapporti regolati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, è ammessa l'affrancazione a favore del miglioratario anche nell'ipotesi che il concedente sia a sua volta enfiteuta o livellario. Salva la devoluzione prevista dall'articolo 6 della legge stessa, l'affrancazione opera nei confronti di ogni avente diritto ». Proporrei di aggiungere a questo articolo il seguente comma: « La devoluzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 25 febbraio 1963, n. 327, è ammessa soltanto a condizione che il proprietario provveda alla coltivazione diretta del fondo per almeno cinque anni ».

Questo secondo comma è utile in quanto un concedente coltivatore diretto potrebbe chiedere la non applicazione della legge e dopo pochissimo tempo vendersi il podere come suolo edificatorio. Ad allontanare questa speculazione da parte del coltivatore diretto, ecco la necessità di aggiungere questo secondo comma che è limitativo, in modo che la legge possa garantire la continuità della conduzione diretta, la continuità dell'impresa familiare coltivatrice.

SCHIETROMA. Credo sia materia di un emendamento aggiuntivo come articolo a sè stante. Nell'articolo 5 si dice « salva la devoluzione prevista dall'articolo 6 » solamente per inciso.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ne parleremo quando arriveremo agli articoli.

SCHIETROMA. È una materia a sè stante, è l'interpretazione all'articolo della legge in modo autonomo, senza far riferimento all'articolo 5.

CARELLI, *relatore*. Detto questo, non voglio continuare perchè la materia è stata ampiamente discussa e approfondita con interventi molto chiari ed io mi debbo congratulare con tutti gli oratori di tutte le parti per la loro competenza, per la loro decisione ed anche per la loro collaborazione, ai fini di sgombrare il terreno di quegli ostacoli che si frappongono al cammino normale dell'attività legislativa.

Onorevoli colleghi l'arbitrio e lo spirito feudale debbono cedere il passo ad un mondo migliore basato sulla umana solidarietà auspicata dal paterno indimenticabile invito di Giovanni XXIII nella ineguagliabile sintesi sociale espressa in *Mater et magistra*. È con questo augurio che invito voi, onorevoli colleghi, ad approvare il disegno di legge al vostro esame. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e della sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, non abuserò assolutamente della pazienza sua e degli onorevoli senatori, dichiarando subito che il Governo è d'accordo con il testo presentato dalla Commissione. Ma mi corre l'obbligo, sia per un elementare dovere di correttezza, sia anche per ragioni di merito, di dire qualche parola brevissima sulla relazione di minoranza che è stata presentata e che solleva una eccezione di carattere pregiudiziale la cui trattazione, la cui collocazione, mi pare che vada proprio nella discussione generale.

Non dirò nulla circa la proposta, peraltro adombrata ma non formulata esattamente, di soprassedere alla discussione del

provvedimento, in attesa della decisione della Corte costituzionale che sarebbe stata investita del problema. Evidentemente questa decisione spetta nella sua sovranità al Senato ed il Governo non può in questo che rimettersi a questa sovranità. Non dirò nulla neppure sulle considerazioni di ordine giuridico che sono state fatte e nella relazione di minoranza e nell'intervento del senatore Grimaldi, soprattutto per il fatto che io non sono affatto un giurista e le mie cognizioni in materia sono molto modeste. Vorrei però aggiungere — se è vero quello che mi sono sentito dire molte volte, e cioè che in definitiva il diritto più perfetto è quello che si ispira al buon senso — che proprio, alla stregua del buon senso, in questa materia — e non credo di dire niente di sacrilego — il volere troppo sottilizzare, il volere riferirsi ad un diritto assoluto ed astratto evidentemente ci farebbe correre il rischio di commettere un'ingiustizia proprio per invocare il diritto. Siamo indubbiamente, onorevoli senatori, di fronte ad un problema che, per la sua stessa natura, direi, respinge certe sottilizzazioni e certi eccessivi scrupoli di carattere giuridico. La situazione, che possiamo definire anomala ed insostenibile, richiede un intervento per certi aspetti anche di carattere drastico.

L'onorevole Compagnoni ha ricordato che cosa erano e che cosa sono purtroppo ancora questi rapporti. E anche l'onorevole relatore, nella sua relazione, ha dato un contributo alla conoscenza dei rapporti di cui si discute, anche in via di esemplificazione. Basterà che io vi ricordi, onorevoli senatori, che per esempio, in questo contratto che l'onorevole Carelli ha riportato nella sua relazione è stabilito che: « volendosi fare sementi o piantagioni di qualunque genere, anche di alberi, e ancorché in piccola quantità, si dovrà riportare il permesso in iscritto del proprietario diretto, il quale, in caso diverso, avrà piena facoltà di far distruggere, sveltare ed estirpare le sementi o piantagioni, anche se il colono per eseguirle vi avesse impiegato qualche forte spesa e fatica ». E subito dopo, nello stesso contratto che molto opportu-

namente il relatore ha sottoposto all'attenzione dei senatori, al punto 8 si stabilisce che « sarà in propria facoltà del proprietario diretto di far tagliare o cavare, tutte le volte che gli piacerà, dalla vigna e canneto, tutti quegli alberi e piante messeci dal colono, che al proprietario diretto non piacesse che vi fossero, sia perchè nocive alla vigna e canneto, sia per qualunque altra causa o ragione, ed appropriarsene il legname ».

Evidentemente, di fronte a rapporti di questo genere — e credo di non dir niente di eterodosso e di sacrilego — se anche facessimo qualche forzatura, essa avrebbe la sua giustificazione e la sua moralizzazione in tali precedenti.

Io chiedo scusa di queste considerazioni paragiudiche. Vorrei aggiungere, per quanto riguarda la relazione di minoranza e per quel che ha detto l'onorevole Grimaldi, qualche precisazione in punto di fatto. Nella relazione di minoranza si insiste più volte sull'indennizzo previsto, che sarebbe del tutto irrisorio. Mi corre l'obbligo di precisare che ciò non corrisponde alla realtà: in alcuni casi le Commissioni hanno stabilito dei canoni che sono invece notevolmente ragguardevoli. Il senatore Schietroma parlava di un capitale di affranco che in certi casi poteva giungere alle 700 mila lire. Ci sono casi in cui il capitale di affranco previsto dalle Commissioni supera il milione, arrivando fino ad un milione e 300 mila lire.

Un'ultima considerazione, di carattere politico, questa volta. Il senatore Grimaldi ha voluto ripetere uno *slogan* che dalla sua parte si usa purtroppo spesso: volete incoraggiare gli agricoltori, volete che gli agricoltori abbiano fiducia e poi li bistrattate in questo modo. Desidero anche qui riferirmi soltanto ad un dato di fatto: I concedenti, in questo caso, non sono degli agricoltori. Non sono bistrattati, come credo di aver dimostrato, ma comunque non sono degli agricoltori, ed è tanto vero che non sono agricoltori che, laddove invece per avventura si verificasse il caso di un concedente agricoltore, ciò è previsto e regolato dall'articolo 6 della legge n. 327, il quale articolo 6 prevede proprio il caso di

un concedente coltivatore diretto, riservando a questi il diritto di ottenere la devoluzione del fondo per coltivarlo direttamente.

Detto questo, signor Presidente, onorevoli senatori, credo di non dover aggiungere altro, se non per dichiarare di nuovo l'accordo del Governo con il testo proposto dalla Commissione. Mi riservo eventualmente qualche altra osservazione in sede di esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Art. 1.

Le norme della legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano ai rapporti di cui agli articoli 1 e 8 della legge stessa anche se di natura perpetua e qualunque sia il modo di costituzione degli stessi.

(È approvato).

Art. 2.

La quota di prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante, determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, sono applicabili ai rapporti regolati dalla predetta legge anche nel caso in cui non si faccia luogo all'affrancazione.

È in facoltà delle Commissioni tecniche provinciali determinare o l'una o l'altra forma di corresponsione.

È in facoltà del miglioratario corrispondere l'equivalente in danaro anche nel caso che le Commissioni abbiano determinato solamente l'equa corresponsione di quote di prodotti.

(È approvato).

Art. 3.

Le misure minima e massima dell'equa corresponsione, determinata a norma del-

l'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, numero 327, si applicano in concreto tenendo conto della classificazione catastale, nel senso che la massima si riferisce agli appezzamenti di 1ª classe e la minima a quelli di ultima classe.

Per le altre classi si applica un criterio uniformemente proporzionale, intermedio tra la misura minima e quella massima.

(È approvato).

Art. 4.

Ove nella regolamentazione dei rapporti contemplati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, intervenga contestazione giudiziaria sull'ammontare del canone o sulle sue modalità di conferimento, o su ogni altra questione relativa ai rapporti stessi, le Sezioni specializzate agrarie sono competenti anche per la decisione della richiesta di affrancazione o di devoluzione che sia avanzata nel corso del giudizio di primo grado.

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, dopo le parole « intervenga contestazione », la parola « giudiziaria ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Compagnoni, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 5.

Nei rapporti regolati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, è ammessa l'affrancazione a favore del miglioratario anche nell'ipotesi che il concedente sia a sua volta enfiteuta o livellario. Salva la devoluzione prevista dall'articolo 6 della legge stessa, l'affrancazione opera nei confronti di ogni avente diritto.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il relatore, senatore Carelli, ha proposto un articolo 5-bis. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 5-bis

La devoluzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 25 febbraio 1963, n. 327, è ammessa solo a condizione che il proprietario provveda alla coltivazione diretta del fondo per almeno 5 anni.

COMPAGNONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONI. Desidero chiedere al senatore Carelli se è possibile completare questo emendamento dicendo che la devoluzione è ammessa sempre che il pro-

prietario risultava coltivatore diretto alla data di entrata in vigore della legge n. 327. I motivi sono chiari: quando è entrata in vigore la legge n. 327 il rapporto si è trasformato e da precario è diventato un rapporto di enfiteusi affrancabile. Quindi è chiaro che, se il proprietario avesse acquistato dopo, non ha acquistato un rapporto precario, ma un rapporto già trasformato, cioè un diritto reale.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Credo di aver capito che lo scopo dell'emendamento è quello di evitare che nel frattempo un coltivatore diretto, che non era concedente, acquisti per frodare la legge.

COMPAGNONI. No, non froda la legge, acquista normalmente, solo acquista un diritto che non è più quello.

SCHIETROMA. Ma allora l'emendamento proposto dal senatore Compagnoni non ha più ragion d'essere. Poniamo il caso che vi sia un affrancatario fra dieci anni, e che nel frattempo il concedente sia diventato coltivatore diretto: perchè non dovrebbe fruire del diritto di devoluzione che la legge gli concede? Bisogna andare molto cauti con gli emendamenti. Se il pensiero del senatore Compagnoni è questo, cioè che colui che ha acquistato dopo l'emanazione della legge, ossia dopo il febbraio dello scorso anno, non può usufruire del diritto di devoluzione, mi pare che questo concetto sia ovvio e che la Commissione possa senz'altro dichiararsi d'accordo, perchè l'acquisto successivo è stato evidentemente effettuato in frode al miglioratario. Se una persona non è coltivatore diretto e vende il fondo ad un coltivatore diretto per impedire al miglioratario di affrancarlo, riacquistandolo eventualmente in seguito (dopo che l'acquirente coltivatore diretto ha usufruito della devoluzione), è evidente che que-

sta è una cosa inammissibile. È sufficiente pertanto che la Commissione si dichiari d'accordo su questo suo parere. Ma l'emendamento proposto dal senatore Compagnoni va oltre le sue intenzioni ed esclude dal beneficio della devoluzione un concedente che, per esempio tra dieci anni, potrebbe essere divenuto coltivatore diretto in seguito a difficoltà economiche. Perché non dovrebbe avere il beneficio della devoluzione in suo favore?

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla modifica proposta dal senatore Compagnoni.

C A R E L L I , relatore. Data l'incertezza interpretativa dell'emendamento, prego il senatore Compagnoni di ritirarlo. La Commissione accetta le osservazioni molto opportune del senatore Schietroma. Il contenuto dell'emendamento potrebbe eventualmente formare oggetto di un futuro disegno di legge.

C O M P A G N O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O M P A G N O N I . Io sono disposto a ritirare questo emendamento. Resti inteso, però, che l'emendamento non è ritenuto necessario in quanto la norma si ritiene già chiara, nel senso che coloro i quali sono diventati proprietari dopo l'entrata in vigore della legge n. 327, anche se sono coltivatori diretti, non possono chiedere la devoluzione del fondo. Con questa interpretazione, io non insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 5-bis nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 6.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 6.

Qualora al momento della richiesta di affrancazione il valore del fondo risulti aumentato in misura superiore al quintuplo del capitale di affranco perchè suscettibile di destinazione diversa da quella agricola, il concedente ha diritto, oltre al capitale di affrancazione, al 50 per cento del plusvalore.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Monni. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

« Aggiungere all'articolo 6, in fine, le parole: " decurtato degli eventuali oneri tributari " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Monni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O N N I . L'articolo 6 stabilisce che, qualora, al momento della richiesta di affrancazione, il valore del fondo risulti aumentato in misura superiore al quintuplo del valore di affranco, in quanto suscettibile di destinazione diversa da quella agricola, il concedente ha diritto, oltre al capitale di affrancazione, al cinquanta per cento del plusvalore.

In tal modo, in sostanza, il plusvalore verrebbe diviso a metà. È evidente che, in vista della approvazione delle leggi urbanistiche e sul plusvalore delle aree fabbricabili, è necessario precisare che questo plusvalore sia decurtato degli eventuali oneri tributari, perchè diversamente la decurtazione ricadrebbe su una sola parte, il che non è giusto. Bisogna dividere il plusvalore quale effettivamente risulta. Ora se i Comuni o lo Stato trattenessero o prelevassero uno o due terzi del plusvalore sulle aree fabbricabili destinate a zone industriali, a costruzioni o ad altro, il proprietario sarebbe danneggiato, mentre sarebbe ingiustamente avvantaggiato il concessionario. Quindi io penso che sia giusto dire « al 50 per cento del plusva-

lore decurtato degli eventuali oneri tributari ».

C A R E L L I , *relatore*. Io direi « al netto degli eventuali oneri tributari ».

M O N N I . D'accordo, è la stessa cosa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è favorevole alla modifica indicata.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Monni, nel testo suggerito dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sempre sull'articolo 6 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Schietroma. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

" In tal caso il miglioratario ha facoltà di restituire il fondo previa riscossione di una somma pari al 50 per cento del plusvalore, oltre al pagamento delle migliorie apportate secondo la convenzione e gli usi locali ed una indennità pari all'ammontare della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di premanenza del miglioratario sul fondo " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Schietroma ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S C H I E T R O M A . Signor Presidente, a proposito dell'articolo 6, diretto evidentemente ad evitare speculazioni a favore dell'una o dell'altra parte, speculazioni che non

hanno niente a che fare con lo spirito sociale della legge, avevo tutt'altre idee ed avevo proposto un articolo che praticamente si richiamasse alle cautele che usa la Pubblica Amministrazione nella formazione della piccola proprietà contadina.

L'articolo non ha avuto fortuna in sede di sottocomitato, e mi sono guardato bene dal riproporlo, anche per motivi di lealtà, e perchè, non incontrando quell'articolo il favore della maggioranza, sarebbe stata solamente un'ostentazione insistervi.

Mi pare tuttavia che l'articolo 6 vada temperato con l'emendamento che io mi permetto di proporre e che riproduce in sostanza il secondo comma dell'articolo 6 proposto dal sottocomitato. Fu tolto in sede di Commissione esclusivamente perchè la Commissione giustizia sollevò delle perplessità.

Io credo che non si debba andare troppo cauti, in una legge speciale che modifica, in modo un po' radicale, la struttura di certi contratti, solo perchè ci può essere il pericolo di fare qualche forzatura, come diceva il Sottosegretario. È chiaro che può darsi che il concedente, per ostruzionismo o per proprio interesse cerchi di forzare la dimostrazione di un plusvalore a limiti che, alla fine, possono risultare anche esagerati.

L'emendamento aggiuntivo da me proposto è un temperamento a questa possibilità di forzare l'ammontare del plusvalore perchè il miglioratario, ad un certo momento, può dare al concedente: va bene, il fondo vale dieci milioni ed allora eccoti il fondo e dammi la metà del plusvalore, oltre al resto.

Ci può essere qualche perplessità, a mio avviso infondata, nel senso che potrebbe sembrare che il miglioratario un bel giorno vada dal concedente e gli dica: il fondo vale tanto, riprenditelo e pagami le migliorie e la metà del plusvalore.

Se leggiamo, però, l'articolo 6 dall'inizio, risulta chiaro che il meccanismo dell'emendamento entra in funzione solo quando ci troviamo di fronte ad una rituale domanda di affrancazione e di fronte alla eccezione del concedente, secondo cui il capitale di affranco non sarebbe sufficiente perchè il fondo avrebbe acquistato un plusvalore. Solo in questo caso, come valvola di sicu-

rezza di fronte ad eccessive pretese del concedente, noi introduciamo questa norma che ritengo estremamente opportuna.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

D I R O C C O . La Commissione non può negare che l'emendamento solleva perplessità di ordine giuridico. Tuttavia, dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Schietroma, si rimette all'Assemblea.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, con i chiarimenti del senatore Schietroma, le perplessità che questo emendamento aveva suscitato anche in me sono molto attenuate, debbo dichiararlo subito. Tuttavia sarebbe opportuno precisare meglio i concetti del senatore Schietroma. La volontà del presentatore dell'emendamento e l'opinione generale sembrano chiaramente orientate nel senso che la reciproca si possa verificare solo in occasione della procedura di affrancazione; cioè, che sia da escludere il caso — al quale appunto si è riferito l'onorevole Schietroma — del colono che non abbia mai chiesto l'affrancazione e che non chieda l'affrancazione, il quale si presenti al concedente asserendo l'aumento di valore e offrendo la restituzione del fondo col corrispettivo del 50 per cento del plusvalore.

Esclusa dunque questa ipotesi, giuridicamente e praticamente non accettabile, la cosa mi pare che potrebbe andare. Vi è una unica perplessità che mi permetto di sottoporre al Senato: se gli atti del Senato non fossero sufficienti, non sarebbe preferibile modificare l'inizio dell'articolo 6 e sostituire alle parole: « qualora al momento della richiesta », eccetera (che fissano solo un concetto temporale), queste altre: « qualora, in occasione della procedura di affrancazione, si accertasse che il valore del fondo », eccetera?

Confesso che si tratta di una improvvisazione e che io stesso sono in dubbio se il testo da me suggerito colga più esattamente nel segno. Ripeto però che se, a giudizio

del Senato, è sufficiente che la precisazione resti agli atti, nel senso che la facoltà è data solo in occasione della procedura di affrancazione, in risposta (vorrei dire) all'eccezione del concedente circa il plusvalore; se cioè si ritiene sufficiente un chiarimento a verbale che la reciproca può essere ammissibile solo nel caso predetto, io non avrei altro da obiettare.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . L'emendamento aggiuntivo del collega Schietroma ci obbliga ad una certa attenzione.

Una osservazione preliminare. Dopo l'approvazione dell'emendamento da me proposto all'articolo 6, anche il comma aggiuntivo proposto dal senatore Schietroma dovrebbe essere emendato di conseguenza, perchè anch'esso parla della somma pari al 50 per cento del plusvalore.

A parte questo, faccio l'ipotesi che il fondo debba essere espropriato per essere utilizzato come area edificatoria. Evidentemente, tutte le migliorie di natura agraria che sono state apportate, di intesa fra concedente e concessionario, cessano di avere un loro valore e una loro produttività. E allora, se giustamente si concede — come abbiamo già concesso con la prima parte dell'articolo 6 — che quel quintuplo e oltre (potrebbe anche essere il decuplo) di valore sia diviso in parti uguali tra concedente e concessionario; supposto cioè un enorme aumento di valore, quell'aumento che dipende dal fatto che la terra non è più considerata per la produzione agricola, ma a fini edificatori o di altro genere, supposto questo, io non vedo per quale ragione, concesso il 50 per cento netto al concessionario, si obblighi il concedente a versare anche il valore delle migliorie le quali non daranno più frutto nè all'uno nè all'altro.

C O M P A G N O N I . Ma il contadino le ha fatte, e vi ha investito capitale e lavoro.

M O N N I . Il contadino le ha fatte d'intesa e certamente anche con l'apporto del concedente...

C O M P A G N O N I . Da solo! . . .

M O N N I . E allora supponiamo che le abbia fatte da solo. Noi abbiamo già concesso a questo contadino qualche cosa che non è dipesa dal suo lavoro; il valore della proprietà non era cosa che certamente gli apparteneva, tuttavia questo articolo dispone che in questo caso eccezionale il plusvalore determinato da diversa destinazione sia per metà devoluto al concessionario, nonostante che egli nulla abbia fatto perchè si verificasse.

Ed allora, poichè questa somma indubbiamente lo compensa e dell'una e dell'altra cosa, e compensa anche il proprietario, non mi sembra giusto obbligare il proprietario a pagare anche quelle miglirie che con la nuova destinazione vengono distrutte, scompaiono definitivamente e non daranno più reddito. Se dessero ancora reddito lo capirei, perchè allora continuerebbe a percepire i frutti del lavoro del contadino e quindi dovrebbe pagarli. Ma dal momento in cui lo esproprio avviene, cessa completamente ogni possibilità per il proprietario di avere una rendita dalle miglirie che vengono distrutte.

Pertanto stiamo attenti a quello che facciamo. Io, dico la verità, sono molto perplesso e un articolo di questo genere non mi sento di votarlo.

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Per quanto riguarda le preoccupazioni del rappresentante del Governo, ritengo che basterebbe dire al principio del comma aggiuntivo: « Solo in tal caso ». Così si farebbe riferimento al momento della richiesta di affrancazione, che presumibilmente sfocia in una domanda giudiziale, perchè è difficile che una contestazione sul fondo si risolva in sede extragiudiziale. Quindi solo in tal caso il miglioratario ha facoltà di restituire il fondo previa riscossione di una somma pari

al 50 per cento del plusvalore netto, oltre al pagamento delle miglirie apportate. Qui vorrei far rilevare al Senato che questa dizione « oltre al pagamento delle miglirie apportate secondo la convenzione », con tutto quello che segue, riproduce testualmente ciò che è detto nell'articolo 6 della legge originaria, per l'ipotesi della devoluzione.

È chiaro che se noi volessimo proprio evitare ogni controversia nel basso Lazio o dovunque si verificano controversie di questo genere, dovremmo fare una legge per ogni rapporto. Ma lasciamo pure fare qualche cosa al magistrato. L'ipotesi dell'espropriazione è un'ipotesi un po' eccezionale che, se non soccorre l'accordo, va affidata alla prudenza del magistrato. Qui ci troviamo di fronte, invece, a contestazioni riferibili all'affrancazione e non all'espropriazione. Io capisco perfettamente (e non dico che intendo superare con faciloneria) le obiezioni sollevate dal senatore Monni, ma vorrei vedere se appaga il senatore Monni questa mia considerazione. L'ipotesi dell'esproprio è una ipotesi eccezionale; noi qui siamo solamente nell'ipotesi di contrasti fra privati. Nell'altro caso, invece, entra in funzione una volontà, della Pubblica amministrazione, che praticamente supera o tempera, nell'ambito della legge sull'esproprio, le pretese delle parti. In questo caso (esproprio) entra in funzione il criterio della indennità, dell'accordo in Prefettura; altrimenti ci sarà la perizia eccetera. Mi pare che questa ipotesi non debba far sorgere delle perplessità sull'approvazione di questo emendamento, tanto più, ripeto, che l'ultima dizione dell'articolo ricalca proprio testualmente la dizione della legge originaria per l'ipotesi di cui all'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla esigenza di dare al provvedimento che stiamo esaminando una formulazione il più possibile chiara e precisa affinché non sorgano dubbi in sede di applicazione.

Pertanto io invito il senatore Monni a formulare per iscritto l'emendamento da lui proposto.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Anch'io sono del parere da lei manifestato, signor Presidente, in questo momento, che cioè noi dobbiamo fare una legge chiara che non abbia a subire altre interpretazioni. È una legge di interpretazione che non deve far sorgere nuove questioni di interpretazione. Ora la perplessità è evidente perchè, a parte il caso specifico, vi possono essere anche altri casi. Comunque la legge deve stabilirli. Io faccio ora al collega Schietroma il caso, anzichè dell'enfiteuta e del proprietario, di due proprietari uno dei quali abbia lavorato nel fondo. In caso di esproprio, il plusvalore va diviso a metà, ma ogni altra considerazione delle migliorie scompare. Ecco la ragione del mio emendamento. Pertanto, aderendo all'invito del Presidente, presento l'emendamento soppressivo che ho già illustrato.

C O M P A G N O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O M P A G N O N I . Mi stupisce la richiesta che è stata avanzata dal senatore Monni. Io mi trovo qui di fronte ad un documento che molti colleghi di parte democristiana dovrebbero conoscere. È un documento votato all'unanimità dal Comitato provinciale della Democrazia cristiana di una delle province più interessate a questa legge. È un documento che tra l'altro porta la firma del senatore Restagno. (*Richiami del Presidente*).

Ora, colleghi, voi non potete andare a sostenere le tesi dei coloni miglioratori nelle provincie interessate e poi annullare qui la conquista rappresentata da una legge così importante, attraverso l'emendamento che state proponendo. Devo dire anzi in questa occasione che accetterei in pieno l'emendamento che è stato proposto su questo punto dalla Democrazia cristiana, che porta la firma anche del senatore Restagno, emendamento il quale dice: « Qualora il valore del

fondo risulti aumentato in misura superiore al quintuplo del capitale, essendo il fondo medesimo compreso in progetti aventi per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbana o l'industrializzazione, e i progetti siano stati depositati presso le Autorità amministrative competenti e debitamente approvati alla data dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 327, il concedente ha diritto, oltre al capitale di affrancazione, al 50 per cento del plusvalore. In tal caso il miglioratario ha facoltà di restituire il fondo, previa riscossione di una somma pari al 50 per cento del plusvalore, oltre al pagamento delle migliorie apportate, secondo la convenzione e gli usi locali, e di una indennità pari all'ammontare della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo ».

Signor Presidente, questa proposta la faccio mia e, debitamente firmata, gliela presenterò come emendamento, pregandola di volerla sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Voglio vedere in questo caso in che modo voteranno i colleghi della Democrazia cristiana! (*Commenti*).

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Faccio notare preliminarmente che la prima parte dell'articolo è già stata approvata. Aggiungo che prendo posizione sia contro quello che ha affermato il senatore Compagnoni, sia contro l'emendamento del senatore Monni.

Parlare di piani di fabbricazione o di piano regolatore in una Provincia dove nemmeno il capoluogo ha il piano regolatore, mi pare che sia come volerci prendere in giro.

Insisto invece nel mio emendamento, con la sola modifica del « solo » iniziale e del plusvalore « netto », non preoccupandomi dell'ipotesi di esproprio, perchè è una ipotesi a carattere assolutamente eccezionale, per la quale interviene la Pubblica Amministrazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Schietroma

al comma aggiuntivo da lui stesso presentato, tendente a premettere la parola « Solo » alle parole « In tal caso ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento aggiunto proposto dallo stesso senatore Schietroma al comma aggiuntivo da lui presentato, tendente ad aggiungere alle parole: « 50 per cento del plusvalore », le altre: « al netto degli eventuali oneri tributari ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Monni, tendente a sopprimere, nel comma aggiuntivo presentato dal senatore Schietroma, le parole: « oltre al pagamento delle migliorie apportate secondo la convenzione e gli usi locali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Schietroma, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 6.

Qualora al momento della richiesta di affrancazione il valore del fondo risulti aumentato in misura superiore al quintuplo del capitale di affranco perchè suscettibile di destinazione diversa da quella agricola, il concedente ha diritto, oltre al capitale di affrancazione, al 50 per cento del plusvalore, al netto degli eventuali oneri tributari.

Solo in tal caso il miglioratario ha facoltà di restituire il fondo previa riscossione di una somma pari al 50 per cento del plusvalore al netto degli eventuali oneri tributari oltre al pagamento delle migliorie apportate secondo la convenzione e gli usi locali ed una indennità pari all'ammontare della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 7.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni tecniche provinciali, al fine di adeguare alle norme della presente legge le determinazioni di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, provvederanno a stabilire le misure minima e massima dei canoni o delle quote di ripartizione dei prodotti da considerarsi eque, distintamente per ciascuna zona agraria e per ciascuna qualità di terreno e tipo di coltura.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il relatore, senatore Carelli, ha proposto un articolo *7-bis*. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 7-bis.

I capitali di affranco appartenenti ad enti morali ed opere pie possono essere investiti in beni stabili.

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo *7-bis* proposto dal relatore, senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che la nume-

razione degli articoli dovrà essere modificata a seguito degli emendamenti approvati e che il titolo del disegno di legge, nel testo della Commissione, risulta così formulato: « Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglìoria in uso nelle provincie del Lazio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Per lo svolgimento di una interpellanza

D E L U C A L U C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E L U C A L U C A . Nel febbraio ultimo scorso ho presentato un'interpellanza (92) diretta al Ministro dei lavori pubblici, nella quale chiedo che cosa il Ministro intenda fare in Calabria nel campo dei lavori pubblici in determinati settori, e ciò alla luce del suo ultimo recente viaggio nella mia Regione. Poichè considero l'interpellanza molto importante, mi permetto rispettosamente di pregarla, signor Presidente, perchè faccia di tutto affinchè sia discussa con la massima sollecitudine.

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di farsi interprete della richiesta del senatore Luca De Luca presso il Ministro competente.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* D'accordo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, gli interpellanti, preoccupati del perdurare

dello stato di crisi della categoria dei pubblici esercizi e dell'estendersi delle manifestazioni di protesta della categoria, chiedono al Governo se intenda accogliere le richieste di tale vasto settore di lavoratori autonomi, soprattutto per quanto riguarda l'imposta di licenza e l'equo fitto (160).

MOLINARI, ANGELILLI, INDELLI,
SCHIAVONE, CRISCUOLI, FER-
RARI Francesco, PICARDI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario:*

Ai Ministri della sanità e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare in ordine alla gravissima, pericolosa situazione igienica e sanitaria che si è determinata nel comune di Arienzo a seguito del sorgere di moltissime (circa 40) aziende di allevamenti di pollame, ubicati per la maggior parte in vani terranei a contatto diretto con la popolazione.

In particolare si fa rilevare che la popolazione tutta è costretta a respirare esalazioni pestifere generate da sostanze chimiche adoperate per gli allevamenti stessi che hanno già prodotto svariati casi di infezioni, sintomi indubbi di eventuale epidemia.

L'azione popolare invano ha protestato contro l'inerzia delle autorità con reclami, petizioni eccetera ma è giunta al limite di ogni sopportazione per cui si chiede un pronto ed efficace intervento (387).

PELLEGRINO

Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo, per sapere se di fronte all'aggravarsi delle funzioni demoralizzatrici e intossicanti dello spirito pubblico assunte dalla RAI-TV — massimo ente di propaganda a privilegio dannosamente monopolistico — non intendano rivederne l'impostazione, precisarne le direttive e richiamare severamente i responsabili delle ormai

preponderanti deviazioni nel campo del costume, nel campo della morale tradizionale e gravissimamente in quello delle relazioni internazionali dell'Italia.

Specificamente si chiede se, di fronte all'oltraggiosa rievocazione distorsiva della realtà se non addirittura inventiva e comunque espressa con selvaggia soddisfazione del male, propinata il 20 aprile 1964 dalla RAI-TV a milioni di spettatori con carattere premeditadamente offensivo contro una Nazione alleata ed amica dell'Italia quale è la Repubblica federale germanica, non ritengano di denunciare i responsabili del testo e della sua diffusione in base al preciso disposto dell'articolo 656 del Codice penale che persegue chi propala e diffonde notizie false o esagerate atte a turbare l'ordine e lo spirito pubblico e, ove il fatto non costituisca più grave reato, ne condanna gli autori con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda adeguata (388).

GRAY

Al Ministro dell'interno, per sapere se ritenga che siano in armonia con le norme contenute nella Costituzione, oltrechè nelle leggi vigenti, i fatti veramente deplorabili avvenuti a Reggio Calabria il 25 aprile 1964, in cui, senza alcun ordine dell'Autorità giudiziaria e senza alcun motivo di flagranza o di urgenza, si violò la sede federale del Movimento sociale italiano malmenando alcuni giovani regolarmente iscritti, i quali manifestavano molto compostamente il loro umano cordoglio nell'anniversario della morte di Benito Mussolini, e in cui inoltre si oltraggiò il Monumento ai Caduti bruciandovi una corona, che era stata portata dai giovani del Movimento sociale; il che è tristissimo, soprattutto quando si sappia e si ricordi che proprio in quell'antica e nobilissima terra dell'Aspromonte, sacra alla prima Civiltà e all'unità dell'Italia, l'Eroe dei due Mondi ferito, nel 1862, ordinò ai suoi Legionari di non sparare contro i fratelli italiani e gridò con tutte le sue forze agli italiani non immemori e perciò degni di questo grande nome: maledetta la Guerra civile, ora e sempre! (389).

BARBARO

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga di fornire tempestivamente al Comune di Ottoliano (Pavia) concrete assicurazioni circa il mantenimento, per l'anno scolastico 1964-65, della Sezione staccata della scuola media unificata in quel Comune, in modo che il Comune stesso abbia modo di assumere fin d'ora gli opportuni atti deliberativi — come ha già dichiarato di essere pronto a fare — al fine di apprestare le aule indispensabili (1595).

PIOVANO

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quale risposta intenda dare alla richiesta del Comune di Cornale (Pavia) per un contributo del 4,50 per cento, a sensi della legge 26 luglio 1961, n. 719, sulla spesa preventivata in lire 6.679.629, cui si dovrebbe far fronte a mezzo di assunzione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per il nuovo impianto di illuminazione pubblica.

La delibera del Consiglio comunale, assunta il 30 marzo 1962, fu approvata dalla Prefettura e inoltrata al Ministero dei lavori pubblici, tramite l'Ufficio del Genio civile di Pavia, nel giugno 1962.

Si fa presente che il Comune di Cornale, la cui economia è esclusivamente agricola e fortemente depressa, versa in condizioni di bilancio tali, che difficilmente potrebbe affrontare l'onere della spesa con le sue sole forze, tanto più che altre richieste di contributo, come ad esempio quella per la fognatura, non hanno finora sortito esito positivo.

Appare quindi indispensabile l'aiuto dello Stato (1596).

PIOVANO

Al Ministro del tesoro, per conoscere se non ravvisa la necessità di esprimere, finalmente, il parere e dare il relativo nulla osta per la sua attuazione, sulla delibera, approvata il 28 febbraio 1964, dal Consiglio di amministrazione della Gescal, concernente il Regolamento del personale, in base all'articolo 39 della legge 14 febbraio 1963, numero 60.

Gli interroganti fanno presente che la delibera, frutto di lunghe discussioni con i Sindacati di categoria operanti nella Gescal, è stata approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al cui controllo è sottoposto l'Ente.

Gli interroganti fanno notare, inoltre, che condizione per porre la Gescal in grado di svolgere le sue delicate e socialmente utili mansioni è l'attuazione del Regolamento in parola, la cui entrata in vigore può consentire la soluzione dei gravi problemi organizzativi, che rallentano e intralciano la piena funzionalità dell'Ente (1597).

MAMMUCARI, BRAMBILLA

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che da vari anni il dottor Giuseppe Benigni, insegnante elementare nelle scuole del comune di Viterbo, ha percepito regolarmente lo stipendio senza mai insegnare.

Nel caso affermativo si desidera sapere in base a quale disposizione di legge il fatto è stato consentito, da chi e da quanto tempo (1598).

MORVIDI

Al Ministro della difesa, per conoscere se risponde a verità quanto preannunciato da un rappresentante del Governo in occasione di una recente visita agli Stabilimenti militari di Taranto, circa il proposito del Governo stesso di sciogliere la Sezione staccata artiglieria di stanza in quella città.

In caso positivo, chiede di conoscere come si concili l'annunciato provvedimento, che seguirebbe nella stessa città di Taranto il già avvenuto declassamento della Direzione artiglieria in Sezione staccata, la soppressione di diversi Comandi territoriali, lo scioglimento del Distretto militare e la soppressione del Tribunale militare, con il proposito del Governo, recentemente riaffermato durante la discussione del bilancio della Difesa al Senato, di potenziare ed ammodernare le strutture militari della Nazione (1599).

LATANZA

Al Ministro dell'interno, poichè nei giorni scorsi la Questura di Milano ha ritirato

il passaporto ad un funzionario sindacale che doveva recarsi all'estero ad un Congresso, motivando il ritiro del passaporto con un giudizio penale pendente, pur non essendo l'interessato chiamato a presentarsi avanti ad alcuna Autorità giudiziaria, si chiede di conoscere:

quali istruzioni siano state impartite e quali ritenga di dovere impartire alle Questure affinché il regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, portante norme per il rilascio del passaporto per l'estero, sia interpretato ed applicato nel pieno rispetto dei diritti costituzionali di libertà e di presunzione assoluta di innocenza dei cittadini anche se in attesa di giudizio.

È noto infatti che le Questure, richiamandosi all'articolo 3, n. 3, della legge citata, negano o ritirano il passaporto a cittadini nei confronti dei quali l'Autorità giudiziaria non ha emesso mandato di cattura e che non sono tenuti a comparire ad una data prefissata avanti al Magistrato, ma che sono puramente e semplicemente in attesa di un processo, che, il più delle volte, sarà celebrato a distanza di anni.

Talvolta il passaporto viene concesso nonostante il giudizio pendente.

Si realizza così — da parte delle Questure — l'esercizio di un potere discrezionale che la legge non prevede nè può tollerare e, il più delle volte, un vero e proprio abuso di potere, perchè, nell'assenza di un provvedimento del Magistrato e fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge, l'Autorità amministrativa limita la libertà del cittadino (*già interr. or. n. 47*) (1600).

MARIS

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, per sapere:

a) se siano a conoscenza che l'operaio Da Lima Emilio della cartiera di Foggia (Istituto poligrafico dello Stato) sia stato sottoposto a procedimento disciplinare a causa di un articolo a sua firma pubblicato su « La Gazzetta di Foggia » del 1° marzo 1964, previa comunicazione di una lettera di addebito in cui gli si contesta soltanto di aver pubblicato notizie false e tendenziose, senza ulteriore specificazione;

b) se non ritengano — a parte la illegittimità della contestazione perchè la mancata specificazione degli addebiti rende impossibile ogni efficace difesa dell'incolpato — di intervenire per far cessare quella che appare, a prima vista, una palese, ingiusta persecuzione nei confronti di un anziano, operaio sindacalista e membro di Commissione interna, adottando tutti i provvedimenti che, a tal fine, si rendano opportuni (1601).

KUNTZE, CONTE

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 12 maggio 1964**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Regolamentazione della vendita a rate (476).

2. Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata (135-Urgenza).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 14,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ALBARELLO (755)	Pag. 6664	PETRONE (697)	Pag. 6697
ANGELILLI (1510)	6664	PICARDO (NENCIONI) (1229)	6697
BARBARO (753, 1277, 1410)	6665, 6666	PINNA (1306)	6698
BERNARDINETTI (989)	6667	PIOVANO (1212, 1214, 1344)	6698, 6699, 6701
BERTOLI (BUFALINI, MAMMUCARI) (1195)	6668	PIRASTU (1107, 1168)	6701, 6702
BOCCASSI (1001)	6668	ROMANO (744)	6703
CARBONI (553)	6669	ROSELLI (797, 821)	6703
CARUBIA (1254)	6669	ROSELLI (CENINI) (425)	6704
CATALDO (1121)	6670	SALERNI (1523)	6705
CATALDO (GRASSI) (987)	6671	SAMARITANI (1224)	6706
COMPAGNONI (MAMMUCARI) (1074)	6672	SECCI (1188)	6706
CONTI (GIORGI) (1483)	6672	SPEZZANO (1431)	6707
CROLLALANZA (1202, 1242)	6673, 6674	STEFANELLI (1137)	6708
DE DOMINICIS (1250, 1262)	6674, 6675	TEDESCHI (749, 1101, 1108, 1183)	6708
D'ERRICO (1156)	6675		6709, 6710, 6711
FANELLI (930)	6676	TREBBI (1267)	6712
FERRARI Francesco (GIUNTOLI Graziuccia, JAN-		VALSECCHI Pasquale (1230)	6712
NUZZI, BOLETTIERI, CRISCUOLI, ANGELINI Ni-		VERONESI (724, 901, 1407)	6716, 6717, 6718
cola, PERRINO, AGRIMI, RUSSO, CAROLI, GEN-		VERONESI (NICOLETTI) (867)	6718
co) (1259)	6677	VIDALI (716, 767, 946, 1418)	6719, 6721, 6722
GIARDINA (1341)	6678	AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	6678
GRAMEGNA (1221)	6679		6701
GRIMALDI (1145)	6679	BANFI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari</i>	
KUNTZE (CONTE) (1283)	6680	<i>esteri</i>	6687
LIMONI (1073)	6680	Bo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>	6664
MACCARRONE (1321, 1322)	6681, 6682		6680, 6706
MAMMUCARI (COMPAGNONI) (888, 1075)	6682, 6683	Bosco, <i>Ministro del lavoro e della previdenza</i>	
MAMMUCARI (COMPAGNONI, GIGLIOTTI, PERNA)		<i>sociale</i>	6668 e <i>passim</i>
(1062, 1063)	6683, 6684	CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i>	
MILILLO (1061, 1189, 1412, 1439)	6685, 6686	<i>terno</i>	6698, 6706
MONTINI (1332, 1348)	6687	COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>	6722
MONTINI (PICARDI) (1329)	6688	FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e</i>	
MORINO (1185, 1186, 1187)	6689, 6690	<i>delle foreste</i>	6669 e <i>passim</i>
MORVIDI (1184, 1415)	6690, 6691	GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	6720
OLIVA (1219)	6692	JERVOLINO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione</i>	
PACE (1273)	6692	<i>civile</i>	6666 e <i>passim</i>
PERRINO (1003, 1077, 1150)	6693, 6694, 6695		

LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	Pag. 6687, 6688
MANCINI, Ministro della sanità	6682, 6693, 6696
MATTARELLA, Ministro del commercio con l'estero	6713, 6718
MAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno	6670
MEDICI, Ministro dell'industria e del commercio	6681 e passim
PASTORE, Ministro senza portafoglio	6669, 6676, 6694
PIERACCINI, Ministro dei lavori pubblici	6664 e passim
REALE, Ministro di grazia e giustizia	6667 e passim
SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	6668
STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	6721
TREMELLONI, Ministro delle finanze	6691

ALBARELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intenda accogliere l'unanime richiesta dei cittadini di Selva di Progna, S. Bortolo, Campofontana e Giazza della provincia di Verona affinché venga deliberata la costruzione della strada provinciale Selva di Progna-S. Bortolo-Bolca per i particolari motivi di comunicazione, di turismo, di commercio eccetera, che consigliano questa soluzione e non quella S. Andrea-S. Bortolo-Bolca che è ben lontana dai requisiti succitati (755).

RISPOSTA. — Il tronco « Selva di Progno-Aldegheri » (S. Bortolo), di cui il comune Selva di Progno chiede la provincializzazione e la sistemazione, in luogo del tratto « S. Bortolo-S. Andrea », non è stato, a suo tempo, incluso nel piano di provincializzazione predisposto dall'Amministrazione provinciale di Verona a termini dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126; pertanto i relativi lavori di sistemazione non possono essere ammessi ai contributi di cui all'articolo 18 della legge stessa.

Ma anche indipendentemente da tale considerazione, detti contributi non sarebbero comunque utilizzabili in quanto destinati, come è noto, a lavori di « sistemazione generale », mentre il tronco in parola è in gran parte da costruire *ex novo*.

Il Ministro
PIERACCINI

ANGELILLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per evitare le gravi conseguenze all'economia civitonica, già fortemente compromessa, che deriverebbero dalla prospettata chiusura dell'Azienda S. A. Marcantoni di Civitacastellana, e se in particolare non ravvisino opportuno potenziare tale Azienda, una delle più affermate e conosciute nella produzione di ceramica, procedendo al suo acquisto da parte dell'IRI attraverso la SAMAC di Bolzaneto, azienda a partecipazione statale interessata allo sfruttamento dell'argilla locale (1510).

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto dell'onorevole Ministro per l'industria e commercio.

Devo al riguardo premettere che, come è noto al Parlamento, gli enti e le aziende a partecipazione statale hanno impegnato ogni risorsa finanziaria nell'attuazione dei programmi predisposti per il quadriennio 1964-67.

L'esigenza di una programmazione organica induce difatti a studiare, con sufficiente anticipo, le iniziative da attuare ed a predisporre tempestivamente i mezzi finanziari per la loro realizzazione.

Pur avendo il sistema una logica elasticità, è ovvio che i mezzi a disposizione non possano essere distratti per attività estranee nè essere frazionati per interventi sporadici nei settori più eterogenei.

In tali circostanze, pur rendendomi conto dell'importanza che il problema riveste per l'economia del viterbese, è con rammarico che devo sottolineare l'impossibilità di un intervento del genere invocato dalla S.V. onorevole in favore della società anonima Marcantoni di Civitacastellana.

Quanto al riferimento alla SAMAC ed alla prospettiva di un'utile incorporazione in essa, va precisato che le due aziende esplicano la loro attività in settori difformi producendo l'una materiali refrattari per rivestimenti interni degli altiforni e isolanti termici, ed essendo l'altra specializza-

ta nella produzione di articoli sanitari e di stoviglieria in ceramica.

Desidero, comunque, assicurare che qualora interventi d'altro genere potessero sovvenire alle attuali esigenze dell'Azienda, non mancherò da parte mia di adoperarmi perchè ogni possibile agevolazione venga usata in suo favore.

Il Ministro

Bo

BARBARO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritengano quanto mai opportuno, necessario, urgente e addirittura indilazionabile riprendere con la massima sollecitudine e accelerare al massimo — al fine di completarli in uno o due esercizi — tutti i lavori di ampliamento, di completamento e di sistemazione definitiva del porto di Reggio, per un terzo già, da ben 10 mesi, finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno con un miliardo di lire; e ciò in considerazione della grande e indiscutibile importanza di tale porto per la sua posizione geografica e continentale di centralità mediterranea e sullo Stretto, il quale è da considerarsi come tutto un porto naturale per la grande navigazione moderna, e per il quale transitano oltre 100 mila tonnellate giornaliere di naviglio, e quindi circa la metà di tutto il movimento mediterraneo; in considerazione altresì e soprattutto del fatto che trattasi dell'unico porto dei 21 capoluoghi marittimi d'Italia, che non sia stato ancora completato, e in cui le opere marittime sono al sicuro da ogni danno, perchè la zona è particolarmente protetta, essendo essa nel centro e nel punto più sicuro dello Stretto; e in considerazione infine del fatto che per completarlo basteranno tre miliardi, e cioè appena una settima parte di quello che si è speso a Genova per riparare i danni determinati da una sola mareggiata (753).

RISPOSTA. — Si risponde anche per la Presidenza del comitato dei ministri per il Mezzogiorno e per il Ministero della marina mercantile.

Il programma d'intervento nel settore portuale, deliberato, in applicazione dell'articolo 9 della legge 29 settembre 1962, numero 1462 dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno fin dalla riunione del 6 dicembre 1962, prevede il finanziamento di un miliardo per l'esecuzione dei lavori di ampliamento e completamento nel porto di Reggio Calabria.

Nell'ambito di tale finanziamento sono stati redatti dagli Uffici competenti ed inviati alla Cassa per il Mezzogiorno, per l'ulteriore corso, i seguenti progetti:

lavori di completamento del molo di ponente per una lunghezza di ml. 48,60 (dalla progressiva 593,35 alla progressiva 643,95) per l'importo di lire 410 milioni;

lavori di costruzione del moletto di sottoflutto e opere annesse per l'importo di lire 590 milioni.

I riferiti progetti sono stati esaminati dalla Delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici con parere favorevole e approvati dal Consiglio di amministrazione della « Cassa ».

Pertanto sono già state date le disposizioni per indire le licitazioni private per gli appalti dei lavori in questione che si confida possano essere espletate entro breve tempo.

Il Ministro

PIERACCINI

BARBARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponda a verità la notizia, che fra i provvedimenti da adottare per fronteggiare la congiuntura economica vi sia quello di sospendere o anche di rallentare i lavori dell'autostrada Salerno-Reggio e della superstrada jonica, che dovrà essere per le sue favorevolissime condizioni altimetriche trasformata in autostrada;

e ciò in considerazione del fatto che tali provvedimenti si ripercuoterebbero in maniera sfavorevolissima sulla popolazione della Calabria, la quale attende con ansia queste importanti opere, ed è già molto

preoccupata per l'exasperante lentezza con cui fino ad ora hanno proceduto i lavori relativi, e in considerazione inoltre che un grave provvedimento del genere sarebbe in pieno contrasto con l'impegno del Governo di sviluppare l'attività agricola e industriale della Calabria e del mezzogiorno d'Italia (1277).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione dell'Autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria proseguono conformemente ai progetti approvati ed ai relativi contratti stipulati con le varie Imprese.

Essi, alla data odierna, interessano una estesa complessiva di km. 170 di Autostrada per un importo di lire 48.040.939.304.

È in corso di appalto un altro lotto in provincia di Catanzaro (dal fiume Angitola alla provinciale per Pizzo S. Onofrio) della estesa di km. 8+583 e dell'importo di lire 3.080.000.000.

I lavori in parola non subiranno alcun arresto, ma saranno sviluppati in relazione ai finanziamenti disposti dall'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che prevede la possibilità di contrarre l'ultimo mutuo di lire 35 miliardi nell'esercizio 1966-67, sicchè si prevede che l'intera autostrada, della lunghezza di km. 438 potrà essere completata non prima del 1969.

Anche per la strada statale n. 106 « Jonica », non è prevista alcuna sospensione o arresto dei lavori già disposti.

Come è già noto, il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole in merito al progetto di massima dell'importo di lire 1.600.000.000, che prevede la realizzazione della grande variante compresa tra il termine della strada di circosollazione di Reggio Calabria (di prossima costruzione a cura della Cassa per il Mezzogiorno) e la progressiva km. 16+500 e quanto prima sarà sottoposto al parere del detto Organo anche il relativo progetto esecutivo.

Sono stati altresì approvati il progetto relativo alla costruzione della variante tra le progressive km.che 125+350 e 126+300 della lunghezza di ml. 990 per la correzione di viziosità planimetriche con l'eliminazione del passaggio a livello « Femmina-

morta » per l'importo di lire 100 milioni e quello relativo all'eliminazione del cavalcavia di Gioiosa Jonica dell'importo di lire 46 milioni.

Prossimamente sarà sottoposto all'esame del competente Organo dell'ANAS il progetto relativo ai lavori di adeguamento tra i km. 16+500 e 22+315 presso Capi d'Armi per l'importo di lire 900 milioni, mentre è in corso di studio il progetto relativo alla variante da Botricello a Crotone Porto, tra le progressive km.che 214+050 e 244+200, per l'importo presuntivo di lire 4 miliardi, al cui finanziamento si provvederà con i normali fondi di bilancio dei prossimi esercizi.

Del pari, compatibilmente con le future disponibilità finanziarie, potranno essere tenute presenti le ulteriori necessità della statale in parola.

Il Ministro

PIERACCINI

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non intenda riconoscere:

a) agli aiuto-macchinisti che, per chiamata militare d'obbligo di leva, non hanno potuto partecipare o hanno interrotto il corso teorico pratico di appartenenza, l'anzianità maturata a tutti gli effetti del concorso esterno di origine;

b) ai macchinisti o aiuto-macchinisti approvati che, per il medesimo motivo, non hanno potuto partecipare al concorso interno per l'avanzamento a tale qualifica non avendo il requisito di anzianità previsto dallo stato giuridico, e che hanno partecipato al successivo con esito favorevole, l'anzianità maturata con diritto di nomina a tutti gli effetti di legge del concorso interno, cui hanno potuto partecipare i loro colleghi del concorso esterno di origine (1410).

RISPOSTA. — Prima dell'entrata in vigore dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, il reclutamento dei candidati da immettere nei ruoli delle Ferrovie dello Stato nella posizione di aiuto-macchinista in

prova era caratterizzato da due distinte fasi, come chiaramente indicato nei bandi di concorso all'uopo di volta in volta emanati con appositi decreti ministeriali.

Nella prima, mediante pubblici concorsi, in base ai posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria di merito, venivano prescelti gli elementi da istruire professionalmente per la successiva immissione nei ruoli del personale di macchina.

Nella seconda fase tali elementi venivano ammessi, nella posizione di straordinari, ad appositi corsi di istruzione al cui esito finale era subordinata la nomina ad aiuto-macchinista in prova, con decorrenza ovviamente successiva al termine dei corsi stessi.

Coloro che vennero a trovarsi nella materiale impossibilità di frequentare il corso per il quale erano stati reclutati (per malattia, per servizio militare di leva o per altri motivi parimenti giustificati), dovettero essere necessariamente rinviati a corsi successivi, e poterono quindi conseguire la nomina solo al termine del corso effettivamente frequentato, a prescindere dal pubblico concorso del quale erano riusciti vincitori e che aveva dato ad essi, come precisato in precedenza, unicamente titolo all'immissione ai corsi professionali.

In conclusione, la questione segnalata dalla S.V. onorevole si riferisce a situazioni, ormai da tempo consolidate, interessanti il personale reclutato anteriormente alla entrata in vigore dello stato giuridico.

Il trattamento usato nei confronti di detto personale è stato del tutto conforme alle condizioni all'epoca in vigore e manca quindi ogni possibilità di riconoscere agli interessati un'anzianità maggiore di quella effettivamente posseduta dalla decorrenza della nomina ad aiuto-macchinista in prova attribuita con le modalità sopra indicate, nè è possibile, conseguentemente riconoscere loro tale maggiore anzianità agli effetti della partecipazione ai concorsi interni per avanzamenti di qualifica.

Dal 1° maggio 1958, data da cui ha effetto il vigente stato giuridico del personale ferroviario statale, la procedura concorsuale per la nomina ad aiuto macchinista si articola diversamente in quanto i vinci-

tori dei concorsi vengono direttamente immessi nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

JERVOLINO
Il Ministro

BERNARDINETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia relativa alla soppressione delle seguenti Preture nella provincia di Rieti: Pretura di Borgorose; Pretura di Orvinio; Pretura di Fara Sabina; Pretura di Leonessa.

L'interrogante fa presente che la notizia ha destato non poche preoccupazioni nelle popolazioni interessate, le quali non solo si vedono così declassate, ma saranno in futuro costrette a trasferirsi altrove per ottenere giustizia con dispendio di tempo e di denaro. Del resto, il lavoro delle predette Preture è ancor oggi considerevole, sicchè il provvedimento paventato non troverebbe alcuna giustificazione sotto questo profilo.

Per le ragioni suesposte, nel caso che il provvedimento di soppressione sia irrevocabile, l'interrogante chiede che sia esaminata la concreta possibilità di istituire nelle predette sedi altrettante sedi distaccate di Preture (989).

RISPOSTA. — Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo della Repubblica ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della legge

di delega e del Consiglio superiore della magistratura, pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura, meglio rispondenti alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture sopresse gli indici del lavoro, attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale, cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuna in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse delle popolazioni di Borgorose, Orvinio, Fara Sabina e Leonessa alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte, soddisfatto con l'istituzione in loco della sezione staccata delle preture di Rieti, Rocca Sinibalda, Poggio Mirteto e Borbona.

*Il Ministro
REALE*

BERTOLI (BUFALINI, MAMMUCARI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti immediati intendano adottare perchè sia corrisposto l'assegno mensile fisso, concesso con decorrenza 1° gennaio 1962 ai dipendenti dello Stato, anche ai dipendenti giornalieri e contrattisti dell'Istituto centrale di statistica ai quali è stato pur corrisposto l'assegno temporaneo concesso con la successiva decorrenza del 1° gennaio 1963.

L'interrogazione ha carattere d'urgenza dato lo stato di viva agitazione del personale tutto dell'I.S.T.A.T. che si è già espresso in questi ultimi giorni con varie manifestazioni di protesta (1195).

RISPOSTA. — I vari problemi riguardanti gli impiegati diurnisti dipendenti dall'Istituto centrale di statistica sono stati seguiti con particolare cura ed attenzione da parte di questa Presidenza, facilitando l'estensione nei loro riguardi di disposizioni intese a migliorare le condizioni del relativo rapporto d'impiego.

Come è noto le norme regolamentari sono state aggiornate mediante riconoscimento

degli aumenti periodici, del beneficio delle ferie nella misura vigente per i dipendenti dello Stato e della corresponsione della retribuzione nei periodi di assenza per malattia.

Anche l'assegno integrativo speciale è stato esteso ai diurnisti, assunti da cinque anni, in sede di concessione dell'assegno medesimo al personale di ruolo dell'ISTAT.

È mancata la possibilità di concedere l'assegno integrativo ai diurnisti, indistintamente, in quanto essi non sono assimilabili all'impiegato avventizio dello Stato e, per giunta, la misura della loro retribuzione, per orario normale, è stabilita nella lettera di assunzione.

Si soggiunge, peraltro, che tutti i miglioramenti economici intervenuti successivamente (assegno temporaneo, aumento scala mobile, eccetera) sono stati concessi per intero con appositi provvedimenti ai diurnisti con qualsiasi anzianità di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato
SALIZZONI*

BOCCASSI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per assicurare democratiche consultazioni nelle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli delle Mutue contadine e, particolarmente, perchè le categorie interessate e le organizzazioni sindacali siano informate almeno quaranta giorni prima della data delle elezioni; perchè sia posto tempestivamente a disposizione delle organizzazioni, dei sindaci, dei giudici conciliari, dei segretari comunali, dei Presidenti delle Mutue comunali il regolamento elettorale;

perchè siano invitati i Presidenti delle Mutue comunali a rendersi reperibili nel momento della presentazione delle liste;

perchè sia patente il termine della controfirma delle deleghe, tassativamente, per tutti;

infine perchè sia assicurata la numerazione progressiva delle liste presentate (1001).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'interno.

Si assicura la S.V. onorevole che il Ministero del lavoro ha provveduto a diramare sia alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, sia ai Prefetti della Repubblica — con circolari del 19 dicembre 1963, del 21 gennaio e del 25 febbraio corrente anno — precise direttive idonee ad assicurare, fra l'altro, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, la più ampia partecipazione dei coltivatori diretti alle elezioni per il rinnovo degli organi delle Casse mutue comunali di malattia, nonchè ad eliminare qualsiasi inconveniente atto a turbare il regolare svolgimento delle elezioni medesime.

Il Ministro
BOSCO

CARBONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda sollecitare i competenti organi della Comunità economica europea, affinché venga elaborato anche per il latte pecorino ed i suoi derivati, un regolamento comunitario che, come quello già emanato per il latte vaccino, disciplini la produzione ed il commercio del latte ovino e dei suoi prodotti (553).

RISPOSTA. — Il Consiglio della Comunità economica europea su precisa richiesta italiana, ha convenuto, al momento dell'approvazione del Regolamento n. 13/64, sul latte ed i prodotti lattiero-caseari, di riconoscere opportuna e necessaria la regolamentazione comunitaria del latte di pecora e di capra e dei loro derivati.

Gli studi e le rilevazioni indispensabili sono in corso presso i Servizi della Commissione.

Resta, comunque, acquisito il principio che i produttori di latte di pecora e di capra hanno i medesimi diritti dei produttori di latte vaccino e che le norme del predetto Regolamento n. 13/64 sono applicabili anche al latte pecorino ed ai suoi derivati.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

CARUBIA. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi della sospensione dei lavori relativi alla costruzione della galleria di convogliamento delle acque della sorgente denominata « Capo Favara » nel territorio del comune di Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento, e quali misure intenda sollecitamente adottare per la ripresa dei lavori stessi.

L'ultimazione di tali lavori avrebbe dovuto consentire, fra due anni — perchè di tale durata era stata preventivata la definizione dell'opera — il necessario e indispensabile aumento dell'approvvigionamento idrico di dieci comuni della provincia di Agrigento interessanti una popolazione di oltre 150.000 abitanti; popolazione che in atto dispone di acqua a giorni alterni, per la durata media di mezz'ora al giorno.

La captazione delle acque della predetta sorgente « Capo Favara » riguarda non soltanto i dieci comuni che fanno capo al Consorzio idrico denominato « Voltano » con sede in Agrigento, ma anche altri 15 comuni, con altri 150.000 abitanti circa, sempre della medesima provincia di Agrigento, approvvigionati dal Consorzio idrico delle « Tre Sorgenti », con sede in Canicattì.

La gravità del provvedimento di soppressione delle citate opere di captazione, non solo ha allarmato le popolazioni interessate che da oltre un decennio attendono una dotazione giornaliera di acqua potabile almeno sufficiente al soddisfacimento delle esigenze alimentari, ma anche gli operai addetti ai lavori della galleria che improvvisamente sono stati privati del posto di lavoro, a tempo indeterminato, in un momento di grave crisi economica che travaglia le popolazioni lavoratrici dell'Agrigentino (1254).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che la « Cassa » non ha sospeso il finanziamento dell'opera per il completamento della galleria (in corso di costruzione nel territorio di S. Stefano Quisquina) destinata al convogliamento delle acque della sorgente « Capo Favara » per l'alimentazione di alcuni comuni dell'Agrigentino, ma non le è sta-

to possibile, per l'attuale situazione delle proprie disponibilità, impegnarsi al finanziamento delle altre opere occorrenti al convogliamento delle acque di dette sorgenti verso gli esistenti acquedotti consorziali « Voltano » e « Tre Sorgenti ».

È noto all'onorevole interrogante che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo recante « aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno ».

Tuttavia, lo stanziamento ivi previsto, pari ad 80 miliardi di lire, dovrà essere prioritariamente destinato a soddisfare « le esigenze dell'industrializzazione », per cui, anche tenendo conto delle residue disponibilità della « Cassa », potranno essere finanziate soltanto le opere che, già comprese nel piano quindicennale, siano connesse allo sviluppo ed alla integrazione di complessi acquedottistici. Tra tali opere non può essere ricompresa quella indicata dall'onorevole interrogante, per la cui esecuzione occorrerà, quindi, attendere l'emanazione di una nuova legge, la quale, nel prorogare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nel quadro della programmazione nazionale, assegni a quest'ultimo nuove e più congrue disponibilità.

Il Ministro

PASTORE

CATALDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali iniziative intenda assumere per far cessare lo sciopero a tempo indeterminato proclamato, fin dal 9 gennaio 1964, dai dipendenti Enti comunali di assistenza della provincia di Ragusa in seguito alla mancata estensione delle norme del regolamento organico tipo, concordato tra l'Associazione nazionale degli Enti di assistenza e le organizzazioni sindacali di categoria.

Quanto sopra tenendo presente che il su indicato regolamento è già applicato in altre Provincie e che la situazione in cui versano i dipendenti degli ECA è molto precaria dato che le loro retribuzioni sono di gran lunga inferiori a quelle dei dipendenti degli altri enti locali (1121).

RISPOSTA. — L'agitazione del personale degli Enti comunali di assistenza della provincia di Ragusa è stata diretta allo scopo di sollecitare l'approvazione, da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, delle deliberazioni adottate dalle Amministrazioni di detti Enti per il nuovo inquadramento dei dipendenti secondo il regolamento tipo redatto dalla ANEA.

Invero, poichè dette deliberazioni profilavano un sensibile aumento degli oneri a carico degli enti, per il generale « slittamento » delle posizioni retributive del personale, l'organo di tutela aveva ritenuto doveroso condurre — anzitutto — un'approfondita indagine sulla situazione finanziaria di ciascun ente: di conseguenza, a seguito della rilevata grave sperequazione in generale esistente fra gli oneri per il personale e la spesa destinata allo svolgimento dell'attività assistenziale, il CPABP di Ragusa adottava, nella seduta del 19 dicembre scorso, una risoluzione volta a richiamare l'attenzione degli ECA sull'imprescindibile necessità di contenere, quanto meno, l'incidenza delle spese non propriamente attinenti ai compiti istituzionali.

A seguito di tale iniziativa, il personale degli ECA scioperava nei giorni 21, 23 e 30 dicembre scorso.

Successivamente, il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, nelle sedute tenute tra il 3 e l'11 gennaio, prendeva in esame i provvedimenti adottati dagli ECA di Giarlatana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, S. Croce Camerina e Vittoria per l'adozione del citato regolamento-tipo: ribadito il proprio giudizio sulla gravità della situazione finanziaria di tali enti, l'organo di tutela aveva inoltre a rilevare come, in ragione dei compiti svolti dal personale interessato, il trattamento economico precedentemente attribuito fosse da ritenere equamente compensativo. Sulla base, quindi, di tali osservazioni emetteva motivate ordinanze di rinvio.

Seguiva un nuovo sciopero del personale degli ECA durato dall'8 al 18 gennaio, ossia fino a quando, in un incontro avuto con i rappresentanti della categoria, il Prefetto di Ragusa faceva rilevare come le citate

ordinanze avessero carattere interlocutorio, e non preclusivo del riesame che il CPABP avrebbe compiuto non appena in possesso delle controdeduzioni degli enti.

Sta di fatto che, a seguito dei provvedimenti nuovamente deliberati da 8 su 12 enti comunali di assistenza della provincia, previe intese con le organizzazioni di categoria, l'organo tutorio ha già approvato i relativi atti. Si è ora in attesa delle deliberazioni degli ECA di Vittoria, Scicli, Comiso ed Ispica.

Il Sottosegretario di Stato
MAZZA

CATALDO (GRASSI). — *Ai Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

se ritengano rispondente ai costi reali di produzione della bietola da zucchero gli aumenti di prezzo ufficiali di recente deliberati dal CIP;

se ritengano che i deliberati aumenti possano fare opportunamente accrescere la superficie di terreno investita alla coltura di bietole attualmente contrattasi da 287 a 225 mila ettari;

se ritengano, soprattutto, che i provvedimenti adottati — i quali non hanno soddisfatto gli interessati — possano realizzare una situazione concreta di freno alle importazioni di zucchero che alla data del 21 dicembre 1963 sono salite a circa tre milioni di quintali con un onere di quasi 90 miliardi di lire (987).

RISPOSTA. — Il prezzo delle barbabietole viene determinato, come è noto, dal Comitato interministeriale dei prezzi, assumendo per riferimento il costo medio di produzione rilevato presso aziende, a diversa conduzione, delle principali zone bieticole.

Ciò consente di affermare che il prezzo del raccolto 1964, stabilito in lire 75,0005 per quintale-grado e per una polarizzazione media del 15 per cento, è effettivamente remunerativo.

I seguenti dati relativi confermano, per altra via, la remuneratività del prezzo:

annate	prezzo	dato relativo
1962	57,1695	100
1963	66,4767	16,3%
1964	75,0005	31,2%

Tale remuneratività del prezzo dà motivo di prevedere che la superficie coltivata a bietole, nella prossima campagna, verrà ragionevolmente estesa.

Gli aumenti delle importazioni di zucchero sono stati determinati dalla riduzione della superficie a bietole nelle precedenti campagne e dall'avverso andamento stagionale, cause che hanno provocato una notevole diminuzione della produzione, risultata inadeguata alla domanda del mercato interno, che è andata sensibilmente aumentando fino a superare i 12 milioni di quintali nel 1963.

Il seguente prospetto fornisce un'idea dell'andamento della produzione e del consumo dello zucchero nel periodo che va dal 1958 al 1963:

Campagne	Superfici investite a bb. da zucchero ha	Produzioni zucchero peso lordo Q.			Consumo annuale al 31 luglio
		da bietole	da melasso		
1958/59	240.602	9.903.836	467.491	'59	8.879.635
1959/60	278.562	12.595.246	474.508	'60	8.975.827
1960/61	236.120	8.962.067	536.098	'61	11.575.192
1961/62	215.688	8.882.158	496.110	'62	11.752.235
1962/63	214.685	9.079.200	371.710	'63	12.105.185
1963/64	220.000	8.244.668	300.000		
	(dato non definitivo)		(dato non definitivo)		

Il deliberato aumento del prezzo, incoraggiando la produzione, consentirà, specie se l'andamento stagionale sarà propizio, l'incremento della produzione delle bietole nazionali e, quindi, la contrazione delle importazioni di zucchero.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

COMPAGNONI (MAMMUCARI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono i motivi che hanno impedito a migliaia di titolari di azienda, che hanno ricevuto il certificato elettorale ed erano in possesso del libretto C. D. 4 rilasciato loro entro il giugno 1963 di partecipare alla votazione al momento in cui si sono recati al seggio, ove si svolgevano le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della Cassa mutua dei coltivatori diretti di Roma, a seguito dell'opposizione dell'ufficio contributi unificati comunicato ai presidenti dei seggi, i quali erano provvisti di elenchi di elettori e in questi elenchi erano segnati con asterisco elettori ritenuti non in diritto di votare (1074).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che gli elenchi comunali dei titolari di impresa diretto-coltivatrice, compilati ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 9 del 9 gennaio 1963, sono stati compilati dall'Ufficio dei contributi agricoli unificati di Roma nel corso del mese di dicembre ultimo scorso e consegnati alla locale Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori diretti il 30 dicembre 1963, anche ai fini delle elezioni per il rinnovo delle cariche delle Casse mutue comunali.

Alla data del 30 novembre risultavano pervenute all'Ufficio sopra indicato n. 19.029 dichiarazioni aziendali di coltivatori titolari di imprese; poichè invece nei predetti elenchi comunali risultano iscritti n. 16.330 nominativi di titolari di impresa, è stato accertato che i restanti 2.699 titolari di impresa, pur avendo presentato la dichiarazione aziendale non figurano iscritti, in quanto per parte di essi l'Ufficio aveva già acclara-

to la mancanza dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 9 e per parte aveva ancora in corso i necessari accertamenti.

È da presumere pertanto che, nel segnalare la esclusione di migliaia di titolari di azienda, dagli elenchi elettorali, la signoria vostra onorevole abbia tenuto presente il numero dei titolari di azienda accertati, in precedenza, in base alla legge n. 1136 del 1954, legge che, come è noto, è stata modificata nel 1963 proprio per quanto attiene ai requisiti per l'obbligo assicurativo ed al sistema di accertamento.

Si aggiunge che negli elenchi dei coltivatori titolari di azienda trasmessi alle Casse mutue di malattia, ai fini elettorali, l'Ufficio per i contributi agricoli unificati ha contrassegnato con asterisco i nominativi di quei titolari di azienda, che, dedicandosi ad altre attività, non rivestono la qualifica di coltivatore manuale del fondo stesso e quindi non sono assistibili.

Tale segnalazione con asterisco è stata fatta per dare modo alle mutue coltivatori diretti di consentire, in tali casi, il diritto di voto ad altro componente assistibile della famiglia.

Il Ministro
Bosco

CONTI (GIORGI). — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quando sarà provveduto al sovrappasso al passaggio a livello, in località Borgotrebbia di Piacenza, reclamando, gli incidenti mortali che si ripetono, un immediato intervento, essendo tale zona diventata parte integrante della città (1483).

RISPOSTA. — Il passaggio a livello ubicato al chilometro 93 + 308 della linea Alessandria-Piacenza in località Borgotrebbia è protetto da sbarre levatoie manovrate sul posto da apposito assuntore e non presenta caratteristiche di pericolosità che lo distinguano dagli altri numerosi passaggi a livello esistenti sulla intera rete delle Ferrovie dello Stato.

In effetti l'incidente verificatosi il 6 aprile ultimo scorso su tale attraversamento è

stato reso possibile in conseguenza della omessa chiusura delle sbarre da parte dell'assuntore di servizio.

Per quanto l'Azienda delle ferrovie dello Stato sia particolarmente sensibile al problema della soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere stradali sostitutive, va peraltro considerato che gli ingenti finanziamenti all'uopo occorrenti non consentono, nel modo più assoluto, di risolvere integralmente il problema, che del resto interessa, oltre che la stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, gli utenti stradali e quindi i proprietari delle strade.

Per cui viene data necessariamente la precedenza ai provvedimenti riguardanti gli attraversamenti la cui esistenza, per particolari condizioni di esercizio e per l'interferenza tra le due circolazioni ferroviarie e stradale, destano maggiori preoccupazioni.

La realizzazione di opere stradali sostitutive rientra, secondo le norme in vigore, nella competenza degli Enti proprietari delle strade e, nel caso specifico segnalato dalle signorie loro onorevoli, del comune di Piacenza.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato è comunque favorevole ad accogliere eventuali richieste che le pervenissero dal Comune interessato e potrà esaminare in tal caso la possibilità di concorrere alle relative spese, proporzionalmente alle economie conseguibili negli oneri di esercizio in dipendenza della soppressione in questione.

Il Ministro
JERVOLINO

ROLLALANZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se — in considerazione del crescente sviluppo industriale, determinatosi nel comune di Giovinazzo, ove accanto alle importanti acciaierie e ferriere pugliesi ed alla siderurgica barese, stanno sorgendo numerose altre industrie, ad incremento della già fiorente economia agricola, commerciale, peschereccia ed artigianale, ciò che lascia prevedere un forte sviluppo di lavoro giudiziario — non ritenga, come è giustamente invocato da tutti i ceti della

popolazione, di disporre il mantenimento della locale Pretura (1202).

RISPOSTA. — Nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo della Repubblica ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dell'articolo 5 della legge di delega e del Consiglio Superiore della Magistratura pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura, meglio rispondente alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture sopresse gli indici del lavoro, attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuna in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse della popolazione di Giovinazzo alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte, soddisfatto con l'istituzione *in loco* della sezione staccata della Pretura di Bitonto.

Il Ministro
REALE

ROLLALANZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia che tra i provvedimenti in gestazione — intesi a fronteggiare la congiuntura economica, attraverso anche una revisione degli investimenti disposti dai pre-

cedenti Governi nel settore delle opere pubbliche — vi sarebbe la sospensione del tronco Avellino-Canosa dell'Autostrada Bari-Napoli, nonché quella dell'Autostrada Adriatica.

La notizia — che ha suscitato viva preoccupazione nelle regioni interessate — ove risultasse confermata sarebbe in pieno contrasto con la conclamata volontà del Governo di dare priorità negli investimenti al Mezzogiorno; comunque condannerebbe, chi sa per quanto tempo ancora, vaste plaghe dell'Italia meridionale a rimanere tagliate fuori dalle grandi arterie di comunicazione verso il Centro ed il Nord della Penisola; e ciò mentre si cerca di potenziarne l'economia con l'avvaloramento agricolo e l'industrializzazione (1242).

RISPOSTA. — La progettazione esecutiva dei tronchi Avellino-SS. n. 91 e SS. n. 91-Canova dell'Autostrada Napoli-Bari sta incontrando alcune difficoltà dovute alla morfologia e alla natura dei terreni impegnati dal tracciato.

Nonostante tali difficoltà, essa procede normalmente e si ha ragione di ritenere che entro la fine del corrente anno la Società concessionaria sarà in grado di presentare all'ANAS i progetti esecutivi perchè siano sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione.

Per quanto concerne la tratta compresa tra Rimini e Canosa dell'Autostrada Bologna-Canosa, va rilevato che, sulla scorta del progetto di massima redatto dalla Società concessionaria fin dal marzo 1961, la stessa Società aveva già iniziato la progettazione esecutiva dei singoli tronchi in cui l'Autostrada è stata suddivisa, ma fu costretta a sospendere su richiesta dei Comuni ubicati lungo il litorale, che, per esigenze urbanistiche, chiesero lo spostamento del tracciato verso monte.

I progetti di massima, secondo il nuovo tracciato, sono stati già redatti dalla Società concessionaria per alcuni tronchi, mentre, per altri, la progettazione è ancora in fase di studio e ciò perchè solo recentemente alcuni Comuni hanno presentato i piani di sviluppo urbanistico dei rispettivi centri abitati.

Sui progetti già presentati, per importi sensibilmente superiori a quelli dell'originario progetto di massima, il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole all'approvazione.

Tanto tale approvazione quanto quella che interverrà per i progetti esecutivi dei tronchi suindicati dell'Autostrada Napoli-Bari è però subordinata alle determinazioni che saranno adottate, a norma di convenzione, in sede di aggiornamento della misura del contributo statale; aggiornamento che comporterà la redazione di un nuovo piano finanziario che tenga conto dei costi consuntivi per i lavori eseguiti e dei traffici verificatisi sui tronchi autostradali aperti al traffico, nonché dei costi presunti aggiornati per i lavori da eseguire e dei traffici presunti aggiornati per i tronchi autostradali ancora da aprire al traffico.

Si fa presente infine che l'attuazione dei progetti in elaborazione va inquadrata nel contesto generale della programmazione relativa ad opere del genere.

Il Ministro
PIERACCINI

DE DOMINICIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intende respingere la proposta, formulata dal Genio civile di Teramo, di revocare i benefici previsti dalla legge 12 febbraio 1952, n. 184, già concessi per l'esecuzione del terzo ed ultimo lotto della strada di allacciamento per la frazione Sardinara di Teramo.

Il mancato completamento della predetta strada comporterebbe l'inutilità della spesa di 55 milioni, già sostenuta per l'esecuzione del primo e secondo lotto, i cui lavori non hanno consentito di raggiungere il nucleo abitato della frazione ma hanno interrotto il tronco stradale in aperta campagna. Il breve tronco di strada comunale, peraltro, sistemato a cura del Consorzio di bonifica montana ed integrale di Isola del Gran Sasso, serve la parte più estrema della frazione lasciando isolato dal capoluogo il nucleo maggiore dell'abitato; per la qual cosa non può parlarsi di un reale collegamento dell'abitato interessato e non sono quin-

di da considerare validi i motivi invocati dal Genio civile di Teramo per la revoca del finanziamento del 3° ed ultimo lotto con i benefici della legge 12 febbraio 1952, n. 184 (1250).

RISPOSTA. — L'Ufficio del Genio civile di Teramo si era indotto a restituire a quel Comune, con nota 19 febbraio corrente anno, il progetto 12 dicembre 1963 riguardante il 3° lotto del progetto generale già approvato con decreto ministeriale 9 marzo 1956, avendo constatato che con la costruzione, intervenuta nel frattempo da parte del Consorzio di Bonifica di Isola del Gran Sasso, della strada Sardinara-Miano, si era realizzato indirettamente il collegamento della frazione Sardinara col comune di Teramo per cui a suo avviso, era venuto meno il presupposto del collegamento di una frazione (Sardinara) al comune (Teramo) che legittimava il contributo in lire 30.000.000 promesso da codesto Ministero per l'esecuzione del suddetto 3° lotto.

L'Ufficio del Genio civile ha peraltro prospettato ora che, ove si costruisse il citato 3° lotto, si collegherebbero anche, direttamente, le due frazioni di Villa Stanghieri, più prossima a Teramo, e di Sardinara ed ha espresso l'avviso che, sotto tale nuovo riguardo, la concessione del contributo è accoglibile in quanto destinata alla costruzione di una strada di allacciamento di due frazioni.

Tenuto conto di ciò il Provveditorato competente ha impartito disposizioni all'Ufficio del Genio civile per l'ammissione ad istruttoria del citato progetto del 3° lotto, istruttoria alla quale l'Ufficio suddetto sta già provvedendo.

Il Ministro
PIERACCINI

DE DOMINICIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano gli eventuali motivi che tuttora impediscono al Ministero dei lavori pubblici di notificare all'Enel - impresa già Terni - l'ingiunzione al pagamento in favore dei Comuni e dei

Corsorzi ricadenti nel bacino imbrifero montano del Tordino-Vomano del sovraccanone previsto dalla legge 27 dicembre 1953, numero 959, dovuto dall'Enel -Terni medesima per la Centrale di S. Rustico, impianto questo che, essendo a catena con quelli di Provvidenza e S. Giacomo, è stato riconosciuto assoggettabile all'onere del sovraccanone ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, interpretativa dell'altra in data 27 dicembre 1953, n. 959 (1262).

RISPOSTA. — I motivi che impediscono, allo stato, a questo Ministero di promuovere atti ingiuntivi contro l'Enel, già impresa società Terni, per la riscossione dei sovraccanoni previsti dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, in relazione alla potenza nominale dell'impianto idroelettrico di S. Rustico, sono dovuti alla circostanza che si è reso necessario sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici il rapporto degli Uffici periferici. Infatti tale rapporto dava adito a dubbi, e pertanto deve essere stabilito definitivamente se l'impianto citato sia a catena o in serie con gli altri a monte di S. Giacomo e Provvidenza.

Resta inteso che ogni ulteriore azione di questo Ministero nei confronti dell'Enel, concessionaria dell'impianto di S. Rustico, rimane quindi subordinata alla effettiva sussistenza del suddetto elemento tecnico, che solo può rendere applicabile al caso di specie le cennate leggi n. 959 e n. 1254.

Il Ministro
PIERACCINI

D'ERRICO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per cui ha disposto la sospensione dei contributi a fondo perduto concessi agli artigiani per l'ammmodernamento delle attrezzature aziendali e delle opere murarie (leggi n. 634 e n. 555).

Il provvedimento, trasmesso alle Commissioni provinciali per l'artigianato in data 17 gennaio 1964, per l'applicazione immediata con decorrenza 18 stesso mese, viene

a porre in grave disagio una massa enorme di piccoli operatori economici, che, in attesa di ottenere il contributo come per legge, hanno assunto impegni finanziari per lo acquisto di macchinari e il rifacimento murario dei locali adibiti a lavorazione.

L'interrogante chiede, inoltre, al Comitato dei ministri se non ritenga meglio rispondente alle necessità del Mezzogiorno di riesaminare il provvedimento per rinviare la sospensione dei contributi, di cui alle leggi 634 e 555, onde superare l'attuale congiuntura di disagio delle aziende artigiane interessate, disagio reso più aspro dalla cessazione improvvisa di un beneficio, attraverso il quale le aziende stesse ritenevano di potersi inserire nel ciclo economico produttivo, che viene imposto dal nuovo corso delle cose in campo nazionale ed internazionale (1156).

RISPOSTA. — Il provvedimento sospensivo adottato dalla Cassa per il Mezzogiorno — cui si riferisce l'onorevole interrogante — è diretta conseguenza dell'esaurimento dei fondi destinati allo specifico settore di intervento in favore dell'artigianato.

Come è noto, negli interventi della « Cassa » vi sono settori per i quali l'erogazione di spesa è in dipendenza della richiesta della privata iniziativa, e settori per i quali, invece, l'impegno a finanziare complessi di opere è stato deciso all'atto stesso della formulazione dei programmi. Nel primo caso rientrano le agevolazioni per l'artigianato, come pure quelle per i miglioramenti fondiari e per la pesca, in ordine alle quali l'entità delle domande di contribuzione presentate dagli operatori economici interessati è risultata superiore alle disponibilità a suo tempo assegnate a tale tipo di intervento.

In particolare, occorre ricordare che a tutt'oggi la « Cassa » ha approvato, con emissione dei relativi provvedimenti di concessione, oltre 60.000 domande di contributo presentate da altrettante aziende artigiane, il che ha comportato l'impegno per tale forma di incentivo di oltre 15 miliardi e mezzo di lire, comprensivi dello stanziamento iniziale e delle successive integrazioni.

Ciò premesso, per l'auspicata ripresa dell'intervento, non essendo possibile sottrarre ad altri settori fondi già impegnati per opere in programma, non è rimasta altra soluzione che quella di provvedere per legge, mediante un nuovo stanziamento.

Di ciò ha preso responsabilmente atto il Governo, presentando un disegno di legge concernente « l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno », tuttora all'esame del Parlamento. Lo stanziamento ivi previsto, della misura di 80 miliardi, è destinato precipuamente alle « esigenze della industrializzazione », tuttavia parte delle cennate disponibilità — giusta delibera adottata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno nella riunione dell'11 marzo ultimo scorso — sarà destinata all'accoglimento entro i limiti possibili, delle richieste di contributo avanzate dagli artigiani, in attesa che una legge organica di rilancio, peraltro già in fase di elaborazione, assegni all'intervento straordinario nel Mezzogiorno nuove e più congrue disponibilità.

Il Ministro

PASTORE

FANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, in considerazione del vivo malcontento esistente tra le popolazioni interessate, non ritenga opportuno impartire disposizioni perchè si sopprassieda alla soppressione delle secolari Preture dei comuni di Veroli e Ferentino, in provincia di Frosinone.

Tale provvedimento, oltre a costituire una palese contraddizione al proclamato decentramento amministrativo, viene a ledere i legittimi interessi di due popolose città che sono anche tra le più antiche sedi vescovili d'Italia (930).

RISPOSTA. — Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo del-

la Repubblica ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della legge di delega e del Consiglio Superiore della Magistratura, pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura, meglio rispondente alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture soppresses, gli indici del lavoro, attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale, cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuna in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse delle popolazioni di Veroli e Ferentino alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte, soddisfatto con l'istituzione in loco della sezione staccata della Pretura di Frosinone.

Il Ministro

REALE

FERRARI Francesco (GIUNTOLI Graziuccia, JANNUZZI, BOLETTIERI, CRISCUOLI, ANGELINI Nicola, PERRINO, AGRIMI, RUSSO, CAROLI, GENCO). — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie propalate sulla sospensione della realizzazione del tronco Avellino-Canosa dell'autostrada Bari-Napoli, nonché dell'autostrada Adriatica, deludendo le attese delle popolazioni interessate ed in contrasto con gli impegni in precedenza assunti e con il conclamato potenziamento delle attività del Mezzogiorno (1259).

RISPOSTA. — La progettazione esecutiva dei tronchi Avellino-S.S. n. 91 e S.S. n. 91-Canosa dell'Autostrada Napoli-Bari sta in-

contrando alcune difficoltà dovute alla morfologia e alla natura dei terreni impegnati dal tracciato.

Nonostante tali difficoltà, essa procede normalmente e si ha ragione di ritenere che entro la fine del corrente anno la Società concessionaria sarà in grado di presentare all'ANAS i progetti esecutivi perchè siano sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione.

Per quanto concerne la tratta compresa tra Rimini e Canosa dell'Autostrada Bologna-Canosa, va rilevato che, sulla scorta del progetto di massima redatto dalla Società concessionaria fin dal marzo 1961, la stessa Società aveva già iniziato la progettazione esecutiva dei singoli tronchi in cui l'Autostrada è stata suddivisa, ma fu costretta a sospenderla su richiesta dei Comuni ubicati lungo il litorale, che, per esigenze urbanistiche, chiesero lo spostamento del tracciato verso monte.

I progetti di massima, secondo il nuovo tracciato, sono stati già redatti dalla Società concessionaria per alcuni tronchi, mentre, per altri, la progettazione è ancora in fase di studio e ciò perchè solo recentemente alcuni Comuni hanno presentato i piani di sviluppo urbanistico dei rispettivi centri abitati.

Sui progetti già presentati, per importi sensibilmente superiori a quelli dell'originario progetto di massima, il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole all'approvazione.

Tanto tale approvazione quanto quella che interverrà per i progetti esecutivi dei tronchi suindicati dell'Autostrada Napoli-Bari è però subordinata alle determinazioni che saranno adottate, a norma di convenzione, in sede di aggiornamento dalla misura del contributo statale, aggiornamento che comporterà la redazione di un nuovo piano finanziario che tenga conto dei costi consuntivi per i lavori eseguiti e dei traffici verificatisi sui tronchi autostradali aperti al traffico, nonché dei costi presunti aggiornati per i lavori da eseguire e dai traffici presunti aggiornati per i tronchi autostradali ancora da aprire al traffico.

Si fa presente, infine, che l'attuazione dei progetti in elaborazione va inquadrata nel

contesto generale della programmazione relativa ad opere del genere.

Il Ministro
PIERACCINI

GIARDINA. — *Al Ministro dell'interno.* — A continuazione dell'interrogazione n. 1021 l'interrogante, dichiarandosi insoddisfatto della risposta stessa, chiede che si apra una pronta e severa inchiesta al fine di accertare a chi risalga la responsabilità dell'atteggiamento rinunziatorio del Comune circa i suoi diritti sul terreno di « Piazza Bova », diritti chiari e certi in base ai seguenti elementi:

il terreno denominato « Piazza Bova » è proprietà comunale, in virtù dell'atto notarile n. rep. 9107 del 2 luglio 1953 dottor Giorgio Albertazzi, che così testualmente dichiara: « Art. 3. Il professor Mario Bossi, quale curatore del fallimento dell'ingegner Caroni, cede gratuitamente al Comune di Roma che per detto titolo accetta: a) ... *omissis* ... IV. — Tutti i terreni già trasformati e destinati a strade come alla planimetria allegata L, nel nuovo Catasto foglio 968, n. 15 parte; 225 parte; 226 parte; 227 parte; e come anche al foglio di mappa 968 allegato M ». Nel quale foglio 968 allegato M risulta espressamente e chiaramente la denominazione di « Piazza Bova ». Risulta inoltre dallo stato cambiamenti dell'Ufficio tecnico erariale del 31 gennaio 1949 n. 454 che già da tale anno esisteva la destinazione a « Piazza » con la denominazione « Piazza Bova ».

È evidente:

- a) che la proprietà è del Comune;
- b) che la deliberazione comunale consiliare n. 360 dell'8 marzo 1955 in forza della quale veniva confermata la denominazione « Piazza Bova » è perfettamente legittima.

Pertanto è molto strano o sospetto che il Comune mostri oggi di non ritenersi proprietario del terreno di « Piazza Bova » come dalla risposta alla interrogazione n. 1021, come anche è strano che il Comune abbia già subito la mortificazione di essere stato

chiamato in causa da privati cittadini che rivendicano invece il carattere di proprietà comunale al terreno di « Piazza Bova » (1341).

RISPOSTA. — L'Amministrazione comunale di Roma in data 23 giugno 1941 stipulò con l'ingegnere Italo Caroni una convenzione per la costruzione, su tre appezzamenti di terreno di sua proprietà siti in località Capannelle, di una borgata rurale, raggrupata in due zone, denominate Appia Nuova e Tempio della Salute; l'ingegnere Caroni si impegnò, tra l'altro, a sistemare la rete stradale della Borgata, (tratteggiata in rosa nella planimetria allegata alla convenzione), che rimaneva di proprietà privata. In tale planimetria non è prevista la cosiddetta Piazza Bova: l'area relativa fa parte di un lotto edificabile di circa metri quadrati 3.500.

Successivamente, in seguito al fallimento dell'ingegnere Caroni, in data 2 luglio 1953 con atto a rogito Albertazzi, il Comune, preso atto che le due zone in questione avevano cessato la loro funzione di borgate rurali, stipulava con la curatela fallimentare dello stesso ingegnere Caroni una convenzione a seguito della quale accettava la cessione gratuita dei terreni delle zone stesse già trasformati o destinati a strade.

Nella planimetria allegata all'atto, l'area della così detta piazza Bova non è indicata tra le strade cedute ma come « piscina »

Sia nella planimetria allegata alla convenzione del 1941 e sia in quelle richiamate nella convenzione del 1953, non risulta delimitata topograficamente la cosiddetta Piazza Bova.

La semplice dicitura « Piazza Bova » trascritta nell'interno della particella catastale 91, comprendente anche un edificio — senza che tale indicazione risulti specificata da una delimitazione topografica o dalla apposita tinteggiatura, nelle apposite planimetrie, delle sedi stradali — non può costituire valido titolo giuridico da far valere per la destinazione a spazio pubblico dell'area stessa.

Per quanto riguarda, infine, la denominazione di « Piazza Bova », ufficialmente data allo spazio in questione con la deliberazione

consiliare n. 360 dell'8 marzo 1955, si fa presente che con tale provvedimento s'intese regolarizzare la denominazione stessa che di fatto risultava attribuita all'area fin dal 1949. Senonchè, con deliberazione commissariale n. 1100 dell'11 aprile 1962 veniva revocata la deliberazione n. 360 del 1955, essendosi constatato che fin dal 1956 la predetta area era stata recintata da un privato il quale, dagli accertamenti eseguiti, doveva ritenersi proprietario dell'area stessa.

Il Sottosegretario di Stato
AMADEI

GRAMEGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che alla Commissione speciale incaricata di dare il suo parere sulla soppressione o meno di alcune sedi di Preture è stato risposto affermativamente per quella di Giovinazzo, parere che risale ad alcuni anni or sono; dato che da quell'epoca ad oggi le attività industriali e commerciali della succitata cittadina sono notevolmente aumentate, con aumento, quindi, del lavoro giudiziario, si chiede al Ministro di sapere se non ritenga ritornare sul provvedimento di soppressione, tenuto conto che detta Pretura, ripristinata dopo la liberazione del nostro Paese dal fascismo, ha sopportato una spesa considerevole costruendo un carcere che prima non aveva ed arredando *ex novo* la stessa Pretura di tutte le suppellettili e di quanto occorre per il suo funzionamento (1221).

RISPOSTA. — Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo della Repubblica ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione da parte del Ministro di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto Presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dall'art. 5 della legge di delega e del Consiglio Superiore della Magistratura, pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura, meglio rispondente alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture soppresse, gli indici del lavoro, attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuna in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse della popolazione di Giovinazzo alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte soddisfatto con l'istituzione in loco della sezione staccata della Pretura di Bitonto.

Il Ministro
REALE

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

se risulti a verità quanto comunicato dall'ENI in data 3 febbraio 1964 e cioè che la mancata o ritardata esecuzione degli impegni per la creazione a Gagliano Castelferrato (Enna) di uno stabilimento industriale assunti « in un contesto di reciproci obblighi » fra Ente e Regione siciliana sia da attribuirsi alle « continue crisi che hanno travagliato il Governo regionale », cosa questa che avrebbe reso difficili i necessari collegamenti sul piano amministrativo;

se il Governo intenda intervenire, anche creando le condizioni per rendere possibili nuovi investimenti, nell'annosa e delicata questione resa veramente penosa dal susseguirsi di agitazioni per la mancata promessa dilatazione degli investimenti da parte del defunto ingegner Mattei e dalle Autorità pubbliche responsabili, solo con l'impiego

della forza pubblica per reprimere le esplosioni di malcontento di quelle popolazioni che, vivendo in miseria, attendono con trepidazione e speranza la creazione di iniziative industriali per essere redente dalla fame, oppure con un'azione politica più realistica, al centro, presso la Regione siciliana e presso l'ENI, affinché venga dato inizio alle opere di costruzione degli impianti industriali programmati e promessi (1145).

RISPOSTA. — Al riguardo, rispondo anche per conto dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

Premesso che il problema ha formato oggetto, da parte del mio Ministero, della più attenta valutazione, desidero assicurare la signoria vostra onorevole che l'iniziativa, che l'ENI aveva assunto impegno di localizzare nel territorio di Gagliano Castelferrato, sarà realizzata al più presto.

In effetti, l'attuazione della programmata iniziativa è stata ostacolata da difficoltà di vario ordine, sorte anche in relazione alle intese che erano state preordinate fra l'Ente e la Regione siciliana.

Tali difficoltà, comunque, possono ormai considerarsi superate; infatti, cessata la nota agitazione evidentemente determinata dal malinteso timore che gli impegni potessero non essere mantenuti, i dirigenti ed i tecnici dell'ENI hanno preso gli opportuni contatti con le Autorità locali per definire, nei suoi particolari, l'iniziativa in questione che, come è stato già comunicato dalla stampa, consisterà in uno stabilimento per confezioni, che occuperà circa 400 dipendenti.

La questione continuerà ad essere da me personalmente seguita nei suoi ulteriori sviluppi.

Il Ministro

Bo

KUNTZE (CONTE). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in relazione al vertiginoso aumento del traffico e al pauroso accrescersi degli incidenti stradali, spesso mortali, che si verificano sulla strada statale n. 17, nel tratto Foggia-Lucera, non ri-

tenga necessario ed urgente disporre che sul tratto stesso siano iniziati i lavori di allargamento della carreggiata e al rifacimento del manto stradale con opportuno trattamento antisdrucchiolevole (1283).

RISPOSTA. — La necessità della sistemazione e dell'adeguamento del tronco Lucera-Foggia, di chilometri 19, della SS. n. 17 « dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sanitico » è tenuta presente dall'ANAS.

Pertanto, ai relativi lavori, che nelle previsioni dovrebbero tenere conto anche della variante esterna all'abitato di Lucera e per i quali necessiterebbe una spesa di lire 950 milioni circa, potrà provvedersi soltanto in relazione alle future disponibilità finanziarie.

Il Ministro

PIERACCINI

LIMONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non creda opportuno che il Governo, in conformità della generalmente avvertita esigenza di un massiccio aumento della produzione di zucchero nazionale, riprenda con le categorie interessate l'esame del problema del prezzo delle bietole da zucchero da corrispondere ai bieticoltori, al fine di incoraggiarli ad estendere la superficie di coltivazione con prospettive di veramente e non fittiziamente adeguata remunerazione del lavoro e del capitale aziendale in tale settore investiti.

È facile infatti constatare che, se il prezzo delle bietole restasse fissato a 1125 lire al quintale ad una polarizzazione di quindici gradi, l'aumento rispetto al prezzo precedente di 862 lire e quaranta centesimi a 13,20 gradi di polarizzazione si ridurrebbe a dimensioni troppo esigue per stimolare gli operatori agricoli all'espansione di una coltura che per i medesimi continuerebbe a mantenersi antieconomica e non si incrementerebbe per questa via l'auspicato aumento di produzione di zucchero nazionale (1073).

RISPOSTA. — Il prezzo delle barbabietole viene determinato, come è noto, dal Comi-

tato interministeriale dei prezzi, assumendo per riferimento il costo medio di produzione rilevato presso aziende, a diversa condizione, delle principali zone bieticole.

Ciò consente di affermare che il prezzo del raccolto 1964, stabilito in lire 75,0005 per quintale-grado e per una polarizzazione media del 15 per cento, è effettivamente remunerativo.

I seguenti dati relativi confermano, per altra via, la remuneratività del prezzo:

annate	prezzo	dato relativo
1962	57,1695	100
1963	66,4767	16,3%
1964	75,0005	31,2%

La remuneratività del prezzo consente di prevedere che vi sarà, per la prossima campagna, un ragionevole aumento della superficie a bietole e tale fenomeno, specie se congiunto ad un favorevole andamento stagionale, potrà determinare un aumento della produzione fino a saturare la domanda del mercato interno.

Non si ravviserebbe razionale determinare il prezzo delle barbabietole al livello indicato dalla signoria vostra onorevole, perchè questo potrebbe incoraggiare la coltura delle bietole in terreni anche marginali e, quindi, una produzione eccedente il fabbisogno nazionale che, proprio per gli alti costi, non potrebbe essere collocata sul mercato estero.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto l'Enel al declassamento della Direzione aziendale di Piombino ad agenzia, a differenza di quanto è stato invece disposto in altre zone di pari o minore importanza economica;

per sapere se non intenda intervenire con i poteri che sono propri del Governo per correggere una tale decisione che ha suscitato allarme e preoccupazione in vasti strati della popolazione, come testimonia-

no i documenti sottoscritti da tutti i partiti politici costituiti (PSDI, PSI, PSIUP, DC, PCI), anche in considerazione del fatto che Piombino si trova al centro di una vasta area di sviluppo industriale e che i centri di Livorno a nord e Grosseto a sud sono abbastanza distanti e difficilmente raggiungibili (1321).

RISPOSTA. — L'organizzazione territoriale dell'Ente nazionale per l'energia elettrica si articola in Compartimenti, Distretti e Zone.

I primi due hanno in genere dimensioni, rispettivamente, pluriregionale e regionale. Le zone, che provvedono in modo capillare alle attività esecutive della distribuzione di energia elettrica, normalmente coincidono con l'ambito delle provincie allo scopo di realizzare più snelli ed efficienti rapporti con gli enti e le autorità locali.

La scelta delle dimensioni da attribuire alle zone è stata effettuata tenendo presente la necessità di assicurare un servizio efficiente e nello stesso tempo, la economicità di gestione prescritta dalla legge istitutiva dell'Enel.

Spesso le dimensioni provinciali soddisfanno a queste condizioni, come nel caso della provincia di Livorno. A volte, invece, la densità degli abitanti e la estensione del territorio provinciale rendono necessaria la istituzione di più di una Zona nell'ambito della stessa provincia.

Per quanto riguarda la Zona di Piombino è da osservare che nella precedente organizzazione le utenze da essa amministrate (circa 35.000) erano situate quasi esclusivamente in comuni della provincia di Grosseto; per la provincia di Livorno la predetta Zona, in pratica, si limitava ad interessarsi soltanto del comune di Piombino. Conseguentemente essa presentava una dimensione insufficiente e, pertanto, non economica.

Le circostanze dianzi accennate hanno fatto ravvisare la opportunità di istituire una Direzione di Zona per la provincia di Livorno con sede nel capoluogo della provincia.

La nuova organizzazione non costituirà, comunque, alcuna menomazione per Piombino, in quanto tutte le sue esigenze nel set-

tore delle forniture di energia elettrica continueranno ad essere attentamente valutate e tempestivamente soddisfatte.

Il Ministro
MEDICI

MACCARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'Amministrazione sanitaria avrebbe deciso di sospendere la richiesta al CIP del riesame per una riduzione dei prezzi di alcune specialità medicinali, a seguito delle proteste presentate dalla Presidenza dell'Associazione tra industrie chimico-farmaceutiche (ASSOFARMA) e se, in caso ciò non fosse vero, non ravvisi l'opportunità di dare comunicazione pubblica, anche a replica del comunicato diramato dall'ASSOFARMA (1322).

RISPOSTA. — In data 25 febbraio 1964 la Presidenza dell'ASSOFARMA, a seguito della decisione di questo Ministero di proporre al CIP la riduzione del prezzo di vendita di oltre mille specialità medicinali, ha diramato un comunicato nel quale affermava che all'adozione del provvedimento sarebbe estranea qualsiasi verifica obbiettiva delle condizioni tecnico-economiche del settore, della situazione relativa ai costi specifici, e prospettando riflessi negativi nella produzione settoriale negava all'annunciato provvedimento la funzione di misura anticongiunturale.

In verità la proposta dell'Amministrazione sanitaria è scaturita dall'accertamento tecnico che alcuni componenti del costo dei medicinali hanno subito variazioni in confronto al periodo in cui il prezzo venne fissato.

Come è noto, la Giunta del CIP nella seduta del 24 marzo c.a. ha ridotto il prezzo di oltre 650 specialità medicinali di largo consumo accogliendo, salvo qualche ritocco, le proposte avanzate da questo Dicastero.

Sembra pertanto che la preoccupazione manifestata dalla signoria vostra onorevole circa l'opportunità di scendere in polemica con l'ASSOFARMA, non abbia ragion d'essere atteso che i provvedimenti adottati dal CIP hanno smentito le notizie che voleva-

no l'attività dell'Amministrazione sanitaria ostacolata dalle presunte ingerenze dell'ASSOFARMA.

Occorre precisare comunque che il provvedimento attuato non esaurisce l'attività del Ministero della sanità nel settore farmaceutico del quale si dovranno seriamente e responsabilmente esaminare tutti gli altri importanti aspetti tenuto conto, soprattutto, del prevalente interesse della collettività.

Il Ministro
MANCINI

MAMMUCARI (COMPAGNONI). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste — e, in modo più specifico, il Corpo forestale — abbia acquistato una vasta estensione di terreno montano a San Gregorio da Sassola (Roma) in località denominata Monte Brancaccio;

se, qualora la notizia corrispondesse a verità, siano stati salvaguardati i diritti di uso civico gravanti, a quanto affermano i contadini del predetto comune, sul comprensorio in parola;

se l'acquisto del terreno montano — affrancato da ogni diritto di uso civico — sia stato attuato in vista della costituzione di un'azienda sperimentale forestale e di allevamento (888).

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con rogito del notaio Capparella di Civitavecchia in data 4 agosto 1958, acquistò ettari 834,09.7 di terreni di proprietà del Sig. Marcantoio Brancaccio ubicati in comune di S. Gregorio da Sassola (Roma).

L'acquisto venne effettuato mentre era in corso, davanti al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma, la procedura per la liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni privati siti nel comune di S. Gregorio da Sassola, per cui, essendo stata accertata l'esistenza dell'uso civico di semina e dovendo il proprietario alienante rispondere verso la popolazione del

predetto Comune anche per i terreni venduti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'onere della liquidazione — come da conciliazione in corso — è stato accettato, con l'intervento dell'Azienda stessa, dal signor Brancaccio per l'intero comprensorio gravato.

La conciliazione, che prevede la cessione in proprietà al Comune di S. Gregorio da Sassola di una rilevante superficie di terreni, è stata già concordata tra le parti e resta solo da stipulare l'atto definitivo.

Poichè nessuna disposizione di legge vieta al proprietario di terreni gravati da uso civico di alienarli, la compravendita Azienda di Stato-Brancaccio è perfettamente regolare.

Con tale compravendita, inoltre, non sono stati menomati i diritti — in corso di valutazione da parte del perito nominato dal magistrato — della popolazione, alla quale è stato riconosciuto l'uso civico di semina su tutti i terreni di proprietà del signor Brancaccio, compresi quelli alienati a terzi.

Va osservato, però, che l'uso di semina è possibile soltanto in relazione alla natura dei terreni, per cui non può esercitarsi su terreni boschivi, specie se vincolati dalle autorità forestali per esigenze di rimboschimento o per motivi idrogeologici.

I terreni di cui trattasi sono stati acquistati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali a norma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1952, n. 991, cosicchè essi saranno destinati prevalentemente a bosco, prato e pascolo, per costituirvi una zona di ripopolamento per selvaggina nobile stanziale.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

MAMMUCARI (COMPAGNONI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ravvisi la necessità di intervenire al fine di invalidare le elezioni tenutesi domenica 2 febbraio 1964 a Fiano Romano e a Valmontone per il rinnovo dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti. Nei due Comuni sono state respinte le liste sostenute dall'Alleanza contadina. A Fiano è stata contestata ai signori Giovanni

Brancasi e Francesco Ciavatta, muniti di regolare certificato elettorale e titolari di azienda, la capacità di essere presentatori di lista. Sono state respinte le dichiarazioni successivamente presentate nei termini di legge dei signori Iannone Benedetto, Turchetta Bartolomeo e Camilli Colombo, titolari di azienda, regolarmente autenticate, con lo specioso motivo che la dichiarazione doveva essere autenticata dal Segretario comunale nella sede della Cassa mutua locale.

A Valmontone la lista sostenuta dall'Alleanza è stata dichiarata decaduta per contestazione comunicata sabato 1° febbraio alle ore 12, dopo 24 ore di scadenza dei termini legali (1075).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che nel Comune di Valmontone la lista dei candidati dell'Alleanza contadini, per l'elezione degli organi direttivi della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti, svoltasi il 12 febbraio ultimo scorso, è stata dichiarata decaduta in quanto, per effetto di irregolarità contestate nei termini prescritti, sono rimaste valide due sole candidature; i due unici candidati (signori Bieli Luigi e Cardinali Rosa), nonchè il presentatore delegato a rappresentare la lista (signor Fontana Sisto) hanno ritirato successivamente, con atto scritto, prima del giorno delle elezioni, rispettivamente, la firma di accettazione della candidatura e la firma di presentazione delle candidature medesime.

Nel Comune di Fiano Romano, la lista di candidature dell'Alleanza contadini alle elezioni per il rinnovo degli organi della Cassa mutua ha dato luogo a contestazioni comunicate agli interessati nel termine prescritto ai fini della regolarizzazione.

La lista, ripresentata il giorno successivo, con un numero insufficiente di firme di presentazione, è risultata viziata da gravi ed evidenti irregolarità formali e sostanziali. Per i suesposti motivi la lista è stata respinta.

Il Ministro

BOSCO

MAMMUCARI (COMPAGNONI, GIGLIOTTI, PERNA). — *Al Ministro del lavoro e della previ-*

denza sociale. — Per conoscere come intenda intervenire affinché siano tutelati i diritti dei coltivatori diretti rappresentati dall'Alleanza provinciale romana dei contadini e sia assicurato il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua coltivatori diretti di Roma e ciò a seguito di quanto è qui esposto:

1) il coltivatore diretto Vagnetti Enrico accompagnato dall'onorevole Coccia, dal Consigliere provinciale Ranalli, dal Consigliere comunale Modica e dall'avvocato Angelo Marroni, dirigente dell'Alleanza provinciale romana contadini, ha presentato il 30 gennaio 1964 alle ore 11 nelle mani del funzionario della Cassa mutua di Roma, in via dei Frentani, la lista dei candidati, dei sindaci e dei presentatori di lista, corredata delle documentazioni di legge, al fine di concorrere alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua indetta per il 2 febbraio 1964. Il Vagnetti, dopo avere ricevuto l'atto di consegna della lista, ha atteso per tutta la giornata del 30 gennaio che gli si facessero le contestazioni eventuali.

Il Vagnetti ha ricevuto solo alle ore 11,30 del 31 gennaio 1964 nella sede dell'Alleanza contadina, in viale Aventino 26, Roma, un espresso, spedito dal signor Antonelli Attilio, Presidente della Cassa mutua, ove erano contenute le seguenti contestazioni:

a) quattro presentatori non risultano iscritti negli elenchi dei titolari votanti;

b) quattro presentatori hanno dati anagrafici non corrispondenti a quelli in possesso della Cassa mutua;

c) tre presentatori non possono essere accettati, perchè hanno i figli candidati nella lista;

2) le contestazioni sono respinte dal Vagnetti perchè:

a) i presentatori sono regolarmente assistiti e sono contribuenti della Cassa mutua di Roma; la denuncia è stata da costoro presentata fin dal 13 marzo 1963 in base alle norme previste dalla legge;

b) i dati anagrafici sono stati rilevati dai documenti personali e dai libretti e

perciò sono corrispondenti alla reale identità dei presentatori;

c) i padri possono essere presentatori per i figli, purchè titolari di azienda, contribuenti e assistiti dalla Cassa mutua;

3) il ritardo frapposto dalla Presidenza della Cassa mutua di Roma nel comunicare al Vagnetti le contestazioni ha reso materialmente impossibile a costui — pur avendo ottenuto una proroga eccezionale sino alle ore 18 del 31 gennaio 1964 — dimostrare, per la brevità dei termini di cui alla legge, l'inconsistenza delle contestazioni stesse, con il risultato che la lista denominata Alleanza dei contadini, di cui primo firmatario è il Vagnetti, è stata respinta. Tale fatto impone ai titolari di azienda, se vogliono partecipare alle elezioni, di votare solo in base alla unica lista accettata dalla Presidenza della Cassa mutua, lista sostenuta dall'Associazione coltivatori diretti bonomiana.

A seguito di una così evidente e flagrante azione tesa ad impedire una democratica competizione elettorale, si chiede il rinvio delle elezioni, indette per il 2 febbraio 1964, per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua coltivatori diretti del comune di Roma (1062).

RISPOSTA. — La Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori diretti di Roma, a seguito dell'intervento dello scrivente, ha accettato la lista di candidati promossa dalla Alleanza contadini pur essendo scaduta una seconda proroga del termine concesso per la regolarizzazione.

La Cassa mutua in parola si è però riservata di accertare successivamente la fondatezza o meno dei vizi di forma che erano stati contestati.

Peraltro, l'interesse a svolgere i predetti accertamenti è venuto meno, in quanto i candidati della lista in parola non hanno riportato la prescritta maggioranza dei voti.

Il Ministro

Bosco

MAMMUCARI (GIGLIOTTI, COMPAGNONI, PERNA). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure

intenda adottare per fare rispettare le norme di legge all'Ufficio contributi unificati di Roma. Tale ufficio, mentre non ha iscritto nelle liste dei mutuati ben 6.000 coltivatori diretti titolari di azienda, che hanno presentato lo scorso anno a termine di legge la regolare denuncia, ha iscritto, in occasione delle elezioni per il rinnovo di Consigli direttivi delle Casse mutue comunali indette per il 2 febbraio 1964, nel corso della settimana 23-31 gennaio 1964, decine di titolari di azienda, per dare modo all'Associazione bonomiana dei coltivatori diretti di conquistare i Consigli direttivi e rendere difficile o addirittura impossibile all'Alleanza provinciale dei contadini di presentare liste e partecipare così alla competizione elettorale (1063).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che gli elenchi comunali dei titolari di impresa diretto-coltivatrice, compilati ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 9 del 9 gennaio 1963, sono stati compilati dall'Ufficio dei contributi agricoli unificati di Roma nel corso del mese di dicembre u.s. e consegnati alla locale Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori diretti il 30 dicembre 1963, anche ai fini delle elezioni per il rinnovo delle cariche delle Casse mutue comunali.

Alla data del 30 novembre risultavano pervenute all'Ufficio sopra indicato n. 19.029 dichiarazioni aziendali di coltivatori titolari di impresa, poichè invece nei predetti elenchi comunali risultano iscritti n. 16.330 nominativi di titolari di impresa, è stato accertato che i restanti 2.699 titolari di impresa, pur avendo presentato la dichiarazione aziendale, non figurano iscritti in quanto per parte di essi l'Ufficio aveva già acclarato la mancanza dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 9 e per parte aveva ancora in corso i necessari accertamenti.

È da presumere pertanto che, nel segnalare la esclusione di 6.000 nominativi dagli elenchi elettorali, la S.V. onorevole abbia tenuto presente il numero dei titolari di azienda accertati, in precedenza, in base alla legge n. 1136 del 1954, legge che, come è noto, è stata modificata nel 1963 proprio per

quanto attiene ai requisiti per l'obbligo assicurativo ed al sistema di accertamento.

Il Ministro
Bosco

MILILLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se non ritenga di escludere dal novero degli Uffici giudiziari da sopprimere la Pretura di Città Sant'Angelo (Pescara), a favore della cui conservazione militano non solo ragioni di tradizione storica ma decisive considerazioni di convenienza pratica e di sicura utilità per le popolazioni interessate, data l'ubicazione della cittadina e la sua crescente importanza di centro economico e culturale (1061).

RISPOSTA. — Nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo della Repubblica ad esaminare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto Presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della legge delega e del Consiglio Superiore della magistratura, pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura, meglio rispondente alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture soppresse gli indici del lavoro, attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuna in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse della popolazione di Città Sant'Angelo alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte soddisfatto con la istituzione in loco della sezione staccata della Pretura di Pescara.

Il Ministro
REALE

MILILLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga di dare disposizioni a che l'Istituto nazionale trasporti (INT) prenda in esame l'opportunità, nel quadro dell'auspicata espansione delle sue gestioni, di rilevare le attività dell'impresa autotrasporti Marozzi di Bari, concessionaria di una estesa rete di autolinee di Puglia, dichiarata in fallimento, ad essa subentrando nell'esercizio delle stesse. Una tale sistemazione mentre aiuterebbe a risolvere i problemi del numeroso personale dipendente dalla ditta in decozione, avrebbe soprattutto il vantaggio di dare ai servizi pubblici della regione un assetto stabile e definitivo, nell'interesse di quelle popolazioni (1189).

RISPOSTA. — A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento in data 20 febbraio 1964 della società in nome collettivo Domenico ed Alessandro Marozzi, concessionaria di una vasta rete di servizi automobilistici nella Regione pugliese, il Signor Presidente del Tribunale di Bari ha autorizzato la gestione provvisoria dell'azienda a mezzo della curatela fallimentare.

Si assicura, peraltro, l'onorevole interrogante che, in sede di riattribuzione dei servizi già gestiti dalla predetta Società, saranno istruite -- in via comparativa -- tutte le istanze che sono state e che verranno all'uopo presentate dalle imprese della zona, provvedendo alla discussione della complessa questione in una delle prossime riunioni compartimentali.

Per quanto concerne, poi, in particolare la richiesta formulata dall'onorevole interrogante per patrocinare il rilievo da parte dell'Istituto nazionale trasporti dell'intera rete Marozzi, si deve far presente che per statuto, l'Istituto predetto non può gestire

altro che servizi integrativi o sostitutivi dei servizi ferroviari, carattere che non hanno le autolinee in questione.

Il Ministro
JERVOLINO

MILILLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a sospendere i biglietti di andata e ritorno per le feste pasquali e chiedere se non ritenga che una misura così impopolare, non avendo alcuna giustificazione e risolvendosi in una discriminazione a danno dei ceti più modesti, debba essere immediatamente revocata (1412).

RISPOSTA. — La sospensione del rilascio dei biglietti di andata e ritorno festivi disposta in occasione delle festività che ricadono sia nel periodo pasquale che in quelli di Ferragosto, di Natale e di fine d'anno e l'analoga sospensione delle agevolazioni per i viaggi di comitive ordinarie, è prevista dal Decreto interministeriale 21 marzo 1963, numero 3527.

Il provvedimento è stato adottato nell'intento di non incoraggiare determinate richieste di trasporto che, nei periodi di intensissimo traffico e nell'attuale consistenza del materiale rotabile tuttora insufficiente a sopperire completamente a tutte le esigenze del traffico, si risolverebbero a scapito delle condizioni di viaggio dei passeggeri interessati alle relazioni a lungo percorso e soprattutto dei lavoratori che hanno necessità di ricongiungersi alle rispettive famiglie in occasione delle citate festività.

Il Ministro
JERVOLINO

MILILLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la sua opinione sulle affermazioni contenute in un recente discorso del Cancelliere della Germania Federale, Erhard, con cui si rivendica il ripristino delle frontiere orientali tedesche del 1937 e per chiedere se, di fronte alla grave minaccia per la pace

che tali rivendicazioni comportano, non ritenga doveroso e necessario, anche per contribuire a calmare i bollori del risorgente nazismo, addivenire al riconoscimento da parte dell'Italia dell'attuale confine tedesco-polacco dell'Oder-Neisse (1439).

RISPOSTA. — Non sembra corretto venir meno al principio della non interferenza nei problemi specifici di altri Paesi, commentando dichiarazioni fatte dal Cancelliere Federale, nella sfera della sua libera attività politica e di governo, su questioni che riguardano direttamente la Germania.

Per quanto poi attiene al problema di fondo, va tenuto presente che esso riveste un preminente aspetto giuridico e potrà essere definito soltanto mediante accordo tra le Potenze che hanno veste e titolo per risolverlo. Pertanto, fino a che tali sviluppi non si saranno verificati, una eventuale iniziativa italiana in materia non appare opportuna.

Il Sottosegretario di Stato
LUPIS

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 256, relativa al servizio volontario internazionale, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa su proposta della Commissione sociale; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, per conoscere se l'adesione di massima del Governo italiano alla Risoluzione n. 256 dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa — comunicata dal Ministero degli affari esteri in risposta ad una interrogazione scritta del 14 novembre 1963 — sia divenuta definitiva e completa; e in particolare se il progetto del Governo italiano per creare un corpo di volontari per la cooperazione tecnica, anch'esso annunciato in detta risposta del 14 novembre, si sia concretato in una iniziativa precisa e di prossima realizzazione (1332).

RISPOSTA. — Dopo la Conferenza svoltasi a Portorico nel settembre 1962, ed alla quale l'Italia fu rappresentata dal Sottosegretario onorevole Lupis, si demandò al Comitato nazionale italiano per la cooperazione tecnico-economica internazionale di studiare l'eventuale formazione di un Corpo italiano volontario per la cooperazione tecnica internazionale.

Un apposito Gruppo di lavoro redasse un avan-progetto nell'aprile 1963 sul quale i vari Ministeri interessati dovranno poi pronunciarsi ufficialmente.

Tale progetto prevede un arruolamento di 50 volontari all'anno, un servizio di 24-30 mesi, compreso il tirocinio d'addestramento in Italia, ed una spesa annua iniziale di 50-60 milioni il primo anno, elevabile ad un massimo di 200 milioni a partire dal 4° anno di istituzione di tale Corpo volontario.

Il Sottosegretario di Stato
BANFI

MONTINI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 382, relativa al commercio con l'estero dello Stato di Israele, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione economica —; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, che invita il Consiglio dei Ministri a prendere quanto prima, ed in ogni caso non oltre la fine del 1964, le disposizioni necessarie ad aprire ai prodotti israeliani i mercati dei Paesi membri ed a trovare i mezzi atti a risolvere le difficoltà economiche dello Stato di Israele provocate dai blocchi commerciali ed economici europei (1348).

RISPOSTA. — In relazione alla sopra trascritta interrogazione, alla quale si risponde anche per l'onorevole Ministro del Commercio con l'estero, si fa presente che ai prodotti israeliani viene applicato il regime di im-

portazione più liberale previsto dalla Tabella « A. Import » con alcune eccezioni, riguardanti praticamente soltanto il settore del bromo e suoi derivati, per i quali sono tuttavia previsti ampi contingenti, che sono risultati finora adeguati alle esigenze israeliane di esportazione.

Quest'ultimo settore ha formato oggetto di particolare esame da parte delle nostre Amministrazioni interessate, nel quadro degli incontri tenutisi nei mesi scorsi a Bruxelles tra i Sei in vista della ripresa dei negoziati tra la CEE ed Israele; e da parte italiana è stata presentata una proposta globale comprendente una serie di misure di grande interesse per tale Paese, sia nel campo tariffario sia in quello della liberalizzazione.

A ciò è da aggiungere che i Sei hanno concordato la riduzione temporanea della tariffa esterna comune per un notevole numero di prodotti che interessano particolarmente le esportazioni israeliane. Si deve notare che tali riduzioni della TEC porteranno nello stesso tempo ad un immediato allineamento delle tariffe nazionali degli Stati membri sulla tariffa comune ridotta e rappresentano quindi vantaggi concreti ed immediati.

Inoltre, con una dichiarazione di intenzioni la Comunità si impegnerebbe, in occasione dei prossimi negoziati tariffari di Ginevra, a tenere nel maggior conto le esportazioni israeliane.

Si può quindi concludere che, grazie anche al positivo atteggiamento italiano, è stato possibile pervenire nella Sessione 9-10 marzo 1964 del Consiglio dei Ministri della CEE ad una definizione del testo del mandato da affidare alla Delegazione della Comunità incaricata dei negoziati con Israele, allo scopo di favorire concretamente le esportazioni di quel Paese.

Il Ministro
MEDICI

MONTINI (PICARDI). — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione numero 386, relativa alla ratifica delle conven-

zioni del Consiglio d'Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione giuridica;

e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, che invita il Comitato dei ministri a comunicare all'Assemblea le informazioni fornite dai Governi sulla ratifica delle convenzioni del Consiglio d'Europa all'inizio dell'anno successivo a quello cui tali informazioni si riferiscono

Con l'occasione gli interroganti sollecitano ancora una volta il Ministro degli affari esteri a prendere tutte le iniziative necessarie, sul piano governativo e parlamentare, affinché le Convenzioni a cui l'Italia ha aderito, e che non sono ancora state ratificate, vengano quanto prima sottoposte a ratifica (1329).

RISPOSTA. — Con la Raccomandazione numero 386 l'Assemblea del Consiglio d'Europa si rivolge al Comitato dei ministri affinché i Governi membri siano invitati a comunicare, in occasione dell'invio dei rapporti annuali, informazioni sui motivi della non avvenuta ratifica di alcune Convenzioni; affinché venga tenuto conto delle osservazioni formulate nel rapporto dalla Commissione giuridica; e affinché il Comitato stesso comunichi all'Assemblea le informazioni fornite dai Governi.

Per quanto concerne i primi due punti della Raccomandazione, essi sono senz'altro accettabili dal Governo italiano. Verranno in conseguenza assecondate quelle eventuali iniziative dirette a far sì che il Comitato dei Ministri comunichi all'Assemblea le informazioni fornite dai Governi, nei termini indicati dalle Raccomandazioni.

In merito al terzo punto si conferma l'interessamento del Ministero degli affari esteri affinché siano sollecitate le procedure per pervenire quanto prima possibile alla ratifica delle Convenzioni del Consiglio d'Europa che si trovano in attesa di tale adempimento.

Si precisa, con l'occasione, che, fra gli Stati che hanno ratificato con maggior sollecitudine, l'Italia è al 4° posto, insieme alla Sve-

zia, su un totale di 17 Paesi. L'Italia infatti ha finora ratificato 27 Convenzioni, preceduta soltanto dalla Norvegia (30) Danimarca (29) e Gran Bretagna (28).

Il Sottosegretario di Stato

LUPIS

MORINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per la sistemazione della strada statale n. 42 del Passo del Tonale, che, a seguito del gelo e del disgelo, è fortemente dissestata, con particolare riferimento al tratto Breno-Edolo, dove il transito degli autoveicoli è diventato oltremodo difficile e pericoloso.

Per sapere altresì se non ritenga di esaminare a fondo il problema sulla carenza assoluta di mezzi in ordine ai normali lavori manutentori stradali da Treviglio al Tonale che, purtroppo sempre lamentati e mai soddisfatti, impegnano, oggi, per una minima ed adeguata manutenzione, stanziamenti non inferiori ai 250 milioni di lire (1185).

RISPOSTA. — Lungo la S.S. n. 42 « del Tonale e della Mendola », il Compartimento della Viabilità di Milano è già intervenuto con i fondi dell'ordinaria manutenzione per la riparazione dei danni causati dal gelo della decorsa stagione invernale.

In particolare, nel tratto Breno-Edolo, il predetto Ufficio Compartimentale ha già eseguito lavori per lire 4 milioni circa, che hanno consentito il parziale ripristino dei tratti maggiormente danneggiati, mentre ha disposto analoghi lavori per lire 15 milioni circa per il tratto Treviglio-Bergamo.

Aggiungesi che per il cennato tratto Treviglio-Bergamo il Comitato Tecnico-Amministrativo dell'ANAS, nella recente adunanza del 24 marzo 1964, ha espresso parere favorevole per l'approvazione di un progetto di lire 129.100.000 per la sistemazione della estesa compresa tra i chilometri 10+000 e 16+100.

Detti lavori saranno appaltati quanto prima.

Si fa infine presente che altra perizia dell'importo di lire 15 milioni è stata approvata di recente per la riparazione dei danni lungo il tratto tra Trescore e Lovene, i cui lavori, già iniziati con il rito della somma urgenza, saranno completati al più presto.

Le ulteriori necessità della statale in parola saranno tenute presenti non appena lo consentiranno le disponibilità finanziarie.

Il Ministro

PIERACCINI

MORINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per conoscere quali difficoltà si frappongono e quali provvedimenti intenda attuare in ordine alla strada statale n. 39 del Passo d'Aprica-Edolo che non è stata compresa fra le strade da ammodernare, tenuto conto della sezione stradale massima di cinque metri e della insufficienza tanto lamentata di adeguati lavori di sistemazione, al fine di rendere la strada stessa a carattere moderno consono alle sue esigenze turistiche e di arteria facente parte dei grandi itinerari internazionali (1186).

RISPOSTA. — Le necessità sistematiche della S.S. n. 39 « del Passo di Aprica » sono tenute presenti dall'ANAS, che intende provvedervi, al di fuori delle provvidenze di cui alla legge n. 904 del 13 agosto 1959 (adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e delle arterie di grande circolazione), peraltro già esaurite, non appena lo consentiranno le disponibilità finanziarie.

Per la sistemazione della strada in parola necessiterebbe la somma di lire 900 milioni circa.

È da rilevare che di recente lungo la detta statale sono stati disposti ed appaltati lavori urgenti per il rifacimento di muri di sostegno tra i chilometri 5+450 e 25+000 per l'importo di lire 50 milioni.

Il Ministro

PIERACCINI

MORINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare in ordine all'ammodernamento della strada statale n. 42 del Passo del Tonale, nel tratto-traversa dell'abitato comune di Lanico di Malegno.

L'interrogante, già intervenuto sul problema in sede di discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e successivamente confortato da interrogazioni di colleghi parlamentari della zona, fa rilevare la situazione insostenibile della strada, resa maggiormente angusta per la strettoia prodotta dall'agglomerato urbano che vincola la sede stradale in certi punti a soli metri 3,90; disagevole inoltre per la presenza di due passaggi a livello alle estremità dell'abitato.

Il progetto di ammodernamento, già approntato dagli organi tecnici, impegna un ammontare di circa 220 milioni di lire, mentre soluzioni diverse, più difficilmente attuabili, impegnerebbero cifre superiori (1187).

RISPOSTA. — La necessità della sistemazione del tratto della Strada statale 42 « del Tonale e della Mendola » in corrispondenza dell'abitato di Lanico, frazione del Comune di Malegno, è nota all'ANAS.

Il relativo progetto, il cui importo in sede di aggiornamento di prezzi potrà risultare di lire 250 milioni circa, prevede il miglioramento e l'adeguamento del tratto compreso tra le progr. chilometro 83+161 e 85+768 con una breve variante al tracciato per la soppressione del p. a l. con la ferrovia Iseo-Edolo e la sistemazione dell'angusta traversa interna.

Alla realizzazione dell'opera l'ANAS intende provvedere non appena le disponibilità finanziarie lo consentiranno.

Il Ministro
PIERACCINI

MORVIDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, allo scopo di esaudire i desideri e le esigenze della provincia di Viterbo, sia stato disposto o stia per essere disposto:

a) il raddoppio della via Cassia o quanto meno il suo adeguato allargamento per

tutto il tratto esistente nella provincia di Viterbo e oltre fino a Roma;

b) la costruzione di autostrade di raccordo con l'Autostrada del Sole (Firenze-Roma):

- 1) fra Viterbo e Orte;
- 2) fra Viterbo, Bagnoreggio e Orvieto;
- 3) fra Viterbo, Attigliano e Roma-Firenze via Bomarzo (1184).

RISPOSTA. — Lungo il tratto Roma-Viterbo della S.S. n. 2 « Cassia » sono stati disposti o eseguiti i seguenti lavori di adeguamento:

1) Costruzione di una variante plano-altimetrica per soppressione del passaggio a l. al km. 9+265 in località Bucanero per l'importo di	L.	108.000.000
2) Variante plano-altimetrica fra i km. 26+607 e 27+420 (Bivio per Cesano) per l'importo di »		58.000.000
3) Eliminazione di una curva pericolosa mediante variante al km. 27+710 per l'importo di »		12.850.000
4) Variante plano-altimetrica fra i km. 54+044 e 54+479 per l'importo di	»	52.000.000
5) Variante plano-altimetrica di Cavazzano al km. 72+050 per l'importo di	»	100.600.000
TOTALE	L.	331.450.000

Per l'adeguamento del detto tratto della statale « Cassia », necessiterebbero i seguenti ulteriori importanti lavori:

- 1) Allargamento della carreggiata da m. 6,20 a m. 9,00 e costruzione di marciapiedi rialzati della larghezza di m. 2, nel tratto dal km. 8+200 al km. 11+400, nonchè allargamento della carreggiata

da m. 6,20 a m. 7,20 con banchine in terra di m. 1,50 nel tratto dal km. 11+400 al km. 17+300 per l'importo presunto di L. 450.000.000

2) Variante di Campagnano Romano con eliminazione di bivio al km. 29+450 e di curva al km. 29+640 per l'importo presunto di » 150.000.000

3) Variante di Sutri per l'importo presunto di » 250.000.000

4) Variante di Capranica per l'importo presunto di » 450.000.000

5) Variante di la Cura, la Botte e Vetralla, con soppressione di un passaggio a livello ferroviario e miglioramento dell'innesto con la S.S. n. 1-bis per l'importo presunto di » 1.800.000.000

TOTALE . . . L. 3.100.000.000

All'esecuzione delle dette opere potrà provvedersi soltanto quando le disponibilità finanziarie lo consentiranno.

Circa i richiesti raccordi con l'Autostrada del Sole fra Viterbo ed Orte, fra Viterbo, Bagnoregio ed Orvieto e fra Viterbo, Attigliano ed il tratto autostradale Roma-Firenze, Via Bomarzo, si fa presente che l'A.N.A.S. ha in programma il collegamento di Viterbo con il Casello di Attigliano dell'Autostrada del Sole, da realizzarsi mediante l'adeguamento della S.S. n. 24 « Ortana » da Viterbo al km. 18 circa (con allargamento della carreggiata a m. 7,50 e banchine laterali di m. 1) e la costruzione di un nuovo tronco di km. 8 circa, dal km. 18 + 000 della statale n. 204 al Casello autostradale di Attigliano, che passerebbe ad est dell'abitato di Bomarzo.

La spesa complessiva per la realizzazione di detto raccordo è prevista in lire 1 miliardo 200.000.000 circa ed il relativo progetto è in corso di elaborazione.

Risulta già stanziata la somma di lire 500 milioni per l'esecuzione di un primo lotto di lavoro.

Quanto al raccordo Viterbo-Orte, esso è assicurato dalla S.S. n. 204 « Ortana », nel tratto dell'estesa di km. 28 circa, compreso fra i due abitati, statale che sarà totalmente ammodernata e per i cui lavori si prevede in linea di larga massima una spesa di lire un miliardo e mezzo circa.

Circa l'allacciamento della città di Viterbo al tratto Nord dell'Autostrada del Sole, attraverso l'itinerario Viterbo-Bagnoregio-Orvieto, si fa presente che esso si concreterebbe in realtà nella statizzazione e conseguente ammodernamento delle strade provinciali Teverina e Bagnorese gestite dalle Amministrazioni provinciali di Viterbo e di Terni, con una ingente spesa.

Nulla prevede al riguardo l'ANAS, che ritiene sufficienti per Viterbo i due cennati raccordi autostradali all'Autostrada del Sole.

Il Ministro
PIERACCINI

MORVIDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non creda opportuno prorogare il termine per la dichiarazione annuale dei redditi scadente il 31 marzo 1964 e ciò perchè gli uffici distrettuali delle imposte hanno inviato ai contribuenti moduli incompleti senza fornire le rivendite autorizzate dei « quadri » mancanti sicchè i contribuenti stessi, che hanno il diritto di attendere il 31 marzo a riempire e presentare la dichiarazione, si potranno trovare — molti o pochi che siano — nell'impossibilità di adempiere all'obbligo per non aver più tempo di procurarsi i quadri mancanti, distribuibili soltanto presso gli uffici distrettuali delle imposte (1415).

RISPOSTA. — Il termine del 31 marzo per la presentazione della dichiarazione unica dei redditi è fissato dall'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

L'Amministrazione finanziaria non poteva, quindi, concedere proroghe a questo termine, nè essa ha ritenuto di promuovere un provvedimento legislativo di proroga atteso il fatto che nessun motivo contingente risultava inficiare la congruità del margine di

tempo a disposizione dei contribuenti per l'adempimento dell'obbligo in questione.

Pertanto nessun particolare provvedimento era stato adottato, ad esempio, per la presentazione della dichiarazione dei redditi nel marzo 1959, allorchè ebbero a verificarsi verso il termine di scadenza degli obblighi fiscali in quell'anno, ricorrenze festive analoghe a quelle dell'anno in corso, con la Pasqua anche allora cadente il 29 marzo.

Per quanto concerne la distribuzione dei quadri C, D ed F, stampati con inchiostro colorato e non inseriti nelle schede per le dichiarazioni, di cui è cenno nella interrogazione della S.V. onorevole, si precisa che gli stessi sono stati spediti tempestivamente agli Uffici distrettuali delle Imposte dirette ed alle Rivendite di generi di monopolio dei maggiori centri della Repubblica, a disposizione di chiunque ne avesse fatta richiesta, per cui è da ritenere che nessun ritardo o disservizio abbia avuto a verificarsi a tale riguardo.

Il Ministro
TREMELLONI

OLIVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se gli consti l'esattezza della notizia pubblicata da un quotidiano veneto nella sua pagina vicentina del 26 febbraio 1964, secondo la quale — presso l'ufficio del Genio civile di Vicenza — mancano attualmente all'organico, o comunque alle esigenze del servizio, tre ingegneri, cinque geometri, cinque archivisti, cinque dattilografi, sette sorveglianti idraulici ed altro personale d'ordine e ausiliario.

In presenza di tale carenza gravissima, già segnalata agli uffici del Ministero anche dall'interrogante in tempo passato quando essa si presentava in forma forse meno grave, chiede di sapere quali misure immediate — e quali gradualità — intenda adottare il Ministro, tenendo presenti (tra l'altro) le opportunità offertegli dal notorio sovraffollamento di altri uffici del Genio civile in altre regioni della Repubblica (1219).

RISPOSTA. — La carenza di personale lamentata dall'onorevole interrogante per

quanto concerne in particolare l'ufficio del Genio civile di Vicenza è un problema che investe tutto il Ministero dei lavori pubblici, sia come sede centrale sia come Ufficio decentrato e periferico.

Infatti la quasi totalità degli uffici del Genio civile hanno avanzato richieste di integrazione del personale, che, purtroppo, non si possono soddisfare per quanto premesso.

Devesi, peraltro, rilevare che quegli uffici che hanno a disposizione un maggior numero di impiegati — di cui fa cenno l'onorevole interrogante — solo apparentemente possono considerarsi affollati di personale, in quanto attesi i maggiori e impegnativi compiti che sono chiamati ad assolvere rispetto agli altri uffici, avrebbero anche essi bisogno di altre unità.

Per ovviare a tale carenza di carattere generale — sia pure in via temporanea ed in attesa della generale riforma della Pubblica Amministrazione — verrà sottoposto quanto prima al Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge che affronta il problema degli organici del personale di questo Dicastero.

È stata intanto recentemente insediata presso il Ministero dei lavori pubblici una apposita Commissione, di cui fanno parte i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e quelli dei Sindacati nazionali (CGIL, CISL, UIL), la quale sta esaminando le istanze delle varie categorie al fine di proporre concrete soluzioni e quanto prima consegnerà i propri lavori conclusivi.

Per venire comunque incontro alle necessità ed esigenze dell'ufficio del Genio civile di Vicenza è stata per ora disposta l'assegnazione di un geometra, già addetto allo ufficio del Genio civile di Foggia.

Il Ministro
PIERACCINI

PACE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda a verità che, nella predisposizione dei provvedimenti articolati al fine di superare la congiuntura economica attraverso anche la revisione e la contrazione di investimenti già deliberati da prece-

denti Governi, sia prevista la sospensione dell'esecuzione dei lavori dell'Autostrada Adriatica.

Ove tale proposito si attuasse, il Governo verrebbe meno all'impegno assunto di incrementare gli investimenti del Mezzogiorno e priverebbe il processo di industrializzazione faticosamente avviato della arteria viaria che ne è decisivo coefficiente per i collegamenti più rapidi.

Una risposta rassicurante del Ministro tranquillizzerebbe le popolazioni interessate, specie abruzzesi, che in un arresto della realizzazione dell'opera — da tanti anni conclamata — avrebbero anche ragione di lamentare la perdurante disparità tra la rete viaria del Tirreno e quella dell'Adriatico (1273).

RISPOSTA. — Sulla scorta del progetto di massima redatto dalla Società concessionaria per l'Autostrada Bologna-Canosa, fin dal marzo 1961, la stessa Società ha presentato i progetti esecutivi relativi alla tratta compresa fra Bologna e Rimini per la quale i lavori, già da tempo iniziati, sono attualmente in uno stadio molto avanzato. Per la rimanente estesa fra Rimini e Canosa la progettazione esecutiva già iniziata, secondo il tracciato del citato progetto di massima, fu sospesa su richiesta dei Comuni ubicati lungo il litorale che, per esigenze urbanistiche, chiesero lo spostamento verso monte del tracciato stesso.

In relazione alla citata richiesta, la stessa Società concessionaria ha studiato un nuovo tracciato inteso, per quanto possibile, a conciliare le esigenze degli Enti locali con quelle dell'Autostrada.

Per alcuni tronchi i progetti di massima, secondo il nuovo tracciato, sono stati già redatti dalla Società concessionaria, mentre, per altri, la progettazione è ancora in fase di studio e ciò perchè solo recentemente alcuni Comuni hanno presentato i piani di sviluppo urbanistico dei rispettivi centri abitati.

Sui progetti già presentati, per importi sensibilmente superiori a quelli dell'originario progetto di massima, il Consiglio di amministrazione dell'ANAS, ha espresso parere

favorevole all'approvazione, pur subordinando l'approvazione dei progetti esecutivi alle determinazioni che saranno prese, a norma di convenzione, in sede di aggiornamento della misura del contributo statale; aggiornamento che comporterà la redazione di un nuovo piano finanziario che tenga conto dei costi consuntivi per i lavori eseguiti e dei traffici verificati sui tronchi autostradali aperti al traffico, nonchè dei costi presunti aggiornati per i lavori da eseguire e dei traffici presunti aggiornati per i tronchi autostradali ancora da aprire al traffico.

Ne consegue che, nonostante i provvedimenti articolati al fine di superare la congiuntura economica, nessuna limitazione è stata posta alla progettazione esecutiva della tratta compresa fra Rimini e Canosa della citata autostrada, mentre l'attuazione dei progetti esecutivi in elaborazione resterà, ovviamente, subordinata alle determinazioni che verranno prese in seguito alla redazione del futuro piano finanziario.

Il Ministro
PIERACCINI

PERRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che, con decreto ministeriale 3 luglio 1963, è stata nominata la Commissione di studio per l'elaborazione, le modifiche e gli aggiornamenti alla tabella di medicinali e agli armamenti in dotazione alle navi da passeggeri, adibite a viaggi di lunga navigazione, chiamandovi a farne parte medici e funzionari amministrativi,

l'interrogante, facendosi eco dello stupore suscitato in seno alla classe farmaceutica, chiede di conoscere i motivi per i quali non è stato incluso in detta Commissione un farmacista, che è il tecnico più qualificato per trattare la materia in questione.

Con l'occasione si chiede anche di conoscere se il Ministro intenda promuovere la istituzione del farmacista di bordo per le navi passeggeri di grosso tonnellaggio adibite a viaggi di lunga navigazione (1003).

RISPOSTA. — Alla Commissione di studio — nominata con decreto interministeriale 3

luglio 1963 — è stato affidato il compito di aggiornare e modificare le tabelle dei medicinali e degli armamentari in dotazione alle navi da passeggeri di lunga navigazione. Lo studio concerne quindi, in base alla nosologia di bordo, l'elenco dei presidi medico-chirurgici e dei medicinali necessari per l'assistenza medico-chirurgica a bordo, e non anche la preparazione, conservazione e distribuzione dei medicinali. Pertanto la presenza di un farmacista nella Commissione non è sembrata necessaria.

Quanto all'istituzione del farmacista di bordo, si fa presente che i medicinali prescritti per le navi passeggeri sono soprattutto destinati ai casi di pronto soccorso ed alle terapie d'urgenza su prescrizione del medico direttore dell'infermeria il quale gestisce la dotazione dei farmaci alla stessa stregua del medico condotto che gestisce « l'armadio farmaceutico » nei Comuni sprovvisti di farmacia, a norma dell'articolo 47 e 48 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Si tenga presente, inoltre, che il consumo dei medicinali a bordo è piuttosto modesto in quanto generalmente i passeggeri usano imbarcarsi con una sufficiente scorta dei medicinali che sono soliti impiegare per le esigenze della loro salute.

La fornitura dei medicinali alle navi, infine, viene effettuata con acquisti alle farmacie e pertanto viene osservata in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie.

Per le suesposte considerazioni, con le quali concorda anche il Ministero della marina mercantile, si ritiene di non promuovere l'istituzione del farmacista a bordo delle navi.

Il Ministro
MANCINI

PERRINO. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa per il Mezzogiorno.* — Premesso che nel territorio della provincia di Brindisi, a cavaliere con i confini della provincia di Lecce, e precisamente nel triangolo avente quali vertici i comuni di Sando-

naci-S. Pancrazio Salentino (Brindisi) Guagnano (Lecce), esiste una depressione naturale, nella quale confluiscono le acque piovane, provenienti anche dalle zone agricole marginali di Sandonaci, S. Pancrazio Salentino e Mesagne;

che tali acque normalmente si smaltiscono per lenta evaporazione, o per graduale assorbimento nel terreno e, in gran parte attraverso vore che disperdono nel sottosuolo le acque pantanose, ma solo se queste non superano un certo livello;

che oltre tale livello le acque, superando i margini della vasta conca palustre naturale, si riversano sui bassi pianori agricoli del comune di Campi Salentino (Lecce), causando notevoli danni alle colture e disagio alla vita in tutta la vasta zona interessata;

che il problema della sistemazione idraulica della conca palustre sopra indicata esula dalle possibilità d'intervento finanziario delle Amministrazioni provinciali direttamente interessate, configurandosi per altro in un'opera di ampie proporzioni, legata allo sviluppo agricolo e generale della zona, per la cui realizzazione è opportuna e necessaria l'azione della Cassa per il Mezzogiorno,

l'interrogante si rivolge al Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno per conoscere se non ritenga opportuno disporre un urgente sopralluogo nella zona indicata in premessa da parte di tecnici della Cassa, allo scopo di predisporre l'intervento della Cassa stessa per la radicale soluzione del grave problema della sistemazione idraulica della conca palustre compresa nel territorio agricolo dei comuni di Sandonaci e S. Pancrazio Salentino (Brindisi) e Guagnano (Lecce), fondamentale per la sistemazione podereale e lo sviluppo agricolo di quell'agro, nonchè per scongiurare in avvenire la possibilità di gravi danneggiamenti alle colture dell'agro di Campi Salentino (Lecce) (1077).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che, allo scopo di migliorare la situazione idraulica della zona di depressione na-

turale compresa nel triangolo fra i Comuni di S. Donaci, S. Pancrazio e Guagnano, che nella zona più depressa, della superficie di circa Ha. 100, viene denominata ex Palude Balsamo, la Cassa per il Mezzogiorno è intervenuta sin dal 1953 con la esecuzione delle seguenti opere: *a)* apertura del canale « Quattordici Bocche » collegante il canale circondariale dell'ex Palude Balsamo con la « vora Stripponi »; *b)* apertura del canale di collegamento fra la « vora Pennetta » e la rete dei colatori esistenti; *c)* apertura di un canale collegante l'ex Palude Balsamo alla « vora Grande »; *d)* sistemazione delle vore sopra citate.

Tali opere — che hanno assorbito una spesa di lire 27.042.000 (Progetto n. 1106 A.C.) e che sono state da tempo ultimate — consentono l'immissione delle acque dell'ex Palude Balsamo in vore naturali già esistenti, capaci di poter assorbire, anche se gradualmente, le acque stagnanti, migliorando così sensibilmente la situazione idraulica dei terreni della depressione in questione. Infatti, in base agli elementi rilevati in questo decennio, si è potuto constatare che le opere eseguite sono risultate idonee al risanamento della zona — anche se non in maniera totale — in quanto riescono a ridurre il periodo di ristagno delle acque dell'ex Palude Balsamo, nella quale, mentre prima le acque permanevano durante tutto il periodo invernale ed in parte anche durante la primavera, attualmente invece permangono solo per periodi limitati e su superfici molto modeste; nè una tale situazione risulta di danno alla coltura della vite praticata nella zona, sempre che naturalmente vengano eseguiti i lavori ordinari di manutenzione.

Si precisa, inoltre, che di recente la « Cassa » ha approvato la perizia n. 20596/1106 per un importo di lire 1.840.000 relativa a lavori di manutenzione, lavori attualmente in corso di appalto da parte dell'Ente irriguo Apulo-Lucano e che, una volta eseguiti, potranno assicurare la massima efficienza delle opere **realizzate e ripristinare quindi la funzionalità dei canali colatori ed il potere di assorbimento delle vore interessate.**

Indubbiamente una tale situazione non ha carattere pienamente risolutivo, in quanto

non è sufficiente ad eliminare gli inconvenienti idraulici della zona quando si verificano particolari e straordinari eventi meteorici, per cui sarebbe necessario il convogliamento a mare delle acque, come suggerito dalla deliberazione dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi n. 54 in data 8 gennaio ultimo scorso. In proposito si deve però precisare che la realizzazione di una tale soluzione comporterebbe una spesa di oltre un miliardo, spesa che non è assolutamente possibile affrontare e che, entro certi limiti, risulterebbe non giustificata avuto riguardo ai modesti effetti che se ne potrebbero conseguire nel settore della bonifica, secondo quanto è stato considerato nel Piano Generale della bonifica compilato dall'Ente irriguo Apulo-Lucano ed approvato dai competenti Organi Ministeriali.

Va fatto altresì rilevare che una situazione straordinaria, per cui le acque si sono riversate verso sud, si è verificata dal 1953 ad oggi solo due volte, delle quali una, nell'inverno 1957-58, in cui le piogge furono così eccezionali da produrre notevoli danni alluvionali in vaste zone di tutto il Mezzogiorno e non solamente in quelle qui considerate.

In relazione a quanto sopra si ritiene che, almeno agli effetti della bonifica, le opere realizzate possano considerarsi sufficienti, sempre che naturalmente vengano regolarmente eseguiti i lavori ordinari di manutenzione e che la soluzione del convogliamento delle acque a mare non possa considerarsi economicamente opportuna nè attuale nel quadro della bonifica del comprensorio dell'Agro Brindisino.

Il Ministro

PASTORE

PERRINO. — *Al Ministro della sanità.* — In merito alla deliberazione del Comune di Reggio Emilia di chiedere l'autorizzazione ad aprire tre nuove farmacie, delle quali due sono state messe a pubblico concorso — in via di espletamento — con decreto 14 giugno 1963 di quel Medico provinciale.

Premesso che sembrerebbe opportuno attendere la riorganizzazione di quell'Azien-

da farmaceutica municipalizzata, dopo le risultanze dell'ispezione amministrativa disposta dalla Prefettura, prima di concedere l'autorizzazione a gestire nuove farmacie e che soprattutto venga provveduto a migliorare le condizioni igienico-sanitarie delle farmacie comunali già aperte al pubblico, attualmente insoddisfacenti come ha rilevato il Medico provinciale di quella città, lo interrogante chiede se sia equo e legittimo sottrarre alle aspirazioni dei farmacisti che hanno partecipato al pubblico concorso, incontrando gravi oneri finanziari, due sedi farmaceutiche che l'autorità sanitaria ha inserito nella pianta organica e riservato ai professionisti del ramo.

L'interrogante fa rilevare che, nel caso, si tratta di un pubblico concorso indetto dalle competenti autorità e non di un'iniziativa privata e che perciò il sottrarre due sedi ai legittimi concorrenti, mentre il concorso è in via di espletamento, suonerebbe come una crudele e gratuita beffa a danno dei concorrenti stessi, anche per la considerazione che l'Azienda municipalizzata di Reggio gestisce già la quasi totalità delle farmacie cittadine e può sempre chiedere di aprirne altre in zone prive di assistenza farmaceutica.

L'interrogante chiede se il Ministro della sanità non ritenga necessario un intervento presso le Autorità provinciali di Reggio, perchè non si compia un sopruso a danno delle legittime aspettative di benemeriti professionisti (1150).

RISPOSTA. — Il Comune di Reggio Emilia con deliberazione consiliare del 19 luglio 1962 ha chiesto l'istituzione di quattro nuove farmacie, in aggiunta alle 14 comunali esistenti, nelle località « Stazione FF.SS. », « Rosta Nuova », « San Pellegrino Crocetta » e « Regina Pacis », in deroga alla pianta organica, ai sensi dell'articolo 27 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

Tale deliberazione benchè approvata dalla G.P.A. il 12 ottobre 1962, previo parere favorevole del Consiglio Provinciale di Sanità, non ha avuto immediato seguito in quanto il Medico Provinciale di Reggio Emilia subordinò — a suo tempo — la concessione delle

relative autorizzazioni alla eliminazione di alcune irregolarità rilevate dallo stesso a carico delle farmacie municipalizzate, nonchè dalla Prefettura che aveva disposto una inchiesta sulla gestione dell'Azienda municipalizzata « Farmacie Comunali Riunite ».

Conclusasi l'inchiesta ed adottati, conseguentemente i necessari provvedimenti per una normalizzazione della precitata Azienda, il Comune, essendo venuti meno i motivi del diniego opposto, ha chiesto nuovamente con deliberazione in data 21 gennaio 1964 l'apertura delle 4 farmacie in questione, due delle quali, in località « Rosta Nuova » e « Regina Pacis » nel frattempo, a seguito dell'intervenuta revisione ordinaria della pianta organica, sono state messe a concorso. Per queste ultime due farmacie il Comune ha chiesto, ovviamente, la revoca del concorso. La GPA nella seduta del 31 gennaio ultimo scorso ha approvato tale deliberazione accertando, sotto il profilo finanziario, la possibilità dell'Azienda di gestire le nuove farmacie.

Sembra pertanto che sia priva di fondamento la perplessità manifestata dalla signoria vostra onorevole nella prima parte dell'interrogazione.

Quanto poi all'opportunità di non sottrarre alla aspettativa dei concorrenti le sedi farmaceutiche richieste dal Comune, occorre tener presente che l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947 n. 530, posta a base della richiesta, ripristina la facoltà dei Comuni di assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie nei modi stabiliti dal Testo Unico delle leggi sulla municipalizzazione.

E la legge predetta, pertanto, che ha valutato i contrapposti interessi dei farmacisti e del Comune riconoscendo la preminenza di quest'ultimo — nel pubblico interesse — all'assunzione diretta in economia degli esercizi farmaceutici.

L'attività di questa Amministrazione è diretta a fissare le modalità di apertura ed esercizio delle farmacie comunali in relazione alla necessità di assicurare una adeguata assistenza nel settore farmaceutico.

È appena il caso di avvertire, peraltro, che ove i concorrenti farmacisti si ritenessero lesi dal provvedimento di autorizzazione al Comune di Reggio Emilia, per le farmacie

in questione, potranno proporre ricorso al Consiglio di Stato.

Il Ministro
MANCINI

PETRONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che è allo studio il grave provvedimento di soppressione della Pretura di Brienza (Potenza), come risulterebbe da voci fatte circolare di recente nella zona, e che hanno suscitato vivo allarme tra le popolazioni interessate.

Nel caso affermativo, per sapere se si intenda rinunciare ad un simile assurdo progetto, che verrebbe non solo a stroncare un'antichissima tradizione di una nobile cittadina lucana, non meritevole di un così ingiusto trattamento, ma anche a colpire interessi vitali e ad arrecare grave nocumento ai cittadini sia di Brienza che dei paesi limitrofi (Sasso di Castalda e Satriano di Lucania), che verrebbero ad essere costretti ad affrontare maggiori oneri e notevoli disagi per raggiungere altro eventuale centro giudiziario, data la distanza, la mancanza o insufficienza dei mezzi di trasporto e la natura dei luoghi (altezza superiore agli 800 m., con conseguente prolungata stagione invernale e frequenti interruzioni del traffico a causa delle abbondanti nevicate) (697).

RISPOSTA. — Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo della Repubblica ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto Presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della legge di de-

lega e del Consiglio superiore della Magistratura, pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura, meglio rispondente alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture soppresse gli indici del lavoro attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale, cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuna in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse della popolazione di Brienza alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte soddisfatto con la istituzione *in loco* della sezione staccata della pretura di Marsico Nuovo.

Il Ministro
REALE

PICARDO (NENCIONI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Premesso:

che l'articolo 5 punto 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dispone che le categorie di aziende elettriche ivi definite saranno indennizzate in misura pari al valore di stima;

che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, dispone che il succitato valore di stima sarà determinato dagli uffici tecnici erariali territorialmente competenti;

che il Ministero delle finanze, direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, servizio 4°, protocollo 4/1490 con circolare n. 43 del 15 aprile 1963 dispose a tutti gli uffici tecnici erariali di prendere istruzioni dalla detta direzione generale quando dovessero essere richieste elaborazioni di dette valutazioni;

che fino ad oggi nessun ufficio tecnico erariale ha ricevuto richieste del genere e relative istruzioni, mentre corre voce che le stime verrebbero proposte unilateralmente dall'Ente di Stato.

Tutto ciò premesso gli interroganti chiedono: quale disposizione il Ministro dell'industria e commercio, nella sua attività di direzione politica e di controllo, ha in concreto emanato circa i termini degli accertamenti tecnici, dell'indennizzo. In particolare se non verrà erogato un acconto dell'indennizzo protratto nel tempo e se risponde a verità e come viene giustificato che la erezione della stima sia sottratta agli organi previsti dalla legge (1229).

RISPOSTA. — Si risponde per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

Il lavoro preparatorio ai fini della valutazione degli indennizzi per le aziende elettriche previste dall'articolo 5 punto 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, trasferito all'ENEL è già stato espletato. Per molte di tali imprese è stata effettuata la raccolta della documentazione necessaria ed è in corso la trasmissione degli atti alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

In conformità di quanto concordato da questo Ministero con l'amministrazione delle finanze, la predetta Direzione generale coordinerà direttamente, in materia di indennizzi, l'attività degli Uffici tecnici erariali, ai quali è rimessa la valutazione vera e propria dei beni delle suddette imprese, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, in modo da assicurare organicità ed unità di criteri di valutazione.

Il Ministro
MEDICI

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga matura ed ormai impellente l'esigenza di distaccare da Sassari a Porto Torres — sede territoriale di zona industriale avviata a promettente sviluppo, prossima sede di Compartimento marittimo, uno dei fulcri dei traffici sempre crescenti tra il nord Sardegna e la Penisola — un nucleo di Vigili del fuoco, e di istituirci un Commissariato di polizia (1306).

RISPOSTA. — Gli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispetto alle sempre crescenti esigenze dei servizi, non hanno sinora consentito la possibilità di istituire nuovi distaccamenti e tale difficoltà si presenta anche per quello, richiesto dalla signoria vostra onorevole, in Porto Torres.

Il Ministero dell'interno si ripromette peraltro di riprendere in esame la situazione prospettata, alla stregua delle iniziative, già nel frattempo avviate, per ottenere l'aumento dell'organico del personale del Corpo dei vigili del fuoco e non mancherà di tener presenti, in particolare, appena in grado, le esigenze di Porto Torres.

Per la richiesta dell'istituzione di un commissariato di polizia si fa presente che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in Porto Torres, nonostante l'effettivo crescente sviluppo di quel centro, risulta essere assolutamente normale.

Nel comune esistono, oltre ad una Tenenza della Guardia di finanza, anche una Stazione carabinieri, il cui organico è stato adeguatamente rinforzato in questi ultimi tempi, nonché un Posto di P.S. che appaiono più che sufficienti per le esigenze ordinarie.

Si aggiunge che, in caso di improvvise necessità, Porto Torres può essere rapidamente raggiunto dalle forze di polizia, di stanza nella vicina Sassari.

Per detti motivi non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta dell'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato
CECCHERINI

PIOVANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga di riesaminare il recente provvedimento con cui è stato soppresso l'Ufficio di Pretura di Varzi, nonché smentire le voci, purtroppo sempre più insistenti, di una prossima soppressione di quello di Casteggio.

Le due Preture trattano questioni concernenti due vaste e popolate plaghe dell'Oltrepò Pavese, caratterizzate da insediamenti sparsi e distanti fra loro, con una rete viaria indeguata e servizi di comunicazione

quanto mai scomodi e insufficienti. La loro soppressione aggraverebbe ulteriormente il disagio degli interessati, che si vedrebbero imposto un ulteriore tragitto fino a Voghera, con grave pregiudizio del regolare andamento delle pratiche giudiziarie (1212)

RISPOSTA. — Si premette che la pretura di Casteggio non è stata soppressa.

Per quanto riguarda la soppressione della pretura di Varzi, si fa presente quanto appresso.

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo della Repubblica ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie. Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto Presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della legge di delega e del Consiglio Superiore della Magistratura, pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura, meglio rispondente alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture soppresse gli indici del lavoro, attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale, cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuna in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse della popolazione di Varzi alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte, soddisfatto con la istituzione *in loco* della sezione staccata della pretura di Voghera.

Il Ministro

REALE

PIOVANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio in cui versano i produttori di patate dell'Oltrepò Pavese e dell'Alessandrino, a seguito della mancata vendita dei loro prodotti, determinata dalla massiccia e indiscriminata importazione dall'estero.

I contadini che hanno sempre fedelmente seguito le indicazioni tecniche e gli orientamenti produttivi dello Stato, si vedono ormai ridotti a condizioni di fallimento, e sollecitano a buon diritto l'intervento dello Stato medesimo a pronta e concreta tutela delle loro aziende (1214).

RISPOSTA. — L'andamento del mercato delle patate comuni è soggetto all'influenza di fattori, sui quali non sempre è possibile interferire; ciò perchè il volume della produzione varia nel corso degli anni — talvolta con scarti sensibili — non solo per l'andamento stagionale più o meno favorevole, ma anche per il variare, da un anno all'altro, dei terreni destinati alla coltura.

Di solito, infatti, i coltivatori di patate, a seguito di annate in cui si sono realizzati buoni ricavi, sono portati ad estendere la coltura, nella speranza del ripetersi di un mercato favorevole. Si alternano, così, annate con produzioni scarse e prezzi sostenuti ad annate con raccolti eccedentari e prezzi bassi.

Nel 1963, per il buon andamento stagionale e per l'aumentata superficie messa a coltura, la produzione ha superato del 20 per cento quella dell'annata precedente essendosi raccolti oltre 42 milioni e mezzo di quintali rispetto ai 35 milioni e mezzo del 1962.

Tale circostanza, unita al fatto che il consumo delle patate si mantiene sostanzialmente rigido nel tempo, ha determinato l'attuale pesantezza del mercato, con prezzi sensibilmente ridotti, pesantezza alla quale ha contribuito l'abbondante disponibilità di ortaggi freschi.

Su questa situazione hanno esercitato uno scarso peso le importazioni, le cui quantità relativamente modeste (1.919.177 quintali contro i 2.099.150 quintali del 1962) non hanno potuto turbare il mercato in misura apprezzabile, anche perchè il prodotto estero

è stato immesso al consumo a prezzi sensibilmente più alti di quelli del prodotto nazionale.

D'altra parte, non si possono chiudere le frontiere alle importazioni, sia per il rispetto delle regole commerciali vigenti in sede internazionale, sia per evitare facili ritorzioni che potrebbero creare serie difficoltà alle nostre esportazioni di ortofrutticoli.

Occorre, in particolare, tener presente che, per le patate provenienti dai Paesi compresi nella tabella « A import » (tra i quali figurano la Francia la Svizzera e il Benelux, nostri tradizionali fornitori) vige il regime della liberalizzazione che, in ogni modo, le importazioni sono state effettuate prevalentemente nei mesi di settembre, ottobre e novembre e sono progressivamente diminuite a partire dalla metà di dicembre. Per le provenienze dall'Europa orientale (tabella « B import ») è stata effettuata soltanto qualche importazione di modesta entità e sempre in contropartita con l'esportazione di altri prodotti agricoli.

Comunque, allo scopo di evitare una eventuale intensificazione delle importazioni (che, ovviamente, risulterebbe particolarmente dannosa nell'attuale momento) questo Ministero e quello del commercio con l'estero hanno appoggiato l'iniziativa per il ripristino, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1964, n. 46, del dazio doganale sui prodotti provenienti dai Paesi CEE; tale dazio, in un primo tempo, era stato limitato soltanto ai Paesi extra-comunitari.

Questo Ministero ha poi preso l'iniziativa, analogamente a quanto già fatto e con efficaci risultati lo scorso anno per le patate novelle, di svolgere una intensa campagna di propaganda nazionale per un maggiore e più diffuso consumo delle patate comuni; ciò consente, con la collaborazione degli operatori commerciali del settore, di ridurre il divario tra prezzi al consumo e prezzi alla produzione.

Il Programma di tale campagna di propaganda si basa su iniziative di carattere generale e su altre che si sviluppano sul piano locale.

Le prime consistono in inserzioni pubblicitarie sui più diffusi organi di stampa, quo-

tidiani e periodici, in opuscoli-ricettari destinati alle massaie, in cartelli pubblicitari da esporre nei locali di vendita, in locandine pubblicitarie destinate ai mezzi pubblici di trasporto e in comunicati radio, che mettono in evidenza le qualità delle patate dal punto di vista energetico e nutritivo.

L'attuazione delle iniziative su piano locale è affidata agli ispettorati provinciali dell'alimentazione i quali, con la collaborazione delle camere di commercio, dei rappresentanti dei commercianti, degli assessori all'annona e dei dirigenti dei mercati ortofrutticoli, stabiliscono le condizioni di immissione al consumo delle patate, la ripartizione del materiale di propaganda, nonché la fornitura diretta a prezzi speciali alle convivenze e agli enti assistenziali.

Agli ispettorati dell'alimentazione è stato affidato il compito di organizzare manifestazioni a carattere locale, avvalendosi in ciò della collaborazione, oltre che degli enti e delle organizzazioni anzidette, anche dell'Enel, e dell'Enalc, dell'Ufficio del turismo e dell'Unione consumatori.

Gli enti di riforma coadiuvano il Ministero in quest'azione di propaganda, ponendo a completa disposizione la loro organizzazione per la migliore riuscita delle iniziative sia di carattere generale, sia sul piano locale.

Questo Ministero ha altresì preso l'iniziativa di favorire contatti diretti tra cooperative di produttori e organizzazioni di vendita al dettaglio al fine di ridurre i costi delle operazioni di distribuzione.

Il Ministero dell'interno, a sua volta, ha invitato i prefetti a promuovere ogni utile iniziativa atta a favorire, per quanto possibile, l'incremento del consumo delle patate, nonché ad interessare gli istituti di ricovero, gli enti di assistenza e beneficenza e tutte le convivenze locali al fine di ottenere un aumento degli acquisti di patate, anche in considerazione del basso prezzo del prodotto.

Nel frattempo, sempre per alleggerire la situazione sul mercato interno, sono in corso trattative per il collocamento del prodotto su alcuni mercati esteri.

Si confida che queste iniziative contribuiranno, compatibilmente con la situazione

produttiva e di consumo che ha caratterizzato l'annata, e superare il difficile momento.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

PIOVANO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se non ritengano di riesaminare con minore intransigenza la questione della caserma sita in Voghera (Pavia), che finora non è stata riconsegnata al Comune benchè una sentenza della Magistratura abbia disposto la restituzione da parte dell'Autorità militare al Comune stesso entro il 1º giugno 1962.

L'opposizione dell'Autorità militare ha finora impedito l'esecuzione della sentenza e costretto il Comune a nuove trattative, nel corso delle quali si è giunti a subordinare la riconsegna della caserma a una serie di impegni che si pretendevano dal Comune, tra i quali, più gravoso di tutti, quello di un contributo di lire 250.000.000 per la costruzione di una nuova caserma.

Anche se gli amministratori comunali ebbero, nel maggio 1962, la debolezza di accedere, contro il parere del loro stesso legale, alla richiesta di contributo sopra ricordata, appare evidente l'inopportunità di tale concessione, sol che si ponga mente alle attuali condizioni del bilancio comunale e dell'economia vogherese in generale.

La città di Voghera, che si dibatte tra difficoltà economiche assai serie, e che si è già vista negare dallo Stato contributi per opere di estrema necessità pubblica, non è certo in grado di sottoporsi a un ulteriore onere di 250 milioni per una spesa sostanzialmente improduttiva e comunque di indubbia competenza dello Stato. A Voghera mancano scuole, asili, servizi di vario genere e, soprattutto, case per i lavoratori. Saggia cosa sarebbe quindi se lo Stato rinunciasse ad esigere una somma, la quale potrebbe opportunissimamente essere investita in iniziative per l'edilizia popolare ed economica (1344).

RISPOSTA. — Si risponde a detta interrogazione anche a nome del Ministero della difesa.

Sin dal 1961 l'Amministrazione comunale di Voghera chiese all'Amministrazione militare la restituzione di un immobile di sua proprietà, dato in locazione da molti anni come caserma, e ciò al fine di realizzare una migliore sistemazione dell'area, ubicata in zona centrale, in conformità alle esigenze cittadine.

Il 18 dicembre dello stesso anno, il Pretore di Voghera convalidò lo sfratto intimato dal Comune nei confronti dell'Autorità militare.

Il procedimento per il rilascio coattivo dell'immobile non proseguì, poichè, tenuto conto dell'interesse a non perdere la presenza dei reparti militari, anche per i vantaggi che ne derivano all'economia locale, il Comune preferì avviare trattative con l'Amministrazione militare intese a promuovere la costruzione di una nuova caserma, alla cui realizzazione il Comune stesso contribuirebbe con la somma di lire 145 milioni.

Nel frattempo, sono state restituite all'Ente proprietario alcune parti dell'immobile.

Lo schema di convenzione, redatto a seguito del raggiunto accordo di massima, è ancora in corso di approvazione da parte delle Amministrazioni interessate.

In merito alla convenienza o meno delle trattative per quanto riguarda la Civica amministrazione, dovrà decidere il Consiglio comunale, al cui esame sarà portata la questione.

Il Sottosegretario di Stato
AMADEI

PIRASTU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie secondo le quali dovrebbero essere soppresse alcune sedi di Pretura in Sardegna ed in particolare quelle della città di Quartu S. Elena, di Mogoro e di Gavoi.

L'interrogante fa rilevare che se venissero adottati detti provvedimenti si imporrebbero gravi disagi ai cittadini dei Comuni interessati e si renderebbe meno agevole e pronto il funzionamento degli uffici giudiziari (1107).

RISPOSTA. — Si premette che gli uffici di pretura di Gavoi e di Mogoro non sono stati

soppressi e che nella Sardegna, su di un totale di 36 preture alle dipendenze della Corte di appello di Cagliari, ne sono state sopprese soltanto sei e, precisamente Quartu S. Elena, Teulada, Cuglieri, Ittiri, Ploaghe e Calangianus.

Circa la soppressione di dette preture, si fa presente quanto appresso.

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1º febbraio 1964 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo della Repubblica ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto Presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della legge di delega e del Consiglio superiore della Magistratura, pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura; meglio rispondente alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture sopprese gli indici del lavoro, attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale, cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuna in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse delle popolazioni di Quartu S. Elena, Teulada, Cuglieri, Ittiri, Ploaghe e Calangianus alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte, soddisfatto con la istituzione *in loco* delle sezioni staccate delle preture di Cagliari, Pula, Bosa, Alghero, Sassari e Tempio Pausania.

Il Ministro

REALE

PIRASTU. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza dei provvedimenti di licenziamento presi dalla Società saccarifera sarda nei confronti di alcuni operai qualificati dello zuccherificio di Oristano.

Detti licenziamenti, adottati dopo la sospensione dell'attività dello zuccherificio, decisa dalla Società saccarifera sarda nel giugno dello scorso anno e dopo altri provvedimenti di smobilitazione, appaiono chiaramente preludere alla chiusura dello stabilimento.

L'interrogante fa rilevare che la cessazione dell'attività dello zuccherificio di Oristano non solo colpirebbe gli operai ivi occupati ma recherebbe gravissimi danni agli agricoltori dell'Oristanese, impegnati nella coltura bieticola, pregiudicando le prospettive di sviluppo e di progresso dell'agricoltura di quella zona.

L'interrogante, pertanto, chiede agli onorevoli Ministri di sapere se non intendano attuare, d'intesa con la Regione sarda, gli opportuni interventi per far riassumere gli operai licenziati e per assicurare la continuazione dell'attività dello zuccherificio — sorto anche grazie ai finanziamenti concessi dalla Regione e da enti pubblici —, adottando in caso di rifiuto della Società saccarifera sarda (Eridania) misure dirette a porre sotto gestione pubblica lo stabilimento, in considerazione della necessità di promuovere lo sviluppo della coltura bieticola e di incrementare la produzione nazionale dello zucchero (1168).

RISPOSTA. — Si risponde anche per l'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Da informazioni assunte in ordine a quanto segnalato dall'onorevole signoria vostra risulta che il licenziamento di quattro operai dello zuccherificio di Oristano è da porsi in relazione soltanto con la ridotta attività del predetto stabilimento a causa della produzione bieticola insufficiente.

Risulta, altresì, che la Società saccarifera Sarda, proprietaria dello zuccherificio in questione, si propone di riprendere le lavorazioni presso lo stabilimento di Oristano nel 1965, qualora la produzione bieti-

cola raggiunga nuovamente dimensioni sufficienti a consentire una economica attività di esso.

Il Ministro
MEDICI

ROMANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici* — Premesso che la sera del 7 novembre 1963, nella frazione Serradarce del comune di Campagna (Salerno), annunziandosi un comizio elettorale dell'avvocato Riccardo Scocoza, vice segretario provinciale del P.S.D.I., l'oratore veniva presentato come « prossimo presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Salerno », si chiede di sapere se tale nomina sia stata o stia per essere realmente ratificata a favore del predetto e, qualora l'informazione abbia fondamento, per conoscere i criteri che hanno presieduto alla designazione (744).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale numero 2888 del 6 marzo 1964, l'avvocato Riccardo Scocoza, come tale e indipendentemente dalle sue qualificazioni politiche, è stato nominato Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, in sostituzione dell'onorevole Luciano Brandi, il quale, essendo stato eletto deputato al Parlamento non poteva conservare l'incarico, ostandovi il disposto dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari.

PIERACCINI

ROSELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere se non possa provvedere ad accelerare il corso della pratica, già risolta in sede di Provveditorato regionale e presente presso la Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici, riguardante l'intervento a favore della costruzione e completamento della fognatura nelle frazioni di Grazzano-Silviana-S. Zenone-Aquilini, nel Comune di Brione (Brescia), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonchè per la stessa ragione, l'intervento nei riguardi della fognatura di Braone (Brescia) (797).

RISPOSTA. — Con decreto provveditoriale n. 9660 in data 29 maggio 1963, è stato concesso — ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 — al Comune di Brione, per l'esecuzione del 1° lotto dei lavori di costruzione della fognatura mista di Brione e frazioni di Grazzano, Silviane, S. Zenone e Aquilini, il contributo costante annuo, per 35 anni, del 5 per cento sulla spesa di lire 5.200.000.

Per l'accollo dei lavori sono già stati effettuati due esperimenti d'asta, che, però, sono andati deserti. Da parte del Comune è ora in corso l'esperimento della trattativa privata per l'aggiudicazione in aumento.

S'informa, inoltre, che per la costruzione della fognatura per acque miste nell'abitato di Braone, a suo tempo il Comune ottenne un contributo statale sulla spesa di lire 8 milioni (decreto ministeriale 4 novembre 1960, n. 16005 registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1960, Reg. 63, foglio 92), mentre il progetto generale comportava una spesa di lire 9 milioni.

Detti lavori sono stati ultimati e il collaudo è stato effettuato il 2 novembre 1963.

Il Ministro
PIERACCINI

ROSELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere se, in relazione alla domanda di contributo statale ai sensi della legge 30 giugno 1960, n. 293, per la riparazione di danni alluvionali arrecati alla strada, dalle case del Lungo a Lovenò (Brescia), nonchè di altri tratti stradali danneggiati dall'alluvione, secondo domanda presentata dal comune di Paisco Lovenò (Brescia) dal 1960 e fino ad oggi ripetuta, non intenda provvedere al suo accoglimento essendo la pratica importante ed urgente per la soprannominata zona depressa (821).

RISPOSTA. — Le domande prodotte dal comune di Paisco Lovenò, intese ad ottenere, ai sensi della legge 30 giugno 1960, n. 293, due sussidi per complessive lire 2.981.500, pari al 50 per cento della spesa occorrente

per l'esecuzione dei lavori in oggetto, non hanno potuto ancora essere accolte a causa della esigua disponibilità di fondi che annualmente vengono stanziati in bilancio rispetto alle numerosissime richieste del genere pervenute a questo Ministero.

Pertanto, le istanze del comune di Paisco Lovenò saranno tenute presenti compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con le altre analoghe domande avanzate dagli Enti interessati.

Il Ministro
PIERACCINI

ROSELLI (CENINI). — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere in quali forme e modi possano intervenire ad alleviare i danni subiti nelle recenti tempeste agostane da località della provincia di Brescia con distruzione o danneggiamenti di edifici pubblici e privati, di opifici, di luoghi di culto, di vaste zone coltivate e di impianti e di edifici agricoli, particolarmente a Rovato, Chiari, Adro, Capriolo, Cazzago S. M., Ciccaglio, Cologne, Ospitaletto, Palazzolo, Paratico, Pontevico, Seniga, Cigole Milzane, Pavone Mella, Gottalengo, Gambara, ed altre località circostanti (425).

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati dall'Ufficio del Genio civile di Brescia nei Comuni colpiti dal nubifragio dell'agosto 1963 è risultato che sono stati arrecati danni prevalentemente all'agricoltura, mentre per i danni subiti dalle opere pubbliche e dagli edifici privati non si è ravvisata la necessità di interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Questo Ministero, peraltro, trovasi nell'impossibilità di intervenire per la riparazione dei suindicati danni in mancanza di apposite disposizioni di legge.

Da parte sua il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per conto del quale anche si risponde, ha informato che il competente Ispettorato agrario è tempestivamente intervenuto per rilevare la natura e l'entità dei danni che hanno interessato talune col-

ture (essenzialmente mais, prato da sfalcio e vite), fabbricati rurali e scorte morte ammassate nei fabbricati danneggiati.

Peraltro, soltanto nei comuni di Ciccaglio, Palazzolo, Rovato, Cazzago S. Martino e Ospitaletto il danno è stato di una certa entità, raggiungendo mediamente il 35 per cento della produzione complessiva prevedibile aziendale, mentre negli altri Comuni indicati dagli onorevoli interroganti tale incidenza varia dal 10 al 20 per cento.

L'Ispettorato agrario ha nella circostanza svolto una intensa azione di assistenza tecnica a favore degli agricoltori colpiti, sia con visite all'azienda, sia attraverso la stampa agricola e il quotidiano locale, consigliando le pratiche colturali ritenute più opportune per contenere la portata dei danni.

Per il ripristino delle strutture fondiarie (fabbricati rurali) quando trattasi di danni che comportano la ricostruzione totale o parziale di parti in muratura e di tetti, gli agricoltori sono stati invitati a presentare domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Alcune domande sono state già istruite ed è stato pure emesso il relativo decreto di impegno.

Raccomandazioni sono state poi rivolte agli Istituti di credito agrario di preferire le aziende agricole danneggiate dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, nella concessione dei prestiti di esercizio, a modico tasso d'interesse, previsti dall'articolo 19 della stessa legge.

Inoltre, per la semina del grano nella corrente annata agraria, ai coltivatori diretti e mezzadri dei Comuni colpiti è stato assegnato un quintale di grano da seme con il contributo di 2.800 lire al quintale, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Inoltre il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sede di attuazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 28 febbraio 1964, che prevede nuove autorizzazioni di spesa per poter applicare le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali calamità naturali o

avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962, esaminerà con la dovuta attenzione se per le aziende agricole della provincia di Brescia, gravemente danneggiate dall'avversità di cui trattasi, ricorrano le condizioni richieste dal provvedimento stesso e se, quindi, gli interessati possano beneficiare delle provvidenze ivi stabilite.

Il Ministero dell'interno ha informato che il Prefetto di Brescia ha tempestivamente provveduto ad erogare, a seguito della violenta alluvione del 12 luglio scorso, somme per complessive lire 20.000.000 ai comuni di Marone e Pisogne, onde consentire il soccorso ai senza tetto e l'assistenza in genere dei più bisognosi, e, a seguito dell'altra alluvione abbattutasi il 14 luglio in varie zone della provincia, lire 15.000.000 ad un apposito ufficio costituitosi presso l'Amministrazione provinciale, che, avvalendosi anche di raccolte locali di fondi, ha predisposto un programma di aiuti a favore degli agricoltori danneggiati.

Altri interventi assistenziali sono stati attuati da parte della Prefettura, alla quale — in considerazione delle maggiori esigenze assistenziali determinate dalle calamità atmosferiche della decorsa estate — il Ministero dell'interno ha concesso, in aggiunta alle normali assegnazioni sul fondo per integrazione bilanci E.C.A., i seguenti contributi straordinari: lire 20.000.000 — per interventi assistenziali a favore delle popolazioni danneggiate dal fortunale abbattutosi nella zona del lago d'Iseo la notte del 12 luglio ultimo scorso.

Lire 10.000.000 — per attuazione provvidenze assistenziali in favore delle popolazioni bisognose dei comuni della Provincia colpiti dalle avversità atmosferiche del 12 luglio ultimo scorso.

Lire 5.000.000 — per assistenza famiglie particolarmente bisognose colpite dalle avversità atmosferiche del 12 e 14 luglio.

Lire 5.000.000 — da ripartire tra gli ECA dei comuni di Marone e Pisogne per interventi assistenziali a favore delle famiglie bisognose colpite dalle alluvioni del luglio scorso.

Lire 2.000.000 — da impiegare in erogazioni assistenziali a favore degli agricoltori bisognosi della provincia danneggiati dalla grandinata del 12 agosto ultimo scorso.

Il Ministro

PIERACCINI

SALERNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se — in relazione al recente decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, in base a cui (in relazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1443, ed alle successive leggi di rinnovo e di proroga di delega al Governo in data 26 luglio 1961, n. 713, 16 agosto 1962, numero 1344 e 21 febbraio 1963, n. 305) è stata disposta la soppressione della Pretura di Verbicaro e la sua trasformazione in sede distaccata — non ritenga di riesaminare il provvedimento, ripristinando il predetto ufficio giudiziario nella propria integrità di circoscrizione territoriale, nel rispetto dei precedenti storici, che fanno risalire l'istituzione di quella Pretura a circa un secolo, ed in considerazione, soprattutto, delle necessità economiche di quella popolazione, la quale, avulsa da particolari attività, trae, dal centro giudiziario, motivi sostanziali di vita e di evoluzione civile (1523).

RISPOSTA. — Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo della Repubblica ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge, ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della leg-

ge di delega e del Consiglio superiore della magistratura, pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura, meglio rispondente alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture sopprese gli indici del lavoro, attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale, cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuna in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse della popolazione di Verbicaro alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte soddisfatto con la istituzione *in loco* della sezione staccata della pretura di Scalea.

Il Ministro

REALE

SAMARITANI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del gravoso stato di tensione, creatosi all'interno della Snam Saipem di Ravenna, dopo che l'azienda ha effettuato 35 licenziamenti, motivandoli per mancanza di lavoro, e ha preannunciato che se la situazione non migliorerà entro tre mesi sarà costretta a ridurre l'organico di altre 200 unità.

Le maestranze hanno già effettuato nel mese di febbraio 1964 4 giornate di sciopero opponendosi al licenziamento e proponendo l'attuazione del programma di investimenti nel settore delle aziende a partecipazione statale.

Si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere al fine di garantire l'occupazione ai lavoratori della Saipem (1224).

RISPOSTA. — Al riguardo, nel rispondere anche per conto dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, comunico quanto appresso.

La società SNAM, dopo provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, adottati, a seguito della cessazione di attività nei reparti di montaggio del suindicato stabilimento, nei confronti del personale che non è stato possibile utilizzare altrove, ha assicurato, in data 12 febbraio, in occasione di un incontro con i rappresentanti dei lavoratori, che non sono previsti, almeno per un periodo di 3-4 mesi, altri licenziamenti di manovalanza.

La Direzione della predetta Società ha soggiunto che si renderà invece necessario continuare il trasferimento in altri cantieri di operai specializzati, per circa cento unità.

Il Ministro

Bo

SECCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia preso od intenda prendere a carico dei responsabili della violenta e ingiustificata carica di polizia contro gruppi di operai che, in occasione dello sciopero dei lavoratori chimici, si trovavano la mattina del 19 febbraio 1964 dinanzi allo stabilimento Polymer-Montecatini di Terni.

Si chiede altresì di sapere quali sanzioni siano state disposte a carico del commissario di polizia dottor Castellano il quale, durante la carica stessa, colpiva alla testa, presumibilmente con l'ombrello, l'operaio Lombardo Ferri ferendolo e causandone il ricovero in ospedale (1188).

RISPOSTA. — In occasione dello sciopero proclamato dal 19 al 21 febbraio ultimo scorso dalle maestranze dello stabilimento Polymer-Montecatini di Terni per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei chimici, le forze di polizia predisponavano, come di consueto in casi del genere, adeguate misure di vigilanza a tutela della libertà di lavoro e del diritto di sciopero o per assicurare l'ordine pubblico.

Il Commissario di pubblica sicurezza citato nell'interrogazione prendeva parte il giorno 19 di detto mese all'azione svolta

dalle forze di polizia — anche con l'uso di sfollagente — per non essere sopraffatte da gruppi di operai che volevano impedire l'accompagnamento negli uffici di Pubblica sicurezza di uno scioperante, sorpreso in atteggiamento violento e minaccioso nei confronti di un dipendente della cennata Società non aderente allo sciopero. Nel corso di detta operazione l'operaio Lombardo Ferri riportava un ematoma frontale destro e un lieve *choc* e veniva giudicato guaribile in sei giorni.

Egli ha ammesso di essersi unito agli operai che tentavano di ostacolare l'accesso in fabbrica di coloro che non intendevano astenersi dal lavoro.

Il Sottosegretario di Stato
CECCHERINI

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza degli ingenti danni verificatisi nei comuni di Crotone, Scandale, Rocca di Neto, dove quasi tutte le colture e più particolarmente bietola, grano, ortaggi, sono state completamente distrutte o gravissimamente danneggiate e se e quali aiuti intenda dare agli agricoltori colpiti che, in massima parte, sono coltivatori diretti ed assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila.

L'interrogante fa presente che sia l'Ispettorato agrario, sia l'Opera Sila hanno già eseguito dei sopralluoghi per constatare i danni (già *interr. or. n. 13*) (1431).

RISPOSTA. — Il competente Ispettorato agrario di Catanzaro ha informato che il nubifragio al quale accenna la S.V. onorevole, verificatosi nel maggio del 1963, ha causato danni di intensità variabile alle colture del frumento, del foraggio, della barbabietola ed a fruttiferi vari.

Funzionari del predetto Ufficio si sono subito recati nelle zone colpite per l'accertamento dei danni e per suggerire le norme tecniche colturali da adottare al fine di contenere le conseguenze delle manifestazioni meteoriche avverse, come l'insorgenza di attacchi di crittogame.

Lo stesso Ufficio ha accordato ai coltivatori danneggiati la priorità nella conces-

sione delle provvidenze previste dalla nota legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sulle sementi selezionate, come pure continuerà a dare la precedenza alle domande che eventualmente saranno presentate da agricoltori delle zone colpite per ottenere la concessione delle varie provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si ricorda, poi, che questo Ministero con decreto 14 giugno 1963, emesso di concerto con quello del Tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie del territorio nazionale, comprendendovi larga parte della provincia di Catanzaro, per rendervi operante il beneficio della proroga fino a 24 mesi della scadenza dei debiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1962 al maggio 1963.

Da parte sua, l'Opera per la valorizzazione della Sila è intervenuta a favore di numerosi assegnatari danneggiati dall'evento meteorico in parola, concedendo aperture di credito di esercizio per il finanziamento di operazioni di risemina.

L'Opera medesima ha anche provveduto a rinviare di un anno la riscossione delle rate dovute per debiti colturali, limitatamente ai casi di comprovata impossibilità di pagamento da parte degli assegnatari danneggiati.

Si comunica, infine, che questo Ministero ha in corso di coordinamento i dati concernenti i danni causati dalle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche verificatesi nelle varie province del territorio nazionale nel periodo di tempo considerato dalla recente legge 14 febbraio 1964, n. 38, al fine di individuare le zone agrarie nelle quali, avuto riguardo ai mezzi finanziari disponibili, maggiormente giustificata appare la concessione delle provvidenze stabilite dalla legge stessa.

In tale sede, la situazione delle zone agrarie della provincia di Catanzaro segnalata dalla S.V. onorevole sarà debitamente esaminata.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda accogliere le giustificate richieste dei coltivatori di bietole, richieste espresse in numerosi ordini del giorno votati in assemblee e convegni di categoria. In particolare l'interrogante desidera sapere se il Ministro ha in programma urgenti provvedimenti intesi a incentivare la produzione delle bietole per ottener zucchero sufficiente ad approvvigionare il Paese, e se tra questi provvedimenti figurano:

compensi rapportati all'effettivo contenuto zuccherino di ogni partita conferita agli zuccherifici;

la revisione del compenso per il trasporto delle bietole allo zuccherificio;

in definitiva, un prezzo più rispondente ai criteri di giustizia sociale e di aumento dei redditi agricoli, considerato che il prezzo stabilito ultimamente dal C.I.P. ha deluso le attese dei bieticoltori in quanto non corrispondente agli effettivi costi (1137).

RISPOSTA. — Il prezzo delle barbabietole viene determinato, come è noto, dal Comitato interministeriale dei prezzi, assumendo per riferimento il costo medio di produzione rilevato presso aziende, a diversa conduzione, delle principali zone bieticole.

Ciò consente di affermare che il prezzo del raccolto 1964, stabilito in lire 75,0005 per quintali-grado e per una polarizzazione media del 15 per cento, è effettivamente remunerativo.

I seguenti dati relativi confermano, per altra via, la remuneratività del prezzo:

annate	prezzo	dato relativo
1962	57,1695	100
1963	66,4767	16,3%
1964	75,0005	31,2%

L'adeguamento dei compensi ai produttori per le spese di trasporto delle barbabietole dal campo allo zuccherificio è stato disposto con provvedimento C.I.P. del 6 febbraio 1964, n. 1056.

In dipendenza di tale adguamento, i compensi stessi risultano mediamente aumen-

tati di circa il 68 per cento rispetto a quelli precedentemente riconosciuti, con maggiorazioni più elevate per le percorrenze più brevi, perchè più onerose.

Infatti, la tabella dei compensi chilometrici approvati prevede, come base, per il primo chilometro, un rimborso di 60 lire al quintale (lire 24 in precedenza) per le consegne in silos, e di 23 lire al quintale (lire 10 in precedenza) per le consegne in posti di ricevimento esterni.

L'asserita remuneratività del prezzo delle barbabietole e l'adeguamento dei rimborsi ai produttori delle spese di trasporto consentono di prevedere che la superficie coltivata a bietole, nella prossima campagna, verrà ragionevolmente estesa.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

TEDESCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di un intervento verso la « War Graves Commission » inglese, nell'intento di chiedere in favore dei lavoratori occupati nei Cimiteri di guerra inglesi l'estensione del trattamento di contingenza di cui beneficiano tutti i lavoratori del Paese (749).

RISPOSTA. — Lo scrivente è intervenuto direttamente presso la « Commonwealth War Graves Commission » — organismo dipendente dal Ministero della guerra inglese — ed ha accertato che i lavoratori italiani occupati presso i cimiteri di guerra inglesi, in luogo dell'indennità di contingenza, fruiscono di aumenti periodici della retribuzione. L'ultimo, concesso nel 1963, è stato pari al 15 per cento del salario.

Ora la « Commonwealth War Graves Commission » ha deciso di concedere, in via provvisoria, a tutto il personale dipendente un aumento pari al 5 per cento dell'attuale trattamento salariale, con decorrenza 1° gennaio 1964. Nel frattempo, la Commissione si riserva di espletare direttamente indagini in ordine al sistema di retribuzione applicato in Italia da enti che si possono assi-

milare alla Commissione stessa, allo scopo di poter decidere poi, in via definitiva, sulla richiesta applicazione del congegno di scala mobile. I rappresentanti sindacali dei lavoratori, da parte loro, nell'accettare in via di compromesso l'aumento proposto dalla Commissione, si sono dichiarati favorevoli a rinviare, in un secondo tempo, le trattative intese alla revisione degli accordi vigenti.

Il Ministro
BOSCO

TEDESCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in considerazione del continuo aumento del consumo nazionale dello zucchero per il quale il Governo è costretto a ricorrere a larghe importazioni con conseguenti negativi effetti sulla bilancia commerciale, non ritenga opportuno, oltrechè doveroso, concorrere in maniera più determinante all'aumento della superficie destinata alla coltura bieticola disponendo un più congruo aumento del prezzo di cessione delle bietole, da realizzarsi anche mediante più adeguati compensi dei trasporti, nell'intento di accogliere le istanze dei bieticoltori manifestamente insoddisfatti del prezzo di lire 1.125 il quintale per gradi polarimetrici 15 (1101).

RISPOSTA. — Il prezzo delle barbabietole viene determinato, come è noto, dal Comitato interministeriale dei prezzi, assumendo per riferimento il costo medio di produzione rilevato presso aziende, a diversa conduzione, delle principali zone bieticole.

Ciò consente di affermare che il prezzo del raccolto 1964, stabilito in lire 75,0005 per quintale-grado e per una polarizzazione media del 15 per cento, è effettivamente remunerativo.

I seguenti dati relativi confermano, per altra via, la remuneratività del prezzo:

annate	prezzo	dato relativo
1962	57,1695	100
1963	66,4767	116,3
1964	75,0005	131,2

Con provvedimento C.I.P. del 6 febbraio 1964, n. 1056, si è inoltre provveduto all'adeguamento dei compensi ai produttori per le spese di trasporto delle barbabietole dal campo allo zuccherificio.

In dipendenza di tale adeguamento, i compensi stessi risultano mediamente aumentati di circa il 68 per cento rispetto a quelli precedentemente riconosciuti, con maggiorazioni più elevate per le percorrenze più brevi, perchè più onerose.

Infatti, la tabella dei compensi chilometrici approvati prevede, come base, per il primo chilometro, un rimborso di 60 lire al quintale (lire 24 in precedenza) per le consegne in silos, e di 23 lire al quintale (lire 10 in precedenza) per le consegne in posti di ricevimento esterni.

I deliberati aumenti del prezzo delle barbabietole e dei rimborsi delle spese di trasporto ai produttori, incoraggiando la produzione, consentiranno, specie se l'andamento stagionale sarà propizio, l'aumento della produzione di bietole nazionali e, quindi, la contrazione delle importazioni di zucchero.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

TEDESCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza che il Commissariato per gli usi civici per il Lazio, malgrado le fondate opposizioni interposte dal comune di Fondi e da numerosi cittadini contro il progetto di legittimazione dei terreni rivieraschi, compresi nel demanio comunale di « Selva Vetere » — soggetto ad usi civici — continua, con inusitata premura e ancorchè in assenza del capo del Commissariato per gli usi civici, le legittimazioni in parola a gruppi di privati speculatori che vengono in possesso di terreni a mare attraverso cessioni delle occupazioni con scritture private, mentre il Commissariato medesimo trascura la legittimazione dei terreni agricoli detenuti da coltivatori

che li hanno sostanzialmente migliorati da più di 20 anni;

2) se non ritengono d'intervenire drasticamente e prontamente, per evitare che la legge 16 giugno 1927, n. 1766, volta a favorire e promuovere l'agricoltura, mediante riscatto delle terre incolte e di bonifica, venga piegata a strumento di una colossale speculazione di privati, legittimando ad essi terreni demaniali che hanno perduto la caratteristica agricola ed acquistato, con la apertura della via Flacca, quella di vere e proprie aree fabbricabili di altissimo valore perchè estese su un lungo ed ameno litorale, tra Terracina e Sperlonga, ove i confinanti terreni dei privati vengono venduti sulla base media di lire 6.000 per metro quadrato; tutto ciò, mentre il comune di Fondi e la sua collettività, così provata dalla guerra, necessitano di pubblici edifici e adeguate infrastrutture che non possono essere realizzate per la drammatica situazione di bilancio (1108).

RISPOSTA. — Il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici nel Lazio, in ossequio alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e al relativo regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, nell'intento di dare un definitivo assestamento ai demani di Fondi, affidò all'ingegnere Carmelo Renna di Napoli l'incarico di elaborare un progetto di legittimazione e reintegra dell'intero comprensorio di « Selva Vetere », progetto che venne presentato nel marzo del 1954 e successivamente inviato al Comune per il deposito e la pubblicazione, come stabilito dalla legge medesima.

Per alcune irregolarità, sia formali che sostanziali, riscontrate in un secondo tempo, fu disposto il ritiro del progetto prima che fossero adempiute tutte le formalità di legge e, siccome nel frattempo il Renna era deceduto, il suddetto Ufficio, in data 30 luglio 1960, lo sostituì con il geometra Paolo Notarianni, il quale il 30 gennaio 1961 presentò una relazione in cui, premesso che per l'apertura della via Flacca il demanio litoraneo « Selva Vetere » ove era intendimento del Comune di far sorgere un centro turistico-balneare, aveva acquistato altro ca-

rattere e altra fisionomia, proponeva la reintegra, in favore del Comune, di circa 66 ettari di terreno, per la massima parte non migliorato.

La relazione fu inviata al Comune stesso, il quale l'approvò, chiedendo, però, l'allargamento della zona da reintegrare fino a 90 ettari.

Nel marzo 1963 il Comune chiese al Commissario una ispezione dei luoghi onde accertare lo stato di fatto dei terreni in relazione alle conclusioni tratte dal perito.

Nel corso di tale ispezione, si accertò che su circa 40 ettari delle terre « Selva Vetere » in prossimità del canale S. Anastasia, fuori della zona dei 90 ettari chiesta dal Comune, erano state effettuate delle migliorie che avrebbero consentito ai rispettivi occupanti di aspirare alla concessione della legittimazione; mentre i detti 90 ettari si presentavano, nella quasi totalità, privi di migliorie, salvo rare isole che, qualora legittimate, avrebbero interrotto la continuità del demanio. Privi di migliorie erano anche altri 10 ettari di terreno a monte della nuova strada Flacca, nei quali il Comune avrebbe voluto far sorgere un centro industriale.

Di queste constatazioni venne redatto un verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Pertanto, poichè difettavano i presupposti per la legittimazione degli accennati 100 ettari di terreni, il nominato perito, per incarico conferitogli dal Commissariato per gli usi civici, presentò, il 13 settembre ultimo scorso, un progetto di reintegra dei terreni stessi.

Contro tale progetto, inviato al Comune per il deposito e la pubblicazione ai sensi degli articoli 15 e 31 del citato regolamento n. 332 del 1928, è stata presentata opposizione dalla maggior parte degli interessati, per cui il Commissariato, una volta espletate le formalità di legge, dovrà decidere in merito alle opposizioni proposte.

Nel frattempo, i signori Conte Luigi, Spósito Iginio e Leone Anna, cittadini di Fondi, con istanza 31 luglio 1963, assumendo di essere occupatori di circa 10 ettari di terreni del demanio « Selva Vetere » per i quali avevano bisogno di definire un'operazione di mutuo fondiario, ne avevano chiesto la

legittimazione, cosicchè il Commissario, data l'urgenza prospettata dagli interessati, aveva dato incarico al perito di compilare per le ditte richiedenti il progetto di legittimazione in cui venne pure incluso il signor Carocci Paolo che aveva fatto verbalmente richiesta di legittimazione.

Avverso il progetto, depositato e pubblicato, hanno fatto opposizione il Comune — sembra, però, che la relativa deliberazione consiliare sia stata annullata dalla Prefettura di Latina per motivi di forma — nonché numerosi privati cittadini limitatamente alle prime tre ditte, in quanto le terre occupate dal Carocci sono ubicate in zona lontana dalla fascia costiera. Le opposizioni dovranno essere esaminate e vagliate dal Commissario, giacchè non è escluso che, pur essendo stato il progetto inviato per il deposito e la pubblicazione, la legittimazione — che, come è noto, è una facoltà discrezionale del Commissario — possa essere negata, qualora si riscontri la mancanza di qualche presupposto per concederla, ovvero esistano esigenze di interesse pubblico a che i terreni restino all'ente cui appartengono.

Il perito, poi, allo scopo di dare un assetto graduale al demanio di Fondi cominciando dalla fascia costiera, ha presentato, in data 7 febbraio ultimo scorso, un secondo progetto di legittimazione per circa 25 ettari di terre site a valle della strada Flacca, progetto che è tuttora all'esame del Commissario.

Finora, perciò, nessuna legittimazione è stata concessa.

Comunque, il Commissario ha dato assicurazione che le esigenze della collettività di Fondi, saranno tenute debitamente presenti e che ogni tentativo di speculazione, da qualunque parte provenga, sarà stroncato.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

TEDESCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in qual modo, in conformità di quanto disposto dall'ultimo com-

ma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, le norme di applicazione della legge stessa che risulterebbero trasmesse soltanto agli Uffici direttamente dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici possono essere estese a tutte le Amministrazioni — Regioni, Enti locali ed ogni altro Ente pubblico — alle quali potrebbe essere richiesta una revisione dei prezzi per le opere pubbliche eseguite in tutto o in parte con il concorso di contributi dello Stato (1183).

RISPOSTA. — A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, venne costituita una Commissione di studio presieduta dal Presidente della Commissione revisione prezzi (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dottor Ferdinando Polistina) con l'incarico di esaminare le questioni relative agli acconti revisionali da corrispondere alle imprese appaltatrici e di formulare proposte in base alle quali poter far luogo a più solleciti elaborati revisionali.

Le conclusioni cui è pervenuta la cennata Commissione sono state immediatamente tradotte in opportune istruzioni per gli Uffici dipendenti e per gli Enti sottoposti alla vigilanza di questo Ministero, mediante apposita circolare del 20 gennaio 1964, numero 867.

Successivamente le istruzioni di che trattasi sono state integrate con circolare numero 880 del 22 febbraio corrente anno dell'Ispettorato contratti.

Ambedue le sopracitate circolari sono state trasmesse, oltre che agli Uffici direttamente dipendenti da questa Amministrazione e agli Enti vigilati, anche alle Prefetture.

Nell'occasione si fa, inoltre, presente, che un apposito Comitato — presieduto dall'onorevole sottosegretario di Stato senatore Emilio Battista — cui è stato demandato l'esame dei problemi riguardanti gli appalti e le gestioni di lavoro, ha predisposto, a conclusione dei propri lavori, uno schema di disegno di legge contemplante nuove disposizioni per la determinazione degli acconti alle imprese appaltatrici.

Al riguardo deve si notare — per quanto più strettamente attiene alla richiesta dell'onorevole interrogante — che l'articolo 2 di detto schema di legge viene a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, stabilendo l'estensione delle disposizioni di cui ai precedenti commi dello stesso articolo di legge a tutte le opere appaltate, concesse o affidate da qualsiasi Amministrazione od Azienda dello Stato, dagli Enti locali e da ogni altro Ente pubblico ogni qualvolta siano comunque da osservare, anche per richiamo di altre disposizioni o per effetto di clausole contrattuali o di capitolato, le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con legge 9 maggio 1950, n. 329.

Come è già certamente noto all'onorevole interrogante, il Consiglio dei ministri ha di recente approvato la proposta di legge di cui sopra.

Il Ministro

PIERACCINI

TREBBI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia informato del profondo stato di malcontento delle popolazioni delle frazioni di Casine e di Ville nel comune di Lama Mocogno (Modena), le quali da oltre quattro anni attendono inutilmente che sia costruita la promessa strada interpodereale per collegare le dette frazioni con la strada statale « Abetone-Brennero ».

Per sapere se sia informato che le popolazioni, arrivate al limite della umana sopportazione, dal 3 marzo 1964, in segno di protesta, hanno iniziato lo sciopero della fame.

Per conoscere quali urgenti misure intendano adottare affinché al più presto siano iniziati i lavori per la costruzione della strada e con ciò sia posto fine al forzato ed incivile isolamento delle popolazioni citate (1267).

RISPOSTA. — La costruzione della strada interpodereale « Montecenere-Casine-Ville » in comune di Lama Mocogno, essendo opere di miglioramento fondiario, rientra nella competenza dell'Ispettorato regionale delle

foreste, organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Da notizie avute da detto Ufficio si può assicurare l'onorevole interrogante che il relativo progetto è stato recentemente avviato alla formale istruttoria, al fine di poterlo includere nei prossimi programmi di attuazione e in relazione alle disponibilità di bilancio afferenti al Ministero citato.

Il Ministro

PIERACCINI

VALSECCHI Pasquale. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intenda adottare immediati provvedimenti a favore degli agricoltori che hanno imponenti disponibilità di patate di nuovo raccolto che non riescono a collocare sul mercato o che devono cedere a prezzi che non compensano nemmeno il costo della raccolta.

Il fatto che gli agricoltori si siano lasciati indurre a vastissime semine per la lusinga dell'andamento del mercato dello scorso anno, non può dispensare il Governo dallo adottare provvedimenti di tutela di un settore della nostra economia produttiva che è già sofferente per altre ragioni. Infatti un errore di valutazione circa le previsioni di mercato, in rapporto ai programmi di produzione di prodotti agricoli, non investe soltanto la responsabilità di operatori agricoli, ma investe anche le responsabilità del Governo e del Ministero dell'agricoltura, che devono porsi costantemente i problemi di previsione circa i consumi sull'area nazionale e su quella internazionale, e dare gli opportuni indirizzi per i settori produttivi.

Comunque resta il fatto della impossibilità di collocare le patate sui mercati, e questo fatto non soltanto reca enormi perdite ai coltivatori, ma crea una psicologia di scoraggiamento, che può ulteriormente favorire il disinteresse per i problemi della produzione agricola, l'abbandono delle attività inerenti, con le complicazioni che ne conseguono, e che il Paese dimostra di non essere pronto ad affrontare.

L'interrogante pertanto chiede al Ministro se non sia il caso di adottare urgenti provvidenze e se tra queste non sia il caso di elencare qualcuna delle seguenti:

1) divieto immediato e temporaneo di importazione delle patate da « Paesi terzi » ivi comprese le patate destinate all'industria (fecoliere, chips, farine, eccetera);

2) applicazione, quanto ai Paesi del MEC, della « clausola di salvaguardia » (prezzi minimi);

3) rapida ricerca di sbocchi verso Paesi che sono stati colpiti da particolari avversità climatiche (Asia, India, nuovi Stati africani, Russia);

4) provvedimenti di favore per l'esportazione (premi, ristorni, tariffe speciali, garanzie di crediti, eccetera);

5) eliminazione dell'IGE e adozione di tariffe ferroviarie speciali per il trasporto nonchè l'introduzione delle patate nelle « lista delle merci consentite » per la Sardegna (traghetto di Civitavecchia);

6) propaganda con tutti i mezzi a favore del consumo delle patate nel Paese (radio, TV, conferenze, stampa, eccetera);

7) infine, impegnare il Governo all'acquisto delle residue disponibilità da trasformare industrialmente in prodotti di consumo differito a sostegno del prezzo all'origine (1230).

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro dell'agricoltura e foreste e a nome anche dei Ministri dell'interno, delle finanze, dei trasporti e dell'aviazione civile.

L'andamento del mercato delle patate comuni è soggetto all'influenza di fattori, sui quali non sempre è possibile interferire; ciò perchè il volume della produzione varia nel corso degli anni — talvolta con scarti sensibili — non solo per l'andamento stagionale più o meno favorevole, ma anche per il variare, da un anno all'altro, della superficie dei terreni che vengono destinati alla coltura.

Di solito, infatti, i coltivatori di patate, a seguito di annate in cui si sono realizzati buoni ricavi, sono portati ad estendere la coltura nella speranza del ripetersi di un

favorevole mercato. Si alternano, così, annate con produzioni scarse e prezzi sostenuti ad annate con raccolti eccedentari e prezzi bassi.

Nel 1963, per il buon andamento stagionale e per l'aumentata superficie messa a coltura, la produzione ha superato del 20 per cento quella dell'annata precedente, essendosi raccolti oltre 42 milioni e mezzo di quintali rispetto ai 35 milioni e mezzo del 1962.

Tale circostanza, unita al fatto che il consumo delle patate si mantiene sostanzialmente rigido nel tempo, ha determinato (trattandosi di un prodotto non « nobile », come le carni e lo zucchero e quindi tale da non poter registrare un forte aumento dei consumi) l'attuale pesantezza del mercato, con prezzi sensibilmente ridotti, pesantezza alla quale ha contribuito l'abbondante disponibilità di ortaggi freschi.

Su questa situazione hanno esercitato uno scarso peso le importazioni, le cui quantità relativamente modeste (1 milione e 919.177 quintali contro i 2 milioni e 99.150 del 1962) non hanno potuto turbare il mercato in misura apprezzabile, anche perchè il prodotto estero è stato immesso al consumo a prezzi sensibilmente più alti di quelli del prodotto nazionale.

D'altra parte, non si possono chiudere le frontiere alle importazioni, sia per il rispetto delle regole commerciali vigenti in sede internazionale, sia per evitare facili ritorsioni che potrebbero creare serie difficoltà alle nostre esportazioni di ortofrutticoli.

Occorre, in particolare, tener presente che, per le patate provenienti dai Paesi compresi nella tabella « A import » (tra i quali figurano la Francia, la Svizzera ed il Benelux, nostri tradizionali fornitori) vige il regime della liberalizzazione e che le importazioni sono progressivamente diminuite a partire dalla metà di dicembre. Per le provenienze dall'Europa orientale (tabella « B import ») è stata effettuata soltanto qualche importazione di modesta entità e sempre in contropartita con l'esportazione di altri prodotti agricoli.

Comunque, allo scopo di evitare una eventuale intensificazione delle importazioni, è stata presa l'iniziativa per il ripristino, di-

sposto con decreto del Presidente della Repubblica, 22 febbraio 1964, n. 46, del dazio doganale sui prodotti provenienti dai Paesi CEE, dazio che, in un primo tempo, era stato limitato soltanto ai Paesi extracomunitari.

In particolare, per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti richiesti dall'onorevole interrogante, si fa presente:

1) blocco delle importazioni: non risulta possibile nè conveniente attuare il blocco delle importazioni di patate da Paesi terzi. Un simile provvedimento, che sarebbe in contrasto con gli impegni di carattere internazionale assunti dall'Italia, potrebbe pregiudicare le esportazioni delle nostre patate primaticce, attualmente in fase di avanzata campagna.

Va rilevato, poi, che essendo la liberalizzazione delle patate consolidata in sede CEE, l'eventuale blocco delle importazioni potrebbe essere attuato previa autorizzazione della Commissione, sentiti gli altri Paesi comunitari. Va aggiunto che l'eventuale autorizzazione è sempre accompagnata dall'obbligo di apertura di contingenti globali, calcolati sulla base di una determinata percentuale della produzione nazionale.

Analogamente, per gli altri Paesi occidentali extra CEE, dovendosi osservare le disposizioni del GATT, occorrerebbe aprire dei contingenti bilaterali.

Infine per i Paesi cui si applica la Tabella « B import » i contingenti d'importazione di patate sono di modesta portata e vengono concordati tenendo presente la necessità di esportazione di nostri prodotti ortofrutticoli. L'eventuale blocco delle importazioni di patate da tali Paesi pregiudicherebbe senz'altro le nostre esportazioni per le misure di rappresaglia sicuramente adottate nei confronti delle nostre merci.

I contingenti stabiliti dagli accordi in vigore con i Paesi in parola sono i seguenti:

Cecoslovacchia: patate da consumo lire 100 milioni;

Bulgaria: patate da seme lire 100 milioni; patate da consumo lire 100 milioni;

Germania orientale: patate da seme \$ USA 50.000.

Inoltre vengono anche concordati annualmente dei contingenti straordinari con la Polonia quale contropartita di prodotti agricoli italiani accettati da quel Paese;

2) prezzi minimi: al momento, si ritiene non sia il caso di attuare il regime dei prezzi minimi che non avrebbe alcuna efficacia pratica, essendo questo il periodo in cui non vengono effettuate importazioni di patate.

Inoltre l'adozione di tale regime restrittivo potrebbe frustrare l'azione in corso in sede CEE e presso le Autorità tedesche, azione intesa a ridurre gli effetti dei calendari d'importazione, vigenti nella Germania occidentale per le patate novelle;

3) ricerca di sbocchi verso mercati asiatici, africani e verso la Russia:

a) Stati asiatici: è da tener presente che le patate interessano relativamente tali Paesi perchè esse costituiscono un prodotto alimentare poco richiesto e di limitato consumo. Inoltre, poichè le patate vanno soggette a deperimento delle proprie caratteristiche organolettiche se non vengono subito consumate, hanno bisogno di trasporto rapido o di apposite celle frigorifere, oltre che di attrezzature particolari per la conservazione nei Paesi di consumo. Peraltro, essendo merce che sotto un certo profilo, può considerarsi povera, le spese di trasporto non possono gravare in modo eccessivo sul costo delle patate, nè esistono navi adeguatamente attrezzate da impiegare per un trasporto tanto lungo;

b) nuovi Stati africani: sono quasi tutti produttori di patate. Le avverse condizioni atmosferiche non hanno colpito tutti i Paesi e, quindi, l'approvvigionamento della patata viene effettuato a condizioni più economiche direttamente presso gli stessi mercati africani;

c) Russia: L'interscambio avviene in base ad una « Lista » di merci, concordata dalle apposite commissioni miste. Tale lista è stata di recente rinnovata. Poichè i russi non ne hanno fatto richiesta, non è previsto

alcun invio di patate fino alla fine del corrente anno, data di scadenza delle « Liste » annesse al Protocollo aggiuntivo che attualmente regola l'interscambio;

4) sovvenzioni all'esportazione: l'adozione di simili provvedimenti contrasterebbe con la politica seguita dall'Italia in materia di sovvenzioni all'esportazione, politica che è stata sempre valorizzata in sede CEE per pretendere dai nostri *partners* la eliminazione degli aiuti all'esportazione dagli stessi accordati, specie nel settore ortofrutticolo.

Una tale concessione creerebbe, inoltre, un precedente per altri prodotti agricoli per i quali da tempo si chiedono tali provvidenze.

Va ricordato, peraltro, che l'unica facilitazione all'esportazione da noi vigente nel campo delle tariffe ferroviarie agevolate, dovrà essere eliminata nel quadro delle intese CEE.

5) eliminazione dell'IGE e adozione di tariffe speciali, eccetera.

Per il commercio delle patate si rendono applicabili le norme previste dai decreti ministeriali emanati, di anno in anno, per i prodotti ortofrutticoli che assolvono il tributo in base a speciali regimi di imposizione con aliquota condensata.

In virtù di tali disposizioni l'imposta in parola è dovuta *una tantum* nel momento in cui si verifica l'atto di immissione in consumo ipotizzato dai sunnominati decreti e la relativa aliquota grava sul prodotto in questione nella modesta misura del 2,30 per cento che copre tutti i passaggi del prodotto stesso.

Ciò posto e considerato che la richiesta formulata nella interrogazione in oggetto contrasta con i principi di generalità cui si ispira l'imposta generale sull'entrata, non risulta possibile aderire all'invocata abolizione del tributo (che peraltro imporrebbe l'emanazione di apposito provvedimento legislativo) anche per motivi di bilancio e perchè analogo trattamento di favore potrebbe essere invocato per altri prodotti del settore ortofrutticolo.

Per quanto poi attiene all'esportazione dei prodotti in parola, si rende noto che con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, l'aliquota di restituzione del tributo per tale prodotto, prevista dalla legge 26 giugno 1959, n. 487, è stata aumentata dallo 0,80 per cento al 2 per cento e che sono state inoltre adottate in sede amministrativa, nel settore ortofrutticolo, numerose misure atte a rendere più agevoli e semplici le procedure per il conseguimento del beneficio fiscale da parte degli interessati.

In merito alla richiesta di adozione di tariffe speciali di trasporto, si fa presente che i prezzi di trasporto delle patate, su strada ferrata, specialmente per le lunghe percorrenze, sono già ad un livello eccezionalmente basso e di gran lunga inferiore al costo del servizio, per cui non appare opportuno concedere ulteriori riduzioni di tariffa.

Circa la richiesta di consentire il trasporto delle patate sulle navi traghetto in servizio tra Civitavecchia e Golfo Aranci, in modo da favorire il collocamento del prodotto sui mercati sardi, si precisa che, in relazione alla limitata potenzialità di traghettamento offerta dalle due navi attualmente in linea, l'accettazione dei trasporti per la Sardegna è disciplinata da un'apposita graduatoria di precedenza compilata su precise indicazioni della Regione sarda.

Tale graduatoria, che tiene conto delle maggiori esigenze dell'economia dell'Isola, non assegna alcun titolo di priorità ai trasporti di patate che figurano al penultimo punto della graduatoria stessa e restano quindi normalmente esclusi dall'accettazione sui traghetti.

Un'eventuale modifica della graduatoria, nel senso di inserire le patate fra le merci dei primissimi punti, non potrebbe essere adottata che a seguito di precise indicazioni della Regione sarda;

6) propaganda a favore del consumo delle patate: il Ministero dell'agricoltura ha poi preso l'iniziativa analogamente a quanto già stato fatto e con efficaci risultati lo scorso anno per le patate novelle, di svolgere un'intensa campagna di propaganda na-

zionale per un maggiore e più diffuso consumo delle patate comuni.

Il programma di tale campagna di propaganda si basa su iniziative di carattere generale e su altre che si sviluppano sul piano locale. Le prime consistono in inserzioni pubblicitarie sui più diffusi organi di stampa, quotidiani e periodici in opuscoli-ricettari destinati alle massaie, in cartelli pubblicitari da esporre nei locali di vendita, in locandine pubblicitarie destinate ai mezzi pubblici di trasporto e in comunicati radio. L'ufficio destinato a questo compito lo ha assolto, assai bene, e in modo abbastanza moderno, mettendo in evidenza con abilità le qualità delle patate dal punto di vista energetico e nutritivo, cercando di sfatare certe convinzioni diffuse nel pubblico, come quella secondo cui le patate ingrasserebbero.

L'attuazione delle iniziative su piano locale è affidata agli ispettorati provinciali dell'alimentazione i quali, con la collaborazione delle camere di commercio, dei rappresentanti dei commercianti, degli assessori all'annona e dei dirigenti dei mercati ortofrutticoli, stabiliscono le condizioni di immissione al consumo delle patate, la ripartizione del materiale di propaganda, nonché la fornitura diretta a prezzi speciali alle convivenze ed agli enti assistenziali.

Agli ispettorati dell'alimentazione è stato affidato il compito di organizzare manifestazioni a carattere locale, avvalendosi in ciò della collaborazione, oltre che degli enti e delle organizzazioni anzidette, anche dello ENAL e dell'ENALC, dell'ufficio del turismo e dell'unione consumatori.

Gli enti di riforma fondiaria coadiuvano il Ministero in questa azione di propaganda, ponendo a completa disposizione la loro organizzazione per la migliore riuscita delle iniziative sia di carattere generale, sia sul piano locale. Il Ministero ha, altresì, preso l'iniziativa di favorire contatti diretti tra cooperative di produttori e organizzazioni di vendita al dettaglio al fine di ridurre i costi delle operazioni di distribuzione.

Il Ministero dell'interno, a sua volta, ha invitato i prefetti a promuovere ogni utile

iniziativa atta a favorire, per quanto possibile, l'incremento del consumo delle patate, nonché ad interessare gli istituti di ricovero, gli enti di assistenza e beneficenza e tutte le convivenze locali al fine di ottenere un aumento degli acquisti di patate anche in considerazione del basso prezzo del prodotto.

Anche il Ministero della difesa, al fine di incrementarne il consumo, ha disposto l'acquisto di ingenti quantitativi di patate da utilizzare per le forze armate.

Mediante l'adozione da parte del Governo dei provvedimenti sopracitati, la situazione può dirsi ormai normalizzata e non si ritiene opportuno quindi adottare ulteriori interventi.

Il Ministro

MATTARELLA

VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde al vero che sia allo studio il progetto di abolire la Pretura di Loiano (Bologna) o quanto meno di declassarla a sezione distaccata, provvedimento che risulterebbe negativo sotto molti aspetti, in quanto nel mandamento di Loiano, avente giurisdizione su quattro comuni (Loiano, Monzuno, Monterenzio, Monghidoro) per un complesso di oltre 17.000 abitanti, compresi i 4.116 del capoluogo, si hanno servizi (ospedalieri, telefonici, televisivi), attività di commercio, agricole, turistiche, industrie, iniziative culturali e artistiche che superano i limiti territoriali del mandamento svolgendo così Loiano funzioni di collegamento e di raccolta di interessi pubblici di rilevante importanza, alla luce dei quali il mantenimento dell'Ufficio giudiziario pretorile (istituito con i primi del 1800), si pone non solo come opportuno ma come necessario e doveroso (724).

RISPOSTA. — Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 che delegava il Governo del-

la Repubblica ad emanare norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

Pertanto ogni questione relativa al contenuto del provvedimento sfugge ormai, anche sotto un profilo di ordine costituzionale, alla possibilità di valutazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Comunque è opportuno rammentare che il menzionato decreto presidenziale 31 dicembre 1963 è stato emanato in conformità dei pareri concordi della Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della legge di delega e del Consiglio Superiore della magistratura, pareri ispirati dall'esigenza di attuare una più razionale distribuzione degli uffici di pretura, meglio rispondente alle effettive necessità dei servizi giudiziari, tenuto conto che per le preture soppresse gli indici del lavoro, attestavano le limitatissime proporzioni dell'attività giudiziaria ivi svolta, tale cioè, da non giustificare un dispendio di personale e di mezzi, la cui utilizzazione è invece assai più opportuno in altri uffici nei quali il volume degli affari richiede un maggior numero di magistrati e di funzionari.

Peraltro l'interesse della popolazione di Loiano alla conservazione dell'Ufficio giudiziario è stato, almeno in parte, soddisfatto con la istituzione in loco della sezione staccata dalla Pretura di Bologna.

Il Ministro
REALE

VERONESI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.*
— Per conoscere:

se le previsioni di disponibilità di grano per il consumo interno, al fine del mantenimento del prezzo del grano, siano, alla luce delle risultanze in atto, esatte oppure erronee in difetto;

nella ipotesi di una valutazione in difetto, tenuto presente che il raccolto dell'annata 1964 si presenta favorevole per le modalità di semina e per le quantità seminate, a quali correttivi, nel rispetto delle

regole fissate dalle disposizioni in materia dal MEC, si vorrà ricorrere per riequilibrare una sperequazione verificatasi a causa di erronea valutazione.

Quanto sopra al fine di poter prendere, in modo tempestivo, ogni più opportuno provvedimento del caso affinché gli operatori commerciali possano adempiere alla loro naturale funzione evitando di ricorrere all'ultimo momento ad acquisti, in via straordinaria e di urgenza, con conseguenze, già verificatesi nel passato, tutte a danno del pubblico erario (901).

RISPOSTA. — La stima della produzione granaria, come quella delle altre produzioni agricole, è affidata all'Istituto centrale di statistica, che si avvale, in periferia, della collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Le valutazioni, effettuate col metodo del campione, vengono sottoposte ad accurata revisione e controllo, tanto che accertamenti definitivi sono pubblicati solo sul bollettino del mese di dicembre. Ciò offre una maggiore garanzia di attendibilità dei dati, che finora sono sempre stati convalidati dall'esperienza.

Secondo tali dati, la produzione granaria del 1963 è stata di 81.268.000 quintali, dei quali 62.767.000 di grano tenero e 18.501.000 di grano duro.

Si è ottenuto, cioè, una produzione deficitaria di grano tenero ed una produzione superiore al normale di grano duro.

Comunque il deficit del grano tenero può essere colmato dalle scorte esistenti che, all'inizio della campagna, ammontavano a circa 11 milioni di quintali, e dalle importazioni che sono, previo pagamento del prelievo, affidate all'iniziativa privata, la quale ha finora concluso operazioni per oltre 2 milioni di quintali ed altre ne ha in programma.

Tutto ciò consente di guardare con tranquillità all'approvvigionamento del Paese per il periodo di saldatura e di non temere le conseguenze di indiscriminate e non necessarie importazioni, che turbino il mercato durante la prossima campagna di raccolto.

Il Regolamento comunitario relativo al mercato dei cereali è congegnato in modo da stimolare le importazioni in periodo di carenza del prodotto e di non incoraggiarle quando esistono abbondanti disponibilità.

Un mercato libero, quale è quello previsto da tale regolamento, non può essere stabilizzato su prezzi costanti, ma può solo tendere verso un prezzo indicativo, che orienti il mercato, il quale è garantito dal prezzo d'intervento, inteso ad evitare eccessivi ribassi delle quotazioni, e dal prezzo di soglia, inteso ad impedire la lievitazione oltre il massimo del prezzo indicativo di base, poichè, quando il prezzo raggiunge determinati livelli, si rendono convenienti le importazioni.

È evidente come da un siffatto sistema derivino all'interno prezzi più elevati in caso di scarso raccolto e prezzi meno sostenuti, quando il raccolto è abbondante.

Pertanto, le preoccupazioni espresse dalla signoria vostra onorevole non hanno motivo di sussistere, in quanto, per integrare il fabbisogno attuale, è possibile il ricorso alle importazioni, mentre, per sostenere il mercato del prossimo raccolto, è previsto l'intervento per tutto il prodotto che i detentori non riuscissero a collocare più convenientemente sul mercato.

Si aggiunge che il Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si è occupato del problema dell'approvvigionamento granario per la campagna in corso, è venuto nella determinazione di costituire una scorta di sicurezza di 3 milioni di quintali di grano tenero nazionale.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

VERONESI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponda al vero che in Francia verrebbero applicate nella vendita dei formaggi misure discriminatorie in danno dei formaggi di importazione, fra cui quelli italiani, e, in particolare, quali iniziative il Governo abbia preso o intenda prendere per ottenere il rispetto del-

le norme comunitarie violate e per tutelare le esportazioni dei formaggi di produzione italiana in Francia (1407).

RISPOSTA. — 1) La delegazione francese effettivamente non consente sui formaggi importati, la libera formazione del prezzo di vendita sia nella fase della cessione al dettaglio sia negli stadi precedenti.

Tale libertà, viceversa, è concessa sui formaggi di produzione francese.

2) Dall'applicazione delle suddette regolamentazioni deriva, pertanto, una discriminazione fra produzione nazionale e quella di origine straniera, in quanto mentre il produttore francese e gli intermediari che acquistano il formaggio francese sono liberi di stabilire prezzi e margini di beneficio, gli operatori che vendono formaggio importato possono godere soltanto dei limitati margini imposti dall'attuale legislazione francese.

3) Il problema è da tempo a conoscenza di questo Ministero che non ha mancato di sottoporlo formalmente all'attenzione della Commissione della CEE perchè la stessa si pronunci sulla compatibilità o meno delle disposizioni di cui trattasi, con le norme del Trattato di Roma.

Il Ministro

MATTARELLA

VERONESI (NICOLETTI). — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga prendere per risolvere il gravissimo problema della carenza di magistrati presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bolzano, in considerazione della particolare situazione di detta provincia (867).

RISPOSTA. — Il problema della carenza di magistrati presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bolzano è ben presente all'attenzione del Ministero di grazia e giustizia, anche per riguardo alla particolare situazione in cui si trova quella provincia.

Non si è mancato perciò di dare corso a tutte le iniziative compatibili con il particolare stato giuridico dei magistrati e con le norme vigenti in materia di assegnazioni di sedi e di trasferimenti.

Dei tre posti di presidente di sezione del tribunale, previsti dalla pianta organica, due sono vacanti e di entrambi è stata richiesta la copertura al Consiglio Superiore della Magistratura, disponendosi la pubblicazione delle vacanze stesse nel Bollettino Ufficiale del Ministero; ma non sono pervenute domande di aspiranti. In tale stato di cose, ed attesa la garanzia dell'inamovibilità stabilita dalla legge nei confronti dei magistrati, si potrà ovviare alla situazione attuale con la destinazione ai posti anzidetti, in sede di promozioni, di magistrati di tribunale, ai quali saranno attribuite le funzioni superiori in esito agli scrutini attualmente in via di espletamento. In questo senso non si mancherà al momento opportuno di prospettare la necessità di servizio del tribunale di Bolzano al Consiglio Superiore della Magistratura al quale spetta di deliberare nella materia di cui trattasi.

Peraltro fin da ora sono state rappresentate allo stesso Consiglio Superiore le esigenze di detto tribunale, affinché ne sia tenuto conto per destinarvi eventualmente in anticipo, con le funzioni di presidente di sezione, previo consenso dell'interessato, uno dei giudici di tribunale già compresi nell'elenco dei promovibili a seguito di scrutinio, come è previsto dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 704.

Per quanto riguarda la pianta organica dei giudici i posti vacanti sono quattro, ma tutti di nuova istituzione, e cioè portati in aumento con il nuovo organico della magistratura di cui alla legge 4 gennaio 1963, numero 1; mentre i posti del vecchio organico, in numero di dodici, sono coperti.

In proposito deve essere rilevato che la ben nota deficienza numerica di magistrati di tribunale non consente ancora di provvedere, se non in casi eccezionali, alla copertura dei posti previsti dalla nuova pianta organica. La situazione di Bolzano è stata

appunto compresa fra quelle eccezionali, e si è pertanto provveduto a pubblicare la vacanza di due dei posti di nuova istituzione, senza però che sia pervenuta, almeno finora, alcuna domanda di aspiranti.

Rimane pertanto la possibilità di destinare al tribunale predetto qualcuno degli uditori ai quali saranno conferite, nel prossimo mese di ottobre, le funzioni giurisdizionali, ovvero qualcuno degli uditori che conseguiranno la promozione ad aggiunto giudiziario nei prossimi mesi, compatibilmente però, per questi ultimi, con la esigenza relativa al compimento del prescritto biennio di esercizio in un ufficio di pretura necessario per il conseguimento della promozione a magistrato di tribunale.

Infine, nell'organico della Procura della Repubblica, dei previsti cinque posti di sostituto, sono vacanti solo i due di nuova istituzione, mentre tre sono coperti. Per uno dei due posti di nuova istituzione è stata pubblicata la vacanza nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1964. Sinora non sono pervenute istanze di aspiranti.

Il Ministero seguirà con la massima attenzione la situazione degli organici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bolzano, per ogni altro eventuale provvedimento che potrà essere consigliato in relazione alle esigenze dei predetti Uffici.

Il Ministro

REALE

VIDALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di viva preoccupazione esistente fra gli studenti universitari di Trieste in conseguenza delle crescenti difficoltà economiche che in effetti limitano a Trieste più ancora che negli altri Atenei l'attuazione del principio costituzionale del diritto allo studio.

Nell'Università di Trieste infatti soltanto 74 studenti su 1.400 matricole hanno usufruito dell'assegno di studio (presalario) mentre contemporaneamente si è verificato un continuo aumento delle tasse scolasti-

che e dei contributi di laboratorio per le facoltà scientifiche e, recentemente, è stata decisa la riduzione da 3 a 1 milione del limite di reddito annuo che consente di usufruire dell'esonero delle tasse per merito.

Per le ragioni suindicate l'Organismo rappresentativo degli studenti, proprio mentre l'Università degli studi di Trieste celebrava il 25° anniversario della sua fondazione, ha espresso la sua viva protesta e soltanto per alcune assicurazioni loro date all'ultimo momento dal Rettorato e dal Ministero competente, ha desistito dalla precedente decisione di non partecipare alla cerimonia per il conferimento della laurea *honoris causa* al Presidente della Repubblica. Permane, però, negli studenti triestini viva attesa di notizie in merito ai provvedimenti concreti che si intendono adottare per favorire l'inizio e la prosecuzione degli studi accademici di tutti gli studenti meritevoli (716).

RISPOSTA. — Si precisa che la percentuale relativa agli studenti iscritti al primo anno di corso presso l'Università di Trieste, i quali nell'anno accademico 1962-63 hanno ottenuto l'assegno di studio, è del 6,3 per cento: gli studenti beneficiari sono stati, infatti, 67 su 1060 immatricolati. L'importo degli assegni — la cui corresponsione è stata limitata a tre soltanto delle quattro rate, a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 80 — è ammontato a lire 14.310.000.

Si aggiunge che, nell'anno accademico 1963-64, la percentuale dei nuovi iscritti dell'Università predetta, i quali hanno ottenuto l'assegno, è salita all'8,7 per cento. Gli assegni complessivamente concessi agli studenti del primo anno e del secondo anno (nell'anno accademico 1963-64, data la progressiva applicazione della predetta legge agli studenti degli anni successivi al primo, hanno potuto ottenere l'assegno anche gli iscritti al secondo anno) sono 135, per un totale di lire 40.680.000.

Le predette percentuali risultano, peraltro, non inferiori alle medie registrate sul piano nazionale.

Circa il rilievo riguardante la misura delle tasse presso la predetta Università, si osserva che l'entità delle tasse e sopratasse

per gli esami di profitto e di diploma è fissata dalla legge in modo uniforme per tutte le Università.

Diverso è il sistema previsto per i contributi alle spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento, dei quali l'onorevole Interrogante lamenta un continuo aumento presso la predetta Università.

Al riguardo è da tener presente che, ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, l'entità dei contributi medesimi è, sì, determinata dai Consigli d'amministrazione; questi organi, però, devono attenersi ai criteri prefissati dalla legge, secondo i quali i contributi medesimi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo onere sostenuto dall'Università. Inoltre, le relative deliberazioni sono adottate a seguito delle proposte dei Senati accademici e devono essere precedute dai pareri, oltre che dei Consigli di Facoltà, anche delle Rappresentanze studentesche.

L'onorevole interrogante lamenta, inoltre, che sia stato abbassato dall'Università di Trieste il limite di reddito previsto per poter fruire della dispensa dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi.

La questione concernente tale limite di reddito è stata oggetto di esame da parte del Ministero, sotto il profilo della portata delle ultime disposizioni in materia di esoneri nei riguardi della determinazione del limite medesimo da parte delle Università.

Gli estremi delle condizioni di non agiatezza, alle quali la citata legge n. 1551 subordina gli esoneri ed al cui accertamento concorre l'Opera universitaria, sono determinati, ai sensi della legge medesima e sulla base dei criteri in essa fissati, dalle singole Università. D'altra parte, l'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, istitutiva dell'assegno di studio, stabilisce che gli studenti i quali si trovino nelle condizioni economiche per fruire dell'assegno di studio (reddito familiare complessivo netto esente da imposta complementare, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ciascuno dei figli successivi) sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi.

Da quest'ultima disposizione, si è desunto che le condizioni economiche richieste in genere dalla legge n. 1551 per fruire della dispensa dovessero identificarsi con quelle di particolare disagio che la legge n. 80 prevede per la concessione dell'assegno, e che dovesse quindi abbassarsi il limite di reddito più favorevole già fissato dalla varie Università per gli esonerati.

Il Ministero, con circolare n. 355 del 5 novembre 1963, diretta a tutte le Università, ha fatto, invece, presente che non è da riscontrare alcuna incompatibilità tra le norme delle due predette leggi. Ha precisato, al riguardo, che il legislatore, con il citato articolo 6 della legge n. 80, ha voluto riconoscere agli studenti, che si trovino nelle condizioni economiche per aspirare all'assegno di studio, uno stato di particolare disagio economico, che non può non essere determinante ai fini della dispensa delle tasse, sopratasse e contributi, qualora concorranogli altri requisiti. Ha, inoltre, chiarito che — al fine della dispensa, ai sensi della legge n. 1551, a favore degli studenti che, pur non trovandosi nello stato di particolare disagio previsto per ottenere l'assegno di studio, versano, comunque, in condizioni non agiate, secondo lo spirito e la lettera della legge medesima — i Consigli d'amministrazione conservano e sono tenuti ad esercitare il loro potere discrezionale in ordine ai criteri per la determinazione delle condizioni economiche di non agiatezza e che, quindi, tali criteri possono essere anche più favorevoli di quelli fissati per la concessione dell'assegno di studio.

Il Ministro

GUI

VIDALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di carattere urgente l'integrazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, stipulata tra i due Governi e ratificata con la legge 11 giugno 1960, n. 885, per quanto concerne i lavoratori che successivamente al mag-

gio 1945 risiedevano ed hanno lavorato nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste.

L'interrogante fa presente che nel Protocollo generale relativo alla Convenzione suindicata si precisa:

« Le disposizioni della Convenzione non si applicano ai diritti derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5 ottobre 1956 in territori ai quali è stata estesa l'Amministrazione jugoslava ai sensi del *Memorandum* d'intesa tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, concernente il territorio libero di Trieste, firmato a Londra il 5 ottobre 1954. Tali diritti formeranno oggetto di apposito regolamento tra i due Governi ».

Non essendo stato finora concordato il regolamento previsto al punto 1) del citato Protocollo, numerosi lavoratori che hanno pagato contributi assicurativi dopo la fine della guerra nella zona B e che hanno raggiunto il diritto alla pensione subiscono una riduzione, per molti anche consistente, della pensione o addirittura non raggiungono il requisito del numero di contributi occorrenti per avere liquidata la pensione a 60 anni d'età. Ciò avviene a differenza pure della situazione valida per i lavoratori residenti ed occupati, successivamente al maggio 1945 nei territori ex italiani annessi alla Jugoslavia, i quali per effetto della citata Convenzione, ottengono l'accreditamento dei contributi versati alle assicurazioni jugoslave.

Poichè la questione è di notevole importanza per numerosi lavoratori già residenti nella zona B, l'interrogante sollecita l'interessamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale affinché sia quanto prima preparato il regolamento previsto e portato all'approvazione dei due Governi interessati (767).

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri pone il più attento interessamento alla questione dell'applicazione delle disposizioni della vigente Convenzione italo-jugoslava sulle assicurazioni sociali ai diritti derivanti da periodi di lavoro effettuati prima del 5 ottobre 1956 da lavoratori italiani nei

territori passati all'amministrazione jugoslava in esecuzione del *Memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 ed auspica che tale questione possa prossimamente trovare una soddisfacente soluzione.

Il Ministero degli affari esteri non ignora, infatti, la situazione rilevata dall'onorevole interrogante ed attualmente è in contatto col nostro Ministero del lavoro per esaminare le varie questioni connesse col citato Regolamento.

Il Sottosegretario di Stato
STORCHI

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della Pubblica amministrazione.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per porre termine alla caotica situazione creatasi a Trieste in conseguenza dell'inserimento del personale già dipendente dalla Polizia civile negli uffici periferici dello Stato per il fatto che ogni Ministero sembra avere seguito criteri interpretativi diversi per l'emissione dei ruoli di spesa fissa come pure nell'attribuzione delle mansioni riguardanti il personale in questione.

La confusione venutasi a creare per la mancanza di un regolare rapporto giuridico favorisce inevitabilmente un crescente disagio nei rapporti di questo personale con quello statale dei ruoli ordinari (946).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche per conto dell'Ufficio per la riforma della Pubblica amministrazione.

Per quanto concerne la emissione dei ruoli di spesa fissa, non risulta si sia verificata alcuna « caotica situazione » a seguito dell'inserimento del personale già dipendente dalla polizia civile negli uffici periferici dello Stato.

D'altra parte, le norme per la emissione di detti ruoli, contenute nell'articolo 62 della legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e negli articoli 286 e

seguenti del relativo regolamento, vengono ormai da tempo regolarmente applicate dalle Amministrazioni statali, per cui sembrerebbe quanto mai improbabile la asserita diversità dei criteri interpretativi adottati in materia.

Pertanto, si renderebbe opportuno che venissero forniti in proposito maggiori e più concreti elementi ai fini della individuazione del lamentato inconveniente.

Per quanto riguarda, poi, l'appesantimento della situazione degli uffici statali dislocati a Trieste a seguito della assegnazione agli stessi di personale del ruolo speciale ad esaurimento, si osserva che la causa deve essere ricercata unicamente nella impossibilità da parte delle Amministrazioni statali di trasferire il sopracennato personale in altre sedi se non a domanda degli interessati.

Si fa presente, infine, che, non sembra esatta l'affermazione della signoria vostra onorevole, secondo cui il personale inquadrato nel cennato ruolo manchi di un regolare rapporto giuridico. Com'è noto, infatti, al personale stesso sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla citata legge n. 1600, le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico e di quiescenza del personale civile di ruolo dello Stato.

Il Ministro

COLOMBO

VIDALI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga di potere intervenire al fine di evitare il licenziamento dei custodi delle case di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che sono state messe a riscatto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, da parte del Compartimento di Trieste dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'interrogante chiede di sapere se il provvedimento adottato dal Compartimento di Trieste è stato disposto dal Ministero competente e se, corrispondentemente alle norme di legge in materia di riscatto e per ragioni sociali e di

diritto, non si ritenga equo concedere il diritto di riscatto dell'alloggio anche ai custodi di queste case (considerato che in pratica trattasi di dipendenti delle ferrovie dello Stato) almeno nel caso di soppressione del servizio di custodia. In via subordinata, comunque, si fa presente la necessità di assicurare alle famiglie dei custodi in questione una diversa sistemazione alloggiativa (1418).

RISPOSTA. — Il servizio di custodia e pulizia nelle case di proprietà dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato, è regolato, per quanto attiene al rapporto di lavoro, in base al Capitolato per l'espletamento dei servizi ferroviari a mezzo di incaricati, approvato con decreto ministeriale 24 ottobre 1962, n. 1432.

La costituzione dei condomini prevista per le case cedute a riscatto dall'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, modificativo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con il passaggio della amministrazione degli stabili dall'Azienda delle Ferrovie dello Stato ad altro soggetto (il condominio), comporta la conseguente risoluzione del rapporto di « incarico » e la costituzione del nuovo rapporto di « portierato », regolato

secondo la disciplina in vigore per gli stabili di proprietà privata.

Disposizioni per la uniforme regolamentazione della materia in tutti i Compartimenti ferroviari saranno emanate quanto prima.

I condomini costituiti avranno comunque facoltà di affidare il nuovo servizio di portierato, regolato secondo le norme del contratto nazionale di lavoro per la categoria, agli attuali custodi degli stabili ceduti.

Gli alloggi destinati, al detto servizio dovranno pertanto essere trasferiti in proprietà comune ed indivisa al condominio e non è quindi possibile cederli a riscatto ai rispettivi occupanti.

L'attuale situazione degli alloggi di servizio non consente d'altra parte all'Azienda delle Ferrovie dello Stato di provvedere ad una diversa sistemazione alloggiativa dei suddetti custodi. Ad essi comunque è attribuito titolo di preferenza nelle assegnazioni di nuovi incarichi per l'espletamento di servizi che l'Azienda delle Ferrovie dello Stato svolge a mezzo di « incaricati » ai sensi del Capitolato citato in precedenza.

Il Ministro

JERVOLINO